



Rivista di
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della
Società Italiana di Vittimologia
(S.I.V.)*

Anno II

N° 2

Maggio-Agosto 2008

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione

S.I.V. - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia
Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: augustoballoni@virgilio.it

Organo ufficiale della Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)

Editore e Direttore: **Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

REDAZIONE

Coordinatore: **Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, ricercatore confermato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Giovanni FACCI (Università di Bologna), Maria Pia GIUFFRIDA (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia), Cecilia MONTI (S.I.V.), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti), Giuseppe SILVESTRI (S.I.V.), Susanna VEZZADINI (Università di Bologna)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore: **Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia (comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Lucio D'ALESSANDRO (Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1, Francia), Maria Rosa DOMINICI (Associazione Aurora - Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sessualmente abusati, Bologna), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Panteion University, Atene), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), Silvio LUGNANO (Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Gemma MAROTTA (Università Roma "La Sapienza"), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Tony PETERS (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena)

La giustizia di pace. Annotazioni sul giudice di pace penale di <i>Mario Luigi Cocco</i>	pag. 4
Uno sguardo all'attività del giudice di pace attraverso le relazioni inaugurali degli anni giudiziari di <i>Raffaella Sette</i>	pag. 8
Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Bologna di <i>Elena Bianchini</i>	pag. 33
Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Forlì di <i>Giorgia Macilotti</i>	pag. 77
Il mercato del lavoro nel mutamento del sistema penitenziario: dalle rivoluzioni industriali ai <i>networks</i> sociali di <i>Giovanna Fanci</i>	pag. 116
Vittimizzazione e senso di insicurezza nei confronti del crimine: un'analisi empirica sul caso italiano di <i>Moris Triventi</i>	pag. 137
 Recensioni	
Houel A., Mercader P., Sobota H., <i>Psychosociologie du crime passionnel</i> , Puf, Paris, 2008 Recensione di <i>Raffaella Sette</i>	pag. 160

Apprendiamo con profondo dolore dell'improvvisa scomparsa di Emil, giovane figlio di un illustre collega e di un carissimo amico, il Prof. Emilio Viano, componente del comitato scientifico di questa Rivista.

Al nostro caro Emilio, le più profonde condoglianze.

Il Direttore ed i coordinatori del Comitato Scientifico e del Comitato di Redazione.

La giustizia di pace. Annotazioni sul giudice di pace penale

Mario Luigi Cocco*

Riassunto

A distanza di tempo dall'istituzione della figura del giudice di pace è possibile tracciarne un profilo senza preconcetti. La riforma è avvenuta sostanzialmente nell'ottica della deflazione del contenzioso ordinario, anche se, una volta entrato in circolo, il nuovo giudice è stato utilizzato come valvola di sfogo, come filtro giurisdizionale di procedimenti che, se lasciati alla cognizione del giudice togato, avrebbero messo in crisi il funzionamento del sistema, intasando sedi giudiziarie già oberate di lavoro.

La giustizia di pace si presenta oggi come un microcosmo giuridico, che spazia dal settore civile a quello penale ed amministrativo, a cui pervengono domande di giustizia assai consistenti e variegate e disciplinato da una normativa differenziata. Nel panorama giudiziario la giustizia di pace è quella che presenta ancora tempi di decisione accettabili e, per questo motivo, è prescelta laddove possibile dal ceto forense, che l'aveva a lungo osteggiata.

Résumé

Quelques temps après la création de la justice de paix, il est possible d'effectuer des analyses sans a priori.

La réforme a été introduite pour mener à la déflation du contentieux, même si le juge de paix a pris une fonction de soupape.

Aujourd'hui la justice de paix constitue un microcosme juridique, qui s'occupe de toute demandes d'affaires civiles, pénales et administratives, discipliné par des règles différentes.

Dans le système de justice, la justice de paix est la seule qui émet des jugements dans les plus brefs délais et pour cela les avocats préfèrent, dans la mesure du possible, recourir au juge de paix, même s'ils étaient contraire à son institution.

Abstract

It is possible to find out a general view of the reform on the criminal jurisdiction of the justice of the peace. Since the beginning, the introduction of the justice of peace has had the aim to realize a different kind of justice closer to the citizens and to lighten Ordinary Court's work. Instead, the justice of the peace is become more like a safety valve for the less formal legal proceedings.

Nowadays, the justice of the peace has civil, penal and administrative services and it ensures a faster proceeding.

1. Premessa.

A distanza di tempo dalla sua contrastata introduzione è possibile tracciare un profilo senza preconcetti del giudice di pace, che con tale denominazione è entrato nel lessico quotidiano ed è divenuto familiare a tutti.

E' noto che l'istituzione del giudice di pace civile prima e penale dopo, preceduta da ampio dibattito in sede dottrinale e politica su compiti e ruolo da assegnare alla nuova figura di giudice, è avvenuta sostanzialmente nell'ottica della deflazione del

contenzioso ordinario. Meno noto è che una volta entrato in circolo il nuovo giudice è stato utilizzato come valvola di sfogo, come filtro giurisdizionale di procedimenti, che se lasciati alla cognizione del giudice togato ne avrebbero messo in crisi il funzionamento, intasando sedi giudiziarie già oberate di carichi di lavoro.

Nell'arco temporale limitato in cui si sono delineate e consolidate le competenze assegnate al nuovo giudice, anche il giudice ha mutato fisionomia, è stato accantonato infatti nelle nomine successive il giudice senior reclutato

* Avvocato, Coordinatore dei Giudici di Pace di Bologna.

tramite spot televisivi tra personale a riposo della Pubblica amministrazione senza particolari precedenti esperienze formative, privilegiando l'ingresso nella nuova magistratura di avvocati e di personale esperto per avere già svolto funzioni giurisdizionali.

Nella dimensione raggiunta nel corso di un processo evolutivo ancora in atto, la giustizia di pace si presenta oggi come un microcosmo giuridico, che spazia dal settore civile a quello penale e a quello amministrativo, con domande di giustizia assai consistenti e variegata e una disciplina normativa differenziata.

L'ampio spettro dei beni della vita affidati alla tutela della giustizia di pace e l'estensione della platea dei potenziali fruitori, basti pensare ai soli automobilisti, hanno contribuito a diffondere la conoscenza e l'interesse verso il giudice di pace, cui non sempre ha corrisposto una uguale attenzione da parte degli addetti ai lavori.

Il giudice di pace in forza dei requisiti richiesti per la nomina, degli obblighi allo stesso imposti nell'esercizio della funzione giurisdizionale, delle competenze assegnate in via esclusiva costituisce un magistrato onorario sui generis appartenente all'ordine giudiziario, che a differenza dei giudici professionali esercita la funzione con mandato a termine ed è retribuito a cottimo.

In relazione ai compiti diversi e soprattutto dopo l'attribuzione della funzione penale il legame del nuovo giudice con la figura del vecchio giudice conciliatore si è sempre più attenuata fino a scomparire, imponendolo come il sostituto naturale dello scomparso pretore.

Secondo un'opinione diffusa la forma di retribuzione prescelta dal legislatore costituirebbe un limite alla completa assimilazione del giudice

di pace a quello professionale, che ne minerebbe l'indipendenza di giudizio. Tale assunto, prospettato in via di principio, manca di riscontri sul piano fattuale, che sarebbero invece necessari ed auspicabili al fine dell'eventuale estensione di incentivi economici anche ai giudici ordinari per il conseguimento di una maggiore produttività.

Nel panorama giudiziario la giustizia di pace è quella che presenta ancora tempi di decisione accettabili e per questo motivo prescelta laddove possibile dal ceto forense, che l'aveva a lungo osteggiata.

2. Il giudice di pace penale.

Con il decreto legislativo n. 274/2000 attributivo della competenza penale del giudice di pace si è adottata una tecnica normativa volta a prefigurare il procedimento davanti a tale giudice con una struttura autonoma rispetto sia al codice penale sia a quello di procedura penale, richiamato dall'articolo 2 per tutto ciò che non è previsto espressamente nello stesso decreto.

Rispetto alle modifiche di ordine sostanziale e processuale, meritano tuttavia separata evidenza alcuni aspetti innovativi sul piano culturale e organizzativo, che connotano la giurisdizione del giudice di pace, come:

- l'ingresso per la prima volta di una giustizia negoziata e non solo punitiva;
- la distinzione del giudice dall'organo dell'accusa, il giudicante non è un collega del requirente;
- l'emersione di una giustizia finora inespressa o negata per reati minori, compresi da quelli di maggior allarme sociale.

Va sottolineato inoltre la centralità rivestita nel processo davanti al giudice di pace non dall'imputato ma dalla vittima del reato, che con la

manifestazione della sua volontà condiziona e coadiuva l'attività conciliativa e pacificatoria del giudice.

Per quanto attiene ai profili applicativi della riforma, i risultati emersi dal concreto esercizio dell'attività dei giudici, pur non fornendo un quadro definitivo di prassi consolidate, forniscono elementi per ritenere ingiustificate le critiche di segno opposto rivolte ad alcune delle innovazioni introdotte nel procedimento davanti al giudice di pace.

A cominciare dalla disciplina dello svolgimento delle indagini preliminari condotte dalla polizia giudiziaria all'insaputa dell'indagato, che valorizzando gli obiettivi di efficienza e di tutela della vittima del reato, porrebbero in secondo piano le garanzie dell'indagato, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle procedure proprie del rito ordinario.

In proposito deve rilevarsi che non di rado l'indagato viene messo a conoscenza delle indagini in corso in sede di identificazione, che il complesso di reati portati a cognizione del giudice di pace rende di fatto estremamente improbabile lo svolgimento di atti garantiti ai sensi dell'art. 369 c.p.p., che infine se l'offeso decide di presentare il ricorso immediato anziché la querela la fase delle indagini non esiste.

Ne consegue che la conoscenza dell'ipotesi di reato non costituisce nel giudizio davanti al giudice di pace una ineludibile esigenza di garanzia, risultando coerente con l'impianto semplificato del giudizio e funzionali e allo svolgimento dell'attività conciliativa e pacificatoria del giudice.

Tant'è che nella concreta esperienza non risultano sollevate contestazioni in ordine allo svolgimento

delle indagini preliminari per lesioni delle prerogative difensive dell'indagato.

In realtà la *discovery* ritardata dell'ipotesi accusatoria del materiale difensivo direttamente in giudizio permette alle parti ed al giudice di disporre degli elementi necessari per tentare di pacificare le parti prima di aprire il dibattimento.

Anche le critiche di segno opposto incentrate sulla mitezza di molte delle sanzioni previste dal decreto legislativo, che in molti casi frustrerebbe in partenza l'esigenza di giustizia della parte lesa, non tengono conto del bilanciamento tra tale asserita mitezza e l'efficacia immediata delle sanzioni irrogate dal giudice di pace.

Si portano ad esempio gli importi estremamente ridotti delle ammende e delle oblazioni previste per alcuni reati contravvenzionali. Anche in proposito deve osservarsi che le oblazioni per guida in stato di ebbrezza ampiamente praticate quando la competenza era ancora dei giudici di pace, non erano per nulla simboliche (da 1.290,00 a 2.582,00 Euro), svolgevano un'efficace azione preventiva nei confronti dei trasgressori prevalentemente giovani incorsi per la prima volta nella commissione del reato e rappresentavano un provento non indifferente per lo Stato.

Sempre sul piano applicativo da parte dell'offeso risulta accordata la preferenza alla denuncia querela rispetto alla citazione diretta tramite ricorso immediato.

Un'applicazione diversa registrano le altre due innovazioni della riforma di definizioni alternative del giudizio, previste agli articoli 34 e 35 del decreto.

L'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ha trovato in giudizio infatti applicazione rara in alcuni reati

contravvenzionali, risultando preferita dalla parte lesa in via di massima la chiusura della vertenza con la remissione della querela. Più frequente è risultato l'adozione del decreto di archiviazione su richiesta della Procura per lo stesso motivo, quando l'interesse alla prosecuzione delle indagini è risultato venuto meno.

L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie ha trovato terreno d'elezione nei reati di lesioni derivanti da sinistri stradali, in cui si concentrano prevalentemente i ricorsi immediati.

La ragione è evidente, risultando prevalente l'interesse al risarcimento rispetto alla punizione del responsabile in tali reati.

Va notato che gli eventuali aspetti strumentali dell'azione intrapresa dalla parte lesa nei predetti giudizi risulta contrastata con la declaratoria di improcedibilità del giudizio penale, che lascia impregiudicata la quantificazione del danno da liquidarsi in sede civile.

Per quanto concerne infine il sistema sanzionatorio assegnato al giudice di pace, al cui interno risulta superata la distinzione tra delitti e contravvenzioni, le novità costituite dalla permanenza domiciliare e dal lavoro di pubblica utilità è stata ostacolata prima dall'assenza delle convenzioni con gli enti a favore dei quali le prestazioni dovevano essere rese e successivamente dall'indulto.

Pertanto una casistica significativa su tali misure paradetentive non è ancora disponibile.

Uno sguardo all'attività del giudice di pace attraverso le relazioni inaugurali degli anni giudiziari¹

Raffaella Sette*

Riassunto

In questo articolo vengono analizzate le relazioni inaugurali degli anni giudiziari, relative al periodo compreso tra il 2005 ed il 2008, allo scopo di studiare la figura del giudice di pace. Da questa ricerca emerge con chiarezza la consapevolezza dell'importanza dell'apporto della magistratura onoraria per il funzionamento della macchina della giustizia. Tuttavia, si delinea altresì la necessità di stilare un bilancio al fine di rafforzare gli aspetti positivi dell'operato del giudice di pace e di migliorare ciò che, invece, non ha ancora dato buoni frutti.

Résumé

Dans le but d'examiner l'institution de la justice de paix, cet article analyse les rapports inauguraux des années judiciaires rédigés entre 2005 et 2008. Cette étude souligne que l'apport fourni par la magistrature honoraire est important pour le bon fonctionnement de la machine judiciaire. Toutefois, la nécessité de dresser un bilan mettant en évidence aussi bien les aspects positifs du travail des juges de paix que ce qui ne fonctionne pas encore s'impose.

Abstract

With the aim of examining the institution of the Justice of the Peace, this article analyzes the judiciary annual reports written between 2005 and 2008. This study stresses that the contribution provided by the honorary magistracy is important for the good performance of the justice system. However, the need to draw up a balance highlighting both the positive aspects of the work of the Justice of the Peace as well what does not function yet is clearly underlined.

1. Introduzione e note metodologiche.

Il giudice di pace nel nostro ordinamento rappresenta uno degli organi dello Stato ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia sia civile che penale: quindi, dovendo studiare tale figura istituzionale, la scelta del materiale da sottoporre ad analisi è ricaduta su documenti che rappresentano le "tracce" di una cultura giuridica

sempre in evoluzione, cioè le relazioni inaugurali degli anni giudiziari.

¹ Si precisa che, nell'ambito di questa ricerca sull'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, in qualità di componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Criminologia" del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna, ho fornito dati e li ho discussi con il dott. Flavio Mazzucato durante la sua frequenza di tale corso. Ho dato la possibilità al dott. Mazzucato di utilizzare alcuni dati ed io ho successivamente proseguito il lavoro di analisi e di approfondimento.

* Dottore di ricerca in criminologia, ricercatore confermato e docente di "sociologia criminale", Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna.

Infatti, il momento istituzionale dell'inaugurazione degli anni giudiziari rappresenta un'antica consuetudine, attualmente disciplinata dall'ordinamento giudiziario che, fino al 2005, prevedeva che i procuratori generali presso le Corti di Appello riferissero sull'amministrazione della giustizia durante l'assemblea generale di tutte o di alcune Corti per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. In seguito alla legge 150 del 25 luglio 2005¹, quindi a partire dal 2006, l'anno giudiziario viene aperto con le comunicazioni del Guardasigilli alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Successivamente, in Corte di Cassazione, viene pronunciata la relazione del primo Presidente alla presenza del Capo dello Stato e delle massime autorità istituzionali e, il giorno seguente, quella dei presidenti dei distretti di Corte d'Appello.

A partire dal 1999, le relazioni vengono rese disponibili sul sito Internet del Ministero della Giustizia e, pertanto, risulta più agevole reperirle ed analizzarle, anche con l'ausilio di prodotti informatici. Si è così avuta l'opportunità di effettuare la presente ricerca esaminando le relazioni inaugurali, sia della Corte di Cassazione che delle Corti di Appello, relative al periodo compreso tra il 2005 ed il 2008.

Pur essendo 26 le Corti di Appello, le relazioni analizzate ammontano a 102 dato che, con

¹ "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il

riferimento al 2006, le relazioni delle Corti di Appello di Bolzano, Genova e Messina non sono state rese disponibili e, relativamente al 2008, risultano mancanti quelle delle Corti di Appello di Catanzaro, Genova e Trento.

I contenuti dei testi delle relazioni sono stati analizzati tramite il *software* ATLAS, programma informatico concepito sul modello teorico e sulla metodologia qualitativa del *grounded theory approach* (GTA)², che ha consentito di decomporre ogni documento nei suoi elementi costitutivi, di codificarlo tramite l'assegnazione di parole chiave e di costruire delle reti di connessioni fra i diversi brani selezionati ed i codici ad essi attribuiti.

In tal modo, è stato possibile circoscrivere alcuni aspetti relativi alla figura ed al ruolo del giudice di pace nell'ambito del settore penale, su cui si desidera riflettere nel corso dei prossimi paragrafi

2. L'operato del giudice di pace nel settore penale tra quantità e qualità.

2.1. Deflazione reale o apparente?

A distanza di alcuni anni dall'attribuzione della competenza penale al giudice di pace, numerose

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico".

² Il GTA è stato presentato nel 1967 da Glaser e Strauss come strategia di sviluppo della teoria sociologica attraverso l'analisi qualitativa. "Scopo del GTA è lo sviluppo sistematico della teoria attraverso l'indagine completa della realtà sociale. Partendo da un riferimento teorico, l'analista cerca di confrontare continuamente tale riferimento con il campo in esame, in modo da specificare, definire e dare le basi a tali concetti e formulare una teoria sociale sostanziale. Il GTA è un processo ciclico poiché la raccolta dei dati, l'analisi e la riflessione sulle osservazioni e sulle analisi si alternano in continuazione" (Cfr. Peters V., Wester F., "Fasi analitiche nella grounded theory e uso del computer", in Cipriani R., Bolasco S. (a cura di), *Ricerca qualitativa e computer. Teorie, metodi e applicazioni*, FrancoAngeli, Milano, 1995, pp. 287-288).

relazioni inaugurali si soffermano su approfondite valutazioni della sua attività e, in particolare, sull'effetto deflativo per i tribunali prodotto dall'operato della magistratura onoraria appunto nel settore penale.

Da più parti³, pur ammettendo le inevitabili difficoltà iniziali scaturite dalla riforma, viene riconosciuto l'importante ruolo di sostegno del giudice di pace nel settore penale nei confronti della magistratura ordinaria. Infatti, sulla scorta dei risultati ottenuti, viene espresso un giudizio positivo in termini di quantità di lavoro complessivamente svolto in considerazione del fatto che l'attribuzione al giudice di pace della competenza per reati di modesto allarme sociale ha avuto un indubbio effetto deflativo sui carichi di lavoro dei tribunali, contribuendo ad abbreviare i tempi complessivi della risposta giudiziaria alle richieste di giustizia dei cittadini e altresì ad attrarre una quota di domanda che, in precedenza, restava inespressa e senza sbocco.

Le opinioni positive sull'operato, di tipo quantitativo, del giudice di pace si collegano quindi anche ad altri aspetti, quali la domanda di giustizia dei cittadini, la tempestività nella risposta a tali richieste ed i rapporti con la magistratura ordinaria.

³ Si veda, ad esempio: Favara F., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2004 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Roma, 11 gennaio 2005; Marvulli N., *Relazione sull'attività giudiziaria 2005 del Primo Presidente la Corte Suprema di Cassazione*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Roma, 27 gennaio 2006; Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Caltanissetta*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Caltanissetta, 15 gennaio 2005; Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Cagliari, 27 gennaio 2007; Ingargiola F., *Relazione del Presidente*

Viene ritenuto, infatti, che la magistratura onoraria di pace operi e collabori utilmente con i magistrati togati, svolgendo le proprie funzioni con impegno e grande professionalità⁴ e conseguendo apprezzabili risultati dal punto di vista sia della produttività⁵ che della tempestività⁶ tanto che alcuni sostengono che, senza il suo appoggio, i Tribunali sarebbero sommersi da un carico di lavoro insostenibile⁷. Per tutti questi motivi, alcuni sostengono che i giudici di pace costituiscano ormai una componente insostituibile degli uffici giudiziari⁸.

In sintesi, secondo questo orientamento, "il contributo del giudice di pace è ormai determinante e insostituibile per il buon funzionamento della giustizia"⁹, egli "smaltisce

della Corte di Appello di Caltanissetta, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Caltanissetta, 27 gennaio 2007.

⁴ Criscuoli E., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Genova, 27 gennaio 2007.

⁵ Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Lecce, 27 gennaio 2007; Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Lecce, 26 gennaio 2008.

⁶ Numeroso R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Napoli, 28 gennaio 2006; Grechi G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Milano*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Milano, 26 gennaio 2008.

⁷ Numeroso R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Napoli, 28 gennaio 2006; Grechi G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Milano*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Milano, 27 gennaio 2007.

⁸ Buffa M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Ancona, 27 gennaio 2007; Della Porta M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di L'Aquila*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, L'Aquila, 26 gennaio 2008.

⁹ Della Porta M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di L'Aquila*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, L'Aquila, 28 gennaio 2006.

una enorme mole di lavoro"¹⁰, unitamente al fatto che l'innovazione costituita dall'attribuzione della competenza penale alla magistratura onoraria "è in sintonia con la esigenza di riservare alla cognizione dei giudici togati i soli reati di maggiore gravità"¹¹.

Alcuni distretti, tuttavia, hanno espresso opinioni discordi al loro interno sulla "produttività di tali giudici e sulla loro convenienza"¹², aspetto che può essere probabilmente collegato anche alla questione della distribuzione territoriale degli uffici¹³.

Un altro punto di disaccordo all'interno della magistratura togata si riscontra con riferimento alle valutazioni effettuate sulle novità relative al rito celebrato dai giudici di pace: infatti, secondo alcuni sono stati ottenuti positivi effetti pratici grazie alla possibilità di definire anticipatamente i processi in caso di particolare tenuità del fatto o di

avvenuta riparazione del danno¹⁴, mentre per altri lo stesso rito risente della lentezza e della macchinosità circa la formazione della prova nel corso del dibattimento, caratteristiche, queste ultime, che avrebbero impedito, unitamente all'esiguo numero di reati dei quali si è attribuita la competenza a tale figura onoraria, il raggiungimento dei notevoli risultati positivi attesi¹⁵.

Parallelamente al rimarcato effetto deflativo per i Tribunali, viene sottolineata con forza, dalla maggior parte dei distretti di Corte d'Appello, la questione del mancato alleggerimento del lavoro delle Procure in seguito all'attribuzione della competenza penale al giudice di pace. Infatti, l'introduzione della figura del giudice di pace, soprattutto in sede penale, ha reso necessario l'adeguamento degli uffici giudiziari alla nuova normativa e, pertanto, questo ha avuto delle ripercussioni anche sugli uffici della Procura dato che il Pubblico Ministero assume il ruolo di controllo sulle indagini e formula il capo d'imputazione poiché la fase procedimentale, cioè la fase delle indagini preliminari, anche innanzi al giudice di pace conserva un forte connotato inquisitorio¹⁶.

L'ufficio del P.M. è dunque "costretto ad interessarsi attivamente di ogni processo, sia in

¹⁰ Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

¹¹ Toriello F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Lecce, 15 gennaio 2005.

¹² Dragotto G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Ancona, 15 gennaio 2005; Catania, 2005.

¹³ In sintesi, la risoluzione della complessa problematica della convenienza, collegata alle esigenze di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane ed economiche, ed accompagnata da un migliore rendimento complessivo degli uffici, viene frequentemente ravvisata, nell'ambito delle relazioni inaugurali analizzate, nella proposta di sopprimere le sedi con scarsa affluenza di pubblico e di affari da trattare e di accorparle a quelle limitrofe. Tuttavia, il desiderio di utilizzare al meglio le risorse a disposizione rappresenta, in alcuni distretti, la punta dell'iceberg di un malcontento della magistratura ordinaria nei confronti di uffici dislocati sul territorio che "hanno operato al di fuori di qualsiasi effettivo controllo e hanno suscitato nel foro forte diffidenza" (Buffa M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Ancona, 26 gennaio 2008).

¹⁴ Celesti S., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Palermo, 15 gennaio 2005; Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Lecce, 27 gennaio 2007.

¹⁵ Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Salerno, 28 gennaio 2006; Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Cagliari, 26 gennaio 2008.

¹⁶ Pavone M., *Le nuove competenze del Giudice di Pace*, Halley editrice, Matelica (MC), 2005, pag. 58.

caso di richiesta di archiviazione che in caso di richiesta di giudizio"¹⁷. Perciò, il carico di lavoro delle Procure della Repubblica non ottiene un grande alleggerimento dall'operato del giudice di pace dato che tale ufficio continua ad esaminare le notizie di reato, a disporre l'annotazione nel registro generale, ad acquisire la documentazione anagrafica ed il certificato del casellario, a formulare il capo di imputazione, a predisporre l'autorizzazione alla citazione dell'imputato, ad indicare all'ufficiale di polizia giudiziaria gli atti ed i documenti che dovrà esibire al giudice di pace medesimo, ad inviare i propri rappresentanti in sedi numerose e territorialmente distanti, a pronunciare la requisitoria in udienza e, infine, a mantenere i rapporti con gli uffici giudicanti dislocati nel circondario¹⁸.

In altri termini, l'effetto deflativo per il carico di lavoro della magistratura ordinaria grazie alla cooptazione di giudici laici, prima solamente con

¹⁷ Commodaro R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro F.F.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Catanzaro, 28 gennaio 2006.

¹⁸ Si veda, ad esempio: Dibitonto R., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Bari*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Bari, 15 gennaio 2005; Pintor F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Bologna, 15 gennaio 2005; Toriello F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Lecce, 15 gennaio 2005; Esposito M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bologna*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Bologna, 28 gennaio 2006; Buffa M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Ancona, 27 gennaio 2007; Cusimano G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Brescia*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Brescia, 27 gennaio 2007; Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Cagliari, 27 gennaio 2007; Passarelli N., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Campobasso*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Campobasso, 27 gennaio 2007; Caferra V. M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bari*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Bari, 26 gennaio 2008.

competenze in ambito civile a cui, in seguito al decreto legislativo n. 274/2000, si sono sommate quelle nel settore penale, rappresentava, e rappresenta tuttora, un'aspettativa molto forte nutrita dai giudici togati ed è, forse, per questo motivo che tale aspetto è al centro dell'attenzione di molte relazioni inaugurali.

L'aspetto quantitativo della produttività del giudice di pace diventa, poi, l'occasione per denunciare la crisi in cui, sotto svariati punti di vista, versa il sistema di giustizia italiano.

Così si è espresso nel 2005 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna: "Un esame meno superficiale del settore penale porta più realisticamente a rilevare che l'aumento della pendenza negli uffici dei giudici di pace altro non è che il trasferimento su di un nuovo ufficio (già in difficoltà) di una parte del carico dei tribunali. Non è affatto risolto, perciò, il problema di fondo: la massa dei procedimenti è di continuo incrementata da una legislazione penale eccessiva. Dunque, una seria valutazione critica deve portare a liberarsi di finti entusiasmi e a dire senza ipocrisie che le condizioni della giustizia perdurano gravi e non possono migliorare se non se ne riduce il carico, se non si snelliscono e si semplificano i sistemi processuali, se non vengono assicurate le strutture di supporto, soprattutto quelle del personale di cancelleria il cui depauperamento è, ormai, di eccezionale gravità".

E' invocata altresì la necessità di riforme che permettano "soprattutto di immaginare riti semplificati, per le materie di minore importanza, non rimessi però alla scelta discrezionale delle parti private [...] perché non è accettabile che per giudicare un reato di scarsa rilevanza sociale si

debbano applicare le stesse regole processuali, con una serie di garanzie formali, che debbono invece valere per i fatti di maggiore rilevanza"¹⁹. Essendo ben nota la crisi di efficienza della giustizia nel nostro Paese, rappresentata dal progressivo carico di lavoro e dalle sempre maggiori difficoltà di smaltimento dei procedimenti pendenti, era stato appunto individuato come possibile rimedio la costituzione di una nuova istituzione giudiziaria, la magistratura di pace, ispirata a modelli di giustizia vicini alla società civile, sussidiaria e ausiliaria rispetto alla giustizia ordinaria, anche se, a tal proposito, alta e forte si eleva ancora una critica: "Per le necessità di adeguamento dell'organico della magistratura ordinaria, si è risposto dirottandone le competenze ai giudici onorari e ciò se da' per un verso prova della consapevolezza politica che i pubblici ministeri e i tribunali non bastano più ad amministrare giustizia, per altro verso priva gli utenti di risposte professionalmente adeguate"²⁰.

Una delle cause primarie delle disfunzioni dell'attività giudiziaria viene individuata sempre nella quantità, ma non in quella relativa alla mole di lavoro smaltito dai giudici di pace, bensì, in generale, nell'"oggettivo aumento della domanda di giustizia. Rispetto al passato, vengono portati alla cognizione del Giudice molti più fatti e, conseguentemente, appare arduo fornire risposte tempestive alla molteplicità delle richieste"²¹. Una

possibile spiegazione nei confronti di tale stato di cose deriva, per quanto riguarda la materia civile, da "una litigiosità esasperata, che non trova riscontro negli altri stati d'Europa"²², litigiosità cui non è certamente estranea la circostanza che nel nostro Paese operano ormai circa 200.000 avvocati (solo a Roma sono 19.2000 esattamente quanti ne operano in tutto il Giappone, che conta 120 milioni di abitanti e più della metà di quelli che esercitano tale professione in Francia che, in totale, ammontano a 30.000), "con una conseguente moltiplicazione delle richieste di intervento del giudice in ampia misura artificiosa, [...] ma negli ultimi anni aggravata, soprattutto per quanto riguarda la competenza del giudice di pace, dalla spinta rivolta al cittadino, di regola organizzata ma anche individuale, ad intraprendere azioni giudiziarie che, per il modestissimo valore dell'oggetto dei relativi procedimenti, solo apparentemente tutela diritti, ma di fatto, accrescendo oltre ogni misura il numero degli affari giudiziari, finisce spesso con il provocare la negazione della tutela di ben più rilevanti interessi del cittadino"²³.

Una possibile causa alla base di tale "litigiosità esasperata" del popolo italiano è stata individuata "in una società sempre meno coesa e solidale in cui dilagano i comportamenti di coloro che, per sottrarsi all'adempimento dei loro doveri, nei rapporti interpersonali, affidano le proprie ragioni pretestuose ad un contenzioso interminabile, che

¹⁹ Buffa M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Ancona, 27 gennaio 2007.

²⁰ Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

²¹ D'Orazi L., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bologna*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Bologna, 27 gennaio 2007.

²² Numeroso R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Napoli, 27 gennaio 2007.

²³ Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Salerno, 27 gennaio 2007; Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Salerno, 26 gennaio 2008.

funziona da moltiplicatore delle liti. Così si ammucchiano migliaia di processi e si trascinano per anni²⁴. Anche i fattori economici vengono segnalati come un'altra possibile causa su cui si innesta la "propensione alla litigiosità": infatti, "ad una situazione di declino economico [...] corrisponde una maggiore conflittualità, che ha spesso radici culturali antiche, e si manifesta con atteggiamenti di diffidenza, se non di totale estraneità, verso i pubblici poteri. [...] Una spia di questa tendenza sta nell'allarmante crescita del contenzioso che si va registrando, [...] presso il giudice di pace, attraverso l'aumento di una domanda addizionale e spesso artificiosa di giurisdizione che andrebbe piuttosto indirizzata verso istanze amministrative e spenta in quella sede"²⁵.

Parallelamente, il dibattito nell'ambito della letteratura socio-giuridica è animato dall'analisi delle modalità attraverso le quali la magistratura onoraria potrebbe consentire l'instaurarsi di un processo di recupero di efficienza, quindi di legittimazione, per quella ordinaria. La risposta che viene individuata si focalizza proprio sul fatto che l'attivazione di meccanismi deflativi, che permettono di "deviare i procedimenti di routine e di minore valore economico e sociale verso istituti che operano 'all'ombra del diritto' e occuparsi solo dei casi di maggiore rilevanza giuridica, sociale ed economica, consente alla magistratura di pronunciarsi su un numero minore di procedimenti di più elevato valore economico-sociale e potrebbe comportare, come conseguenza

²⁴ Fazio N., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto di Messina 1 luglio 2005 - 30 giugno 2006*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Messina, 27 gennaio 2007.

dell'alleviamento del lavoro, anche una maggiore efficienza nello smaltimento delle cause giudiziarie"²⁶.

Quindi, grazie all'attività dei giudici laici, oltre al perseguimento dell'obiettivo manifesto della deflazione, si tenterebbe di raggiungere quello latente della ri-legittimazione della giustizia ordinaria. Infatti, la giustizia informale rappresenta un utile strumento tecnico per rafforzare l'idea che quella ordinaria sia in crisi soltanto per questioni quantitative di sovraccarico così che, sgravata dal carico pendente di procedimenti, essa potrà tornare ad esercitare le proprie competenze con efficienza. In tal modo, la capacità costante di rendimento diventa strumentale alla ri-legittimazione²⁷.

In un certo senso, può sembrare che i magistrati ordinari attribuiscono molta importanza alla legittimazione del giudice non togato sulla base della misurazione della quantità di lavoro smaltito e dell'efficienza economica degli uffici dislocati sul territorio nazionale, lasciando apparentemente in disparte altri aspetti fondamentali della riforma, tra i quali si segnala la prossimità territoriale²⁸.

Infine, una ulteriore valutazione quantitativa dell'operato del giudice di pace è stata effettuata in relazione all'attribuzione al magistrato onorario anche della competenza in materia di immigrazione, in particolare per ciò che concerne

²⁵ Buonajuto A., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Perugia*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Perugia, 27 gennaio 2007.

²⁶ Vidoni Guidoni O., *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 52.

²⁷ *Ibidem*, pp. 53-55.

²⁸ Con questa espressione ci si riferisce alla decentralizzazione delle istituzioni giudiziarie in ambito locale con il conseguente (e auspicato) radicamento nel tessuto sociale, aspetto che costituiva uno degli snodi importanti della riforma legislativa che ha istituito questa figura di magistrato laico.

la convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri e di quelli di opposizione a tale decreto, in seguito alla promulgazione del D. Lgs. n. 241 del 14 settembre 2004, in tema di "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione" (c.d. decreto salva espulsioni), che ha modificato la legge Bossi-Fini (legge n. 189 del 30 luglio 2002).

Ciò ha rappresentato, per alcuni, una nuova occasione per esprimere un giudizio positivo con il quale manifestare il compiacimento nei confronti dell'approvazione di una legge che, per la prima volta, "ha attribuito a magistrati onorari anziché ai togati la competenza in materia di libertà in senso ampio delle persone"²⁹. Altri, invece, hanno adottato un atteggiamento di perplessità e critica nei confronti di tale novella legislativa su due versanti: uno legato al rapporto tra ulteriore mole di lavoro, professionalità, tempi e costi, l'altro basato su considerazioni di ordine politico.

In particolare, con riferimento al primo aspetto, il legislatore, attribuendo ai magistrati di pace la competenza di giudicare sui decreti di espulsione degli immigrati clandestini, secondo alcuni, non ha "tenuto conto dei notevoli aggravii di lavoro, non soltanto per i giudici, che dovranno aggiungere al loro normale carico anche quello, per il quale non sono addestrati, relativo ai provvedimenti sulla libertà, ma specialmente per le loro cancellerie che saranno gravate di ulteriori compiti di notifiche, avvisi, deposito di atti e memorie. Ciò provocherà inevitabilmente un ritardo nello svolgimento delle altre udienze penali di competenza degli stessi giudici, oltre ad un notevole aggravio dei costi, considerato che

²⁹ Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Palermo, 28 gennaio 2006.

tale categoria viene compensata in diretta proporzione con il numero di provvedimenti adottati. A questi costi, per i quali non sono previste coperture finanziarie, dovrà farsi fronte con le già ridotte disponibilità di bilancio del Ministero della Giustizia e, quindi, con un'ulteriore contrazione delle risorse destinate al funzionamento degli altri uffici"³⁰.

L'altro tipo di critica ipotizza, invece, che le competenze nella materia delle espulsioni delle persone extracomunitarie clandestine siano state attribuite al magistrato onorario perché "un giudice professionale ed indipendente avrebbe potuto costituire ostacolo al raggiungimento di ben precise finalità politiche"³¹.

Ulteriori perplessità al riguardo sono state espresse dai magistrati togati tramite comunicati dei propri organi associativi, dubbi che si focalizzano, tra l'altro, sulle questioni attinenti al volto mite del giudice di pace ed alla prospettiva di un diritto penale orientato più alla conciliazione che alla repressione. Secondo questo orientamento, dunque, si è data vita ad una manifesta incompatibilità tra il volto mite della giurisdizione di pace e l'attribuzione ad essa delle competenze in materia di convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento nei centri di permanenza temporanea dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione dal territorio italiano. In questo caso, infatti, "il Giudice è chiamato, così come per la convalida dell'arresto e del fermo, ad intervenire nel momento più

³⁰ Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Cagliari, 27 gennaio 2007.

³¹ Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

delicato del conflitto tra autorità e libertà individuale; non deve far incontrare, conciliare posizioni diverse, ma esercitare il controllo sulla legittimità della coercizione personale provvisoria disposta dall'autorità di Polizia³² ed è per tali ragioni, quindi, che si rivela l'incompatibilità segnalata.

Successivamente, con l'applicazione dell'articolo 2 del decreto legge del 29 dicembre 2007, n. 249, in tema di "Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e motivi imperativi di pubblica sicurezza", il tribunale ordinario in composizione monocratica ha sostituito il giudice di pace quale autorità giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e di allontanamento di cittadini dell'Unione europea.

Tuttavia, questo provvedimento, pur salutato con favore, "trovando razionale conferma nella considerazione che la libertà personale dell'individuo, sia esso comunitario od extracomunitario, è materia riservata al giudice ordinario secondo un principio cardine dell'ordinamento"³³, ha comunque destato perplessità sull'impatto organizzativo che tale ulteriore incombenza potrà determinare, "soprattutto sui tribunali di grandi dimensioni"³⁴, in considerazione del fatto che "la speditezza dei procedimenti in tema di immigrazione e la necessità di concluderli in tempi ravvicinati finirà

con l'assorbire le già limitate risorse umane a scapito di altri settori ordinari"³⁵.

2.2. La professionalità del giudice di pace.

Il dibattito sulla questione del carico di lavoro dei Tribunali, delle Procure e dei giudici di pace si allarga, collegandosi a problemi relativi alla professionalità di questi ultimi. Il timore manifestato da alcuni, infatti, è che i decidenti non siano sempre all'altezza del compito loro attribuito e che, di conseguenza, il rischio per i cittadini sia quello di venire lasciati "senza tutela seria ed effettiva"³⁶.

Come si è visto in precedenza con riferimento alla quantità di lavoro smaltito, anche le valutazioni sull'operato del giudice di pace dal punto di vista qualitativo oscillano tra pieno apprezzamento³⁷, sufficienza³⁸ e inadeguatezza³⁹.

³⁵ Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Palermo, 26 gennaio 2008.

³⁶ Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

³⁷ Si confronti, ad esempio: Petraccone E., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona F.F.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Ancona, 28 gennaio 2006; Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Caltanissetta*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Caltanissetta, 15 gennaio 2005; Catania 2005; Marletta G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catania*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Catania, 28 gennaio 2006; De Roberto M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Firenze*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Firenze, 28 gennaio 2006; Toriello F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Lecce, 15 gennaio 2005; Vacca G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Perugia*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Perugia, 15 gennaio 2005; Tufano V., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Potenza*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Potenza, 15 gennaio 2005; Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Salerno, 28 gennaio 2006; De Marco G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di*

³² Pavone M., *op. cit.*, pag. 143.

³³ Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Palermo, 26 gennaio 2008.

³⁴ Fancelli C., *Relazione del Presidente F.F. della Corte di Appello di Roma*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Roma, 26 gennaio 2008.

L'oggetto dei giudizi della magistratura ordinaria riguarda innanzi tutto il livello qualitativo dei provvedimenti emessi da quella onoraria di pace. La capacità di redigere provvedimenti adeguati per quanto concerne la tecnica, la terminologia e la trattazione delle argomentazioni giuridiche viene collegata alla specifica professionalità maturata in precedenza in diversi ruoli, quali quello dell'avvocato e del docente di materie giuridiche, che ha permesso a numerosi giudici di pace di acquisire con l'esperienza le competenze necessarie per svolgere funzioni giuridiche⁴⁰.

La valutazione positiva sulla qualità dell'operato dei giudici di pace viene da alcuni associata anche

Bari, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Bari, 28 gennaio 2006; Della Porta M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello de L'Aquila*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, L'Aquila, 28 gennaio 2006; Galgano V., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Napoli, 15 gennaio 2005; Celesti S., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Palermo, 15 gennaio 2005; Massetani G., *Relazione del Presidente F.F. sull'amministrazione della giustizia del Distretto di Firenze*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Firenze, 27 gennaio 2007; Greco N., *Relazione del Presidente Reggente della Corte di Appello di Venezia*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Venezia, 27 gennaio 2007; Drago F. M., *Relazione del Presidente F.F. della Corte di Appello di Firenze*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Firenze, 26 gennaio 2008.

³⁸ Dapelo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trieste*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Trieste, 26 gennaio 2008.

³⁹ Ad esempio: Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005; Lo Turco G. F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Roma*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Roma, 28 gennaio 2006; Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Salerno, 27 gennaio 2007; Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Cagliari, 26 gennaio 2008.

⁴⁰ Celesti S., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Palermo, 15 gennaio 2005.

all'esiguo numero di ricorsi e di impugnazioni⁴¹ avverso le sentenze da essi pronunciate⁴². Tuttavia, lo stesso parametro di valutazione, e cioè il numero ridotto di impugnazioni, consente ad altri di emettere un giudizio di segno opposto sulla base della considerazione che, da un lato, i pubblici ministeri di udienza, prevalentemente ufficiali di polizia giudiziaria, non hanno le adeguate "attitudini" per utilizzare lo strumento dell'appello nei confronti delle sentenze del giudice di pace e, dall'altro, che "i magistrati delle Procure non riescono a farsi carico anche di tali incombenze"⁴³. In tal senso, lo scarso numero di impugnazioni sarebbe più da attribuire ad altri fattori, per così dire esterni, piuttosto che alla qualità intrinseca dei provvedimenti emessi.

Inoltre, gli effetti pratici dell'attribuzione della competenza penale al giudice di pace sono giudicati limitati a livello qualitativo in relazione

⁴¹ E' necessario precisare che viene ritenuta estensibile al processo penale di pace la disciplina ordinaria sulle impugnazioni di cui al libro nono "Impugnazioni", Titolo I "Disposizioni generali", del codice di procedura penale (articoli da 568 a 592). In particolare, relativamente allo specifico potere di impugnazione del Pubblico Ministero, viene segnalato che egli può presentare appello solamente avverso le sentenze del giudice di pace che applichino una pena diversa da quella pecuniaria o quelle di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa. Per ciò che concerne il condannato, invece, egli può appellarsi solamente avverso le sentenze del giudice di pace che comminano una pena diversa da quella pecuniaria (cioè obbligo della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo), mentre contro la sentenza di condanna che prevede solamente il pagamento di una sanzione pecuniaria egli può avanzare ricorso per Cassazione. Infine, per quanto riguarda la vittima, la sua posizione nei confronti della possibilità di impugnare le sentenze emesse è assimilabile a quella del Pubblico Ministero (Pavone M., *Le nuove competenze del Giudice di Pace*, Halley editrice, Matelica (MC), 2005, pp. 112-114.).

⁴² Tufano V., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Potenza*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Potenza, 15 gennaio 2005.

⁴³ Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

alla scarsa complessità degli affari sottratti alla magistratura togata⁴⁴: in altri termini, ciò significa sostenere l'impossibilità di pronunciare un giudizio pienamente positivo sulla qualità del lavoro svolto da tali magistrati a causa della facilità di definizione dei casi che, ai sensi della legge vigente, vengono portati alla loro attenzione.

Il livello qualitativo dei provvedimenti emessi dai giudici di pace viene valutato altresì sulla base del numero di procedimenti seriali registrati, tematica che permette pure un collegamento con il sistema dei compensi.

Il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, ad esempio, segnala che alla base del cambiamento del segno della valutazione, da positivo a negativo, dell'attività e dell'impegno di alcuni magistrati onorari di pace del proprio distretto ha inciso la registrazione di procedimenti seriali, "davvero gravi, come quelli relativi alla contestazione delle spese di spedizione delle bollette telefoniche, dove la somma richiesta dagli attori varia da un minimo di poche decine di centesimi di Euro fino ad un massimo di 18,10 Euro"⁴⁵. Non potendo ovviamente interferire sulle decisioni assunte dai giudici di pace, che godono di piena libertà e che non devono essere condizionati dall'esterno, l'occasione si è presentata propizia per formulare riflessioni, da un lato, su presunte violazioni di norme deontologiche da parte di qualche iscritto ai consigli dell'ordine degli avvocati e, dall'altro, sul sistema delle remunerazioni dei giudici di pace.

⁴⁴ Vaccaro A. R., *Relazione del Presidente per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007 nel distretto della Corte di Appello di Potenza*, Potenza, 27 gennaio 2007.

Infatti, dato che questi ultimi vengono retribuiti anche in rapporto al numero delle sentenze emesse, il sospetto che emerge da questa relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2007 è che sia proprio tale modalità di pagamento ad alimentare l'esistenza delle cause seriali.

A livello della stima, della credibilità e del prestigio goduti dalla magistratura onoraria di pace nell'ambito sia del Foro che del contesto sociale, si alzano voci sia di elevata che di scarsa considerazione nei confronti di questa funzione.

Sotto il primo punto di vista, soddisfacente appare la situazione della giustizia onoraria nel distretto di Corte di Appello di Trieste dove "i cittadini sono favorevoli a questo tipo di magistratura, sia perché facilmente accessibile, sia perché risolve controversie in tempi brevi e con risultati soddisfacenti"⁴⁶. In altri distretti di Corte di Appello si registrano, invece, valutazioni non benevole verso tale tipo di giustizia, che viene ritenuta "indubbiamente rapida, ma non sempre corretta"⁴⁷, anche se, secondo qualcuno, le critiche "piuttosto dirette contro aspetti squisitamente formali [...] non considerano che il ruolo e le funzioni del giudice di pace [...] sono diversi rispetto a quelli del giudice professionale e soprattutto diretti a raggiungere, anche quando sia necessario pervenire alla sentenza, una

⁴⁵ Sirena P. A., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007*, Catanzaro, 27 gennaio 2007.

⁴⁶ Dapelo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trieste*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Trieste, 26 gennaio 2008.

⁴⁷ Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Cagliari, 26 gennaio 2008.

composizione equa del contrasto di interessi delle parti"⁴⁸.

Ancora, nell'ambito di differenti distretti, le opinioni su tali aspetti sono cambiate in meglio nel corso del tempo: dopo l'iniziale e diffuso scetticismo, si ritiene, in tal senso, che questa figura abbia saputo conquistarsi sul campo credibilità e prestigio avendo operato con solerzia, preparazione e competenza⁴⁹.

Di fronte all'oscillazione prodotta dall'alternarsi, in modo statico e, per questo, improduttivo, di critiche e di apprezzamenti, alcuni propongono concrete soluzioni da adottare per uscire da questa sorta di impasse.

Quella meno drastica, partendo dalla positività dei risultati ottenuti dall'attribuzione di competenza al giudice di pace anche nel settore penale, punta sull'aumento delle occasioni di studio, di formazione e di aggiornamento professionale⁵⁰. Al contrario, in modo più radicale, viene caldeggiato l'ampliamento degli organici dei giudici ordinari ritenendo non giustificato l'inserimento permanente di quelli onorari nell'ordine giudiziario: questi ultimi, invece, potrebbero essere utilizzati solamente per affrontare situazioni di emergenza transitoria. In tale ottica, rispondendo alla necessità di adeguamento dell'organico della magistratura ordinaria tramite il trasferimento di parte delle competenze di questa ai giudici onorari, è stata data prova, da un

⁴⁸ Celesti S., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Palermo, 15 gennaio 2005.

⁴⁹ Della Porta M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello de L'Aquila*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, L'Aquila, 28 gennaio 2006.

⁵⁰ Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Lecce, 27 gennaio 2007; Lo Turco G. F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Roma*,

lato, "della consapevolezza politica che i pubblici ministeri ed i tribunali non bastano più ad amministrare giustizia", ma, dall'altro lato, così facendo i cittadini-utenti vengono privati "di risposte professionalmente adeguate"⁵¹.

A proposito delle tematiche relative alla formazione e all'aggiornamento, è stato sottolineato come, nel corso del tempo, la figura del magistrato onorario si è andata modificando, anche dal punto di vista della sua identità professionale. Di fatti, si sta assistendo ad un processo, definito di isomorfismo mimetico, nel quale "l'interazione continua del giudice di pace in ambito processuale con avvocati o magistrati ordinari facilita un processo di apprendimento e di formazione professionale vicino a quello delle professioni giuridiche. Infatti, al giudice di pace sono richieste in primo luogo da parte degli avvocati, ma anche della magistratura, professionalità, conoscenza del diritto, capacità di conduzione del processo. In sintesi, i giudici di pace non vengono considerati dagli altri operatori del diritto come giudici *sui generis* che devono decidere con buon senso ed equità, ma magistrati a tutti gli effetti, a cui è richiesta la stessa prestazione professionale di un giudice ordinario"⁵².

E' logico che, in tal senso, sia stato recentemente da più parti richiesto un accurato e rigoroso reclutamento, una formazione professionale

Inaugurazione anno giudiziario 2007, Roma, 27 gennaio 2007.

⁵¹ Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

⁵² Vidoni Guidoni O., *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 120.

continua maggiormente accurata⁵³ al fine di valorizzarne la figura, di responsabilizzarne il ruolo⁵⁴ e di contribuire al miglioramento della quantità e della qualità del loro lavoro⁵⁵. In tal senso, sono altresì auspicati adeguati controlli di professionalità sull'operato della magistratura onoraria⁵⁶ e maggiore attenzione agli aspetti disciplinari⁵⁷ per riuscire ad esaltare le capacità professionali dei migliori, ma, al contempo, per "sanzionare le inettitudini e le insipienze dei peggiori"⁵⁸.

Collegata a ciò, vi è poi la questione dello stato giuridico dei giudici di pace⁵⁹. E' comprensibile, infatti, che se, da un lato, dai magistrati laici si esigono lo stesso tipo di professionalità e di competenze di quelle di un giudice ordinario, dall'altro lato, essi reagiranno "reclamando gli

stessi diritti, le stesse prerogative, la stessa possibilità di partecipare e incidere sulle decisioni rilevanti per la giustizia"⁶⁰.

Infatti, se, da un lato, al magistrato onorario verranno affidate maggiori responsabilità, dall'altro lato, una possibile riforma immaginata è quella di introdurre forme di incentivazione e, nel lungo periodo, anche la "possibilità di un definitivo inserimento nell'organico della magistratura, sia pure in un ruolo di supporto"⁶¹. Un'altra proposta avanzata è quella che fa leva non tanto sull'isomorfismo mimetico, quanto piuttosto sull'incentivo alla specializzazione. In tal senso, c'è chi suggerisce, al fine di non dar vita ad equivoci che potrebbero far pensare ad una sostituzione nei fatti della magistratura togata da parte di quella onoraria, in particolare nell'ambito delle cause civili, di aumentare la competenza per materia degli affari trattati dal giudice di pace, competenza che potrebbe risultare idonea a favorirne la specializzazione come, ad esempio, "nelle cause afferenti sinistri stradali e di impugnativa di delibere condominiali, separazioni e divorzi consensuali"⁶².

Si profila così un possibile futuro ambito di sfida per la figura del giudice di pace che coinvolgerà, da un lato, tutto il sistema di giustizia ed i suoi attori e, dall'altro, i cittadini in generale, ma in particolare il cittadino che chiede giustizia, con i suoi diritti e le sue necessità.

⁵³ Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Lecce, 28 gennaio 2006; Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Cagliari, 26 gennaio 2008; Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Lecce, 26 gennaio 2008; Fazio N., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Messina*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Messina, 26 gennaio 2008.

⁵⁴ Lo Turco G. F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Roma*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Roma, 28 gennaio 2006; Buffa M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Ancona, 27 gennaio 2007.

⁵⁵ Numeroso R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Napoli, 28 gennaio 2006.

⁵⁶ Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Cagliari, 26 gennaio 2008.

⁵⁷ Fazio N., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Messina*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Messina, 26 gennaio 2008.

⁵⁸ Buonajuto A., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Perugia*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Perugia, 26 gennaio 2008.

⁵⁹ Della Porta M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello de L'Aquila*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, L'Aquila, 28 gennaio 2006.

⁶⁰ Vidoni Guidoni O., *op. cit.*, pag. 121.

⁶¹ Buffa M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Ancona, 27 gennaio 2007.

⁶² Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Cagliari, 26 gennaio 2008.

3. La scomparsa delle pena detentiva: alcune riflessioni su effettività, deterrenza e riparazione.

Nell'ambito di questa area tematica, desidero ripercorrere alcuni aspetti del particolare sistema sanzionatorio a disposizione del giudice di pace ed analizzarne le concrete modalità di applicazione che hanno dato, nella prassi, forma e vita appunto al Decreto Legislativo 274/2000 ("Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace").

Al fine di introdurre tali argomenti, è più che mai opportuno riferirsi all'articolo 2, secondo comma, di tale Decreto che così recita: "Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti".

Tale comma descrive e prescrive una peculiare modalità di approccio che valorizza l'appellativo che definisce tale figura (di pace, appunto) e che si fonda sul principio di conciliazione fra le parti nell'ambito di un campo di intervento composto di (micro)conflitti che devono essere risolti prima ancora che giudicati. Viene dunque esaltata la funzione conciliatrice del giudice di pace, che diventa così un "mediatore effettivo" che non solo conosce e apprezza i conflitti, ma che altresì dispone di strumenti in grado di suggellarne la composizione⁶³.

Attraverso tale principio, secondo alcuni, "viene resa esplicita la scelta per un tipo di prevenzione fondato su modalità di giustizia conciliativa e di composizione dialogica del conflitto aperto dal reato: obiettivo, il concretizzarsi di tale modalità, che dev'essere promosso dal giudice stesso; ciò alla luce di una precisa gerarchia dei suoi

⁶³ Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 6.1. "Casi di estinzione del reato per condotte riparatorie".

strumenti d'intervento, fra i quali il ricorso alle sanzioni va inteso come sussidiario (*extrema ratio*) rispetto alle varie forme di definizione anticipata del processo e in particolare [...] rispetto all'estinzione del reato derivante da condotte riparative"⁶⁴.

Infatti, quale "nuovo giudice" avente competenza penale, al magistrato onorario è stato affidato "un peculiare sistema sanzionatorio caratterizzato da tipologie alternative di pene e di modelli punitivi, che escludono in modo assoluto la detenzione, ma, nel contempo, anche la possibilità di sospensione condizionale della condanna"⁶⁵. Questi strumenti sanzionatori caratterizzano sulla carta il sistema come mite, ma effettivo, contraddistinguendo, all'apparenza in maniera contraddittoria, la pena come conciliativa, da un lato, ed effettivamente punitiva, dall'altro⁶⁶.

La peculiarità di tale modello di giustizia risiede, quindi, "non più sulla minaccia astratta di una pena detentiva (destinata sempre più frequentemente a rimanere sulla carta ovvero ad applicazioni casuali e quindi sperequative), quanto sull'effettività della risposta, e soprattutto sulla supplenza da parte di modelli *lato sensu* compensativi, che anteporgano le aspettative dei cittadini alla pretesa punitiva dello Stato, come tradizionalmente intesa"⁶⁷. La disciplina

⁶⁴ Eusebi L., "Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relative alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag. 74.

⁶⁵ Picotti L., Spangher G., "Presentazione", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *op. cit.*, pag. VII.

⁶⁶ Cfr. Stortoni L., "Introduzione sugli aspetti di diritto sostanziale", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *op. cit.*, pp. 15-17.

⁶⁷ Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 10.1 "Problemi posti dalla legge delega".

sanzionatoria, in tal senso, viene disegnata come "una sorta di 'microsistema di tutela integrata', vale a dire un meccanismo in cui le funzioni conciliative del giudice di pace condizionano la creazione di un sistema di diritto penale più mite dal punto di vista delle sanzioni applicabili"⁶⁸.

Pertanto, fra gli strumenti che il giudice di pace ha a disposizione per incentivare l'azione conciliativa si ricordano i seguenti: la remissione della querela (articolo 29, comma 4, D. Lgs. 274/2000), la possibilità di dichiarare, "quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato", il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (articolo 34) e la possibilità di estinguere il reato in conseguenza di condotte riparatorie a favore della persona offesa (articolo 35).

L'importante funzione di mediazione e di conciliazione attribuita dal legislatore al giudice di pace nel momento in cui gli è stata affidata la competenza penale non risalta però nello stesso modo dalla lettura delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari.

Infatti, sulle 102 relazioni oggetto di studio nell'ambito della presente ricerca, solamente 8 di esse si occupano in modo specifico dell'argomento in modo più o meno articolato ed approfondito: c'è chi elogia la "grande capacità di mediazione" del giudice di pace in quanto egli riesce "a concludere la quasi totalità dei procedimenti procedibili a

querela con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela"⁶⁹; chi ritiene degno di interesse "notare l'altissima incidenza, nei relativi processi, delle conciliazioni e delle remissioni di querela", puntualizzando che tale fenomeno era "affatto insolito quando le stesse materie erano rimesse alla competenza del giudice ordinario"⁷⁰; c'è chi, poi, ricorre alle cifre per dar conto dello smaltimento di lavoro compiuto dal magistrato laico grazie alla conciliazione⁷¹. Ancora una constatazione positiva viene effettuata sottolineando che "numerosi procedimenti sono stati definiti a seguito di remissione della querela e contestuale accettazione della stessa"⁷²; e che, infine, buona parte dei provvedimenti che riguardano i reati di ingiuria, diffamazione e minaccia, azioni delittuose queste che, in genere, costituiscono l'espressione tipica ed immediata di situazioni di conflittualità interindividuale che si sviluppano nell'ordinaria vita quotidiana delle persone, ma anche quelli di lesioni, vengono definiti con la remissione della querela⁷³.

Per migliorare questo strumento, viene suggerito al legislatore di introdurre la possibilità di procedere con il tentativo di conciliazione già

⁶⁹ Petraccone E., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona F.F.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Ancona, 28 gennaio 2006.

⁷⁰ Palomba F., *Relazione del Sostituto Avvocato Generale dello Stato della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Cagliari, 15 gennaio 2005.

⁷¹ "I giudici di pace hanno, inoltre, provveduto alla eliminazione mediante conciliazione in fase non contenziosa di 115 controversie", Tufano V., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Potenza*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Potenza, 15 gennaio 2005.

⁷² Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Palermo, 27 gennaio 2007.

⁷³ Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Salerno, 27 gennaio 2007.

⁶⁸ *Ibidem*.

nella fase delle indagini preliminari consentendo, in tal modo, "un risparmio di energie investigative e di attività processuali" dato che "spesso le persone offese rimettono la querela una volta citate in dibattimento innanzi al Giudice di pace, così vanificando le attività svolte nella fase antecedente al giudizio"⁷⁴.

Leggendo fra le righe la maggioranza delle osservazioni relative ai procedimenti conclusi con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, ci si rende conto che il messaggio che ne deriva è prevalentemente incentrato sull'aspetto quantitativo delle cause concluse in tal modo e non sulle qualità professionali del giudice di pace chiamato a favorire l'attività conciliatrice tra le parti. Infatti, secondo alcuni, la finalità conciliativa del procedimento è stata distorta e ridotta, salvo eccezioni, a mero espediente diretto a rinviare l'inizio del processo sulla base delle richieste degli avvocati: così facendo, il giudice di pace verrebbe "deresponsabilizzato e la conciliazione abbandonata agli avvocati ovvero alle parti stesse"⁷⁵.

Un messaggio esplicito giunge, poi, da chi constata con amarezza che il magistrato di pace è "spesso lasciato solo dagli attori del mondo giudiziario" e che questa figura si sta nella prassi trasformando da giudice di equità in giudice di

diritto venendo così sempre più a mancare la sua funzione conciliativa⁷⁶.

Come poco sopra accennato, ulteriori strumenti a disposizione del giudice di pace per la definizione alternativa del procedimento sono quelli previsti dagli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo n. 274: il primo prevede l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ed il secondo l'estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie.

Tali misure sono funzionali, nelle intenzioni del legislatore, "a pervenire ad una soluzione del conflitto che possa anzitutto soddisfare la persona offesa". Inoltre, la scomparsa della pena detentiva anche a livello di previsioni edittali costituirebbe "la spia di un'attenuazione della pretesa punitiva di matrice pubblicistica" in omaggio alle moderne tendenze alla negoziazione dei conflitti sociali in cui viene valorizzata la figura della vittima, prestando un rinnovato interesse nei suoi confronti e prendendo direttamente in considerazione i suoi diritti tramite il potenziamento dei meccanismi di tipo risarcitorio o riparatorio tradizionalmente estranei allo schema classico del diritto penale. Infatti, grazie all'istituto previsto dall'articolo 34, "l'opposizione della parte offesa condiziona la dichiarazione di improcedibilità per un reato oggettivamente di scarsa offensività, e in definitiva l'azione penale statale ovvero il suo esito processuale" e, oltre a ciò, sulla scorta dell'articolo 35, "il soddisfacimento effettivo delle pretese della vittima funge da causa di estinzione del reato, sortendo effetti sul piano sostanziale, dove prevale sul *ius puniendi* statale"⁷⁷. In

⁷⁴ Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Palermo, 27 gennaio 2007.

⁷⁵ Schettino G., "Un 'quadriennio di disapplicazione' della disciplina del Giudice di pace penale", 23 gennaio 2006, articolo disponibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Nola www.iussit.it.

⁷⁶ Buonajuto A., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Perugia*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Perugia, 26 gennaio 2008.

⁷⁷ Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 1 "Linee generali della riforma".

definitiva, gli istituti deflattivi, conciliativi ed estintivi delineati nel decreto dovrebbero contribuire, in piena sinergia, a configurare un sistema che vuole porsi come mezzo di tutela sostanziale dei beni giuridici lesi, più che come astratto ed indefettibile meccanismo retributivo conseguente alla commissione del reato. In tal senso, la formulazione della causa estintiva dovrebbe esaltare la funzione conciliatrice del giudice di pace, il quale diventa così un 'mediatore effettivo' che non solo conosce e apprezza i conflitti, ma che dispone altresì di strumenti in grado di suggellarne la composizione⁷⁸.

Tuttavia, le relazioni inaugurali degli anni giudiziari, tranne una, non riportano alcuna segnalazione relativa allo stato della reale applicazione di tali istituti (probabilmente perché non utilizzati). Infatti, solamente il Presidente della Corte di Appello di Palermo, durante l'inaugurazione dell'anno 2007, evidenzia come siano rare le archiviazioni per improcedibilità dell'azione nei casi di particolare tenuità del fatto a causa della limitazione, imposta dall'articolo 34, "della compatibilità di tale declaratoria di non doversi procedere con l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento", restrizione che "impedisce il più delle volte la concreta applicazione dell'istituto". Di conseguenza, egli ritiene che tali istituti, "a causa della loro scarsa incidenza pratica", non siano "risultati idonei a soddisfare le esigenze di snellimento del procedimento ed a compensare la non applicabilità dei riti alternativi [...] ai reati di competenza del Giudice di Pace"⁷⁹.

⁷⁸ *Ibidem*, punto 6.1 "Casi di estinzione del reato per condotte riparatorie".

⁷⁹ Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Palermo, 27 gennaio 2007.

Si è poi accennato al fatto che il giudice di pace, nel caso in cui fallisca la trama processuale conciliativa, ha a disposizione una diversa gamma di sanzioni penali da comminare al reo che, comunque, non prevedono la misura della detenzione.

In dottrina, da più parti, è stato appunto sottolineato "come per la prima volta si sia forzato [...] il catalogo codicistico delle pene principali" (previsto dagli articoli 17-27, Titolo II "Delle pene", del codice penale) che "tuttora s'incentra, risultando residuale la comminazione di una mera pena pecuniaria, sul ruolo egemone di quella detentiva"⁸⁰.

Di fatti, al posto delle pene detentive edittalmente previste dall'ordinamento penale, il giudice di pace per punire i reati di sua competenza deve, sulla scorta dell'articolo 52 "Sanzioni" del Decreto Legislativo 274/2000, utilizzare la permanenza domiciliare, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

Sia la permanenza domiciliare che il lavoro di pubblica utilità rievocano affini istituti previsti già dal codice Zanardelli quali l'arresto in casa e la prestazione d'opera a favore dello Stato, della provincia o del comune, quest'ultima misura inserita tra i cosiddetti "surrogati penali, denominazione con la quale la dottrina coeva indicava le sanzioni non detentive previste per la piccola criminalità"⁸¹.

In particolare, ai sensi dell'articolo 53 del citato decreto, "la pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora

⁸⁰ Eusebi L., *op. cit.*, pag. 59.

⁸¹ Leoncini I., "L'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità", in Scalfati A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Cedam, Padova, 2001, pag. 442.

ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente". Per quanto concerne, invece, il lavoro di pubblica utilità, l'articolo 54 stabilisce che si tratta della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e dispone altresì che il giudice di pace possa applicare tale pena solo su richiesta dell'imputato.

L'introduzione della specificazione riportata in quest'ultima disposizione (la richiesta dell'imputato) si è resa necessaria sia per evitare il rischio che la sanzione si configuri come "lavoro forzato", vietato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sia per ragioni collegate alla sua stessa natura di concreta misura risocializzatrice in virtù della sua spiccata notazione solidaristica⁸². Proprio contro queste sanzioni, assurte perciò a nuove pene principali nell'ambito del nostro ordinamento, a cui si ricorre solo in seguito alla mancata ricomposizione del conflitto tra le parti, si scagliano critiche che si accompagnano altresì a timori sugli effetti negativi che potrebbero seguire al presunto svuotamento di ogni loro efficacia. Ciò, in particolare, a causa, da un lato, della ritenuta dubbia capacità deterrente delle pene pecuniarie e paradetentive⁸³ e, dall'altro, della

difficoltà di porre in esecuzione tale tipologia di sanzioni⁸⁴ in seguito ad ostacoli pratici (quali, ad esempio, l'inefficienza del sistema di esazione coattiva delle pene pecuniarie) che si frappongono alla loro attuazione, pur al termine di un processo che presenta gradi di tecnicismo e di complessità non inferiori al procedimento davanti al tribunale. In particolare, con riferimento alla sanzione del lavoro di pubblica utilità, viene segnalato che le amministrazioni comunali sono restie a stipulare le convenzioni che consentirebbero al giudice di pace, in caso di condanna dell'imputato, di irrogare la pena del servizio di pubblica utilità. A causa di ciò, nel solo distretto di cui si ha notizia tramite le relazioni inaugurali, cioè quello della Corte di Appello di Salerno, tale istituto risulta in pratica quasi non applicato⁸⁵.

E' opportuno ribadire che la pena del lavoro di pubblica utilità può essere irrogata dal giudice di pace solo su richiesta dell'imputato: questo perché il legislatore del 2000 ha ritenuto che tale misura, "proprio perché sanzione fondata su un *facere*", implichi "il consenso del condannato per conseguire apprezzabili risultati sul terreno dell'effettività" e, quindi, che non "sarebbe seriamente immaginabile" la sua esecuzione senza la collaborazione del condannato, atteggiamento questo che "costituisce la spia di una volontà di rieducazione"⁸⁶.

⁸⁴ Cassata A. F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Messina*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Messina, 15 gennaio 2005.

⁸⁵ Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Salerno, 27 gennaio 2007; Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Salerno, 26 gennaio 2008.

⁸⁶ Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 10.4 "Lavoro di pubblica utilità".

⁸² Cfr. Leoncini I., *op. cit.*, pp. 448-463.

⁸³ Lamonica A., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Brescia, 15 gennaio 2005.

Proprio la necessità che sia il condannato stesso a dover richiedere la conversione della sanzione della permanenza domiciliare in lavoro di pubblica utilità rappresenterebbe, tuttavia, secondo alcuni, un altro freno all'applicazione di tale norma⁸⁷: egli non è a conoscenza dei propri diritti o è volutamente non propositivo?

Altre difficoltà pratiche sono state già segnalate dalla dottrina con particolare riferimento⁸⁸ al controllo effettivo e capillare sull'osservanza delle sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità in quanto, ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs 274/2000, tale controllo spetta all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, al comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente. Infatti, secondo alcuni⁸⁹, dato che per poter verificare l'adempimento degli obblighi connessi alla sanzione inflitta si renderà necessario che l'operatore delle forze dell'ordine si rechi sul luogo di lavoro, osservi la presenza del condannato, ascolti i responsabili della struttura, sarà essenziale istituzionalizzare uno stabile canale di comunicazione ed uno spirito di collaborazione fra le forze dell'ordine e gli enti che accolgono i "lavoratori di pubblica utilità" al fine del raggiungimento del sottile equilibrio fra le esigenze di attuazione dell'ordinamento tramite l'espiatione della pena con quelle di recupero e di

risocializzazione intimamente connesse a tale tipo di sanzione.

Con riferimento, poi, all'effettività della sanzione pecuniaria, il decreto in questione prevede, in caso di inottemperanza, una conversione automatica, secondo i dettami dell'articolo 55, comma 1, in lavoro sostitutivo. Tuttavia, al fine di garantire l'effettività della pena pecuniaria viene sottolineata l'esigenza di rafforzare i "meccanismi organizzativi ed istituzionali deputati alla sua esecuzione, che oggi appaiono intollerabilmente inconsistenti e che non potranno certo divenire improvvisamente in grado di assicurare il pagamento del ben più alto numero di sanzioni oggetto di condanna, da attendersi dopo la riforma"⁹⁰.

Riflettendo sulle competenze penali attribuite al giudice di pace, non bisogna mai dimenticarsi del fatto che tale normativa è nata, tra l'altro, per assegnare centralità alla figura della vittima all'interno del procedimento penale in modo che essa possa ricevere una tutela analoga a quella che ogni cittadino riceve in altri ambiti cioè quando egli si rivolge, ad esempio, ai così detti "servizi alla persona"⁹¹.

In questa prospettiva, occorre analizzare l'istituto del "ricorso immediato al giudice", con la presentazione del quale la vittima assume un ruolo propulsivo del procedimento. Si tratta di una delle innovazioni più significative introdotte dal decreto

⁸⁷ Schettino, *op. cit.*

⁸⁸ Leoncini I., *op. cit.*, pag. 465; Benelli C., "L'effettività delle sanzioni applicabili dal giudice di pace", in Scalfati A. (a cura di), *op. cit.*, pp. 469-495.

⁸⁹ Profiti P., "Controllo giudiziario sull'esecuzione delle pene alternative", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 166-169.

⁹⁰ Picotti L., "Il nuovo volto del sistema sanzionatorio del giudice di pace: considerazioni conclusive", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag. 217.

⁹¹ Bianchini E., "Processi di vittimizzazione e competenze penali del giudice di pace", in *Salute e Società*, Anno VII, 1/2008, numero monografico a cura di Balloni A., Bisi R., "Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime", pag. 27.

legislativo 274/2000 "in quanto il privato viene autorizzato, pur con alcuni temperamenti relativi alla informazione del pubblico ministero finalizzata ad un suo eventuale intervento, a promuovere direttamente il giudizio in materia penale, così evocando la figura dell'azione penale privata"⁹². Questo nuovo istituto è stato impostato sulla falsariga di una sorta di citazione civile con effetti penali (ispirata, per certi aspetti, al ricorso nel processo del lavoro e alla costituzione di parte civile nel processo penale), che consente "all'interessato di giungere in tempi brevi a quell'udienza volta a ottenere soddisfazione del torto subito"⁹³. Esso è disciplinato dall'articolo 21 del D. Lgs. 274/2000 che, al primo comma, così recita: "Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa".

In pratica, il ricorso immediato sostituisce, nell'esercizio dell'azione penale da parte della persona offesa, la denuncia-querela (o la integra qualora questa sia già stata sporta) abbreviando e semplificando la procedura, saltando interamente la fase delle indagini preliminari poiché l'attività di indagine da parte delle forze dell'ordine non deve essere effettuata e la citazione in giudizio della persona a cui viene attribuito il reato avviene tramite il ricorso presentato dalla vittima stessa. Infatti, la qualità di imputato del presunto autore di reato viene acquisita con il decreto di convocazione del soggetto dinanzi a sé da parte del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 27 ("Decreto di convocazione delle parti"). Pertanto, in quest'ultima ipotesi, la convocazione delle parti

dinanzi al giudice rappresenta il primo momento in cui la persona interessata prende conoscenza del fatto che contro di lei è stata esercitata l'azione penale⁹⁴.

Il legislatore del 2000 era conscio del fatto che con il ricorso immediato venissero posti in capo al ricorrente particolari oneri (si pensi al complesso contenuto del ricorso, agli oneri di notificazione, agli effetti della ingiustificata assenza in giudizio); però, a suo avviso, tali gravami non avrebbero dovuto interpretarsi come "punitivi" né avrebbero dovuto essere tali da scoraggiare a priori l'accesso a questo sistema alternativo di citazione a giudizio. Nelle intenzioni del nostro Parlamento, le stringenti formalità in capo alla vittima avrebbero dovuto rappresentare piuttosto una specie di compensazione rispetto al "prezioso vantaggio" conferitole di poter ottenere la convocazione in udienza del presunto autore del reato entro un termine assai ristretto e comunque non superiore a centodieci giorni" (ai sensi dell'articolo 27), tenendo comunque ben presente che "la persona offesa che non intenda sobbarcarsi l'impegno processuale che il ricorso immediato comporta, avrà pur sempre la possibilità di seguire le vie ordinarie con la proposizione di una semplice querela"⁹⁵.

Tuttavia, proprio le caratteristiche appena descritte del ricorso immediato ne fanno, è vero, un rapido strumento di tutela della persona offesa che, allo stesso tempo, si presenta però come particolarmente complicato: a riprova di ciò, nelle relazioni inaugurali analizzate, si legge che il ricorso immediato al giudice ha "una modesta

⁹² Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 4.1 "Citazione su istanza della persona offesa".

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 2 "Disposizioni sui soggetti e principi generali del procedimento".

⁹⁵ Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 4.1 "Citazione su istanza della persona offesa".

incidenza"⁹⁶, che è "del tutto sporadico"⁹⁷ oppure addirittura che è "praticamente inesistente"⁹⁸.

Una possibile interpretazione di questa realtà di fatto fa leva sulla ancora scarsa cultura professionale della classe forense che, evidentemente, "preferisce dare inizio al procedimento mediante il tradizionale strumento della querela, rinunciando senza ragione ad un mezzo di reale attuazione del principio della economia processuale"⁹⁹. Altri, invece, ravvisano nella non conoscenza dell'esistenza di questa nuova facoltà da parte dei cittadini una ulteriore motivazione alla base dello scarso utilizzo di tale istituto, cittadini che, abituati a sporgere denuncia-querela, non vengono, evidentemente, adeguatamente informati dagli operatori delle forze dell'ordine a cui si rivolgono¹⁰⁰.

Il riconoscimento di poteri di iniziativa al privato, nell'ambito del rito introdotto per il giudizio, dunque, è caratterizzato, da un lato, dalla valorizzazione del ruolo della vittima e da un significativo riconoscimento dei suoi diritti, ma dall'altro è bilanciato da una serie di cautele, volte ad evitare citazioni infondate e pretestuose, a garanzia della serietà dell'iniziativa dell'offeso. Il

⁹⁶ Scalzo G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Catania*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Catania, 15 gennaio 2005.

⁹⁷ Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Palermo, 27 gennaio 2007.

⁹⁸ Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Cagliari, 27 gennaio 2007.

⁹⁹ Scalzo G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Catania*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Catania, 15 gennaio 2005; Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Cagliari, 27 gennaio 2007.

¹⁰⁰ Schettino G., "Un 'quadriennio di disapplicazione' della disciplina del Giudice di pace penale", 23 gennaio 2006, articolo disponibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Nola www.iussit.it.

risultato è un meccanismo assai complesso, che pone appunto a carico del ricorrente l'onere di una serie di compiti, per il cui espletamento è necessario di fatto l'opera di un giurisperito e che, al contempo, prevede controlli preliminari del pubblico ministero e del giudice di pace sulla sua iniziativa, rendendo così difficoltoso l'inquadramento sistematico dell'istituto¹⁰¹.

Inoltre, anche in questo caso, diventa fondamentale la collaborazione fra i diversi soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella procedura e sempre più importante per la riuscita di questo sistema appare il ruolo degli avvocati. Di fatti, "il ruolo del difensore nel ricorso diretto (istituto rispetto al quale il legislatore ha riposto notevole fiducia) è un ruolo radicalmente diverso da tutte le funzioni che il difensore attualmente riveste nel processo penale"¹⁰² e implica inevitabilmente un certo tempo per l'adeguamento agli impegni richiesti dalla riforma nonché la necessità di un costante aggiornamento professionale.

4. Il Decreto Legislativo 274/2000: tra intenzioni del legislatore e applicazione concreta.

Dall'analisi effettuata emerge con chiarezza la consapevolezza dell'importanza dell'apporto della magistratura onoraria per il funzionamento della

¹⁰¹ Quagliarini C., "Il ricorso immediato al giudice da parte dell'offeso", in Scalfati A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Cedam, Padova, 2001, pag. 234; Filippi L., "Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace", in Scalfati A. (a cura di), *op. cit.*, pag. 282.

¹⁰² Cimini B. R., "I soggetti dell'attuazione delle pene alternative del giudice di pace e gli interventi del Ministro della Giustizia", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e*

macchina della giustizia. Tuttavia, tale consapevolezza si accompagna talvolta a perplessità, ambiguità, sospetto e fastidio.

Era comunque logico e naturale aspettarsi l'insorgere di difficoltà in seguito ad una riforma che non ha semplicemente attribuito la competenza penale al giudice di pace, ma che, nelle intenzioni del legislatore, ha creato una sorta di giudice "speciale" sotto il duplice e correlato profilo delle sanzioni che egli può irrogare e del rito che applica¹⁰³. Infatti, il decreto legislativo 274/2000 ha introdotto nell'ordinamento importanti novità, il cui intento è stato sia di tipo deflattivo che di avvicinamento della giustizia al corpo sociale, delineando un modello di giustizia penale affatto diverso da quello tradizionale. La volontà iniziale del legislatore era, di fatti, quella di creare un tipo di giustizia inizialmente destinata ad affiancarsi a quella ordinaria "in funzione ancillare", ma che avrebbe potuto assumere in un futuro più ampia diffusione, previa la sua "positiva sperimentazione" sul campo della prassi¹⁰⁴.

Tale riforma ha concepito, è vero, un sistema complesso, il quale si contraddistingue, però, per l'importante occasione offerta "per sviluppare un diverso rapporto fra Stato e cittadini, con riguardo al 'servizio giustizia': occasione che non può non significare recupero del rapporto fra autori e vittime dei reati al di là dei profili meramente risarcitori o sanzionatori"¹⁰⁵, anche in vista di

assicurare risposte certe alle domande di tutela, che provengono proprio dalle vittime e di attenzione alle esigenze di protezione della collettività.

Una richiesta, tuttavia, emerge dalle relazioni inaugurali ed è quella che, basandosi sulla constatazione che la "sperimentazione sul campo della prassi" viene attuata ormai da diversi anni, ritiene che sia ormai giunto il tempo di stilare un bilancio ragionato al fine di valorizzare e di rafforzare ciò che ha contribuito a rendere operativa la filosofia della riforma, di fornire gli strumenti per dare concreta attuazione a quegli istituti rimasti ancora sulla carta e di migliorare ciò che, invece, non ha tuttora dato buoni frutti.

"nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag. 187.

¹⁰³ Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 11.1 "Disposizioni transitorie".

¹⁰⁴ Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 1 "Linee generali della riforma".

¹⁰⁵ Picotti L., "Il nuovo volto del sistema sanzionatorio del giudice di pace: considerazioni conclusive", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *op. cit.*, pag. 205.

Bibliografia di riferimento.

- Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Caltanissetta*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Caltanissetta, 15 gennaio 2005.
- Bianchini E., "Processi di vittimizzazione e competenze penali del giudice di pace", in *Salute e Società*, Anno VII, 1/2008, numero monografico a cura di Balloni A., Bisi R., "Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime", pp. 27-39.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Buffa M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Ancona, 27 gennaio 2007.
- Buffa M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Ancona, 26 gennaio 2008.
- Buonajuto A., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Perugia*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Perugia, 27 gennaio 2007.
- Buonajuto A., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Perugia*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Perugia, 26 gennaio 2008.
- Caferra V. M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bari*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Bari, 26 gennaio 2008.
- Cassata A. F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Messina*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Messina, 15 gennaio 2005.
- Celesti S., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Palermo, 15 gennaio 2005.
- Cipriani R., Bolasco S. (a cura di), *Ricerca qualitativa e computer. Teorie, metodi e applicazioni*, FrancoAngeli, Milano, 1995.
- Commodaro R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro F.F.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Catanzaro, 28 gennaio 2006.
- Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 1999.
- Criscuoli E., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Genova, 27 gennaio 2007.
- Cusimano G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Brescia*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Brescia, 27 gennaio 2007.
- Dapelo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trieste*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Trieste, 28 gennaio 2006.
- Dapelo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trieste*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Trieste, 26 gennaio 2008.
- De Marco G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bari.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Bari, 28 gennaio 2006.
- De Roberto M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Firenze*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Firenze, 28 gennaio 2006.
- Della Porta M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello de L'Aquila*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, L'Aquila, 28 gennaio 2006.
- Della Porta M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di L'Aquila*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, L'Aquila, 26 gennaio 2008.
- Dibitonto R., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Bari*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Bari, 15 gennaio 2005.
- D'Orazi L., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bologna*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Bologna, 27 gennaio 2007.
- Drago F. M., *Relazione del Presidente F.F. della Corte di Appello di Firenze*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Firenze, 26 gennaio 2008.
- Dragotto G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Ancona, 15 gennaio 2005.
- Esposito M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bologna*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Bologna, 28 gennaio 2006.
- Favara F., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2004 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Roma, 11 gennaio 2005.
- Fancelli C., *Relazione del Presidente F.F. della Corte di Appello di Roma*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Roma, 26 gennaio 2008.
- Fazio N., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto di Messina 1 luglio 2005 - 30 giugno 2006*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Messina, 27 gennaio 2007.

- Fazio N., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Messina*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Messina, 26 gennaio 2008.
- Galgano V., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Napoli, 15 gennaio 2005.
- Grechi G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Milano*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Milano, 27 gennaio 2007.
- Grechi G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Milano*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Milano, 26 gennaio 2008.
- Greco N., *Relazione del Presidente Reggente della Corte di Appello di Venezia*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Venezia, 27 gennaio 2007.
- Guidicini P., *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, FrancoAngeli, Milano, 1991.
- Guidicini P., Castrignanò M., *L'utilizzo del dato qualitativo nella ricerca sociologica*, FrancoAngeli, Milano, 1997.
- Ingargiola F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Caltanissetta, 27 gennaio 2007.
- Lamonica A., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Brescia, 15 gennaio 2005.
- Lo Turco G. F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Roma*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Roma, 28 gennaio 2006.
- Lo Turco G. F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Roma*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Roma, 27 gennaio 2007.
- Losito G., *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1996.
- Marletta G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catania*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Catania, 28 gennaio 2006.
- Marletta G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catania*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Catania, 27 gennaio 2007.
- Marvulli N., *Relazione sull'attività giudiziaria 2005 del Primo Presidente la Corte Suprema di Cassazione*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Roma, 27 gennaio 2006.
- Massetani G., *Relazione del Presidente F.F. sull'amministrazione della giustizia del Distretto di Firenze*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Firenze, 27 gennaio 2007.
- Mollo F. (a cura di), *La magistratura di pace in Europa. Ipotesi di armonizzazione dei sistemi*, Giappichelli Editore, Torino, 2005.
- Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Salerno, 28 gennaio 2006.
- Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Salerno, 27 gennaio 2007.
- Nastro D., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Salerno, 26 gennaio 2008.
- Nobile S., *La credibilità dell'analisi del contenuto*, FrancoAngeli, Milano, 1997.
- Novità M.F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Torino*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Torino, 28 gennaio 2006.
- Numeroso R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Napoli, 28 gennaio 2006.
- Numeroso R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Napoli, 27 gennaio 2007.
- Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Cagliari, 27 gennaio 2007.
- Oliveri V., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Cagliari, 26 gennaio 2008.
- Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Lecce, 28 gennaio 2006.
- Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Lecce, 27 gennaio 2007.
- Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Lecce, 26 gennaio 2008.
- Passarelli N., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Campobasso*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Campobasso, 28 gennaio 2006.
- Passarelli N., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Campobasso*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Campobasso, 27 gennaio 2007.
- Pavone M., *Le nuove competenze del Giudice di Pace*, Halley editrice, Matelica (MC), 2005.
- Petraccone E., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona F.F.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Ancona, 28 gennaio 2006.

- Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè Editore, Milano, 2003.
- Pintor F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Bologna, 15 gennaio 2005.
- Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.
- Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Palermo, 28 gennaio 2006.
- Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Palermo, 27 gennaio 2007.
- Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2008, Palermo, 26 gennaio 2008.
- Scafati A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, CEDAM, Padova, 2001.
- Scalzo G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Catania*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Catania, 15 gennaio 2005.
- Schettino G., "Un 'quadriennio di disapplicazione' della disciplina del Giudice di pace penale", 23 gennaio 2006, articolo disponibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Nola www.iussit.it.
- Sirena P. A., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro*, Inaugurazione anno giudiziario 2007, Catanzaro, 27 gennaio 2007.
- Strauss A., Corbin J., *Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques*, Sage Publications, Newbury Park-CA, USA, 1990.
- Strauss A., Corbin J. (Editors), *Grounded Theory in Practice*, Sage Publications, Thousand Oaks-CA, USA, 1997.
- Toriello F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Lecce, 15 gennaio 2005.
- Tufano V., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Potenza*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Potenza, 15 gennaio 2005.
- Vacca G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Perugia*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Perugia, 15 gennaio 2005.
- Vaccaro A. R., *Relazione del Presidente per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007 nel distretto della Corte di Appello di Potenza*, Potenza, 27 gennaio 2007.
- Vidoni Guidoni O., *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Bologna

*Elena Bianchini**

Riassunto

Il presente contributo intende approfondire, da un lato, gli aspetti teorici riguardanti le competenze penali del giudice di pace, entrate in vigore grazie all'approvazione del Decreto legislativo n. 274 del 2000. In particolare, fra le numerose novità introdotte si possono citare quelle relative alla snellezza procedurale, alla risposta giudiziaria offerta alla persona offesa dal reato in tempi rapidi attraverso due istituti che rientrano nella cosiddette definizioni alternative al procedimento (l'istituto della particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), alle sanzioni con una funzione rieducativa e non meramente affittiva (il lavoro di pubblica utilità e la permanenza domiciliare), infine alla possibilità di riconciliazione fra le parti e ad una rinnovata importanza riconosciuta alla vittima. Dall'altro lato, è stata compiuta un'analisi dei dati raccolti negli archivi del Tribunale del Giudice di Pace di Bologna riferiti a tutti i provvedimenti definiti con decreto di archiviazione o con sentenza passata in giudicato in ambito penale conseguenti all'entrata in vigore del già citato Decreto legislativo.

Résumé

Cet article analyse la réforme de la justice de paix aux termes du décret législatif n° 274 du 28 août 2000. Cette loi a introduit plusieurs nouveautés dans le système de justice italien. En particulier, se sont mises en place des mesures aidant à une justice plus rapide (par exemple, grâce à la possibilité de déclarer l'extinction de l'infraction à la suite d'une conduite réparatrice), des sanctions qui visent à resocialiser et pas seulement à punir (le travail d'intérêt général et la détention domiciliaire), et des mesures permettant de privilégier la réconciliation des parties.

Enfin, les données d'une recherche réalisée sur une série de dossiers pénaux jugées et classées par les juges de paix du Tribunal de Bologne sont présentées.

Abstract

This article analyses the reform of the Justice of the Peace, provided for by the legislative decree n. 274/2000. This law introduces some changes in the Italian justice system: a faster proceeding than in other Courts, the institutions of the immediate claim and the low degree of seriousness of the crime, two new types of punishments (community service and house imprisonment), the reconciliation between the victim and the offender and, for the first time, the victim has achieved a greater importance and a central role.

Moreover, some documents that belong to the Tribunal of Justice of Peace in Bologna have been studied. The data discussed in the article are referred to dismissed cases and sentences which became final in 2002 to 2006.

* Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna.

1. Introduzione.

Il presente contributo analizza i dati reperiti negli archivi del Tribunale del Giudice di Pace di Bologna riferiti a tutti i provvedimenti definiti con decreto di archiviazione o con sentenza passata in giudicato in ambito penale conseguenti all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 274 del 2000 che delega competenze penali all'istituto del giudice di pace (1). I dati rinvenuti riguardano il periodo dal 2002 (primo anno in cui è divenuto operativo il D.lgs. 274/2000) al 2006. Sono presenti sia querele di parte, sia segnalazioni di reati da parte delle forze dell'ordine.

Da un punto di vista sostanziale, la nuova normativa è portatrice di numerose novità: offre una snellezza procedurale tramite il procedimento per ricorso per i reati procedibili a querela, nel quale è la persona offesa dal reato, assistita da un difensore, a formulare direttamente la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace (ricorso immediato al giudice di pace), una risposta giudiziaria alla persona offesa dal reato in tempi rapidi attraverso due istituti che rientrano nella cosiddette definizioni alternative al procedimento (l'istituto della particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), sanzioni con una funzione rieducativa e non meramente afflittiva (il lavoro di pubblica utilità e la permanenza domiciliare), infine una possibilità di riconciliazione fra le parti e una rinnovata importanza riconosciuta alla vittima.

A seguito del predetto decreto, il giudice di pace è divenuto competente per una serie di reati che afferiscono alla sfera del penale concernenti una "micro conflittualità interindividuale che, sebbene

produca in genere condotte illecite non particolarmente gravi, finisce con l'alimentare situazioni di anche significativo disagio sociale"(2). Infatti, in caso di condanna, il giudice applica la pena pecuniaria (e non più quella detentiva) e, nei casi di maggiore gravità, la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

Inoltre, proprio a causa della natura bagatellare dei delitti, la pena è inflitta solamente a seguito della mancata ricomposizione del conflitto: così una soluzione riconciliativa della controversia diventa il principio fondamentale del procedimento innanzi al giudice di pace (3): "(...) il processo, che è orientato da un alto a favorire la composizione fra le parti, anche attraverso strumenti riparativi, e dall'altro, laddove ciò non sia possibile, a prevedere delle sanzioni particolari in cui alle pene pecuniarie si affiancano delle nuove misure di carattere "para-detentivo", con la finalità di costituire un sistema sanzionatorio che unisce ad una certa mitezza una sicura effettività perché giungono all'esito di una vicenda che ha esplorato negativamente la possibilità di una soluzione alternativa" (4).

I reati, di elevata diffusione e di competenza del giudice di pace solo nelle ipotesi più lievi (la competenza per le ipotesi aggravate rientra nelle attribuzioni del Tribunale), riguardano l'ambito della persona (come le percosse, le lesioni, l'omissione di soccorso), dell'onore (come l'ingiuria e la diffamazione), del patrimonio (come il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui), degli animali (come il danneggiamento e l'uccisione di animali altrui).

Oltre ai reati precedentemente citati, il giudice di pace penale diventa competente anche per una serie

di contravvenzioni, previste dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs 274/2000 denominato "Competenza per materia". Si possono ricordare, per esempio, gli art. 25 e 62 comma 3 del "Testo unico in materia di sicurezza", gli art. 1094, 1096, 1119 del "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione", l'art. 92 del "Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali". Nello specifico, le tipologie di contravvenzioni riscontrate nei fascicoli processuali provenienti dal Tribunale dei Bologna sono cinque: la somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.), la determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.), la somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.), gli atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio (art. 726 c.p.), infine l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.). Le predette fattispecie di reato presentano caratteristiche differenti rispetto a quelle perseguibili a querela di parte e la decisione di inserire queste tipologie di reati nel novero delle competenze del giudice di pace penale ha suscitato qualche perplessità, infatti questi illeciti "non hanno tecnicamente una persona fisica quale persona offesa. La procedibilità d'ufficio rende difficile pensare in concreto ad un tentativo di conciliazione che – sebbene non escluso – è tuttavia imposto dall'art. 29 soltanto per i reati procedibili a querela" (5). Dunque non è possibile l'individuazione di una persona fisica offesa dal reato, poiché i beni giuridici presi in esame appartengono in alcuni casi alla collettività, in altri allo Stato, precludendo di conseguenza ogni

tentativo di ricomposizione della controversia, filosofia centrale dell'intero procedimento dinanzi al giudice di pace penale; inoltre in riferimento ad alcune figure criminose (ad esempio violazioni in materia di pubblicità ingannevole o in tema di legge elettorale) è impossibile pensare a condotte riparatorie o al meccanismo estintivo ex art 35 (6). Proprio in virtù di queste peculiari caratteristiche, i dati riferiti a questi fascicoli processuali sono stati analizzati separatamente.

Anche i fascicoli riguardanti le violazioni dell'art. 731 c.p. sono stati studiati indipendentemente, sia perché si tratta di un reato intrinsecamente differente dalle altre contravvenzioni, sia perché in questi casi sono presenti vittime ben identificabili che necessitano di una maggiore tutela rispetto ad altre tipologie di persone offese: i bambini.

Dal punto di vista operativo, l'analisi dei fascicoli penali è stata suddivisa nei 5 anni presi in considerazione (2002, 2003, 2004, 2005 e 2006) e i risultati presentati attraverso un confronto.

Gli incartamenti processuali sono stati esaminati prendendo in considerazione: la data di presentazione della querela e della segnalazione, la decisione del giudice di pace, la motivazione dell'accaduto, il reato che è stato perpetrato, il luogo in cui la vittima ha sporto denuncia, la decisione del giudice (archiviazione, condanna o assoluzione), alcune caratteristiche riguardanti sia la vittima che l'autore del reato (quali il sesso, l'età, la nazionalità, lo stato civile, il comune di residenza, la professione e il titolo di studio) sulla base delle quali si è cercato di tracciare una sorta di identikit, il luogo e l'indirizzo esatto in cui è avvenuto l'illecito penale, gli eventuali rapporti di parentela e di conoscenza

che intercorrono fra i due attori, infine la presenza o meno di testimoni.

Successivamente i risultati di queste analisi sono stati inseriti in un programma di elaborazione statistica dei dati chiamato SPSS (7) e utilizzati nel software denominato GIS (*Geographic Information System*) (8). Per quanto concerne la mia ricerca, il software consente di inserire su una cartina interattiva del Comune di Bologna un delitto (per esempio una lesione personale o colposa, una diffamazione, una minaccia, ecc.) esattamente nel luogo (strada, edificio, giardino pubblico) in cui questo è avvenuto. Si è così costruita una sorta di *crime mapping* della realtà bolognese, suddiviso nei cinque anni considerati (2002, 2003, 2004, 2005, 2006), che fornisce un'immagine delle zone, dei quartieri, delle strade maggiormente colpiti dai reati appartenenti alla sfera della microcriminalità di competenza del giudice di pace penale.

Anno	Numero di querele
2002	282
2003	491
2004	542
2005	540
2006	141

Tabella n.1: *Querele presentate nel corso degli anni.*

Le querele sporte sono aumentate, soprattutto dal 2002 al 2003: il Decreto legislativo 274/2000 è entrato in vigore proprio il 1 gennaio 2002 ed è possibile considerare che in quell'anno la normativa fosse scarsamente applicata a causa delle difficoltà riscontrate ad entrare nel vivo della nuova dinamica processuale, sia da parte degli avvocati, sia da parte dei giudici; sicuramente un altro fattore che può aver contribuito alla scarsità delle querele presentate

In questo contributo sarà inoltre presentato un confronto fra i dati reperiti nel Tribunale di Bologna e i dati rinvenuti nei fascicoli processuali riferiti agli illeciti di competenza del giudice di pace raccolti da Giorgia Macilotti presso il Tribunale di Forlì (9). La comparazione verrà svolta su tutti i fascicoli definiti con decreto di archiviazione e, per un efficace confronto, necessariamente sono state modificate alcune variabili e i corrispondenti items presi in considerazione.

2. Analisi dei dati.

2.2. Querele.

Le querele presentate nel corso degli anni presi esaminati che si sono concluse con provvedimenti definiti con decreto di archiviazione o con sentenza passata in giudicato sono 1996, suddivise nel corso degli anni così come si legge dalla tabella n. 1.

al giudice di pace penale è rappresentato dal fatto che non tutti i cittadini fossero a conoscenza della nuova normativa. Le querele presentate nel 2006 sono molto poche; la spiegazione principale è data dal fatto che si tratta di denunce risalenti solamente a due anni fa e quindi molti procedimenti sono tuttora in corso.

Per quanto riguarda le istituzioni presso le quali le vittime si sono rivolte per sporgere la querela, i dati

degli anni presi in esame, contenuti nella tabella n. 2, concordano nel mostrare che le più frequenti sono le Caserme dei Carabinieri, e le Procure della Repubblica, probabilmente a causa della loro estesa

diffusione sul territorio. In percentuale minore sono presenti anche la Questura, la Polizia Municipale, la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale.

	2002	2003	2004	2005	2006
Carabinieri	63 22,3%	138 28,1%	211 38,9%	192 35,6%	39 27,7%
Questura	65 23,0%	91 18,5%	89 16,4%	130 24,1%	40 28,4%
Polizia Municipale	16 5,7%	24 4,9%	11 2,0%	7 1,3%	1 0,7%
Polizia Stradale	0 0,0%	3 0,6%	4 0,7%	2 0,4%	1 0,7%
Procura della Repubblica	55 19,5%	183 37,3%	186 34,3%	167 30,9%	51 36,2%
Polizia di Stato	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	10 1,9%	1 0,7%
Polizia Ferroviaria	2 0,7%	9 1,8%	6 1,1%	4 0,7%	3 2,1%
Polizia Postale e delle Telecomunicazioni	0 0,0%	0 0,0%	2 0,4%	0 0,0%	1 0,7%
Polizia Giudiziaria	0 0,0%	2 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Posto fisso di Polizia c/o Policlinico S.Orsola	0 0,0%	1 0,2%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Polizia di Frontiera Aeroportuale	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Ricorso immediato al Giudice di Pace	81 28,7%	40 8,1%	31 5,7%	28 5,2%	4 2,8%
Totale	282 100,0%	491 100,0%	542 100,0%	540 100,0%	141 100,0%

Tabella n. 2: Autorità presso la quale è stata presentata la querela.

È inoltre presente una nuova modalità di presentazione della querela, introdotta dal nuovo decreto: il ricorso immediato, in quanto “è la persona offesa che, con il ministero del difensore, imposta la questione in fatto e in diritto, propone l'imputazione, indica le prove da assumere e i testi da escutere, costruisce l'ipotesi accusatoria” (10) e rappresenta un'alternativa alla formulazione dell'imputazione del pubblico ministero. L'articolo di riferimento è il 21 “Ricorso immediato al giudice” e prevede, al comma 1, che “Per i reati

procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa”, inoltre, al comma 5, precisa che “La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela”.

L'obiettivo del ricorso diretto è quello di tentare di “rimediare alla frequente insoddisfazione delle vittime davanti all'inerzia (spesso inevitabile) del pubblico ministero nel perseguire le condotte criminose, fornendo loro un mezzo rapido di

accesso alla giurisdizione”(11). Anche da questo punto di vista il legislatore ha infatti tentato di offrire alla persona offesa dai reati un notevole ampliamento delle sue facoltà all’interno del procedimento: “La novella relativa alla competenza penale del giudice di pace viene così a colmare, sebbene entro i confini di una giustizia "minore", il ritardo dell’ordinamento nella previsione di adeguati strumenti processuali a tutela della vittima del reato in quanto tale, ossia a prescindere dalla eventuale posizione dei danneggiati” (12).

Tuttavia il ricorso immediato presenta non pochi problemi dal punto di vista applicativo e forse è proprio questa la motivazione principale del fatto che a Bologna solo poche persone offese abbiano deciso di indirizzarsi verso questa strada, infatti il numero totale è di solamente 184 (vedasi tabella n. 3). Questo deve contenere, ex articolo 21, comma 2, l’indicazione del giudice, del difensore del ricorrente, l’indicazione di eventuali altre persone offese dallo stesso reato, le generalità della persona citata a giudizio, una descrizione chiara e precisa

del fatto criminoso, l’indicazione delle fonti di prova e delle circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni e dei consulenti tecnici; inoltre deve essere presentato nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di soli tre mesi dalla notizia del fatto (art. 22, comma 1). Sono inoltre vari i vizi di inammissibilità del ricorso (art. 24): se non soddisfa le condizioni indicate dall’articolo 22, se è insufficiente la descrizione del fatto o l’indicazione delle fonti di prova o se manca la prova dell’avvenuta comunicazione al pubblico ministero. “Si evidenzia, così, che l’*agere* della persona offesa è subordinato ad una serie di controlli che sono estesi ad aspetti contenutistici della pretesa, quanto alla sua manifesta infondatezza, alla rilevabilità prima del giudizio di quelle violazioni che costituiscono cause di inammissibilità al ricorso, ad una vera e propria attività di verifica preliminare giurisdizionale sulla competenza che appartiene alla categoria della verifica sulle "forme processuali" in precedenza enucleata” (13).

Anno	Frequenza	Percentuale	Totale Frequenza	Totale %
2002	81	28,7%	282	100,0%
2003	40	8,1%	491	100,0%
2004	31	5,7%	542	100,0%
2005	28	5,2%	540	100,0%
2006	4	2,8%	141	100,0%

Tabella n.3: Ricorso immediato al giudice di pace.

Ci si può ora soffermare sulle tipologie di decisioni emesse dal giudice di pace nel corso degli anni (14) (vedasi tabella n. 4).

Una sentenza penale chiude la fase processuale; anche nei procedimenti dinanzi il giudice di pace si

distinguono la sentenza processuale e la sentenza di merito. Nelle sentenze processuali viene disposta la fine del processo e di conseguenza il proscioglimento dell’imputato, senza che sia decisa alcuna responsabilità penale. Questa tipologia di

sentenza consiste o in una pronuncia negativa sulla competenza, oppure in una dichiarazione di improcedibilità che ricorre in presenza delle cause estintive del reato (che sono l'oblazione, la rimessa, la morte del reo, l'amnistia, la prescrizione, l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – queste ultime due condizioni sono state introdotte dal D.lgs. 274/2000).

Le sentenze di merito, quelle cioè che entrano nel merito dell'imputazione, decidendo sul reato e quindi sulla responsabilità o meno dell'imputato, possono essere o di condanna, o di assoluzione (15).

L'improcedibilità per estinzione del reato conseguente a rimessa (16) rimane la motivazione principale, con percentuali decisamente superiori rispetto alle seconde motivazioni e nettamente superiori al 50%. Le percentuali delle altre sentenze di assoluzione, di condanna, di incompetenza e di improcedibilità rimangono mediamente costanti nel corso degli anni.

Tra le tipologie di condanna, il Decreto legislativo 274/2000 ha introdotto schemi punitivi che costituiscono una novità assoluta nel panorama giuridico italiano: l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità. La filosofia guida della riforma appare chiara: "essa è fondata sul disconoscimento della pena detentiva come sanzione idonea a garantire, in sé, il recupero sociale o, quantomeno, la non desocializzazione del reo. Detto obiettivo deve sempre, infatti, essere considerato quello principale rispetto agli altri due della prevenzione generale e della retribuzione, basati il primo sull'avvertimento indifferenziato alla

collettività circa le conseguenze afflittive del crimine, il secondo sul principio "dente per dente", inserito in una primitiva e rudimentale resa dei conti tra Stato e delinquente"(17). La pena dell'obbligo della permanenza domiciliare "comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente" (art. 53 comma 1 del D.lgs. 274/2000); la misura punitiva, quindi, alla luce della sua caratteristica particolare, cioè quella del frazionamento della punizione, appare originale rispetto alle altre forme di sanzione domiciliare che prevedono una permanenza continuativa.

Per quanto riguarda invece il lavoro di pubblica utilità, la pena consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni (per esempio la pulizia dei giardini comunali) o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (ad esempio l'assistenza ai portatori di handicap). Il giudice di pace può applicare questo particolare tipo di pena "solo su richiesta dell'imputato" (art. 54 comma 1 del D.lgs. 274/2000), infatti sarebbe impossibile ipotizzare una sua esecuzione senza la collaborazione del condannato. D'altra parte, l'articolo 42 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (ratificata in Italia con Legge del 4 agosto 1955, n. 848) sancisce il divieto di ricorrere

al “lavoro forzato”. Dalla lettura della sottostante tabella si possono vedere le frequenze e le percentuali riguardanti queste due modalità di punizione: la permanenza domiciliare è stata applicata solamente una volta nel 2002, mentre la pena del lavoro di pubblica utilità non è mai stata imposta. Infatti fra le varie tipologie di pena, pur premettendo che queste sono state imposte dal giudice in un numero limitatissimo di casi (9% nel 2002, 11,8% nel 2003, 5,9% nel 2004, 1,3% nel 2005 e 0,7% nel 2006), si riscontra il primato della pena pecuniaria. La permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità sono sicuramente modalità sanzionatorie impegnative da attuare: entrambe

necessitano di controlli sull’osservanza della pena, esercitati dall’ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza di esso, del Comando dell’Arma dei Carabinieri competente sul territorio; inoltre la seconda implica la presenza di convenzioni con enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (ad esempio l’assistenza ai portatori di handicap) oppure con Regioni, Province, Comuni (per esempio la pulizia dei giardini comunali) presso cui svolgere attività non retribuita. Probabilmente il fatto che queste due tipologie di punizione vengano applicate così infrequentemente è diretta conseguenza delle predette motivazioni.

	2002	2003	2004	2005	2006
Non doversi procedere per estinzione del reato: oblazione	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Non doversi procedere per estinzione del reato: rimessa	181 64,2%	357 72,5%	414 76,2%	473 87,4%	43 30,5%
Non doversi procedere per estinzione del reato: morte del reo	0 0,0%	5 1,0%	6 1,1%	7 1,3%	2 1,4%
Non doversi procedere: i reati non sono stati commessi dall'imputato	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: ricorso presentato oltre il termine	1 0,4%	1 0,2%	0 0,0%	2 0,4%	1 0,7%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: rinuncia alla presentazione della querela	31 11,0%	23 4,7%	25 4,6%	15 2,8%	3 2,1%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: mancanza della querela	0 0,0%	3 0,6%	2 0,4%	3 0,6%	1 0,7%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: querela presentata da soggetto non legittimato	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Difetto della condizione di procedibilità	0 0,0%	1 0,2%	4 0,7%	1 0,2%	0 0,0%
Infondatezza della notizia di reato	2 0,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	2 0,7%	2 0,4%	1 0,2%	1 0,2%	0 0,0%
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie	7 2,5%	4 0,8%	11 2,0%	4 0,7%	4 2,8%
Ne bis in idem	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,7%
Incompetenza per materia	1 0,4%	2 0,4%	4 0,7%	4 0,7%	0 0,0%
Incompetenza per territorio	1 0,4%	2 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Atti al Pubblico Ministero	0 0,0%	0 0,0%	2 0,4%	1 0,2%	86 61,0%
Atti al Tribunale Militare di La Spezia	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione	19 6,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non sussiste	4 1,2%	18 3,7%	18 3,1%	12 2,2%	0 0,0%
Assoluzione: l'imputato non ha commesso il fatto	3 1,1%	6 1,2%	10 1,8%	5 0,9%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non costituisce reato	4 1,3%	9 1,6%	7 1,3%	2 0,4%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non è previsto dalla legge come reato	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il reato è stato commesso da persona non punibile	0 0,0%	2 0,4%	5 0,9%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il reato è stato commesso da persona non imputabile	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	2 0,4%	0 0,0%
Assoluzione: imputato non punibile per reciprocità delle offese	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Condanna: multa o ammenda	23 8,2%	56 11,4%	32 5,9%	7 1,3%	1 0,7%
Condanna: multa o ammenda e sospensione della patente	1 0,4%	4 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Condanna: permanenza domiciliare	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Totale	283 100,0%	494 100,0%	544 100,0%	542 100,0%	142 100,0%

Tabella n. 4: *Decisione del giudice di pace.*

Ancora per quanto concerne l'ambito decisionale del giudice, si possono riscontrare ed è doveroso sottolineare l'incidenza di due istituti introdotti dal nuovo decreto legislativo: la particolare tenuità del fatto (art. 34) e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35), che rientrano nelle cosiddette definizioni alternative al procedimento. Queste norme hanno lo scopo di far sì che non si giunga alla conclusione del procedimento tramite una sentenza di merito, che ha costi molto elevati sia temporali ed economici, sia dal punto di vista delle risorse umane, ma che si approdi ad una definizione alternativa del procedimento penale, basata nel primo caso sulla provata tenuità del fatto criminoso avvenuto, nel secondo caso su forme di condotte riparatorie del reo a favore della vittima.

L'articolo 34 recante "Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto", al comma 1, afferma che "il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato". La norma considera innanzitutto l'entità dell'offesa, infatti il danno e l'offesa che ne derivano deve essere esiguo. Vi è poi il requisito dell'occasionalità del fatto che assume un particolare rilievo perché rappresenta il parametro per valutare la capacità di delinquere del soggetto: "un fatto scarsamente rilevante, ma commesso già altre volte, non può essere considerato di particolare tenuità, in quanto è

ragionevole prevedere che l'autore possa in futuro reiterare la condotta" (18). Un criterio ulteriore di valutazione della particolare tenuità, è quello delle possibili conseguenze negative che il prosieguo del procedimento penale potrebbe comportare per il soggetto sotto profili di varia natura (esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute). Questa norma è applicabile per tutti i reati di competenza del giudice di pace penale: si ha quindi un'ulteriore prova che ci si trova in presenza di un "diritto penale "mite", depotenziato nello stigma e nelle proiezioni sociali negative tradizionalmente insiti nella sanzione penale e nel procedimento deputato alla sua applicazione" (19).

Sotto il profilo processuale, occorre distinguere tra la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale e quella successiva. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice di pace può disporre l'archiviazione per particolare tenuità del fatto se non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (art. 34 comma 2 del D.lgs. 274/2000). Se invece è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza emessa dal giudice di pace e solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono (art. 34 comma 3 del D.lgs. 274/2000).

Questa forma alternativa al procedimento e, come si vedrà in seguito, anche l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, presuppone generalmente momenti di incontro e il consenso, se non addirittura la collaborazione, dell'imputato e dell'offeso. Per quanto concerne la vittima, "sia nel corso delle indagini preliminari sia dopo l'esercizio dell'azione penale, pertanto, la persona offesa può impedire la dichiarazione d'improcedibilità

dell'azione penale. Ma nel primo caso la sua contrarietà all'archiviazione può essere desunta da qualsiasi comportamento significativo, nel secondo caso la sua opposizione al proscioglimento deve essere formalmente manifestata" (20). Per quanto concerne l'autore del reato, invece, questi se ha la

Anno	Frequenza	%	Totale Frequenza
2002	2	0,7%	282
2003	2	0,4%	491
2004	1	0,2%	542
2005	1	0,2%	540
2006	0	0,0%	141

Tabella n. 5: Particolare tenuità del fatto.

La norma di cui dell'articolo 35 "Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie" prevede, invece, una particolare causa di estinzione del reato in considerazione di una successiva condotta dell'imputato, volta sia alle restituzioni, sia al risarcimento del danno, sia all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace può dichiarare con sentenza estinto il reato solo se e quando l'imputato dimostra, attraverso delle prove, di avere risarcito il danno (in merito all'applicazione di tale norma a tutti gli illeciti di competenza del giudice di pace penale sono sorti dubbi e perplessità, in particolare per quei reati – quali per esempio gli atti contrari alla pubblica decenza, o la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti – per i quali è difficile individuare una parte offesa e quindi le modalità di applicazione dei risarcimenti o delle riparazioni: il Governo ha comunque esteso la disciplina indiscriminatamente a tutti i reati, sia

prospettiva di un esito processuale più favorevole può opporsi e quindi rinunciare all'improcedibilità. Dalla lettura della tabella n. 5, si può però notare che questa novità è stata scarsamente sfruttata dal punto di vista operativo, infatti nel corso dei cinque anni presi in considerazione è stata applicata solamente in 6 casi.

quelli perseguibili a querela di parte, che quelli perseguibili d'ufficio (21)).

Il comma 1 dichiara che "Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato". Quindi sono diverse le condizioni che si devono verificare affinché si possa dire estinto un reato: l'imputato deve innanzitutto dimostrare di aver riparato il danno, di averlo fatto prima dell'udienza di comparizione (il giudice di pace, come da comma 3, può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato dimostra nell'udienza di comparizione di non aver potuto in precedenza risarcire il danno), e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose. Il

risarcimento del danno può essere sia monetario che simbolico.

Inoltre, vedasi il comma 2, il giudice di pace deve ritenere tali attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione “in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all’intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di particolare gravità e pericolosità”(22).

Quando risultano accertati tutti questi presupposti, il giudice, sentite le parti, dichiara con sentenza l’estinzione del reato enunciandone la causa nel dispositivo (comma 5), altrimenti dispone la prosecuzione del procedimento (comma 6).

Anno	Frequenza	%	Totale Frequenza
2002	7	2,5%	282
2003	4	0,8%	491
2004	11	2,0%	542
2005	4	0,7%	540
2006	4	2,8%	141

Tabella n. 6: Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

La gamma dei reati che sono stati perpetrati è ampia in tutti e sei gli anni. Si tratta, come già anticipato, di una serie di reati di minore entità, denominati “bagatellari” e la maggioranza di questi riguardano i delitti contro la persona e contro l’onore. Infatti i

Dal punto di vista operativo, anche l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie è stato scarsamente applicato, anche se sicuramente in maniera maggiore rispetto alla particolare tenuità del fatto. Si può così concludere che “La limitata applicazione pratica dei due istituti di cui si discute è da ricercarsi in particolare nella scarsa dimestichezza degli operatori a rapportarsi a meccanismi del tutto peculiari”(23).

Il numero totale di casi nei cinque anni è di 30 (vedasi tabella n. 6).

reati che vengono maggiormente commessi nel corso degli anni presi in esame sono: lesioni personali, lesioni personali colpose, ingiurie, minacce, percosse, danneggiamento, diffamazione (24) (vedasi tabella n. 7).

	2002	2003	2004	2005	2006
Lesioni personali	35 12,4%	110 21,2%	125 22,1%	142 25,7%	32 22,7%
Ingiuria	44 14,9%	84 14,9%	121 21,2%	114 19,1%	27 17,7%
Percosse	9 3,2%	5 1,0%	24 4,2%	37 5,7%	5 3,5%
Lesioni colpose	165 58,2%	241 49,1%	204 37,6%	188 34,8%	62 44,0%
Minacce	17 5,0%	33 6,3%	47 6,5%	58 7,8%	9 6,4%
Danneggiamento	7 2,5%	10 1,8%	13 2,4%	12 2,2%	0 0,0%
Diffamazione	6 2,1%	20 4,1%	24 4,1%	21 3,7%	7 5,0%
Codice della Strada	1 0,4%	4 0,8%	3 0,6%	0 0,0%	0 0,0%
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	1 0,4%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Appropriazione di cose smarrite	1 0,4%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Invasione di terreni o edifici	1 0,4%	2 0,4%	6 0,9%	3 0,6%	1 0,7%
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Furti punibili a querela dell'offeso	1 0,4%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Sottrazione di cose comuni	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%
Totale	288 100,0%	511 100,0%	569 100,0%	577 100,0%	143 100,0%

Tabella n. 7: *Tipologie di reato.*

I luoghi in cui sono stati commessi tali reati sono numerosi, lo spazio che ricorre maggiormente, come si può notare dalla tabella n. 8, è la strada, seguito dall'abitazione privata. Nelle abitazioni l'illecito può avvenire sia tra parenti che fra conoscenti; non sono presenti casi in cui un qualsiasi reato compiuto nella casa familiare sia stato commesso da sconosciuti. La strada è invece il luogo in cui avvengono principalmente sinistri stradali. Vi sono dissidi anche sul luogo di lavoro, provocati da colleghi o causati da dipendenti/datori di lavoro; percentuale simile hanno i reati provocati in bar o in

luoghi di divertimento (ristoranti, discoteche, sale giochi). Nella voce "altro" sono presenti, per esempio, un supermercato, la stazione centrale di Bologna, la fiera.

Sono inoltre presenti due differenti modalità di attuazione dei reati. Nel primo caso i delitti vengono perpetrati attraverso il cellulare o il telefono, con una percentuale dell'1,4% nel 2002, dello 0,8% nel 2003, del 2% nel 2004, del 4,1% nel 2005 e del 2,1% nel 2006. Nel secondo caso, invece, è da sottolineare il fatto che nel 2004 vengono commessi

	2002	2003	2004	2005	2006
Bar/luoghi di divertimento	12 4,3%	20 3,9%	26 4,8%	14 2,6%	5 3,5%
Abitazione	43 15,2%	80 15,7%	102 18,8%	115 21,3%	22 15,6%
Cellulare/telefono	4 1,4%	4 0,8%	11 2,0%	22 4,1%	3 2,1%
Strada	197 69,9%	315 61,6%	328 60,5%	303 56,1%	88 62,4%
Luogo di lavoro	12 4,3%	34 6,6%	32 5,9%	43 8,0%	4 2,8%
Appezamento di terreno	0 0,0%	2 0,4%	6 1,1%	2 0,4%	2 1,4%
Ospedale/luogo di cura	0 0,0%	6 1,0%	6 1,1%	3 0,6%	0 0,0%
Parco pubblico	0 0,0%	3 0,6%	5 0,9%	6 1,1%	0 0,0%
Lettera/mail	0 0,0%	0 0,0%	4 0,7%	0 0,0%	0 0,0%
Altro	14 5,0%	47 8,4%	42 4,2%	32 5,8%	17 2,2%
Totale	282 100,0%	511 100,0%	542 100,0%	540 100,0%	141 100,0%

Tabella n. 8: *Luogo di attuazione del reato.*

Un'altra caratteristica dell'evento delittuoso presente nei verbali di denuncia è rappresentato dalle motivazioni che hanno portato al compimento dei reati precedentemente esposti.

La motivazione più frequente nei cinque anni è rappresentata dagli incidenti stradali (il 62,8% nel 2002, il 48,9% nel 2003, il 38,6% nel 2004, il 35% nel 2005 e il 41,8% nel 2006, coerentemente con l'altissimo numero del reato di lesioni colpose) che in generale consistono in tamponamenti, collisioni,

urti fra autovetture oppure fra autovetture e motocicli, biciclette, perdoni. Il considerevole numero di sinistri stradali riscontrati nei fascicoli processuali e i recenti episodi di cronaca rendono questa forma di criminalità molto preoccupante. "Gli incidenti stradali - come crimine - scaturiscono dalla interazione tra strada, veicolo e comportamento di colui che è alla guida, e l'ampiezza del fenomeno è tale da non sorprendere, purtroppo, anche perché

l'attrazione che l'automobile esercita va oltre i proprietari di auto" (25).

Ciò che si evince dalla lettura dei fascicoli processuali riferiti sia alle querele che alle contravvenzioni presentate dalle forze dell'ordine (analizzate in seguito) è il legame che intercorre fra la criminalità colposa e l'alcolismo. "La prevenzione di questa forma di criminalità è oggetto da tempo di numerosi studi e di ricerche, che tendono a creare una maggior disciplina stradale e che dovrebbero richiedere selezioni attente nel concedere la patente di circolazione. A questo proposito è da ricordare che sono preoccupanti i rapporti tra alcolismo acuto e lesività accidentale e che, sulla scorta di diverse indagini, si ritiene che l'alcolismo acuto rappresenti una causa di infortuni ed in particolare di incidenti stradali tutt'altro che trascurabile" (26).

Proprio per cercare di far fronte a quella che sta diventando una vera e propria emergenza, il 2 ottobre 2007 è stata approvata la Legge n. 160 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione". Questa legge all'art.5 inasprisce le pene previste dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Inoltre l'articolo 6 prevede nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

Presentano alte percentuali anche i dissidi fra conoscenti (12,4% nel 2002, 12,8% nel 2003, 14,6% nel 2004, 16,3% nel 2005 e 12,1% nel 2006), avvenuti per esempio in seguito a rancori fra

fidanzati o ex fidanzati, fra amici o coinquilini; i rapporti di cattivo vicinato (8,5% nel 2002, 10,4% nel 2003, 10,3% nel 2004, 9,6% nel 2005 e 9,9% nel 2006) in conseguenza, per esempio, alla difficoltà nel gestire uno spazio comune e dissidi fra sconosciuti che riguardano per esempio risse all'interno dei luoghi di divertimento. Sono inoltre presenti dissidi familiari (2,8% nel 2002, 5,1% nel 2003, 7% nel 2004, 9,4% nel 2005 e 7,1% nel 2006) che comprendono sia i rapporti coniugali che quelli parentali, le discussioni nascono per motivazioni abbastanza futili che poi degenerano in minacce, ingiurie e lesioni personali. Altre motivazioni sono, per esempio, dissidi fra l'avvocato e il cliente, con le forze dell'ordine, fra proprietari di una casa e gli affittuari, fra sconosciuti, fra colleghi di lavoro, fra principale e dipendente, fra personale sanitario e paziente.

È importante a mio avviso soffermarsi sul mutamento dei dati riguardanti i dissidi familiari e i dissidi fra amici e conoscenti e soprattutto sulle percentuali relative al rapporto di parentela e quelle relative al rapporto di conoscenza intercorrente fra autore e vittima di un reato.

Per quanto riguarda la prima tipologia di relazione, come si deduce dalla tabella n. 9, si passa dal 3,2% del 2002, al 4,9% del 2003, al 7,6% del 2004, al 9,4% del 2005 sino al 7,1% del 2006; i rapporti di parentela riguardano, nello specifico, le relazioni fra i coniugi che è il più frequente, fra figli e genitori, fra suoceri e generi, fra cognati, fra fratelli, fra cugini, fra nonni e nipoti, fra zii e nipoti, fra con suoceri. Si nota che la percentuale è in crescita nel corso degli anni esaminati.

Anno	Sì	No	Totale
2002	9 3,2%	273 96,8	282 100,0%
2003	24 4,9%	467 95,1%	491 100,0%
2004	41 7,6%	501 92,4%	542 100,0%
2005	51 9,4%	489 90,6%	540 100,0%
2006	10 7,1%	131 92,9%	141 100,0%

Tabella n. 9: Rapporto di parentela.

Per quanto concerne invece il secondo tipo di rapporto, dalla tabella n. 10 si legge che vi è conoscenza fra i due attori della scena criminale nel 28,4% dei del 2002, nel 35% dei casi del 2003, nel

39,7% dei casi del 2004, nel 45,6% dei casi del 2005, nel 33,3% dei casi del 2006. Anche in questo caso, la percentuale cresce con il passare degli anni, senza mai superare il 50%.

Anno	Sì	No	Totale
2002	80 28,4%	202 71,6%	282 100,0%
2003	172 35,0%	319 65,0%	491 100,0%
2004	215 39,7%	246 45,6%	542 100,0%
2005	327 60,3%	294 54,4%	540 100,0%
2006	47 33,3%	94 66,7%	141 100,0%

Tabella n. 10: Rapporto di conoscenza.

Dal confronto delle motivazioni dell'accaduto e di queste due tipologie di rapporti fra l'autore e la vittima, si può dedurre che, se da un lato poco più della metà dei reati di competenza del giudice di pace è stata commessa da persone che non hanno nessun tipo di rapporto con la vittima, dall'altro lato quasi la metà dei reati è perpetrata da membri della stessa famiglia oppure da persone legate da un rapporto di amicizia o di conoscenza più o meno stretto. Si può notare che le percentuali riguardanti i rapporti di parentela, nel corso degli anni, sono leggermente aumentate, anche se non superano in nessun anno il 10%; invece le percentuali riguardanti

i rapporti di conoscenza non superano il 50%; in ogni caso queste sono abbastanza serie e preoccupanti, soprattutto se si pensa che a commettere le tipologie di reati esaminati sono proprio quelle persone alle quali si accorda una maggior fiducia e verso le quali si nutre affetto e stima.

Dallo studio dei fascicoli processuali si giunge inoltre alla conclusione che è sbagliato ritenere che gli abusi perpetrati da conoscenti o parenti siano esclusivamente di tipo fisico, con conseguenze immediatamente visibili e quantificabili (come per esempio accade con le percosse fisiche); infatti dall'analisi di queste sentenze è emerso che sono

presenti anche numerosi abusi psicologici come aggressioni verbali, insulti, minacce, diffamazione. Questo tipo di violenza è però difficile da accertare e da dimostrare perché non lascia segni visibili sul corpo, ma non per questo è meno pericoloso e dannoso alla salute psichica della vittima.

Gli autori e le vittime dei reati sono stati analizzati attraverso sette tipologie di dati socio-anagrafici: il sesso, l'età, la nazionalità, lo stato civile, il comune di residenza, la professione e il titolo di studio.

Grazie a questi aspetti si può delineare una sorta di profilo riguardante i due attori di un crimine. È da sottolineare però che è raro che in ogni sentenza analizzata siano presenti tutte le variabili prese in analisi. L'identikit risulterà di conseguenza sicuramente valido ed esauriente, ma non del tutto completo. Soprattutto per quanto concerne il titolo di studio, vi è un altissimo numero di dati mancanti (sempre superiore all'85%); per questa motivazione è una variabile che non è stata inserita nel profilo dell'autore e della vittima, in quanto non è possibile trarne delle conclusioni che possano essere affidabili e generalizzabili ai casi presi in esame.

Da quanto emerge dall'analisi dei dati provenienti dal Tribunale del Giudice di Pace di Bologna, l'autore del reato risulta essere una persona di sesso maschile, di età compresa fra i 18 e i 40 anni, (quindi un giovane-adulto) di nazionalità italiana, coniugato, residente a Bologna, di professione operaio negli anni 2002, 2003, 2005, impiegato negli anni 2004 e 2006.

Durante la lettura dei verbali di denuncia all'interno degli incartamenti processuali, non è stato semplice valutare sia l'esatta dinamica dei fatti che l'esatta posizione dei due soggetti, querelante e querelato;

infatti in alcuni casi la medesima persona poteva trovarsi sia nella posizione di querelante che nella posizione di querelato. Così ho riscontrato che in differenti fascicoli processuali la persona che in un primo momento aveva denunciato il suo aggressore, si ritrovava a sua volta in un secondo momento ad essere denunciato (in questo caso si ha la riunione dei procedimenti): la vittima ha così svolto un ruolo attivo nella disputa, provocando o irritando il suo aggressore e diventandolo a sua volta.

È per questo che i modelli di vittima e di autore non sono ben delineati, anzi in alcuni casi si sovrappongono. Infatti emerge dalla ricerca che la vittima è una persona di sesso maschile, di età compresa fra i 25 e i 39 anni, di nazionalità italiana, coniugata, residente a Bologna, di professione operaia nel 2002 e 2005, impiegata nel 2003, 2004 e 2006. L'unica differenza fra i modelli di vittime e di autori di reati si riduce infatti ad una lieve differenza di età: 18-40 anni delle prime contro i 25-39 anni dei secondi.

Da questa analisi socio-demografica propria di questi due soggetti si è notato, inoltre, che vengono a cadere molti di quei preconcetti e pregiudizi che riguardano l'autore e la vittima dei reati: il primo è infatti, nella maggioranza dei casi, una persona del tutto insospettabile, presente trasversalmente in tutte le fasce d'età, professioni e stato sociale (27).

Per quanto riguarda invece la vittima, cioè quella persona che ha subito un danno fisico, psicologico, economico, quella "persona che è stata mortificata nella sua dignità umana, frutto di identità fisica, ma anche psicologica" (28), come si è dedotto dalla lettura dei fascicoli processuali egli non è sempre un individuo totalmente innocente, ma il più delle volte

ha svolto un ruolo attivo nella disputa, provocando o irritando il suo aggressore, anzi, in alcune occasioni, come già sottolineato, diventandolo a sua volta.

Infine, un'ulteriore variabile presa in considerazione è quella riguardante la presenza di testimoni nel momento in cui avviene il reato (tabella n. 11). E' predominante la presenza di almeno un testimone; il suo ruolo è quello di fornire il racconto sulla ricostruzione dei fatti così come li ha vissuti; inoltre diventa fondamentale per chiarire l'esatta dinamica

dei fatti laddove il racconto dell'autore o della vittima di un reato non è preciso ed accurato. È necessario tuttavia che la testimonianza resa sia il più imparziale possibile, filtrata da elementi soggettivi e personali.

Nei casi analizzati la presenza dei testimoni è stata molte volte utile a chiarire l'esatta dinamica dei fatti laddove il racconto dell'autore e della vittima non era preciso ed accurato.

Anno	Sì	No	Totale
2002	239 84,8%	43 15,2%	282 100,0%
2003	443 90,2%	48 9,8%	491 100,0%
2004	473 87,3%	69 12,7%	542 100,0%
2005	493 91,3%	47 8,7%	540 100,0%
2006	132 93,6%	9 6,4%	141 100,0%

Tabella n. 11: Presenza di testimoni.

2.2. Segnalazioni.

Nei cinque anni che sono stati analizzati, sono state presentate dalle Forze dell'Ordine numerosissime comunicazioni di notizie di reato riguardanti individui che hanno commesso sei diverse tipologie di reati, la maggior parte delle quali si riferiscono a contravvenzioni.

Il primo reato perpetrato è la violazione del Codice della Strada. L'articolo 4 del D.lgs 274/2000 denominato "Competenza per materia", al comma 2 15) afferma che sono di competenza del giudice di pace gli "articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recente «Nuovo codice della strada»" (29).

Nel corso degli ultimi anni, in conseguenza all'approvazione della Legge n. 72/2003 e della Legge n. 214/2003, sono stati sottratti alla competenza del giudice di pace alcune tipologie di illeciti. La prima legge riguarda i reati di omissione di soccorso e di violazione delle regole di comportamento in caso di incidente di cui all'articolo 189, comma 6 del Codice della Strada; mentre la seconda legge si riferisce ai reati di guida sotto l'influenza dell'alcol e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, regolati dall'articolo 186, comma 2 e 6 del Codice della Strada.

La seconda tipologia di reati che vengono attuati sono gli atti contrari alla pubblica decenza, regolati

dall'articolo 726 del codice penale. Si tratta di "atti contrastanti con le più elementari regole di garbo e di costumatezza, e tali da destare, nell'uomo normale, nel momento storico attuale, un sentimento di disagio, disgusto, disapprovazione" (30). La condotta deviante deve avvenire in un luogo pubblico, o aperto, o esposto al pubblico, è un reato perseguibile d'ufficio. Nello specifico dei fascicoli analizzati, si tratta di ragazzi che orinano in strada.

Successivamente troviamo il danneggiamento ad auto e a mezzi di trasporto in seguito ad incidenti stradali e lesioni colpose conseguenti a sinistri stradali.

Il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui, cioè "l'alterazione della cosa tale da deformarla, renderla brutta o disarmonica, o rispettivamente insudiciarla e insozzarla, con pregiudizio dell'estetica e della pulizia della stessa" (31) è previsto dall'articolo 639 c.p., nella specificità dei

casi che successivamente si andranno ad analizzare interessa principalmente il comma 2 "Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici (...) si procede d'ufficio".

Infine è stato commesso il reato della somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, previsto dall'articolo 691 c.p.; la norma "tutela l'interesse pubblico ad evitare gli effetti deleteri dell'alcolismo, sia rispetto alla prevenzione dei delitti commessi in stato di ubriachezza, sia in particolare con riferimento alla salute dell'ubriaco" (32).

La tabella n. 12 mostra le diverse categorie di forze dell'ordine che hanno segnalato il fatto alle autorità competenti. La Polizia Stradale, fatta eccezione per l'anno 2005, ha perseguito il maggior numero di contravvenzioni.

	2002	2003	2004	2005	2006
Carabinieri	56 26,2%	154 30,6%	229 37,2%	15 41,7%	4 23,5%
Questura	8 3,7%	3 0,6%	1 0,2%	4 11	0 0,0%
Polizia Municipale	49 22,9%	116 23,1%	161 26,1%	7 19,4%	4 23,5%
Polizia Stradale	95 44,4%	228 45,3%	222 36,0%	8 22,2%	5 29,4%
Polizia di Stato	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 2,8%	0 0,0%
Polizia Ferroviaria	6 2,8%	2 0,4%	3 0,5%	1 2,8%	4 23,5%
Totale	214 100,0%	503 100,0%	616 100,0%	36 100,0%	17 100,0%

Tabella n. 12: Autorità che ha segnalato il fatto.

Come si può evincere dalla tabella n.13, per quanto concerne i reati commessi, le percentuali maggiori riguardano la violazione del Codice della Strada, percentuali che nel 2002, 2003 e 2004 superano il 90%, raggiungendo il 98%. La seconda tipologia di

reato perpetrato è rappresentato dagli atti contrari alla pubblica decenza; gli altri illeciti hanno percentuali molto basse e sostanzialmente rimangono invariate nel corso degli anni.

	2002	2003	2004	2005	2006
Codice della Strada	202 94,4%	495 98,4%	609 98,9%	29 80,6%	12 70,6%
Atti contrari alla pubblica decenza.Turpiloquio	5 2,3%	5 1,0%	7 1,1%	7 19,4%	4 23,5%
Danneggiamento	3 1,4%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Lesioni colpose	4 1,9%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza	0 0,0%	2 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 5,9%
Totale	214 100,0%	503 100,0%	616 100,0%	36 100,0%	17 100,0%

Tabella n. 13: Tipologia di reati.

Le tipologie delle sentenze pronunciate dal giudice di pace sono varie (vedasi tabella n. 14): nei primi tre anni presi in esame (2002, 2003, 2004) ha una percentuale superiore alla metà dei casi l'improcedibilità per estinzione del reato conseguente ad oblazione; gli ultimi due anni (2005, 2006) la maggior percentuale si riscontra nell'incompetenza per materia, sicuramente come

conseguenza delle già citate Legge n. 72/2003 e Legge n. 214/2003. Le altre motivazioni hanno percentuali molto basse, fatta eccezione per una modalità di condanna: la multa o ammenda associata alla sospensione della patente. Facendo un confronto fra le percentuali delle condanne e delle assoluzioni, si nota che le prime sono decisamente preponderanti rispetto le seconde.

	2002	2003	2004	2005	2006
Non doversi procedere per estinzione del reato: oblazione	117 54,7%	301 59,8%	405 65,7%	10 27,8%	0 0,0%
Non doversi procedere per estinzione del reato: prescrizione	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 2,8%	1 5,9%
Non doversi procedere per estinzione del reato: morte del reo	1 0,5%	2 0,4%	6 1,0%	1 2,8%	0 0,0%
Non doversi procedere per estinzione del reato: remissione	1 0,5%	5 1,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità: rinuncia alla presentazione della querela	2 0,9%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Incompetenza per materia	0 0,0%	2 0,4%	8 1,3%	11 30,6%	10 58,8%
Incompetenza per territorio	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 2,8%	0 0,0%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	5 2,3%	3 0,6%	13 2,1%	2 5,6%	0 0,0%
Assoluzione	11 5,1%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non sussiste	2 0,9%	15 3,0%	13 2,1%	2 5,6%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non costituisce reato	1 0,5%	0 0,0%	3 0,5%	1 2,8%	0 0,0%
Assoluzione: il fatto non è previsto dalla legge come reato	1 0,5%	2 0,4%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: l'imputato non ha commesso il fatto	0 0,0%	2 0,4%	5 0,8%	0 0,0%	0 0,0%
Assoluzione: il reato è stato commesso da persona non imputabile	0 0,0%	0 0,0%	2 0,3%	0 0,0%	0 0,0%
Condanna: multa o ammenda	18 8,4%	25 5,0%	22 3,6%	5 13,9%	0 0,0%
Condanna: multa o ammenda e sospensione della patente	46 21,5%	141 28,0%	133 21,6%	1 2,8%	0 0,0%
Condanna: permanenza domiciliare	9 4,2%	5 1,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%
Restituzione degli atti al Pubblico Ministero	0 0,0%	0 0,0%	3 0,5%	1 2,8%	6 53,3%
Totale	214 100,0%	503 100,0%	616 100,0%	36 100,0%	17 100,0%

Tabella n. 14: *Decisione del giudice di pace.*

Il luogo per eccellenza in cui vengono compiuti gli illeciti è comune a tutti gli anni ed è la strada (tabella n.15). Gli altri luoghi presenti sono le sedi degli uffici delle forze dell'ordine: le Stazioni delle Caserme dei Carabinieri, il Reparto Infortunistica della Polizia Municipale, gli uffici della Polizia

Stradale, della Municipale e i posti fissi di Polizia presso gli ospedali; in questi casi si tratta del Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi. Infine sono stati commessi reati all'interno di bar e della Stazione Centrale di Bologna.

	2002	2003	2004	2005	2006
Uffici della Polizia Stradale	2 0,9%	31 6,2%	25 4,1%	0 0,0%	0 0,0%
Uffici del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale	6 2,8%	23 4,6%	21 3,4%	2 5,6%	1 5,9%
Uffici della Polizia Municipale	0 0,0%	9 1,8%	17 2,8%	0 0,0%	0 0,0%
Uffici delle Stazioni delle Caserme dei Carabinieri	8 3,7%	36 7,2%	61 9,9%	4 11,1%	1 5,9%
Uffici negli Ospedali	2 0,9%	3 0,6%	8 1,3%	0 0,0%	0 0,0%
Strada	195 91,1%	399 79,3%	481 78,1%	30 83,3%	11 64,7%
Stazione di Bologna	1 0,5%	1 0,2%	1 0,2%	0 0,0%	4 23,5%
Bar	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Totale	214 100,0%	503 100,0%	616 100,0%	36 100,0%	17 100,0%

Tabella n. 15: *Luogo in cui è avvenuto il reato.*

Anche per quanto riguarda questa tipologia di reati, è possibile trarre un profilo dell'autore del reato, che è comune a tutti gli anni studiati: egli è una persona di sesso maschile, di età compresa fra i 29 e i 39 anni, di nazionalità italiana, celibe, abitante in un comune in provincia di Bologna, di professione operaio.

2.3. Violazioni dell'articolo 731 c.p.

Negli anni che sono stati presi in esame (dal 2002 al 2006), sono state presentate 22 segnalazioni che riguardano la violazione dell'articolo 731 del Codice Penale "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori" (33).

Questa norma tutela il diritto di un minore a ricevere una istruzione elementare, nel caso in cui il bambino abbia trascurato la scuola in modo

continuativo e ripetuto; questo diritto è garantito dalla Costituzione nell'articolo 30. E' un reato che viene perpetrato da coloro che hanno l'autorità o che sono incaricati di vigilare su un minore; nel caso dei fascicoli che sono stati analizzati si tratta sempre di genitori. Il reato è sempre procedibile d'ufficio (34). "Il reato si consuma nel momento in cui il minore raggiunge l'età stabilita per l'inizio dell'istruzione, senza che il soggetto obbligato abbia provveduto ad iniziare o far iniziare l'istruzione, ovvero nel momento in cui il soggetto obbligato interrompe l'attività di istruzione del minore"(35).

Nel corso degli anni presi in esame sono avvenute 22 segnalazioni e gli organi che le hanno presentato sono tre: 20 dirigenti scolastici delle scuole elementari e superiori, un consiglio di classe e in un caso i Carabinieri.

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Dirigente scolastico	20	90,9%	90,9%
Consiglio di classe	1	4,5%	4,5%
Carabinieri	1	4,5%	4,5%
Totale	22	100,0%	100,0%

Tabella n. 16: *Autorità che ha segnalato il fatto.*

I giudici di pace hanno pronunciato 5 differenti sentenze: la più frequente è non doversi procedere per estinzione del reato in seguito ad oblazione (15 casi), successivamente si trova l'assoluzione poiché

il fatto non sussiste (3 casi), multa (2 casi), non doversi procedere per estinzione del reato in seguito alla prescrizione (1 caso), infine assoluzione poiché l'imputato non ha commesso il fatto (1 caso).

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Non doversi procedere per estinzione del reato: oblazione	15	68,2%	68,2%
Non doversi procedere per estinzione del reato: prescrizione	1	4,5%	4,5%
Assoluzione: il fatto non sussiste	3	13,6%	13,6%
Assoluzione: l'imputato non ha commesso il fatto	1	4,5%	4,5%
Condanna: multa	2	9,1%	9,1%
Totale	22	100,0%	100,0%

Tabella n. 17: *Decisione del giudice di pace.*

Gli autori dei reati, come già sottolineato, cioè coloro che non hanno provveduto all'istruzione dei minori, sono in tutti i fascicoli i genitori, in 14 casi sono stati accusati tutti e due i genitori; in particolare si tratta di 19 papà e 17 mamme. La nazionalità è in prevalenza italiana (24 casi), seguita da quella europea (8 casi), dall'asiatica (3 casi) e dalla nordafricana (1 caso). Per quanto concerne le età, 20 autori hanno tra i 39 e i 49 anni, 12 autori hanno fra i 28 e i 38 anni, 4 autori hanno fra i 50 e i 55 anni; il comune di residenza è in 32 casi Bologna, in 4 casi la provincia di Bologna; lo stato civile è coniugato in 30 casi (nei restanti il dato è mancante), la professione svolta dai genitori dei

minori è specificata solamente in pochi fascicoli: 2 persone sono autiste, 2 operaie, 2 casalinghe, infine 1 è ministro della Chiesa Evangelica; i titoli di studio non sono presenti in nessun caso.

I bambini, cioè le vittime, sono in totale 26, i maschi sono 21, le femmine 5 e le età sono comprese fra i 6 e i 14 anni. La nazionalità è italiana in 9 casi, europea in 4 casi, asiatica in 1 caso; il comune di residenza è Bologna in 34 casi, la provincia in 1 caso.

3. Due realtà a confronto: Bologna e Forlì.

Come già anticipato, è possibile fare un confronto fra i dati reperiti nel Tribunale del Giudice di Pace di Bologna e quelli ottenuti da un'analoga ricerca nel Tribunale di Forlì.

I dati che si andranno a comparare sono riferiti a tutti i provvedimenti definiti con decreto di archiviazione (quindi sia reati procedibili a querela che quelli procedibili d'ufficio) e riguardano gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

L'analisi verrà svolta secondo un doppio binario: da un lato si procederà con un'analisi monovariata del profilo dell'autore e della vittima dei reati, delle relazioni che intercorrono tra di essi, delle tipologie dei reati perpetrati, delle motivazioni che hanno portato al compimento dell'atto criminoso, del luogo in cui questo è avvenuto, dei motivi dell'archiviazione e del ricorso immediato al giudice di pace.

Dall'altro lato verrà effettuata un'analisi bivariata, relazionando fra loro alcune variabili significative; in particolare si analizzerà l'incidenza e l'influenza del sesso e della nazionalità dell'autore sul reato commesso, il sesso e la nazionalità della vittima sul reato subito, le relazioni (rapporti di parentela, affettivo-sentimentali, di conoscenza e nessun rapporto) che intercorrono fra autore e vittima sulle tipologie di reato, infine i reati sulle motivazioni dell'archiviazione.

Come già anticipato, per poter realizzare un confronto che possa definirsi valido e significativo, sono stati ricodificati alcuni dati riferiti ai fascicoli del Tribunale di Bologna secondo variabili differenti, in maniera tale da ottenere *items* il più

possibile sovrapponibili a quelli estrapolati dai fascicoli processuali del Tribunale di Forlì.

Un primo confronto può svilupparsi sulla base della vicenda processuale che caratterizza la nuova normativa.

Innanzitutto si possono considerare i reati che sono stati perpetrati: la tabella n.18 ci mostra i risultati. I reati che vengono commessi più frequentemente a Bologna sono, in ordine decrescente, gli articoli 186, 187 e 189 del Codice della Strada, le lesioni personali colpose, le lesioni personali, l'ingiuria, le minacce. E' evidente il collegamento, e con la successiva analisi di altre variabili lo sarà sempre di più, fra queste tipologie di reati e il problema al giorno d'oggi sempre più allarmante degli incidenti stradali.

La situazione di Forlì appare un po' diversa: le lesioni personali colpose hanno una percentuale molto alta (20,3%), mentre le violazioni al Codice della Strada hanno una percentuale praticamente ininfluenza rispetto al totale, solo lo 0,7%, a fronte di un 33,4% a Bologna. Questa differenza (che verrà evidenziata anche successivamente dalle motivazioni e dal luogo dell'accaduto), è data dal fatto che sono stati segnalati dalle forze dell'ordine al Tribunale di Bologna oltre 1000 comunicazioni di notizia di reato.

I reati maggiormente compiuti a Forlì riguardano l'ingiuria, con una percentuale doppia rispetto a quella di Bologna, le lesioni personali, con percentuale praticamente identica nelle due realtà, e la minaccia, in questo caso con una percentuale preponderante rispetto Bologna.

Inoltre, alcuni reati vengono perpetrati solamente in una delle due province (hanno però percentuali

bassissime): a Bologna l'omissione di soccorso e la sottrazione di cose comuni, a Forlì l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, l'usurpazione, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, l'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo

abusivo, l'omessa custodia e malgoverno di animali, la somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente e la somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza.

	Bologna	Forlì
Codice della Strada	873 33,4%	13 0,7%
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	0 0,0%	1 0,1%
Percosse	66 2,1%	92 4,9%
Lesione personale	353 13,3%	289 13,8%
Lesioni personali colpose	761 29,1%	381 20,3%
Omissione di soccorso	2 0,07%	0 0,0%
Ingiuria	272 10,2%	394 21,0%
Diffamazione	46 1,6%	146 7,8%
Minaccia	130 4,6%	395 19,1%
Furti punibili a querela dell'offeso	1 0,03%	3 0,2%
Usurpazione	0 0,0%	1 0,1%
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi	0 0,0%	1 0,1%
Invasione di terreni o edifici	13 0,4%	20 1,1%
Danneggiamento	38 1,3%	148 7,9%
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo	0 0,0%	4 0,2%
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	2 0,07%	19 1,0%
Deturpamento o imbrattamento di cose altrui	1 0,035%	1 0,1%
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito	2 0,07%	7 0,4%
Omessa custodia e malgoverno di animali	0 0,0%	3 0,2%
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente	0 0,0%	2 0,1%
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza	0 0,0%	1 0,1%
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio	9 0,3%	7 0,4%
Inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare di minori	17 0,7%	12 0,6%
Sottrazione di cose comuni	1 0,035%	0 0,0%
Totale	2587 100,0%	1876 100,0%

Tabella n. 18: *Tipologia dei reati.*

Per quanto concerne invece la situazione riguardante le motivazioni dell'archiviazione, si può evincere dalla tabella n.19 che sia nel Tribunale di Bologna che in quello di Forlì oltre la metà dei fascicoli processuali è stata archiviata per remissione della querela, con percentuali molto simili (57,9% a Bologna e 56% a Forlì).

Nella realtà bolognese, la seconda motivazione riguarda l'estinzione del reato in seguito ad oblazione; questa modalità, come si vedrà successivamente nelle tavole di contingenza, è la privilegiata per l'archiviazione dei fascicoli riguardanti reati procedibili d'ufficio, quindi il dato è coerente con l'alto numero di violazione di articoli del Codice della Strada. Vi sono alcuni casi di archiviazioni per mancanza delle condizioni di procedibilità. Le altre percentuali sono decisamente basse, ivi compreso il nuovo istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto.

Nel confronto con le motivazioni dell'archiviazione del Tribunale di Forlì si possono notare alcune differenze eclatanti: la prima riguarda la bassissima percentuale di archiviazione per oblazione, 0,4% a

fronte del 33,9% di Bologna; la seconda invece considera la mancanza degli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, a Forlì sono stati archiviati il 20,3% dei casi, a Bologna solamente lo 0,033%. Inoltre, solo a Forlì sono state sporte delle querele contro ignoti.

Queste differenze dipendono sicuramente da una maggior presenza a Bologna di fascicoli che riguardano reati procedibili d'ufficio, per i quali la modalità privilegiata di archiviazione riguarda l'estinzione del reato per oblazione. La realtà forlivese è invece caratterizzata quasi esclusivamente dalla perpetrazione di reati procedibili a querela di parte, contraddistinti da altre tipologie di archiviazione, quali, come già si è potuto riscontrare, la mancanza degli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e l'infondatezza della notizia di reato.

	Bologna	Forlì
Estinzione per remissione querela	1449 57,9%	788 56,0%
Estinzione per oblazione	849 33,9%	6 0,4%
Estinzione per morte del reo	35 1,4%	14 1,0%
Fatto non previsto dalla legge come reato	19 0,8%	20 1,4%
Infondatezza notizia di reato	3 0,1%	141 10,0%
Mancano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio	1 0,033%	295 21,0%
Irrilevanza penale del fatto	1 0,033%	0 0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità	117 4,7%	115 8,2%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	26 1,0%	13 0,9%
Estinzione per prescrizione	3 0,1%	0 0,0%
Ne bis in idem	1 0,033%	11 0,8%
Ignoti	0 0,0%	3 0,2%
Totale	2504 100,0%	1406 100,0%

Tabella n. 19: Motivazione dell'archiviazione.

È interessante indagare sul ricorso immediato al giudice di pace da parte della vittima, innovazione introdotta dal D.lgs. 274/2000.

Dalla lettura della tabella n. 20 si può evidenziare la differenza presente nei due Tribunali: a Bologna la percentuale è del 5,6%, mentre a Forlì dello 0,2%.

	Bologna	Forlì
Sì	140 5,6%	3 0,2%
No	2361 94,4%	1931 99,8%
Totale	2501 100,0%	1934 100,0%

Tabella n. 20: Ricorso immediato al giudice di pace.

È possibile successivamente indagare sulle motivazioni che hanno portato l'autore al compimento dell'illecito penale (vedasi tabella n. 21): per quanto riguarda Bologna, la principale è la violazione del codice della Strada (33,9%), a fronte

La differenza è rilevante, in ogni caso si può concludere che il ricorso immediato viene sfruttato solamente in pochissime e rare occasioni, probabilmente a causa sia delle già citate difficoltà applicative, che della limitata conoscenza dell'esistenza del nuovo istituto.

di una percentuale molto bassa a Forlì (0,5%, questo dato è coerente con quelli ricavati dalla tabella riguardante le tipologie dei reati). Pur con qualche variazione di percentuale, le altre motivazioni principali sono speculari nei fascicoli: sinistri

stradali, dissidi amicali o fra conoscenti, dissidi fra sconosciuti, dissidi fra coniugi (36) e dissidi familiari. Ulteriori differenze si possono riscontrare nelle due ricerche: solamente a Forlì sono presenti

dissidi fra detenuti, mentre solamente a Bologna sono presenti casi di abusiva occupazione e di dissidi fra acquirenti ed esercenti.

	Bologna	Forlì
Sinistri stradali	769 30,5%	373 26,3%
Rapporti di cattivo vicinato	149 5,9%	131 9,3%
Dissidi fra coniugi (per Forlì: coniugi, conviventi o partners)	71 2,8%	174 12,4%
Dissidi e problematiche familiari	72 2,9%	87 6,1%
Dissidi amicali o fra conoscenti	228 9,0%	289 20,4%
Dissidi con forze dell'ordine	23 0,9%	15 1,1%
Dissidi fra detenuti	0 0,0%	3 0,2%
Dissidi fra sconosciuti	167 6,7%	144 10,2%
Dissidi fra colleghi di lavoro	66 2,6%	70 4,9%
Dissidi con dipendenti o con datori di lavoro	25 1,0%	51 3,6%
Malgoverno di animali	34 1,3%	32 2,3%
Abusiva occupazione	7 0,3%	0 0,0%
Dissidi fra acquirenti ed esercenti	14 0,6%	0 0,0%
Violazione del Codice della Strada	854 33,9%	7 0,5%
Altro	41 1,6%	40 2,8%
Totale	2520 100,0%	1416 100,0%

Tabella n. 21: Motivazione dell'accaduto.

Ed ecco i luoghi in cui i sopra citati reati sono stati perpetrati: sia in riferimento a Bologna che a Forlì, pur con rilevanti differenze quantitative, sono presenti in percentuali maggiori la strada, l'abitazione, il luogo di lavoro, e i bar/luogo di divertimento (tabella n.22). Sia nella realtà bolognese che in quella forlivese si trovano luoghi

che sono presenti solamente in una delle due città: a Bologna, a differenza di Forlì, troviamo, come secondo luogo dell'accaduto, le sedi degli uffici delle Forze dell'Ordine (ad esempio gli uffici delle Stazioni delle Caserme dei Carabinieri, gli uffici del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale, gli uffici della Polizia Stradale), spazi in cui vengono

segnalati coloro che infrangono un articolo del Codice della Strada (come visto in precedenza, il reato maggiormente perpetrato a Bologna); inoltre è presente anche la stazione centrale della città.

Solamente a Forlì sono invece presenti il Tribunale e il luogo di detenzione.

		Bologna	Forlì
Valide	Bar/luogo di divertimento	55	118
		2,2%	8,1%
		2,2%	9,1%
	Abitazione	276	414
		11,0%	28,5%
		11,2%	31,9%
	Luogo di lavoro	100	149
		4,0%	10,3%
		4,1%	11,5%
	Luogo di detenzione	0	2
		0,0%	0,1%
		0,0%	0,1%
	Strada	1756	514
		70,2%	35,4%
		71,6%	39,6%
	Stazione	8	0
		0,3%	0,0%
		0,3%	0,0%
	Sedi uffici forze dell'ordine	149	0
		6,0%	0,0%
		6,1%	0,0%
	Appezamento di terreno (campagna, zona rurale o boschiva)	8	31
		0,3%	2,1%
		0,3%	2,4%
	Scuola/luogo di istruzione	19	16
		0,8%	1,1%
		0,8%	1,2%
	Ospedale/luogo di cura	16	17
		0,6%	1,2%
		0,7%	1,3%
	Tribunale	0	8
		0,0%	0,6%
		0,0%	0,6%
	Altro	67	30
		2,7%	2,1%
		2,7%	2,3%
	Totale	2454	1299
		98,1%	89,4%
		100,0%	100,0%
Mancanti (37)		47	154
		1,9%	10,6%
Totale		2501	1453
		100,0%	100,0%

Tabella n. 22: *Luogo dell'accaduto.*

Dalla lettura dei fascicoli processuali è emerso che vi sono differenti modalità di perpetrazione del reato: in aggiunta ai luoghi fisici, gli illeciti vengono commessi anche attraverso il mezzo telefonico, *short text message*, telematico,

informatico (mail) e cartaceo (lettere o esposti in tribunale). Come si può notare dalla tabella n. 23, a Forlì vengono commessi l'8,1% dei reati a fronte di un 1,9% a Bologna.

		Bologna	Forlì
Validi	Telefonico/sms	40 1,6% 85,1%	78 5,4% 66,7%
	Telematico/informatico	2 0,1% 4,3%	7 0,5% 6,0%
	Cartaceo	5 0,2% 10,6%	32 2,2% 27,4%
	Totale	47 1,9% 100,0%	117 8,1% 100,0%
Mancanti		2454 98,1%	1336 91,9%
Totale		2501 100,0%	1453 100,0%

Tabella n. 23: Mezzo di attuazione del reato.

È possibile confrontare le caratteristiche dell'autore e della vittima del reato che emergono dai fascicoli processuali.

Per quanto concerne l'autore dei reati (38) di Bologna, egli è un individuo di sesso maschile (83,8%), di età compresa fra i 25 e i 34 anni (39) (31,9%), di nazionalità italiana (89%), celibe (52,6%), residente nel comune di Bologna (42,2%), che svolge il lavoro di conduttore di impianti e di veicoli o operaio semi-qualificato (40) (28%), in possesso del titolo di studio licenza scuola media inferiore (42%, vi è da precisare che in quest'ultimo caso vi è un numero molto rilevante di casi mancanti).

Invece a Forlì, l'autore del reato è una persona di sesso maschile (71,9%), di età compresa fra i 35 e i

44 anni (26,3%), di nazionalità italiana (84,6%), coniugato o convivente (57,6%), residente in provincia di Forlì-Cesena (38,7%), che svolge il lavoro di artigiano, operaio specializzato e agricoltore (15%), in possesso del titolo di studio licenza scuola media inferiore (44,1%, vi è da precisare che anche in questo caso vi è un numero molto rilevante di casi mancanti).

Sono quindi presenti alcune differenze: l'età dell'autore del reato di Bologna è inferiore rispetto a Forlì, lo stato civile, la residenza (centro città e provincia) e la professione.

È sicuramente interessante indagare nel dettaglio alcune caratteristiche socio-demografiche dell'autore: per quanto riguarda la nazionalità (tabella n. 24), come era presumibile, si nota che

quella preponderante nelle due ricerche è quella italiana, anche se è degno di attenzione analizzare la percentuale totale delle altre nazionalità: a Forlì

vengono querelati un maggior numero di cittadini stranieri, il 15,4% a fronte di un 11% a Bologna.

	Bologna	Forlì
Italiana	2382 89,0%	1333 84,6%
Europea	101 3,8%	97 6,2%
Nordafricana	103 3,8%	81 5,1%
Centro-sudafricana	32 1,2%	43 2,7%
Mediorientale	5 0,2%	1 0,1%
Asiatica	34 1,2%	17 1,1%
Nordamericana	2 0,1%	0 0,0%
Centro-sudamericana	17 0,7%	3 0,1%
Totale	2676 100,0%	1575 100,0%

Tabella n. 24: Nazionalità dell'autore del reato.

Altra variabile significativa è la professione (tabella n. 25). La divisione delle occupazioni all'interno delle due realtà considerate appare differenziata: a Forlì è presente una maggiore distribuzione dei reati, mentre a Bologna spicca la professione di conduttore di impianti e di veicoli o operaio semi-qualificato, con una percentuale del 28%. Le altre professioni a Bologna con una percentuale rilevante sono gli impiegati (personale di segreteria, archivisti, bibliotecari, centralinisti) e le professioni tecniche (ad esempio paramedici, fotografi, agenti assicurativi, di commercio, di viaggio, maestri, assistenti sociali).

A Forlì invece sono presenti più professioni degli autori dei reati con una percentuale simile: gli artigiani, operai specializzati, agricoltori (15%), i pensionati (13,7%), i conduttori di impianti e di

veicoli o operai semi-qualificati (12,3%) e le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (esercenti e gestori vendite e negli alberghi, commessi, baristi, parrucchieri, guardie private, 9,9%) e impiegati (9,5%).

Sono inoltre riscontrabili alcune ampie differenze di percentuale fra le due città: nei fascicoli bolognesi si riscontrano un bassissimo numero di legislatori, dirigenti e imprenditori (0,8%), artigiani, operai specializzati, agricoltori (5,8%) e professioni non qualificate (1,9%) a confronto con un'alta percentuale delle stesse professioni nei fascicoli provenienti da Forlì: 6,5% nel primo caso, 15% nel secondo caso e 6,3% nel terzo caso. Infine a Bologna si riscontra un alto numero di professioni tecniche, 11,3%, mentre a Forlì la percentuale è 3,9%; un'ulteriore differenza è data dalla presenza

in qualità di querelati a Bologna un religioso (una suora nello specifico) e a Forlì 4 detenuti.

	Bologna	Forlì
Legislatori, dirigenti e imprenditori	7 0,8%	79 6,5%
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	73 8,7%	70 5,8%
Professioni tecniche	95 11,3%	48 3,9%
Impiegati	96 11,4%	115 9,5%
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	83 9,9%	120 9,9%
Artigiani, operai specializzati, agricoltori	49 5,8%	182 15,0%
Conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	236 28%	150 12,3%
Professioni non qualificate	16 1,9%	77 6,3%
Forze dell'ordine e forze armate	7 0,8%	24 2,0%
Casalinga	33 3,9%	59 4,8%
Studente	56 6,6%	80 6,6%
Disoccupato	18 2,1%	41 3,4%
Pensionato	73 8,7%	167 13,7%
Religiosi	1 0,1%	0 0,0%
Detenuti	0 0,0%	4 0,3%
Totale	843 100,0%	1216 100,0%

Tabella n. 25: Professione dell'autore del reato.

Attraverso le stesse caratteristiche è possibile costruire e comparare anche un profilo della vittima dei reati di competenza del giudice di pace penale.

A Bologna, la vittima è di sesso maschile (59,6%), con età compresa fra i 25 e i 34 anni (31,8%), italiana (89,1%), coniugata (50,8%), residente nel comune di Bologna (46,3%), che svolge il lavoro di conduttore di impianti e di veicoli o operaio semi-qualificato (18,5%), laureata (74,7%, il numero dei casi mancanti è sempre molto alto).

A Forlì il sesso della vittima è maschile (56,8%), l'età è compresa fra i 35 e i 44 anni (28,4%), la nazionalità è italiana (87,9%), lo stato civile è coniugato/convivente (50,5%), il comune di residenza si trova in provincia di Forlì-Cesena (38,5%), la professione è operaio semi-qualificato o conduttore di impianti e di veicoli (12,9%), il titolo di studio è la licenza della scuola media superiore (35,9%, il numero di casi mancanti è alto).

Per quanto concerne la vittima, le differenze fra Bologna e Forlì si riferiscono all'età, al comune di residenza (centro città e provincia), alla professione e al titolo di studio.

In maniera molto approfondita si è studiato inoltre il rapporto che intercorre fra la vittima e l'autore del reato (41). Sono state individuate tre tipologie di rapporti: di parentela, affettivo-sentimentale, di conoscenza, infine nessun tipo di rapporto (42).

La tabella n. 26 ci mostra le differenze che sussistono tra Bologna e Forlì: a Bologna la maggior parte dei delitti viene commessa da autori che non hanno nessun rapporto con le vittime: in effetti i reati maggiormente perpetrati sono, come

già osservato, le lesioni personali colpose e il Codice della Strada; la percentuale è del 59,8%. Se invece si cumulano le percentuali delle altre tipologie di conoscenza (parentela, affettivo-sentimentale, di conoscenza) si arriva al 40,2%.

Al contrario, a Forlì si può notare una situazione diametralmente opposta: il 58,5% dei reati è commesso da una persona legata da un rapporto di conoscenza, affettivo-sentimentale e di parentela con la vittima a fronte di un 41,5% di nessun rapporto.

	Bologna	Forlì
Di parentela	72 4,4%	87 6,2%
Affettivo-sentimentale	77 4,7%	174 12,5%
Di conoscenza	513 31,1%	554 39,7%
Nessun rapporto	987 59,8%	579 41,5%
Totale	1649 100,0%	1394 100,0%

Tabella n. 26: *Tipo di rapporto.*

È possibile analizzare nel dettaglio tutte le varie tipologie di rapporti.

Nella tabella n.27 vengono riportate le percentuali riferite ai diversi gradi di parentela (intesi come

legami di sangue); Bologna e Forlì non presentano differenze qualitative: sono presenti con una frequenza più elevata i dissidi fra genitori e figli, fra fratelli e fra cognati.

	Bologna	Forlì
Genitori-figli	27 37,5%	37 42,5%
Fratelli	19 26,3%	17 19,5%
Cugini	3 4,2%	2 2,3%
Zii-nipoti	6 8,4%	6 6,9%
Suocero/a- nuora/genero	6 8,4%	12 13,8%
Cognati	10 13,8%	12 13,8%
Nonni-nipoti	1 1,4%	0 0,0%
Altro	0 0,0%	1 1,1%
Totale	72 100,0%	87 100,0%

Tabella n. 27: Rapporto di parentela.

Per quanto concerne i rapporti affettivo-sentimentali, vi è da premettere che sono presenti differenze di *items* nelle ricerche svolte nelle due città. Lo studio effettuato sul territorio bolognese considera i rapporti fra coniugi e fra separati/divorziati, mentre a Forlì sono presenti anche le categorie conviventi, partner, ex conviventi ed ex partner. Pur con queste differenze, il rapporto coniugale è comunque quello che presenta una percentuale maggiore sia a Bologna (77,9%) che a Forlì (39,7%); seguono in entrambe le realtà i separati/divorziati (22,1% a Bologna e 17,8% a Forlì).

Infine, sono vari e differenti i rapporti di conoscenza che sussistono fra autore e vittima del reato (tabella n.28). Entrambe le ricerche concordano nel segnalare che all'interno dei rapporti di conoscenza, delinquono maggiormente coloro che sono legati alla vittima da un rapporto di conoscenza e di amicizia più o meno approfondito, e da un rapporto di vicinato. Sono presenti anche valori intermedi di percentuali che si riferiscono ai rapporti che si creano sul luogo di lavoro, cioè fra colleghi e fra il dipendente e il datore di lavoro. A Bologna è inoltre presente la tipologia di rapporto acquirente-esercente.

	Bologna	Forlì
Partners/amicale/conoscenti (per Forlì: amicale)	243 47,3%	98 17,7%
Colleghi di lavoro	66 12,9%	70 12,7%
Dipendente-datore di lavoro	25 4,9%	51 9,2%
Vicini di casa	149 29,1%	133 24,1%
Acquirente-esercente	14 2,7%	0 0,0%
Conoscenti (per Forlì)		201 36,3%
Altro	16 3,1%	0 0,0%
Totale	513 100,0%	553 100,0%

Tabella n. 28: Rapporto di conoscenza.

Terminata l'analisi monovariata, si può ora trattare dell'analisi bivariata, effettuata per indagare la modalità di influenza di alcune variabili su altre; in questo modo sono state elaborate delle tabelle che presentano alcuni incroci significativi (43).

Per esempio, si sono potuti incrociare le fattispecie dei reati e il sesso dell'autore (tabella n. 29). Si può

concludere che a Bologna i maschi commettono maggiormente effrazioni del Codice della Strada, lesioni personali colpose e lesioni personali; a Forlì invece minaccia, ingiuria e lesioni personali colpose. Le persone di sesso femminile a Bologna e a Forlì perpetrano gli stessi reati: lesioni personali colpose, ingiuria e lesione personale.

		Sesso dell'autore del reato	
		M	F
Codice della Strada	BO	35,1%	9,5%
	FC	0,7%	0,4%
Percosse	BO	2,4%	3,7%
	FC	5,2%	4,7%
Lesione personale	BO	15,3%	15,5%
	FC	15,5%	11,7%
Lesioni personali colpose	BO	25,0%	33,9%
	FC	18,5%	21,4%
Ingiuria	BO	11,0%	20,7%
	FC	20,6%	28,8%
Diffamazione	BO	2,0%	2,5%
	FC	6,1%	14,6%
Minaccia	BO	5,0%	8,9%
	FC	20,7%	4,5%
Danneggiamento	BO	1,4%	2,1%
	FC	8,1%	8,4%

Tabella n. 29: Tavola di contingenza sesso dell'autore del reato - tipologia di reato.

Per quanto riguarda invece la nazionalità degli autori in rapporto al reato perpetrato, vi è da

sottolineare che nelle due città studiate gli italiani commettono con una maggiore frequenza lesioni

personali colpose, ingiuria, lesione personali (con riferimento a Bologna la percentuale maggiore è riferita alla violazione del Codice della Strada). Gli stranieri come già riscontrato delinquono meno rispetto agli italiani; gli illeciti perpetrati sono lesioni personali, percosse, ingiuria, minaccia, danneggiamento.

Nella tabella sottostante, sono presenti nel dettaglio le differenti nazionalità e le tipologie di reati: solo per citare alcune nazionalità, gli europei e gli africani per esempio perpetrano maggiormente il reato delle lesioni personali, i medio-orientali invece violano con maggiore frequenza il Codice della Strada.

		Italiana	Europea	Nordafri- cana	Centro- sud africana	Medio- orientale	Asiatica	Nord Americana	Centro-sud americana
Codice della Strada	BO	32%	20,5%	18,3%	23,7%	28,4%	25,8%	0,0%	33,3%
	FC	0,7%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Percosse	BO	2,2%	2,8%	3,6%	2,9%	0,0%	5,7%	33,3%	5,5%
	FC	4,6%	3,1%	7,4%	16,4%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%
Lesione personale	BO	12,4%	26,8%	34,9%	35,3%	0,0%	28,6%	33,3%	27,9%
	FC	12,0%	23,3%	27,3%	16,5%	0,0%	9,5%	0,0%	33,3%
Lesioni personali colpose	BO	27,6%	16,7%	12,9%	17,7%	14,4%	28,6%	33,3%	11,0%
	FC	20,9%	12,4%	9,9%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ingiuria	BO	12,8%	12,0%	10,1%	11,7%	0,0%	0,0%	0,0%	16,8%
	FC	21,8%	16,3%	10,7%	7,4%	0,0%	9,5%	0,0%	16,7%
Diffamazione	BO	2,1%	1,8%	1,8%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	9,0%	1,6%	0,8%	3,3%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%
Minaccia	BO	5,4%	6,5%	9,3%	5,8%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%
	FC	19,2%	24,8%	21,5%	8,3%	100,0%	28,6%	0,0%	16,7%
Danneggiamento	BO	1,4%	0,9%	1,8%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	7,0%	12,4%	14,9%	5,0%	0,0%	14,3%	0,0%	33,3%

Tabella n. 30: Tavola di contingenza provenienza dell'autore del reato - tipologia di reato.

Anche per quanto riguarda la vittima, si sono state prodotte le stesse tavole di contingenza del reo; in questo caso si vuole indagare se il sesso e la nazionalità della vittima possono rappresentare un fattore di predisposizione al rischio di vittimizzazione.

Per quanto riguarda il sesso, dalla tabella n.31 emerge che non vi è differenza di sesso per quanto riguarda i reati subiti: lesioni personali colpose, lesioni personali, ingiuria per Bologna e minaccia per Forlì.

		Sesso della Vittima	
		Maschio	Femmina
Percosse	BO	3,7%	5,0%
	FC	5,6%	4,1%
Lesione personale	BO	20,1%	21,2%
	FC	12,5%	15,2%
Lesioni personali colpose	BO	43,2%	37,1%
	FC	21,8%	20,9%
Ingiuria	BO	17,7%	19,3%
	FC	19,7%	22,9%
Diffamazione	BO	3,3%	2,5%
	FC	8,3%	7,3%
Minaccia	BO	7,2%	10,7%
	FC	17,6%	21,1%

Tabella n. 31: Tavola di contingenza sesso della vittima - tipologia di reato.

Nella tabella n. 32 si trovano le nazionalità delle persone offese in relazione ai reati. Gli italiani e i cittadini stranieri nelle due realtà studiate subiscono sostanzialmente le stesse tipologie di reati; il

numero maggiore è rappresentato da lesioni personali colpose, lesioni personali, ingiuria e minaccia.

		Italiana	Europea	Nord africana	Centro-sud africana	Medio-orientale	Asiatica	Nord Americana	Centro-sud americana
Percosse	BO	3,7%	6,5%	2,8%	7,7%	0,0%	13,7%	0,0%	4,7%
	FC	4,8%	1,0%	8,6%	12,8%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Lesione personale	BO	18,2%	25,8%	50,4%	42,4%	0,0%	45,5%	100,0%	33,4%
	FC	11,4%	22,7%	37,0%	36,2%	50,0%	8,3%	0,0%	43,8%
Lesioni personali colpose	BO	42,1%	30,6%	18,8%	23,2%	40,0%	22,8%	0,0%	42,9%
	FC	23,3%	8,2%	11,1%	6,4%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Ingiuria	BO	19,0%	17,7%	12,8%	11,5%	40,0%	9,0%	0,0%	14,3%
	FC	21,8%	20,6%	11,1%	19,1%	50,0%	16,7%	0,0%	18,8%
Diffamazione	BO	3,5%	1,7%	0,0%	3,8%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	8,0%	8,2%	3,7%	4,3%	0,0%	8,3%	0,0%	6,3%
Minaccia	BO	8,3%	12,9%	15,2%	3,8%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%
	FC	19,0%	26,8%	16,0%	14,9%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%

Tabella n. 32: Tavola di contingenza provenienza della vittima - tipologia di reato.

Il reato si può infine correlare il reato al rapporto fra vittima e autore e al motivo dell'archiviazione.

La tabella n. 33 mostra se e in quale percentuale il tipo di rapporto che intercorre fra la vittima e l'autore può avere influenzato il reato perpetrato.

I dati ricavati dai Tribunali di Bologna e Forlì presentano delle somiglianze: se fra i due attori della scena delittuosa non esiste nessun rapporto, il

reato maggiormente commesso è la lesione personale colposa, un ulteriore indice dell'alto numero di incidenti stradali presenti nei fascicoli processuali.

Per quanto concerne i diversi gradi di conoscenza (parentela, affettivo-sentimentale e di conoscenza), essi presentano le percentuali maggiori in

corrispondenza delle lesioni personali, ingiuria e minaccia.

		Rapporto fra vittima e autore di reato			
		di parentela	affettivo-sentimentale	di conoscenza	nessun rapporto
Percosse	BO	6,9%	12,0%	6,0%	1,8%
	FC	5,5%	8,2%	6,0%	2,2%
Lesione personale	BO	34,4%	48,2%	30,5%	11,7%
	FC	22,8%	24,5%	15,0%	6,1%
Lesioni personali colpose	BO	0,0%	1,2%	2,8%	71,4%
	FC	1,6%	0,0%	0,9%	57,9%
Ingiuria	BO	23,0%	19,3%	34,3%	7,5%
	FC	20,5%	25,9%	30,0%	8,7%
Diffamazione	BO	1,1%	0,0%	6,7%	0,7%
	FC	9,4%	5,1%	12,5%	3,3%
Minaccia	BO	15,0%	18,1%	15,3%	2,6%
	FC	23,6%	32,0%	24,9%	6,1%

Tabella n. 33: Tavola di contingenza tipo di rapporto fra autore e vittima - tipologia di reato.

L'ultima tavola di contingenza creata è servita per indagare come vengono archiviati i reati commessi con una frequenza maggiore.

Come si è già potuto osservare, l'estinzione del reato per remissione della querela è la modalità dell'archiviazione più utilizzata, quindi appare privo di contraddizioni il fatto che quasi tutti i reati sia a Bologna che a Forlì vengano archiviati per remissione. Le uniche eccezioni riguardano le

violazioni degli articoli del Codice della Strada a Bologna, archiviati attraverso l'estinzione del reato conseguente ad oblazione, e la diffamazione a Forlì, che è archiviata secondo la modalità mancando gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio (tabella n. 34).

		Codice della strada	Percosse	Lesioni personali	Lesioni personali colpose	Ingiuria	Diffamazione	Minaccia	Danneggiamento
Estinzione per remissione di querela	BO	1,0%	93,9%	91,1%	90,5%	86,8%	80,4%	90,8%	82,5%
	FC	0,0%	76,9%	83,5%	50,0%	71,9%	33,6%	72,5%	42,6%
Estinzione per oblazione	BO	94,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,8%	2,5%
	FC	30,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Estinzione per morte del reo	BO	1,8%	0,0%	1,7%	0,3%	1,8%	2,3%	4,7%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,4%	1,6%	1,0%	0,0%	1,4%	1,4%
Fatto non previsto dalla legge come reato	BO	0,0%	0,0%	1,1%	1,5%	0,6%	0,0%	0,8%	2,5%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	6,8%	0,0%
Infondatezza della notizia di reato	BO	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	4,4%	3,9%	9,8%	6,6%	21,9%	11,5%	0,0%
Mancano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio	BO	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	30,7%	12,1%	5,1%	28,2%	13,3%	40,4%	23,6%	0,0%
Irrilevanza penale del fatto	BO	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità	BO	0,1%	6,1%	5,2%	6,9%	10,2%	17,4%	3,2%	12,5%
	FC	7,9%	6,6%	6,7%	9,0%	5,9%	1,4%	12,2%	0,0%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	BO	2,2%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,0%	0,0%	0,7%	0,0%
Ne bis in idem	BO	0,0%	0,05	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	30,7%	0,0%	0,4%	0,5%	0,3%	0,7%	0,7%	0,0%
Ignoti	BO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%
Estinzione per prescrizione	BO	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tabella n. 34: Tavola di contingenza motivo archiviazione - tipologia di reato.

4. Conclusioni.

Alcuni anni sono passati dalla data dell'approvazione del decreto legislativo; diverse considerazioni si possono trarre sia da un punto di vista teorico, che in considerazione delle ricerche empiriche svolte. "Se, dunque, l'idea di fondo che ha ispirato l'introduzione del giudice di pace era

certamente sensata, maldestra, tuttavia, se ne è rilevata, sotto alcuni aspetti, la concreta attuazione. (...) Il legislatore denota un atteggiamento ambiguo e financo contraddittorio che oscilla tra il desiderio di sfruttare al massimo le potenzialità operative del giudice di pace e i dubbi sulla sua affidabilità tecnica" (44).

Infatti le novità e le peculiarità che caratterizzano il procedimento penale dinanzi il giudice di pace, e che rappresentano anche importanti strumenti nelle mani della persona offesa dal reato, come si è potuto evincere dall'analisi dei dati sopra esposta, faticano a trovare piena attuazione: l'istituto della particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, il ricorso immediato al giudice di pace, come evidenziato dai dati reperiti nel Tribunale del Giudice di Pace di Bologna e di Forlì, rimangono tuttora aspetti utilizzati raramente.

L'istituto della particolare tenuità del fatto è stato utilizzato nei cinque anni presi in esame (2002, 2003, 2004, 2005, 2006) lo 0,9% dei casi per quanto riguarda la realtà forlivese (in riferimento ai provvedimenti terminati con decreto di archiviazione) a fronte di uno 0,8% a Bologna (considerando tutti i decreti definiti con decreto di archiviazione o con sentenza passata in giudicato). L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (stesse limitazioni temporali e processuali) invece non è mai stato adottato a Forlì e a Bologna lo 0,9% dei casi. Per quanto concerne il ricorso immediato, come già sottolineato, presenta vari problemi dal punto di vista operativo e forse proprio per questa motivazione che nelle due realtà studiate è uno strumento usato così raramente, a Bologna il 15,6% dei casi e a Forlì lo 0,9%: le azioni della persona offesa dal reato devono sottostare ad una serie di controlli formali e contenutistici che spesso scoraggiano tale soggetto ad intraprendere questa via.

Accanto alla difficoltà di questi nuovi istituti a divenire parte del bagaglio culturale sociale, è possibile considerare che questi elementi siano

scarsamente applicati a causa delle difficoltà riscontrate ad entrare nel vivo della nuova dinamica processuale, sia da parte degli avvocati, sia da parte dei giudici: “Non si può negare, infatti, che specie fra gli avvocati sia progressivamente maturato un atteggiamento di svilimento delle potenzialità del procedimento penale di pace. Questo atteggiamento può essere stato innescato e poi influenzato dall'esperienza che l'avvocatura ha maturato della pratica del processo civile di pace (...) gli avvocati hanno ritenuto questo processo come parente di minor riguardo di quello ordinario, un rito minore, di minor valore e caricatura: il giudice di pace quale radice quadrata del Tribunale. Questo tipo di approccio se già è ingeneroso e mostra dei limiti rispetto al giudice di pace civile, risulta infondato e sommario, in una parola, errato, in relazione al giudice di pace penale e al suo processo (...)” (45).

Anche il Ministro della Giustizia ad interim, il Presidente del Consiglio Romano Prodi, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2008, durante una Comunicazione al Senato della Repubblica il 23 gennaio 2008, ha espresso il suo pessimismo, dichiarando che “Innanzitutto al giudice di pace nell'anno 2006 vi è stato un notevole peggioramento, in quanto malgrado la riduzione del 5 per cento delle sopravvenienze, il numero dei procedimenti si è ridotto del 20 per cento rispetto ai definiti dell'anno 2005, determinando un incremento delle pendenze a fine anno di circa il 30 per cento. Nel corso del primo semestre del 2007 le sopravvenienze sono aumentate del 10 per cento mentre le definizioni sono state del 20 per cento inferiori alle sopravvenienze, producendo la crescita

della pendenze al 30 giugno 2007 di un ulteriore 10 per cento” (46).

La situazione è sicuramente provvisoria, sicuramente bisognerà attendere il lungo periodo per valutare l’effettiva efficacia e bontà delle novità introdotte nel decreto legislativo.

Conclusioni in merito si possono trarre anche per quanto concerne sia la figura degli autori e delle vittime dei reati che emergono dall’analisi delle sentenze, sia dei rapporti che intercorrono fra di essi. Per quanto riguarda la realtà bolognese e la realtà forlivese, i profili dei due attori non sono ben delineati, anzi in alcuni casi si sovrappongono: dalla lettura di diversi fascicoli processuali è emerso che la medesima persona si è trovata prima nella posizione di querelante, in quella di querelato poi.

In riferimento ai rapporti, dalle due ricerche è emersa una realtà differente: mentre a Bologna si ha un maggior numero di reati perpetrati fra sconosciuti, a Forlì invece la situazione è ribaltata, in quanto la maggior parte dei delitti è commessa da un autore legato alla vittima da rapporti di conoscenza, affettivo-sentimentale, di parentela.

Per quanti riguarda la tipologia di reati di competenza del giudice di pace penale, in ambito accademico erano emerse non poche perplessità in relazione all’ampia gamma di competenze per materia che un giudice era tenuto ad avere, le quali, come visto, spaziano dalle ingiurie, alle percosse, all’omissione di soccorso sino alla guida in stato di ebbrezza, all’uccisione o danneggiamento degli animali altrui, alle contravvenzioni del Codice della Navigazione o ai reati in materia di elezioni politiche e amministrative; effettivamente tale gamma di illeciti può non offrire ai giudici di pace la possibilità

di essere un corpo giudicante capace di offrire un elevato grado di specializzazione nelle materie di loro competenza. Dall’analisi dei dati delle due ricerche si è potuto riscontrare che, soprattutto nella realtà forlivese, egli è tenuto a decidere per la maggior parte dei casi in merito a reati procedibili a querela. Per quanto concerne invece Bologna, si è potuto analizzare che in 1408 casi egli si è occupato di delitti perseguibili d’ufficio, mentre in 1996 casi in delitti perseguibili a querela.

Si è rivelata comunque una buona scelta la devoluzione di reati minori ad un proprio circuito penale: questi, nonostante appartengano alla sfera della “microconflittualità”, non sono da sottovalutare né da trascurare; infatti questi reati sono comunque indice di un comportamento antisociale che necessita di precise indicazioni, validi contenimenti e di una mirata azione di prevenzione. Infatti “I conflitti che si impongono all’attenzione sociale attraverso reati di gravità contenuta sono espressione di dissidi molto radicati solo superabili con un’autentica conciliazione. Dietro piccoli reati si nascondono conflitti e malesseri profondi che intaccano in maniera molto significativa la vita delle persone, avvelenando il quotidiano. (...) ma c’è un auspicio e una speranza, che si rinnova e incide in solco, ogni qual volta il giudice di pace sa professionalmente proporre e ottenere con convinzione all’aggressore e alla vittima l’accettazione reciproca che è l’inizio di tutto e il conseguimento dello scopo nel processo penale di pace. Accettazione reciproca, che è anche e soprattutto il fondamento della pace nella nostra società democratica postmoderna” (47).

Note.

(1) La ricerca è stata svolta durante la mia attività di assegno di ricerca svolta presso l'Università di Bologna, in tema di "Competenza penale del giudice di pace e interazione autore-vittima nei delitti a querela di parte; un'analisi criminologia e socio-vittimologica". Il lavoro si è rivolto ad approfondire da un lato gli aspetti teorici riguardanti le competenze del giudice di pace e dall'altro l'analisi dei dati reperiti in Tribunale. Colgo l'occasione per porgere i miei più sentiti ringraziamenti all'Avvocato Mario Luigi Cocco, Coordinatore dei Giudici di Pace di Bologna per avermi dato la possibilità di accedere agli archivi del Tribunale.

(2) Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, Clueb, 2006, p. 229.

(3) Marzaduri E., "L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazione?", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al D. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002, pp. 7-19.

(4) Mazza F.A. e Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", *Diritto e giustizia*, n.1, 2006, p. 58.

(5) Mattevi E., Panizzo F. e Pongiluppi C., *I reati di competenza del giudice di pace*, in *Il giudice di pace, Quaderni n.8*, Milano, Ipsoa, 2007, p. 11.

(6) Di Bugno C., "Commento all'Art. 4 – Competenza per materia", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002, pp. 43-59.

(7) Per ogni valore delle variabili sono state calcolate le frequenze e le percentuali (valide e cumulate).

(8) Il GIS è un sistema informativo computerizzato composto da una serie di strumenti software che permettono di acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare, visualizzare dati spaziali dal mondo reale (Burrough P.A., *Principles of geographical information systems for land resource assessment*, Oxford, U.K., Clarendon Press, 1986).

(9) Vedasi il contributo di Giorgia Macilotti presente in questo stesso numero della rivista.

(10) Normando R., "Il ricorso immediato alla persona offesa: una morfologia dal difficile equilibrio", in AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, 2007, p. 56.

(11) Negri D., "Commento all'Art. 21 – Ricorso immediato al giudice", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002, p. 199.

(12) *Ibidem*, p. 196.

(13) Normando R., "Il ricorso immediato alla persona offesa: una morfologia dal difficile equilibrio", in

AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, op. cit., p. 75.

(14) Il numero totale delle sentenze emesse è maggiore rispetto al numero dei fascicoli processuali poiché è possibile che all'interno di un incartamento, essendo state segnalate più persone, il Giudice di Pace sia giunto a differenti conclusioni.

(15) Cernetti S. e Spriano M., *La sentenza penale del giudice di pace*, Torino, G. Giappichelli, 2006.

(16) La remissione della querela consiste nella revoca, da parte del querelante, della denuncia al fine di annullarne gli effetti, rinunciando, eventualmente, ad esercitare il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. È un atto bilaterale, significa cioè che per produrre effetti la rimessa ha bisogno dell'accettazione del querelato, che può essere manifestata in forma espressa o tacita (ad esempio, anche attraverso il semplice silenzio).

(17) Baldi, F., *Manuale del giudice di pace. Tutti i reati di competenza del giudice di pace, con ricchi richiami di dottrina e giurisprudenza; il nuovo processo ed il nuovo sistema sanzionatorio introdotti dal D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, Giuffrè, 2000.

(18) Piccialli, P. e Aghina, E., *Il procedimento penale davanti al giudice di pace. Manuale teorico-pratico per gli operatori giudiziari*, Napoli, Edizioni giuridiche Simoni, 2001, p.72.

(19) Aprile E., *La competenza penale del Giudice di Pace*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 265.

(20) Nappi A., *La procedura penale per il giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 192.

(21) Aprile E., *La competenza penale del Giudice di Pace*, op. cit.

(22) Aprile E., *La competenza penale del Giudice di Pace*, op. cit., p. 278.

(23) Varraso G., "Esercizio dell'azione penale e procedimento per «citazione a giudizio» davanti al giudice di pace", in AA. VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, 2007, p. 41.

(24) Il numero totale dei reati denunciati è maggiore rispetto al numero dei fascicoli processuali poiché è possibile che all'interno di un incartamento siano stati segnalati più reati.

(25) Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983, p.226.

(26) *Ibidem*, p. 226.

(27) *Ibidem*.

(28) Bisi R., "Vittime, vittimologia e società", in Bisi R. e Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Milano, Franco Angeli, 1996, p. 104.

(29) L'articolo 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool", sancisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'abuso di bevande alcoliche; l'articolo 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti", sanziona chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze

stupefacenti o psicotrope; l'articolo 189 "Comportamento in caso di incidente", illustra le norme di condotta nei casi in cui una persona provochi un sinistro stradale: il comma 6 obbliga chiunque abbia causato un incidente con danni alle persone, di fermarsi e prestare assistenza.

(30) Mattevi E., Panizzo F. e Pongiluppi C., "I reati di competenza del giudice di pace", in *Il giudice di pace, Quaderni n.8, op. cit.*, p. 213.

(31) *Ibidem*, p. 191.

(32) *Ibidem*, p. 210.

(33) L'articolo 731 c.p. dichiara: "Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a Euro 30 (lire sessantamila)".

(34) Mattevi E., Panizzo F. e Pongiluppi C., "I reati di competenza del giudice di pace", in *Il giudice di pace, Quaderni n.8, op. cit.*

(35) *Ibidem*, p. 218-219.

(36) Nonostante si sia cercato di avere le stesse variabili, per quanto riguarda questa categoria sussistono delle differenze: nella ricerca di Bologna fra i dissidi coniugali sono compresi solamente quelle dispute avvenute fra persone legalmente sposate, mentre nella ricerca di Forlì in questa categoria vengono inseriti anche i dissidi fra conviventi e fra partner.

(37) È presente la voce mancante poiché alcuni reati sono stati commessi per mezzo del telefono, delle mail o tramite lettera (vedasi tabella n. 23). Nelle tabelle n.5 e n.6 sono quindi state inserite, nell'ordine, le frequenze, le percentuali e le percentuali valide.

(38) Tutte le percentuali riportate in seguito sono valide, cioè quelle considerate sul totale dei casi validi, senza considerare i dati mancanti.

(39) Le classi di età sia dell'autore che della vittima sono state create facendo riferimento a quelle presenti nelle statistiche Istat.

(40) Anche per quanto concerne le professioni di autore e vittima si sono riprese le categorie utilizzate dall'Istat.

(41) Sono inoltre presenti dei casi in cui il dato è mancante: nella tabella n. 25 non vengono esplicitati, comunque si precisa che questi fanno riferimento a quei fascicoli processuali nei quali sono stati perpetrati reati (ad eccezione dell'articolo 731 c.p.) procedibili d'ufficio, nei quali, come già si è visto, non si può parlare di interazione autore-vittima.

(42) Nella comparazione e nella lettura dei dati ottenuti che si riferiscono al tipo di legame autore-vittima è doveroso premettere che, come nella variabile "motivazione dell'accaduto" e in accordo con essa, anche in questo caso sussistono delle differenze fra le due ricerche: nella ricerca effettuata a Bologna nella categoria rapporti affettivo-sentimentale vengono inseriti i coniugi, i conviventi, i separati e i divorziati, mentre nella ricerca di Forlì sono inseriti anche i partner, gli ex conviventi e gli ex partner. Questi ultimi vengono inseriti nella ricerca bolognese nella categoria rapporto di conoscenza. I dati

non sono quindi completamente sovrapponibili, in ogni caso possono comunque scaturire delle comparazioni interessanti.

(43) In seguito saranno riportati nelle tabelle solamente quelle tipologie di variabili che presentano le percentuali maggiormente degne di attenzione.

(44) Fornasari G. e Marinelli M. "Premessa", in Fornasari G. e Marinelli M. (a cura di), *La competenza civile e penale del giudice di pace. Bilancio e prospettive. Atti del Convegno di studi organizzato dalla Regione Autonoma Trentino Alto-Adige e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento*, Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 18 e 19 novembre 2005, Padova, CEDAM, 2007 p. X.

(45) Mazza F.A. e Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", *Diritto e giustizia, op. cit.*, p. 61.

(46) Romano P., *Comunicazione del Ministro della Giustizia ad interim al Senato della Repubblica*, Inaugurazione Anno Giudiziario 2008, 23 gennaio 2008.

(47) Mazza F.A. e Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", *Diritto e giustizia, op. cit.*, p. 76.

Bibliografia.

- Aprile E., *La competenza penale del Giudice di Pace*, Milano, Giuffrè, 2007.
- Baldi F., *Manuale del giudice di pace. Tutti i reati di competenza del giudice di pace, con ricchi richiami di dottrina e giurisprudenza; il nuovo processo ed il nuovo sistema sanzionatorio introdotti dal D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, Giuffrè, 2000.
- Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Bologna, Patron Editore, 1982.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983.
- Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Milano, Franco Angeli, 2004.
- Bisi R., "Vittime, vittimologia e società", in Bisi R. e Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Milano, Franco Angeli, 1996.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, Franco Angeli, 2004.

- Bisi R. (a cura di), *Scena del crimine e profili investigativi. Quale tutela per le vittime?*, Milano, Franco Angeli, 2006.
- Burrough P.A., *Principles of geographical information systems for land resource assessment*, Oxford, U.K., Clarendon Press, 1986.
- Cernetti S. e Spriano M., *La sentenza penale del giudice di pace*, Torino, G. Giappichelli, 2006.
- Fornasari G. e Marinelli M. "Premessa", in Fornasari G. e Marinelli M. (a cura di), *La competenza civile e penale del giudice di pace. Bilancio e prospettive. Atti del Convegno di studi organizzato dalla Regione Autonoma Trentino Alto-Adige e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento*, Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 18 e 19 novembre 2005, Padova, CEDAM, 2007.
- Guidicini P. (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Milano, Franco Angeli, 1991.
- Marzaduri E., "L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazione?", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al D. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002.
- Mattevi E., Panizzo F. e Pongiluppi C., "I reati di competenza del giudice di pace", in *Il giudice di pace*, Quaderni n.8, Milano, Ipsa, 2007.
- Mazza F.A. e Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", *Diritto e giustizia*, n.1, 2006, pp.58-76.
- Negri D., "Commento all' Art. 21 – Ricorso immediato al giudice", in Chiavario M. e Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, UTET, 2002.
- Normando R., "Il ricorso immediato alla persona offesa: una morfologia dal difficile equilibrio", in Aa Vv, *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, 2007.
- Nappi A., *La procedura penale per il giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2004.
- Pavone M., *Le nuove competenze del Giudice di Pace*, Matelica, Halley, 2005.
- Piccialli P. e Aghina E. (a cura di), *Il procedimento penale davanti al giudice di pace. Manuale teorico-pratico per gli operatori giudiziari*, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2001.
- Romano P., *Comunicazione del Ministro della Giustizia ad interim al Senato della Repubblica*, Inaugurazione Anno Giudiziario 2008, 23 gennaio 2008.
- Stella F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, Giuffrè, 2003.
- Varraso G., "Esercizio dell'azione penale e procedimento per «citazione a giudizio» davanti al giudice di pace", in Aa Vv, *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, 2007.
- Venafro E. e Piemontese C., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, Giappichelli Editore, 2004.
- Vezzadini S., "Violenza domestica: dinamiche autore-vittime", in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, Franco Angeli, 2004.
- Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, Clueb, 2006.

Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Forlì

*Giorgia Macilotti**

Riassunto

Il presente contributo analizza la riforma della competenza penale del giudice di pace introdotta con il decreto legislativo n. 274 del 2000. Tale normativa prevede la devoluzione di competenze penali al nuovo giudice onorario, istituito dalla l. n. 374 del 1991, e si situa entro una più ampia manovra di razionalizzazione del sistema della giustizia e di creazione di una “giustizia di prossimità”, più vicina al cittadino e maggiormente sensibile alle sue esigenze. L’esame delle innovazioni introdotte con questa normativa verrà affrontato attraverso la presentazione dei risultati di un’indagine empirica, di tipo documentale, svolta presso il Tribunale di Forlì e il Tribunale del Giudice di Pace di Bologna. Tale ricerca si è concretizzata nella raccolta e nell’elaborazione statistica dei dati contenuti nei fascicoli processuali iscritti nel registro del giudice di pace e definiti con decreto di archiviazione, relativamente al circondario di competenza dei due tribunali esaminati. L’obiettivo è di evidenziare come, al di là del dato normativo, si configurino nella prassi i nuovi istituti introdotti con la riforma della competenza penale del giudice di pace e come lo stesso operi nel nuovo contesto in cui è stato inserito.

Résumé

Cet article analyse la réforme qui a attribué la compétence pénale au juge de paix (décret législatif n° 274 du 28 août 2000). La loi n° 274 prévoit la dévolution des compétences en matière pénale au juge honoraire (institué par la loi n° 374 du 21 novembre 1991) dans le cadre d'une manœuvre de grande ampleur pour la rationalisation du système de justice et la création d'une "justice de proximité" plus proche et plus accessible.

Les innovations introduites par cette loi sont analysées sur la base des résultats d'une étude empirique réalisée auprès du Tribunal de Forlì et du Tribunal de Juge de Paix de Bologne. La recherche a été réalisée sur une série de dossiers jugés et classés à Forlì et à Bologne par le juge de paix. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence, au-delà des règles, les particularités de la pratique des juges de paix.

Abstract

The article analyses the reform on the criminal jurisdiction of the Justice of the Peace, introduced by the legislative decree n. 274/2000. This law provides the assignment of criminal jurisdictions to the new honorary judge, set up by the law N. 374/1991. This is a part of a wider project for the rationalization of justice and the realization of a “proximity justice”, that is to say a system of justice closer to the citizens and more attentive to the people’s needs. The innovations introduced by this law are analyzed through the presentation of the results of an empirical research carried out in the Law Courts of Bologna and Forlì. The research was based on data collected from dismissed files, related to cases under the jurisdiction of the Justice of the Peace. Beyond the legal framework that the reform has drawn, the research shows how the new institutions, that the reform has introduced, are actually implemented in the legal practice and how these provisions affect the concrete work of the new honorary judge.

* Dottoranda di ricerca in Criminologia presso l’Università di Bologna.

1. Premessa.

Il presente studio prende in considerazione i risultati di una ricerca empirica, di tipo documentale, svolta presso gli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Forlì (1). Tale ricerca si è concretizzata nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati contenuti nei fascicoli processuali iscritti nel registro del giudice di pace e definiti con decreto di archiviazione, relativamente al circondario di competenza del Tribunale di Forlì e al periodo compreso fra l'1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006. Tali dati verranno successivamente confrontati con quelli desunti da una ricerca analoga svolta presso il Tribunale del Giudice di Pace di Bologna, al fine di evidenziare somiglianze e differenze dell'operato del magistrato di pace nelle due realtà esaminate.

L'obiettivo dello studio condotto è quello di evidenziare come, al di là del dato normativo, si configurino nella prassi i nuovi istituti introdotti con la riforma della competenza penale del giudice di pace e come lo stesso operi nel nuovo contesto in cui è stato inserito.

Un'analisi che si fermi al dato normativo, infatti, rischia di mettere in evidenza solo la dimensione del "dover essere", seguendo un approccio deduttivo in base al quale i comportamenti dei diversi attori e il dispiegarsi degli istituti vengono per lo più desunti dalle norme vigenti. Seguendo questo orientamento si perde così la possibilità di verificare e descrivere in concreto il fenomeno che si vuole esaminare.

In termini generali la prospettiva utilizzata si caratterizza, invece, per il metodo induttivo: l'operatività dei nuovi istituti introdotti viene cioè ricostruita su base empirica e non solo a partire dal

dato giuridico. Le finalità perseguite sono quelle di descrivere e, per quanto possibile, spiegare i fenomeni di volta in volta osservati. Il presupposto da cui si muove è che, qualunque sia l'oggetto preso in esame, "è pressoché inevitabile accertare uno scarto fra il diritto scritto e il diritto vivente, tra prescrizioni e comportamenti, fra procedure formalmente previste e prassi" (2). Ne consegue che la disamina delle norme giuridiche è sì utile a chiarire l'oggetto dello studio, ma da sola non è in grado di fornire una mappa esauriente dell'impatto che la devoluzione di competenze penali al giudice di pace ha avuto sia in termini deflattivi, sia per quanto attiene il perseguimento della funzione conciliativa e di creazione di una giustizia mite, palesati nella stessa relazione introduttiva alla legge. La ricerca condotta trae origine proprio dalla necessità di approfondire questi aspetti che difficilmente possono essere esaminati avendo riguardo al solo dato normativo. In particolare si è osservato come si declinino nella pratica giudiziaria le nuove competenze attribuite al giudice di pace, evidenziando, ad esempio, quali sono le fattispecie penali, fra tutte quelle devolute al magistrato onorario, che con maggior frequenza si presentano alla sua cognizione, specificando sia le modalità con cui si verificano i fatti di reato, sia le relazioni che di volta in volta si instaurano fra vittima e autore dello stesso. Allo stesso tempo, è stato inoltre possibile avere un quadro dei profili degli autori e delle vittime dei reati di competenza del giudice di pace e di come i nuovi istituti operino in concreto in relazione ad essi.

La ricerca condotta e i risultati ottenuti possono così fornire un interessante spunto, sia per svolgere delle

riflessioni di carattere generale ed evidenziare nodi problematici che si verificano nel “diritto vivente”, sia per esaminare come si sia attuata questa riforma per quanto attiene l’area territoriale esaminata.

2. La metodologia d’indagine utilizzata nella ricerca empirica.

La ricerca condotta è stata caratterizzata da una serie di tappe e di passaggi che sembra opportuno chiarire, sia rispetto alla metodologia seguita (3), che in riferimento agli strumenti utilizzati.

La fase preliminare della ricerca ha riguardato l’individuazione dell’ambito di studio da approfondire in sede empirica e la traduzione, in ipotesi di lavoro, dei problemi e degli interrogativi di partenza precedentemente citati. Il primo passo compiuto, in tal senso, è stato quello di raccogliere la documentazione necessaria per individuare quali casi, fra tutti quelli archiviati presso il Tribunale di Forlì (4), fossero di competenza del giudice di pace e quindi oggetto della ricerca. Un aiuto è stato fornito dalla stessa Procura della Repubblica di Forlì, che ha fornito un elenco di tutti i procedimenti di competenza del giudice di pace iscritti a partire dal 1 gennaio 2002 sino al 31 dicembre 2006 (5).

Prima di iniziare la rilevazione dei dati è stato poi necessario precisare l’unità di analisi da studiare, porre riferimenti di tempo e di luogo, dare un limite temporale alla rilevazione (6).

In tal senso si è scelto di analizzare i procedimenti definiti con decreto di archiviazione di competenza del magistrato onorario che costituiscono, quindi, l’unità di analisi su cui si è costruita l’intera indagine. Nella ricerca compiuta, infatti, non si è

proceduto ad un campionamento, ma si sono esaminati direttamente tutti i casi di competenza del giudice di pace, seppur limitatamente ai procedimenti in relazione ai quali non è stata esercitata l’azione penale. Nel caso in esame non si potrà quindi parlare di campione, ma più precisamente di universo (7). La scelta dei procedimenti definiti con decreto di archiviazione è stata motivata dall’esigenza di poter disporre concretamente dei fascicoli processuali; diversamente procedere ad un’analisi di tutti i casi iscritti nel registro del giudice di pace avrebbe comportato alcune difficoltà, prima fra tutte quella di non poter sempre disporre dei fascicoli giudiziari in quanto non ancora definiti.

Per quanto riguarda la definizione territoriale e temporale della ricerca, i casi esaminati riguardano tutti quelli iscritti e archiviati a partire dal 1 gennaio 2002 sino al 31 dicembre 2006, relativamente al circondario di competenza del Tribunale di Forlì (8). Qui ha sede l’ufficio del giudice di pace circondariale (9), organo competente non solo per i reati che si verificano nel territorio forlivese, ma anche per tutte le richieste di archiviazione, formulate dal pubblico ministero, in relazione ai procedimenti dell’intera provincia di Forlì - Cesena. Selezionata l’unità di analisi e definiti i riferimenti spazio - temporali della ricerca, si è proceduto individuando le ipotesi operative da verificare empiricamente e costruendo uno strumento che permettesse di rilevare in modo oggettivo i dati presenti in ciascuno fascicolo processuale.

Come già sottolineato l’obiettivo della ricerca era quello di esaminare come si configurino nella prassi i nuovi istituti introdotti con la riforma della

competenza penale del giudice di pace e come lo stesso operi nel nuovo contesto in cui è stato inserito. Per poter verificare l'operatività della riforma in esame si sono pertanto individuate una serie di aree tematiche da esaminare per ciascuna vicenda processuale presa in considerazione. Nello specifico l'ambito di analisi ha riguardato: 1) il procedimento penale instaurato, con particolare riferimento ai dati normativi concernenti il fatto storico di reato e le determinazioni ad esso inerenti; 2) l'evento criminoso, con riferimento al luogo, al tempo ed alle modalità di realizzazione dello stesso; 3) il profilo socio - anagrafico relativo agli autori e alle vittime del reato; 4) la relazione esistente fra autore e vittima di reato e la loro interazione nella dinamica criminosa; 5) i nuovi poteri attribuiti alla persona offesa all'interno del procedimento dinanzi al giudice di pace, con particolare attenzione all'istituto del ricorso immediato (10) e alla facoltà di opposizione alla richiesta di archiviazione (11).

Per poter indagare queste aree tematiche in relazione alle diverse vicende processuali, si è creata una griglia di rilevazione che, applicata a ciascun fascicolo, ha permesso di raccogliere tutte le informazioni relative all'unità di analisi della ricerca. Lo strumento di rilevazione si dipinge come una sorta di questionario composto da 40 domande, rigidamente formalizzate e standardizzate, relative alle cinque aree di indagine. Gli elementi da rilevare tramite la griglia sono stati, infatti, preliminarmente individuati in relazione agli ambiti tematici della ricerca ed alle diverse proprietà o dimensioni da cui questi sono composti (12). La scelta di utilizzare uno strumento come la griglia di rilevazione, simile ad

un questionario, è stata fatta in ragione di due precise finalità:

1. tradurre in domande specifiche gli obiettivi della ricerca e prevedere l'elaborazione dei dati in ordine a tali obiettivi;
2. aiutare il ricercatore nell'individuazione delle informazioni da attingere in sede di raccolta dei dati (13).

Sulla scorta di queste considerazioni, lo strumento per l'acquisizione delle informazioni costruito ha permesso di rilevare sia gli elementi identificativi di ciascun procedimento (14), sia i dati oggettivi relativi a ciascun fascicolo. Per quanto attiene questo secondo gruppo di *item*, la strutturazione delle domande ha seguito un ordine logico teso ad individuare:

- il reato commesso, la data e il luogo del medesimo;
- il luogo e la data di presentazione della querela o di acquisizione della notizia di reato;
- la motivazione dell'accaduto;
- il luogo fisico in cui è stato commesso il fatto criminoso e le modalità con cui è stato compiuto;
- la data di richiesta e di archiviazione del procedimento con il relativo motivo ed esito;
- i dati socio - anagrafici relativi all'autore del reato;
- i dati socio - anagrafici relativi alla vittima del reato;
- il tipo di rapporto esistente fra vittima e autore del reato;

- la definizione, nello specifico, della relazione esistente fra i due;
- la presenza e le modalità relative al ricorso immediato e all'opposizione alla richiesta di archiviazione;
- la presenza di testimoni del fatto.

Una volta realizzato lo strumento di acquisizione delle informazioni elementari, si è proceduto alla rilevazione dei dati. Questa fase si è sviluppata per un arco temporale di sei mesi (15) e si è sostanziata nella somministrazione della griglia per ciascun procedimento di competenza del giudice di pace definito con decreto di archiviazione. Si sono così esaminati complessivamente 1453 fascicoli processuali, corrispondenti poi a 1416 questionari data l'assenza di 37 procedimenti, in quanto ancora alla cognizione dell'autorità giudiziaria.

2.1. Fascicolo processuale.

La fase di raccolta dei dati si è svolta, secondo le modalità descritte, presso l'archivio del Tribunale di Forlì esaminando 1416 fascicoli processuali definiti con decreto di archiviazione, *ex art.* 17 del d.lgs. 274 del 2000, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Questo momento della ricerca è stato particolarmente delicato, sia perché rappresenta la fase fondamentale per l'acquisizione del materiale su cui sono testate le ipotesi formulate, sia per la difficoltà che i "non addetti ai lavori" trovano nel leggere e nel comprendere i dati contenuti in ciascun fascicolo processuale.

Un fascicolo processuale rappresenta, infatti, una sorta di narrazione del fatto di reato, del suo autore,

della sua eventuale vittima e della relazione esistente fra di essi; in esso troviamo, inoltre, tutte le informazioni, giudiziarie e non, relative al caso instaurato con l'indicazione delle determinazioni assunte in sede di indagini preliminari e di processo penale.

In particolare ai fini della ricerca compiuta, si sono analizzati:

- il foglio di iscrizione nel registro delle notizie di reato di competenza del giudice di pace;
- il certificato anagrafico e il certificato del casellario giudiziale dell'autore o degli autori del reato;
- la lista delle parti offese e delle eventuali persone informate sui fatti;
- la comunicazioni di notizia di reato, *ex art.* 347 c.p.p., e la relazione scritta, *ex art.* 11 comma 1 del d.lgs. 274/2000 (16), della polizia giudiziaria;
- l'eventuale verbale di denuncia - querela sporta dalla persona offesa dal reato o dal genitore, tutore o dal curatore;
- i verbali di identificazione ed elezione di domicilio della persona o delle persone sottoposte ad indagini preliminari;
- la richiesta di archiviazione del procedimento con l'indicazione della data e del motivo;
- il decreto di archiviazione del procedimento penale, con precisazione dei motivi *de facto* e *de iure*;

- l'eventuale ricorso diretto al giudice da parte della persona offesa o l'opposizione alla richiesta di archiviazione;
- le eventuali relazioni peritali o di consulenza tecnica relative ad accertamenti richiesti dal giudice o dalle parti.

Dall'esame di questi documenti, qualora disponibili, sono stati estrapolati i dati relativi alle aree tematiche di analisi. Occorre precisare che non sempre tutte le informazioni erano presenti nel fascicolo processuale (come lo stato civile, la professione o la residenza della vittima e dell'autore del reato), questo è dovuto sia alle diverse modalità che le forze di polizia adottano nello stilare i verbali di elezione di domicilio e di denuncia - querela (17), sia all'assenza nel fascicolo processuale di taluni documenti che riportano questo tipo di informazioni (si pensi, ad esempio, al caso in cui la vittima non abbia sporto querela).

I dati e le informazioni elementari raccolti secondo le modalità illustrate, per poter essere utilizzati ai fini della ricerca, sono stati successivamente ridotti (18) ed elaborati statisticamente (19). Il primo passo compiuto ha riguardato la codifica delle informazioni raccolte (20). Nello specifico si è proceduto traducendo ciascun *item* previsto nella griglia di rilevazione in una variabile, nominale o metrica, e attribuendo a ciascuna risposta un codice. Una volta effettuato questo procedimento, si è creata la matrice dei dati, che nel caso in esame si configura come matrice "casi per variabile" (21), attraverso la creazione di un database SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Ogni riga di questa matrice corrisponde ad uno specifico

fascicolo processuale, rappresenta per così dire il profilo di ciascun caso di competenza del giudice di pace, che è stato descritto tramite 40 variabili: ad esempio il tipo di reato, il motivo dell'accaduto, il sesso dell'autore e della vittima del reato e così via. Successivamente i dati immessi sono stati elaborati statisticamente e i risultati ottenuti, sia in termini di distribuzione di frequenza che di analisi bivariata, verranno di seguito presentati in relazione alle aree tematiche in cui si è strutturata la ricerca.

3. La ricerca.

3.1. L'evento criminoso: verso un giudice garante della pace sociale?

La riforma sulla competenza penale del giudice di pace, operata con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, si pone come momento conclusivo di un lungo periodo di riflessione sui caratteri della magistratura onoraria e sul funzionamento del sistema giudiziario. Sin dagli anni Settanta del secolo scorso si era infatti avvertita l'esigenza di razionalizzare l'apparato giudiziario per renderlo più prossimo al cittadino e più attento alle sue esigenze (22).

L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace segna l'avvio della riforma della giustizia penale "minore", essenziale per restituire efficienza alle strutture giudiziarie e per garantire al cittadino quel senso di giustizia e di sicurezza, sempre più mortificato dalla difficoltà di funzionamento del sistema giudiziario e dai meccanismi sempre più sofisticati di esercizio della giustizia. La riforma attuata è pertanto funzionale, almeno nelle intenzioni del legislatore, "alla realizzazione di un doppio circuito giudiziario, nel quale i reati più

gravi continuano ad essere attribuiti alla competenza dei magistrati togati, mentre quelli minori sono devoluti alla cognizione del giudice onorario” (23). Si tratta, soprattutto, di illeciti penali ascrivibili al profilo criminologico della micro-conflittualità privata, non particolarmente gravi, ma che spesso alimentano ragioni di disagio nei rapporti interindividuali. Ispirato dalla finalità di deflazione del carico giudiziario pendente presso i tribunali, nonché dall’esigenza di avvicinare la giustizia alle richieste quotidiane del cittadino, il legislatore “non si è limitato ad attribuire la competenza penale al giudice di pace, ma ha introdotto nel codice di procedura penale un vero e proprio procedimento speciale, corredato da un apparato sanzionatorio del tutto autonomo” (24). Si tratta del tentativo di creare un procedimento penale e un sistema di giustizia più circoscritto e celere, che si caratterizzi per una maggiore prossimità al cittadino, sia da un punto di vista territoriale che umano.

Se queste erano le intenzioni del legislatore, a sei anni dall’entrata in vigore della riforma è apparso particolarmente interessante indagare se e come questi propositi siano stati raggiunti. La ricerca effettuata si è, pertanto, focalizzata proprio sull’esame del funzionamento del nuovo “procedimento speciale” attraverso l’esame dei fascicoli processuali definiti dal giudice di pace penale.

Le vicende esaminate si riferiscono ad eventi criminosi realizzatisi tra la fine del 2001 e la fine del 2006 (tabella 1) (25).

Anno del fatto	Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
2001	34	2,4	2,4
2002	313	22,1	24,5
2003	361	25,5	50,0
2004	353	24,9	74,9
2005	295	20,8	95,8
2006	60	4,2	100
Totale	1.416	100	
Mancanti	37		
TOTALE	1.453		

Tabella 1: Distribuzione dei fatti criminosi dalla fine del 2001 alla fine del 2006

Si osserva, nello specifico, come siano stati iscritti e definiti dal giudice di pace non solo i procedimenti relativi ai reati avvenuti in seguito all’entrata in

vigore della riforma, ma anche un numero di casi verificatisi antecedentemente alla stessa. Questo risultato si spiega alla luce delle stesse indicazioni

previste nelle norme transitorie contenute nella novella legislativa, che regolano i casi di reato commessi dopo la pubblicazione della legge, ma prima della sua entrata in vigore (26).

Per quanto riguarda la distribuzione annua dei fatti di reato, si può rilevare come la maggior parte di essi si sia verificata tra il 2002 e il 2004 (1027 casi: 72,5%) con una leggera diminuzione della frequenza a partire dal 2005. I dati significativamente minori relativi in particolare all'ultimo anno esaminato vanno tuttavia interpretati alla luce di alcune precisazioni: la frequenza inferiore dei reati nell'anno 2006 si spiega sia in relazione alla prossimità temporale di questo periodo con il momento della rilevazione, sia in ragione del fatto che durante la ricerca empirica sono stati esaminati solo i procedimenti già definiti entro l'intervallo di tempo considerato e, in tal senso, le vicende processuali ancora alla cognizione dell'autorità giudiziaria non sono state rilevate.

Nel periodo di tempo esaminato, sono stati complessivamente 1876 i reati iscritti nel registro

del giudice di pace e definiti con decreto di archiviazione (27). L'esame dei fascicoli giudiziari ha permesso di rilevare come nella maggioranza dei casi l'evento criminoso abbia configurato un'unica ipotesi di reato (1041 casi: 73,5%), mentre nei casi restanti sono state due o più le fattispecie penali contestate per ciascun procedimento considerato (rispettivamente 290 casi: 20,5% e 85 casi: 6%). Osservando poi nello specifico i reati commessi si può cercare di ricostruire, seppur limitatamente alla realtà territoriale esaminata, l'attività del magistrato onorario in relazione alla nuova competenza penale attribuita. Dall'analisi della tavola relativa ai reati (tabella 2) (28), si rileva come siano i delitti contro la persona (29) quelli che si sono verificati con maggior frequenza (1631 casi: 86,9%). Fra questi la fattispecie penale più ricorrente è l'ingiuria (394 casi: 21%), seguita dalle lesioni personali colpose (381 casi: 20,3%) e dalla minaccia (359 casi: 19,1%).

Reati	Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Art. 581 c.p. percosse	92	4,9	4,9
Art. 582 c.p. lesione personale	259	13,8	18,7
Art. 590 c.p. lesioni personali colpose	381	20,3	39
Art. 594 c.p. ingiuria	394	21,0	60
Art. 595 c.p. diffamazione	146	7,8	67,8
Art. 612 c.p. minaccia	359	19,1	86,9
Art. 633 c.p. invasione di terreni o edifici	20	1,1	88,0
Art. 635 c.p. danneggiamento	148	7,9	95,9
Art. 638 c.p. uccisione o danneggiamento di animali altrui	19	1,0	96,9
Reati previsti dal codice della strada (artt. 166, 167 e 169 c.s.)	13	0,7	97,6
Altro	45	2,4	100
TOTALE	1.876	100	

Tabella 2: Reati avvenuti fra la fine del 2001 e la fine del 2006 contestati nei 1416 procedimenti archiviati di competenza del Giudice di Pace di Forlì (si precisa che la voce Altro comprende i delitti contro il patrimonio, le contravvenzioni e i reati previsti da leggi speciali che hanno una frequenza inferiore all'1%).

Per quanto riguarda i delitti contro il patrimonio (30), è il reato di danneggiamento quello maggiormente rappresentato (148 casi: 7,9%), seguito dalle norme incriminatrici che tutelano gli edifici, il fondo e gli animali altrui (complessivamente 39 casi: 2,1%) (31).

Si tratta in prevalenza di reati perseguibili a querela di parte (1836 casi: 96%) in relazione ai quali, quindi, è ipotizzabile l'esercizio di quell'attività di conciliazione prevista come principio cardine del nuovo procedimento devoluto al giudice di pace (32). I reati procedibili d'ufficio, invece, si presentano con una frequenza statisticamente poco rilevante (complessivamente 40 casi: 2,1%), sono del tutto residuali infatti le ipotesi di reato previste dal codice della strada (33) (13 casi: 0,7%), le contravvenzioni e i reati statuiti da leggi speciali (complessivamente 27 casi: 1,45 %).

Con riferimento a questi primi dati, si osserva pertanto come la competenza del giudice di pace si espliciti prevalentemente nei confronti di delitti perseguibili a querela di parte, in relazione ai quali è possibile porre in essere un'attività volta alla composizione del conflitto, piuttosto che ad una definizione giurisdizionale dello stesso. La presenza statisticamente poco rilevante delle contravvenzioni, dei reati previsti dal codice della strada e dalla legislazione speciale depone ulteriormente a favore di queste considerazioni e, almeno con riferimento alla realtà indagata, sembra confutare le opinioni di chi vedeva nel nuovo magistrato un mero contenitore di vicende trascurabili, impegnato prevalentemente a giudicare reati di natura contravvenzionale, a tutela di interessi diffusi e, comunque, non individuali (34).

Per approfondire quest'aspetto è, poi, opportuno procedere ad esaminare i motivi che hanno portato alla genesi degli eventi criminosi oggetto dei diversi fascicoli esaminati (tabella 3); questi, confrontati con le ipotesi ascritte, sono in grado infatti di fornirci chiarificazioni ulteriori circa la competenza penale del giudice di pace.

Si osserva come siano i sinistri stradali la prima causa dei fatti criminosi portati alla cognizione del magistrato onorario (373 casi: 26,3%), seguiti dai dissidi scaturiti fra soggetti legati da un vincolo amicale o di conoscenza (289 casi: 20,4%), o sentimentale (174 casi: 12,3%). Da segnalare sono, inoltre, i conflitti sorti fra individui che al momento del fatto non avevano alcun tipo di relazione di conoscenza (144 casi: 10,2%). Anche in questo caso, come per quanto già riscontrato in relazione ai reati contestati, sono invece poco frequenti gli eventi criminosi legati alla violazione di norme del codice della strada (7 casi: 0,5%) o di norme contravvenzionali che non presuppongono alcun tipo di interazione fra autore e vittima del reato.

Motivo dell'accaduto	Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Dissidi e problematiche familiari (35)	87	6,1	6,1
Dissidi fra coniugi, conviventi o partner	174	12,3	18,4
Dissidi amicali o fra conoscenti	289	20,4	38,8
Dissidi fra colleghi di lavoro	70	4,9	43,7
Dissidi con dipendenti o con datori di lavoro	51	3,6	47,3
Dissidi in seguito a rapporti di cattivo vicinato	131	9,3	56,6
Dissidi con forze dell'ordine	15	1,1	57,7
Dissidi fra detenuti	3	0,2	57,9
Dissidi fra sconosciuti	144	10,2	68,1
Dissidi in seguito a malgoverno di animale	32	2,3	70,4
Sinistri stradali	373	26,3	96,7
Violazioni del codice della strada	7	0,5	97,2
Altro	40	2,8	100
Totale	1.416	100	
Mancanti	37		
TOTALE	1.453		

Tabella 3: Motivo dell'evento criminoso in relazione ai procedimenti archiviati (si precisa che la voce Altro comprende tutti quei motivi la cui frequenza non supera le 2 unità con riferimento ai valori assoluti).

Osservando la tavola in esame si può rilevare inoltre che, pur essendo i sinistri stradali e i dissidi fra sconosciuti motivi frequenti degli eventi esaminati, in realtà più della metà dei fatti criminosi sono nati in seguito a conflitti sorti fra soggetti legati da una relazione pregressa all'evento (802 casi: 56,6%). Fra questi, oltre ai casi già citati, da non trascurare sono i dissidi verificatisi fra vicini di casa (131 casi: 9,3%), fra parenti e familiari (87 casi: 6,1%) ed infine quelli sorti nel contesto lavorativo (complessivamente 121 casi: 8,5%).

Proprio il luogo in cui si sono consumati gli eventi criminosi offre, in tal senso, ulteriori indicazioni sulle modalità e sulle caratteristiche delle vicende esaminate.

La strada e l'abitazione rappresentano lo scenario prevalente entro cui deflagrano gli eventi criminosi esaminati (rispettivamente 514 casi: 39,4% e 414 casi: 31,9%), seguiti in misura minore dal posto di

lavoro (149 casi: 11,5%) e dai luoghi di svago e divertimento (118 casi: 9,1%). La campagna e i luoghi isolati registrano, invece, percentuali decisamente più contenute, pari rispettivamente al 2,4 % (31 casi) delle vicende osservate. La strada, chiaramente, rappresenta lo spazio in cui con maggior frequenza si sono verificati i dissidi stradali (371 casi: 72,2%), ma, al contempo, è anche lo scenario di conflitti fra sconosciuti (8,8%) e fra soggetti legati da un vincolo di conoscenza (6%). L'abitazione è stata interessata, nella maggioranza dei casi, da dissidi fra soggetti aventi una relazione pregressa all'evento criminoso, in particolare coniugi e conviventi (30%), seguiti da conoscenti o amici (21%) e familiari (14,5%). Con riferimento al contesto domestico, era plausibile aspettarsi una maggiore rappresentatività della conflittualità fra parenti e consanguinei, che invece interessa in prevalenza luoghi di istruzione e di cura

(rispettivamente il 68,8 % e l'11,8 %). Nel luogo di lavoro infine si ha, comprensibilmente, una prevalenza di dissidi fra colleghi o fra dipendenti e datori di lavoro (63,7%), ma in esso allo stesso tempo sono rappresentati in modo significativo anche i diverbi sorti fra amici e conoscenti (17,4%) e quelli scaturiti fra sconosciuti (14,1%).

Da questi dati emerge l'immagine di un giudice di pace impegnato, prevalentemente, a dirimere controversie che traggono origine da situazioni di disagio e di dissidio fra soggetti aventi un legame pregresso al fatto accaduto. Nonostante la grande frequenza di dissidi stradali e di lesioni personali colpose ad essi collegate, è infatti la sfera della micro-conflittualità interpersonale legata a delitti contro l'incolumità individuale e l'onore, consumati entro le mura domestiche o per strada, quella che maggiormente richiama la sua attenzione e il suo operato. Tale risultato, almeno per la realtà esaminata, sembra confermare le intenzioni del legislatore che vedeva nel nuovo magistrato onorario *“un garante del controllo della legalità nei piccoli conflitti quotidiani, un interprete della coscienza collettiva attorno a specifiche materie che, più di altre, postulano un responso rapido”* (36).

3.2. La vicenda processuale e l'operatività dei nuovi istituti introdotti con la riforma.

Se i dati appena descritti ci permettono di trarre alcune considerazioni riguardanti l'esplicarsi della competenza penale del giudice di pace, appare interessante proseguire analizzando quei profili più squisitamente normativi relativi ai procedimenti archiviati, al fine di osservare sia come operino i

nuovi istituti introdotti dalla riforma, sia come interagiscono a livello processuale i diversi attori coinvolti (vittima, autore, giudice, pubblico ministero e forze di polizia).

Nello specifico si rileva che nella quasi totalità dei fascicoli archiviati è stata direttamente la vittima del reato a dare l'impulso per l'instaurarsi del procedimento penale. Sono infatti 1284 i verbali di denuncia - querela sottoscritti dalla persona offesa dal fatto, corrispondenti al 90,7 % delle notizie di reato complessivamente acquisite (37). Tale dato appare assolutamente coerente con quanto evidenziato per i reati contestati che, nell'unità esaminata, sono nella maggioranza dei casi delitti che richiedono il verificarsi di questa condizione di procedibilità per poter essere perseguiti. Per quanto riguarda il luogo di presentazione delle querele si rileva che, sebbene siano state plurime le istituzioni contattate, è l'Arma dei Carabinieri la forza dell'ordine maggiormente interpellata dalla persona offesa dal reato (994 casi: 70,2%), seguita dalla Polizia di Stato (201 casi: 14,2%) e, in misura minore, dalla Polizia Municipale (128 casi: 9%).

Nell'analisi dei profili processuali delle vicende esaminate, momento saliente è rappresentato dallo studio dei risultati relativi alle archiviazioni. Nella ricerca effettuata si sono registrati sia i dati riguardanti le richieste di archiviazione formulate dal pubblico ministero, sia quelli riferiti alle determinazioni assunte dal giudice di pace circondariale in merito. Per quanto riguarda la distribuzione annua delle richieste di archiviazione e delle rispettive pronunce del magistrato onorario, si osserva un andamento simile dei dati. Vi è un incremento costante continuo, sia delle richieste che

dei decreti, a partire dalla data di entrata in vigore della riforma in esame sino al 2005, con una leggera flessione nel 2006 (38). L'intervallo di tempo maggiormente interessato dall'istituto in esame è quello compreso fra il biennio 2004 - 2005, in cui vengono presentate il 53,1% delle richieste di archiviazione (752 casi) e in cui vengono definiti con decreto di archiviazione 767 procedimenti penali, corrispondenti al 54,2% dei casi esaminati. Appare interessante osservare, con riferimento a questa fase del procedimento, se e come il nuovo procedimento "speciale" introdotto abbia quei requisiti di celerità e semplificazione voluti dal legislatore. Si osservino pertanto le seguenti tavole di contingenza che descrivono l'andamento delle pronunce di archiviazione in relazione all'anno in cui è stata acquisita la notizia di reato (tabella 4) e

con riferimento alla data di presentazione della richiesta di archiviazione (tabella 5).

Dall'esame della tabella relativa alle notizie di reato (tabella 4), si osserva come i procedimenti esaminati siano stati archiviati, nella maggioranza dei casi, entro lo stesso anno di acquisizione della notizia di reato ed in quello successivo. In particolare osservando l'andamento complessivo, si rileva che nei primi due anni dall'entrata in vigore della riforma le pronunce del giudice hanno interessato con netta prevalenza l'anno successivo all'instaurazione del procedimento, con un incremento significativo per il 2003 dove quasi il 60% dei procedimenti sono stati definiti a due anni dall'acquisizione della *notitia criminis*.

		Anno archiviazione					TOTALE
		2002	2003	2004	2005	2006	
Anno acquisizi one notizia di reato	2001	8	0	0	0	0	8
		100%	0%	0%	0%	0%	100%
	2002	147	157	7	2	3	316
		46,5%	49,7%	2,2%	0,6%	0,9%	100%
	2003	0	133	213	13	3	362
		0%	36,7%	58,8%	3,6%	0,8%	100%
	2004	0	0	157	153	35	345
		0%	0%	45,5%	44,3%	10,1%	100%
	2005	0	0	0	222	93	315
		0%	0%	0%	70,5%	29,5%	100%
	2006	0	0	0	0	70	70
		0%	0%	0%	0%	100%	100%
TOTALE		155	290	377	390	204	1.416
		10,9%	20,5%	26,6%	27,5%	14,4%	100%

Tabella 4: Distribuzione annua delle archiviazioni in relazione all'anno di acquisizione della notizia di reato.

A partire dal 2004 vi è una inversione del trend ed i fascicoli sono stati con prevalenza archiviati entro lo stesso anno di apertura del procedimento.

Dall'esame delle pronunce di archiviazione in relazione al momento in cui il pubblico ministero ha

manifestato la volontà di non esercitare l'azione penale (tabella 5) si possono trarre ulteriori considerazioni.

		Anno archiviazione					TOTALE	
		2002	2003	2004	2005	2006		
Anno richiesta di archiviazione	2002	154	36	0	0	0	190	
		81,1%	18,9%	0%	0%	0%	100%	
	2003	0	254	64	0	0	319	
		0%	79,6%	20,1%	0%	0%	100%	
	2004	0	0	313	26	12	351	
		0%	0%	89,2%	7,4%	3,4%	100%	
	2005	0	0	0	364	37	401	
		0%	0%	0%	90,8%	9,2%	100%	
	2006	0	0	0	0	155	155	
		0%	0%	0%	0%	100,0%	100%	
	TOTALE		154	291	377	390	204	1.416
			20,9%	20,5%	26,6%	27,5%	14,4%	100%

Tabella 5: Distribuzione annua delle archiviazioni in relazione all'anno di presentazione della richiesta di archiviazione.

I procedimenti esaminati sono stati definiti, nella maggioranza dei casi, entro lo stesso anno della richiesta di archiviazione, con un andamento crescente delle pronunce a partire dal 2002 sino al 2006. Una piccola flessione si osserva per il 2003, in cui la percentuale di fascicoli archiviati nell'anno di presentazione della richiesta è inferiore rispetto al 2002 di un punto e mezzo percentuale e rispetto al 2004 di quasi il 10%.

Da questi dati si rileva che i procedimenti esaminati risultano sicuramente definiti con maggiore celerità rispetto a quelli di competenza dei magistrati professionali. Questo risultato deve molto alla nuova configurazione del procedimento dinanzi al giudice di pace, caratterizzato da una maggiore semplificazione e da minori tempi "di attesa" fra i diversi passaggi che caratterizzano la vicenda processuale (39). Se queste considerazioni possono valere in via generale, dall'altro è opportuno precisare che erano in parte diversi i risultati che si attendevano in sede di formulazione della ricerca.

Preliminarmente si osserva che la durata minore delle indagini preliminari, varrebbe a determinare anche una durata inferiore del periodo di tempo

necessario alla definizione del procedimento. In realtà i dati rilevati testimoniano come, nonostante una riduzione significativa della fase preliminare al processo, le diverse vicende esaminate si siano comunque protratte almeno fino a due anni dall'acquisizione della notizia di reato. Questo dato assume maggior significatività se si tengono in considerazione anche i tipi di reato giudicati che, nella maggior parte dei casi, sono di facile accertamento probatorio. Queste prime risultanze, se appaiono confermare le critiche di chi vedeva un procedimento poco semplificato e poco efficiente, vanno tuttavia lette avendo riguardo al breve arco di tempo intercorso fra la data di entrata in vigore della riforma e il momento in cui si sono rilevati i dati. Appare infatti "fisiologico" aspettarsi che il nuovo processo abbia bisogno di maggior tempo per consolidarsi e gli stessi giudici di pace necessitino di maturare una maggiore professionalità, fino a poco tempo fa esplicata solo in ambito civile.

Di particolare importanza è poi l'analisi dei motivi che hanno portato all'archiviazione dei procedimenti esaminati. Questo aspetto infatti ci permette di trarre alcune considerazioni sia per

quanto attiene l'operato del nuovo giudice e di alcuni degli istituti introdotti, sia per quanto riguarda il ruolo della vittima nella vicenda processuale.

Esaminando i motivi alla base dell'archiviazione, si osserva come la frequenza maggiore si registri per l'estinzione del fatto conseguente a remissione di querela, che si configura per più della metà dell'universo esaminato (788 casi: 56%), seguita dalla mancanza degli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio (295 casi: 21%) e in, misura minore, dall'infondatezza della notizia di reato (141 casi: 10%) e dalla mancanza di condizioni di procedibilità (115 casi: 8,2%). Appare interessante sottolineare come siano del tutto residuali le ipotesi di archiviazione per particolare tenuità del fatto (13 casi: 0,9%), istituto introdotto proprio dalla riforma in esame (40).

Con riferimento a questi dati, è importante approfondire quei motivi dell'archiviazione che, più di altri, evidenziano il ruolo giocato dalla persona offesa dal reato nella definizione del procedimento e che, altresì, permettono di osservare l'operatività di talune innovazioni introdotte con la riforma in esame.

L'istituto della remissione rappresenta, come già evidenziato, la prima causa di archiviazione dei casi esaminati e, allo stesso tempo, è anche quella che vede maggiormente coinvolta la vittima del fatto. Si tratta, infatti, di quell'atto irrevocabile con cui quest'ultima manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto subito e che produce l'effetto di estinguere il reato, qualora il querelato accetti la revoca espressa dalla vittima (41). Non a caso infatti il legislatore, nel determinare quali reati

devolvere alla competenza del giudice di pace, ha privilegiato le fattispecie di microconflittualità individuale perseguibili su iniziativa della persona offesa attraverso la querela, la cui remissione *“rappresenta il più tradizionale degli strumenti per comporre il conflitto fra gli attori coinvolti”* (42).

Altro motivo di archiviazione che vede direttamente coinvolta la vittima è quello riferito alla mancanza delle condizioni di procedibilità. Per inciso si ricorda che tale ipotesi ricorre per quei reati in relazione ai quali l'esercizio dell'azione penale è subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Nei casi in esame si tratta, chiaramente, della presenza della querela e della sua idoneità, sia in relazione al soggetto che la propone, sia per quanto attiene il rispetto dei termini e delle forme di presentazione. Dall'esame dei fascicoli processuali è emerso che nella maggioranza dei casi questa ipotesi ricorreva perché la persona offesa volontariamente non aveva presentato la querela (99 casi: 86,1%) e, in misura minore, perché non erano stati rispettati i termini (14 casi: 12,2%) o le formalità previste (2 casi: 1,7%).

Infine qualche accenno merita anche l'ipotesi archiviazione per particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo sulla competenza penale del giudice di pace (43). Questo particolare istituto prevede la possibilità di definire, in sede di indagini preliminari, il procedimento con decreto di archiviazione qualora per l'esiguità del danno o del pericolo arrecato rispetto all'interesse tutelato dalla norma giuridica violata, per l'occasionalità della condotta e per il grado di colpevolezza non si ritiene proficuo l'esercizio dell'azione penale (44), tenuto conto del fatto che

“l’ulteriore corso del procedimento possa manifestare determinati effetti desocializzanti nei confronti della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato” (45). Requisito necessario affinché si possa ricorrere a tale istituto, nel corso delle indagini preliminari, è che la persona offesa non si opponga a questa particolare definizione del procedimento (46). Anche in questa ipotesi, pertanto, la vittima può svolgere un ruolo attivo nella vicenda e non essere relegata a mero testimone dell’evento. Con riferimento ai dati emersi dalla ricerca, si sono tuttavia rilevati pochissimi casi di archiviazione per tenuità del fatto (13 casi: 0,9%). Tale istituto sembra trovare qualche difficoltà a penetrare nel costume sociale e nella pratica giudiziaria, difficoltà rilevata non solo in questa sede, ma anche dalla dottrina che più recentemente ha affrontato il tema (47), la quale rileva che se da un lato il tentativo di conciliazione è messo in pratica con una certa frequenza dai giudici di pace, dall’altro istituti come quello in esame sono applicati in rare ipotesi (48).

Per concludere l’esame della vicenda processuale, si analizzeranno di seguito i risultati della ricerca relativi all’operatività del ricorso immediato e dell’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa dal reato.

La citazione a giudizio davanti al giudice di pace, da parte della vittima, costituisce certamente una delle innovazioni più significative introdotte con la riforma sulla competenza penale del giudice di pace. Con l’originale strumento del “ricorso immediato” (49), sia pur limitatamente ai soli reati perseguibili previo impulso di parte, si è introdotto infatti “un modulo, alternativo alla citazione per opera della

polizia giudiziaria, in cui la vittima del reato trova, finalmente, il riconoscimento di un autonomo spazio operativo nell’ambito del procedimento, nel senso del potere di determinare l’attivazione della fase del giudizio, di cui, per di più, viene garantita una peculiare celerità” (50).

L’esame dei fascicoli archiviati ha permesso di rilevare, tuttavia, come sia pressoché nullo il ricorso a questo nuovo istituto da parte della vittima, che solo in 3 casi ha esercitato la facoltà offerta dalla riforma in esame. Questo risultato non sembra cambiare se si esaminano i dati relativi alla frequenza con cui la persona offesa si è opposta alla richiesta di archiviazione, atto attraverso cui essa afferma la necessità che le indagini siano proseguite, precisando ulteriori elementi di prova e dando indicazioni circa le ulteriori attività investigative da svolgersi. Nei fascicoli esaminati solo nel 4,4% dei procedimenti (62 casi) la vittima ha esercitato tale facoltà e, in nessuno di questi, l’esito è stato quello di far proseguire il procedimento con l’instaurazione del processo.

I dati relativi alla vicenda processuale descrivono, quindi, un procedimento che non sempre coincide con quello pensato e voluto dal legislatore. Si osserva come nella prassi giudiziaria la nuova normativa introdotta stenti ad operare compiutamente e, in particolare per gli istituti appena citati, trovi difficoltà a penetrare nel tessuto sociale e giuridico.

3.3 Autore e vittima del reato nella ricerca empirica.

L’ultimo ambito di analisi riguarda la presentazione dei risultati relativi agli autori e alle vittime dei casi di competenza del giudice di pace osservati.

Verranno di seguito brevemente descritti i profili socio-anagrafici (51) dei due attori coinvolti nella dinamica criminosa, soffermandosi successivamente sulla relazione esistente fra di essi. Proprio quest'ultimo aspetto risulterà particolarmente utile per chiarire ulteriormente come si declini la competenza penale del giudice di pace nella realtà esaminata (52).

L'autore dei reati, nei casi esaminati, è prevalentemente un individuo di sesso maschile (71,9%), di età compresa fra i 35 e i 44 anni (26,3%), di nazionalità italiana (84,6%) e residente nella provincia di Forlì - Cesena. Nella maggioranza dei casi è legalmente sposato o convivente (57,6%), svolge il lavoro di artigiano, operaio specializzato e agricoltore (15%) ed è in possesso della licenza di scuola media inferiore (44,1%).

La vittima del fatto è anch'essa di sesso maschile (56,8%), di età compresa fra i 35 e i 44 anni (28,4%), di nazionalità italiana (87,9%) e residente nella provincia di Forlì - Cesena (38,5%). Nella maggioranza delle ipotesi è coniugata o convivente (50,5%), svolge la professione di operaio semi-qualificato o conduttore di impianti e di veicoli (12,9%) ed ha conseguito il diploma di scuola media superiore (35,9%).

Si osserva, pertanto, come i profili dei due attori siano alquanto simili, con alcune differenze rispetto alla percentuale relativa al sesso della vittima, dove risulta maggiormente rappresentato quello maschile, ma in misura minore rispetto a quanto rilevato per l'autore. La vittima, inoltre, ha un livello di istruzione mediamente più alto dell'indagato, ma questo dato va soppesato considerando l'alto numero di informazioni mancanti rilevate per il titolo di studio in entrambi i soggetti. Per quanto riguarda la persona offesa, si può inoltre sottolineare che i dati emersi tracciano un'immagine di vittima molto diversa da quella presente nell'immaginario collettivo, dove essa coincide prevalentemente con il bambino, la donna o l'anziano. Come autorevolmente rilevato infatti *“si tratta di figure di vittime perfettamente aderenti ad uno stereotipo assai diffuso che identifica la vittima in un soggetto inerme e passivo”* (53). Nel caso in esame viene invece smentita questa visione stereotipata e, anzi, il profilo ritratto della persona offesa spicca per la somiglianza con quello dell'autore.

Per quanto attiene il legame esistente fra questi due soggetti (tabella 6), si osserva che nella quasi totalità delle ipotesi essi avevano una relazione pregressa all'evento criminoso (815 casi: 58,5%).

Rapporto fra vittima e autore del reato	Frequenza	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Rapporto di parentela	87	6,2	6,2
Rapporto affettivo-sentimentale	174	12,5	18,7
Rapporto di conoscenza	554	39,7	58,5
Nessun rapporto	579	41,5	100
Totale	1.394	100	
Mancanti	59		
TOTALE	1.453		

Tabella 6: *Rapporto fra vittima ed autore del reato.*

Tale dato conferma quanto già rilevato per la tipologia e la natura dei reati giudicati dal giudice di pace penale di Forlì che risulta, appunto, prevalentemente impegnato a sanare piccoli conflitti quotidiani, a dirimere tutte quelle controversie attinenti proprio alla sfera della criminalità diffusa.

Per quanto riguarda l'analisi di ciascuna singola tipologia di rapporto si rinvia al confronto con la ricerca empirica di Bologna, in questa sede si sottolinea in breve come le vicende criminose si verificano con maggior frequenza fra soggetti legati da un rapporto di conoscenza, seguiti da quelli affettivi e parentali.

4. Il giudice di pace nella ricerca empirica: due realtà a confronto.

Nell'ambito dell'attività di ricerca sulla riforma della competenza penale del giudice di pace, è apparso particolarmente interessante confrontare i risultati dell'analisi compiuta presso il Tribunale di

Forlì con quelli di un'analoga ricerca svolta presso il Tribunale del Giudice di Pace di Bologna (54). Sono stati comparati i dati relativi ai procedimenti iscritti ed archiviati tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, seguendo le medesime variabili e tematiche già descritte per l'indagine svolta nella realtà forlivese. L'analisi si svilupperà avendo riguardo ai principali ambiti attraverso cui si è osservata l'operatività della riforma (evento criminoso, vicenda processuale e attori coinvolti), soffermandosi con maggior attenzione sui dati che presentano più discordanze fra le due realtà esaminate.

Per quanto riguarda l'evento criminoso oggetto delle diverse vicende processuali, si sono rilevate alcune interessanti differenze (tabella 7).

Nell'indagine svolta a Forlì si era segnalata la netta prevalenza dei delitti contro la persona (1631 casi: 86,9%), in particolare l'ingiuria (394 casi: 21%), seguita dalle lesioni personali colpose (381 casi:

20,3%) e dalla minaccia (359 casi: 19,1%). Si trattava nella quasi totalità dei casi di ipotesi procedibili a querela, mentre non erano quasi rappresentati i reati previsti dal codice della strada, dalla legislazione speciale e dalle norme contravvenzionali (complessivamente 40 casi: 2,1%), procedibili invece d'ufficio.

Osservando i dati della ricerca di Bologna, si rileva invece la grande frequenza di violazioni del codice della strada (873 casi: 33,4%), seguite dai delitti di lesioni personali colpose (761 casi: 29,1%), lesioni personali (353 casi: 13,3%) e ingiuria (272: 10,2%). Per quanto riguarda in particolare i delitti contro la persona, la realtà bolognese offre un quadro sostanzialmente diverso rispetto a quanto precedentemente evidenziato. Complessivamente questi rappresentano circa il 63% dei reati archiviati, contro quasi l'87% dei medesimi rilevati nella provincia forlivese. Se per i delitti di lesioni personali le percentuali di frequenza sono quasi coincidenti, è in riferimento ai reati contro l'onore che si osservano le differenze maggiori. A Bologna i delitti di ingiuria e diffamazione sono meno della metà (318 casi: 11,8%) di quelli rilevati a Forlì, dove invece questi rappresentano quasi un terzo dei reati complessivamente commessi. Altro risultato interessante riguarda i delitti contro il patrimonio (danneggiamento, usurpazione, furto uccisione di animali ecc.), che nella realtà bolognese sono presenti in misura nettamente inferiore rispetto a quanto evidenziato nell'altra provincia osservata (circa il 2% a Bologna contro quasi il 12% di Forlì). Per quanto attiene, infine, le violazioni del codice della strada (artt. 166, 167 e 169 c.s.) è interessante osservare che se queste rappresentano la prima

causa delle controversie archiviate a Bologna, a Forlì invece sono presenti in misura quasi irrilevante (13 casi: 0,7%).

Reati	Bologna	Forlì
Codice della Strada	873 33,4%	13 0,7%
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	0 0,0%	1 0,1%
Percosse	66 2,1%	92 4,9%
Lesione personale	353 13,3%	289 13,8%
Lesioni personali colpose	761 29,1%	381 20,3%
Omissione di soccorso	2 0,07%	0 0,0%
Ingiuria	272 10,2%	394 21,0%
Diffamazione	46 1,6%	146 7,8%
Minaccia	130 4,6%	395 19,1%
Furti punibili a querela dell'offeso	1 0,03%	3 0,2%
Usurpazione	0 0,0%	1 0,1%
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi	0 0,0%	1 0,1%
Invasione di terreni o edifici	13 0,4%	20 1,1%
Danneggiamento	38 1,3%	148 7,9%
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo	0 0,0%	4 0,2%
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	2 0,07%	19 1,0%
Deturpamento o imbrattamento di cose altrui	1 0,035%	1 0,1%
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito	2 0,07%	7 0,4%
Omessa custodia e malgoverno di animali	0 0,0%	3 0,2%
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente	0 0,0%	2 0,1%
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza	0 0,0%	1 0,1%
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio	9 0,3%	7 0,4%
Inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare di minori	17 0,7%	12 0,6%
Sottrazione di cose comuni	1 0,035%	0 0,0%
TOTALE	2.587 100,0%	1.876 100,0%

Tabella 7: Reati rilevati nei procedimenti penali archiviati dal giudice di pace di Bologna e Forlì.

La differenza fra i reati registrati nelle due realtà esaminate, sicuramente interessante, è in prevalenza imputabile, e lo si vedrà meglio di seguito, ai motivi alla base delle controversie definite dal giudice di pace (55) (tabella 8) (56). La maggior parte di queste, nella provincia bolognese, è riconducibile ad eventi connessi alla violazione del codice della strada (854 casi: 33,9%) e a sinistri stradali (769 casi: 30,5%).

Motivi dell'accaduto	Bologna	Forlì
Sinistri stradali	769 30,5%	373 26,3%
Rapporti di cattivo vicinato	149 5,9%	131 9,3%
Dissidi fra coniugi (per Forlì: coniugi, conviventi o partner)	71 2,8%	174 12,4%
Dissidi e problematiche familiari	72 2,9%	87 6,1%
Dissidi amicali o fra conoscenti	228 9,0%	289 20,4%
Dissidi con forze dell'ordine	23 0,9%	15 1,1%
Dissidi fra detenuti	0 0,0%	3 0,2%
Dissidi fra sconosciuti	167 6,7%	144 10,2%
Dissidi fra colleghi di lavoro	66 2,6%	70 4,9%
Dissidi con dipendenti o con datori di lavoro	25 1,0%	51 3,6%
Malgoverno di animali	34 1,3%	32 2,3%
Abusiva occupazione	7 0,3%	0 0,0%
Dissidi fra acquirenti ed esercenti	14 0,6%	0 0,0%
Violazione del Codice della Strada	854 33,9%	7 0,5%
Altro	41 1,6%	40 2,8%
TOTALE	2.520 100,0%	1.416 100,0%

Tabella 8: *Motivi dell'evento criminoso in relazione ai procedimenti penali archiviati dal giudice di pace di Bologna e Forlì.*

E' la conflittualità sulla strada, pertanto, il motivo principale che chiama in causa il giudice di pace di Bologna, mentre nella ricerca precedentemente descritta essa è sì presente, ma rappresenta una parte meno rilevante delle controversie da esso definite. Anche a Forlì infatti si è rilevato un numero significativo di reati verificatesi a seguito di incidenti stradali (373 casi: 26,3%), ma in questo caso è emersa la scarsa rappresentatività delle violazioni del codice stradale (7 casi: 0,5%) a fronte, invece, della netta prevalenza delle controversie sorte in seguito a situazione conflittuali fra soggetti legati da un vincolo di conoscenza, sia esso familiare, coniugale o di semplice amicizia e conoscenza (complessivamente 802 casi: 56,6%) (57). Quest'ambito viene invece rappresentato nella provincia bolognese solo nel 24 % dei casi (complessivamente 611 casi su 2520 registrati) (58) e interessa, in misura significativamente minore rispetto a Forlì, prevalentemente i rapporti fra conoscenti ed amici, seguiti da quelli fra familiari e fra coniugi.

Coerentemente a questi primi risultati appaiono diversamente rappresentati, anche se solo con riferimento alle diverse frequenze rilevate, i luoghi in cui si sono consumate le vicende criminali.

A Bologna scenario privilegiato delle controversie è la strada, presente nella maggioranza dei casi esaminati (1756 casi: 71,6%), seguita in misura minore dall'abitazione (276 casi: 11,2%), dagli uffici delle forze dell'ordine (149 casi: 6,1%) e dal luogo di lavoro (100 casi: 4,1%). Nella provincia forlivese vediamo la presenza di questi stessi luoghi (ad eccezione dei presidi di polizia), seppur in proporzioni diverse rispetto alla realtà bolognese.

La strada è infatti il primo luogo dove si verificano i reati, ma è significativamente meno presente rispetto al contesto bolognese (a Forlì si hanno 514 casi: 39,6%); l'abitazione è rilevata invece con una percentuale tripla rispetto a Bologna (il 31,9% di Forlì contro l'11,2 % di Bologna), coerentemente con quanto già sottolineato a proposito dei motivi dell'accaduto. Interessante sottolineare infine come vi siano luoghi del crimine registrati solo in uno dei due contesti esaminati: a Bologna i presidi di polizia e la stazione ferroviaria, a Forlì i luoghi di detenzione ed il tribunale.

L'immagine che emerge dal confronto di questi dati, è quella di una competenza penale del giudice di pace che si declina in modo differente nelle due realtà esaminate. A Bologna vi è un magistrato onorario chiamato maggiormente ad esprimersi su controversie sorte in seguito a dissidi stradali o su norme tutelanti interessi diffusi e di natura pubblicistica, come quelle del codice della strada. A Forlì, invece, la sua competenza penale viene esercitata prevalentemente nei confronti di quelle situazioni che traggono origine da conflitti fra soggetti aventi un legame pregresso al fatto accaduto, nei confronti quindi di quei delitti attinenti alla sfera della micro-conflittualità individuale per i quali il legislatore aveva precipuamente realizzato la riforma.

Osservando più nello specifico la vicenda processuale, si possono trarre ulteriori considerazioni sull'operatività degli istituti introdotti dalla riforma in esame e sulle modalità di implementazione degli stessi nelle realtà considerate. Per quanto attiene, ad esempio, l'ambito delle archiviazioni si rilevano ulteriori

differenze fra i casi esaminati a Forlì e a Bologna (tabella 9).

Preliminarmente è opportuno sottolineare che, in entrambe le ipotesi, la prima causa che ha portato alla definizione del procedimento è l'estinzione del reato a seguito di remissione di querela, che si presenta con percentuali quasi uguali.

Interessante rilevare che, mentre a Forlì una parte significativa dei procedimenti sono stati archiviati per mancanza di condizioni idonee a sostenere l'accusa in giudizio (295 casi: 21 %) o per infondatezza della notizia di reato (141 casi: 10%), a Bologna questi motivi sono quasi assenti (rispettivamente 1 e 3 casi) a fronte, invece, di una

grande rappresentatività dell'estinzione del reato a seguito di oblazione (849 casi: 33,9%), che nella realtà forlivese è pressoché irrilevante (6 casi: 0,4%).

Motivi archiviazione	Bologna	Forlì
Estinzione per remissione querela	1449 57,9%	788 56,0%
Estinzione per oblazione	849 33,9%	6 0,4%
Estinzione per morte del reo	35 1,4%	14 1,0%
Fatto non previsto dalla legge come reato	19 0,8%	20 1,4%
Infondatezza notizia di reato	3 0,1%	141 10,0%
Mancano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio	1 0,033%	295 21,0%
Irrilevanza penale del fatto	1 0,033%	0 0,0%
Mancanza delle condizioni di procedibilità	117 4,7%	115 8,2%
Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto	26 1,0%	13 0,9%
Estinzione per prescrizione	3 0,1%	0 0,0%
<i>Ne bis in idem</i>	1 0,033%	11 0,8%
Ignoti	0 0,0%	3 0,2%
TOTALE	2.504 100,0%	1.406 100,0%

Tabella 9: *Motivi dell'archiviazione dei procedimenti definiti dal giudice di pace di Bologna e Forlì.*

Questo tipo di risultato si spiega in ragione proprio della diversa modulazione della competenza penale del giudice nei due tribunali considerati. A fronte di una maggiore presenza di fascicoli riguardanti reati procedibili d'ufficio, come quelli previsti dal codice della strada, è naturale infatti rilevare una prevalenza di talune cause di archiviazione, come l'estinzione del reato per oblazione.

Ultimo aspetto da sottolineare per quest'ambito è, senza dubbio, la presenza dell'istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto proprio dal decreto legislativo sulla competenza penale del giudice di pace. Si è già rilevato come tale causa di archiviazione trovi un utilizzo assolutamente sporadico presso la giurisdizione di pace di Forlì (13 casi: 0,9%). Lo scarso ricorso a questo nuovo istituto è stato rilevato anche dalla più recente dottrina in materia e trova, altresì, riscontro per quanto riguarda i dati di Bologna, dove solo l'1% dei procedimenti sono stati archiviati per questo motivo.

Altro aspetto particolarmente interessante da analizzare riguarda i nuovi poteri conferiti alla persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento di competenza del giudice di pace. Il riferimento è alla previsione *ex* articolo 21 del d. lgs. 274 del 2000, che regola l'ipotesi di ricorso immediato della vittima al giudice di pace (tabella 10). Si tratta, in sostanza, di una *vocatio in iudicium* rimessa alla disponibilità della persona offesa dal reato, mediante un atto a formazione progressiva che vede il coinvolgimento del pubblico ministero e del giudice di pace, e comporta l'elisione delle indagini preliminari, attraverso la richiesta diretta al magistrato onorario avente per oggetto la

comparizione dell'imputato (59). Per quanto attiene la realtà di Forlì si è in precedenza rilevato come siano pressoché assenti i casi in cui si è applicato tale istituto, complessivamente in sole 6 ipotesi. Un dato leggermente superiore si rileva con riferimento alla realtà bolognese, dove comunque i ricorsi immediati della vittima non superano il 6 % dei casi complessivamente esaminati.

Ricorso immediato	Bologna	Forlì
Sì	140 5,6%	3 0,2%
No	2361 94,4%	1931 99,8%
TOTALE	2.501 100,0%	1.934 100,0%

Tabella 10: *Ricorso immediato al giudice di pace nei procedimenti archiviati dal giudice di pace di Bologna e Forlì*

I dati desunti dalle due ricerche compiute evidenziano quindi come siano veramente esigue le ipotesi in cui la persona offesa dal reato ha esercitato tale facoltà. Questo risultato sottolinea, ancora una volta, come le innovazioni più significative introdotte dalla riforma in esame (si pensi anche all'archiviazione per tenuità del fatto) stentino a trovare applicazione e incontrino sostanziali difficoltà a penetrare nel tessuto sociale e nella pratica giudiziaria.

Descritte le caratteristiche peculiari dei casi e delle vicende processuali definiti dal giudice di pace, si procederà a descrivere i profili socio-anagrafici degli attori coinvolti nell'evento criminoso (60), soffermandosi successivamente sulla relazione esistente fra vittima ed autore del reato.

L'autore del fatto, nei casi rilevati presso la giurisdizione di pace di Forlì, è prevalentemente un individuo di sesso maschile (71,9%), di età compresa fra i 35 e i 44 anni (26,3%), di nazionalità italiana (84,6%) e residente nella provincia di Forlì - Cesena (38,7%). Nella maggioranza dei casi è legalmente sposato o convivente (57,6%), svolge il lavoro di artigiano, operaio specializzato e agricoltore (15%) ed è in possesso della licenza di scuola media inferiore (44,1%).

Dai dati della ricerca di Bologna emerge, invece, un profilo dell'autore per alcuni aspetti diverso. Si

tratta anche in questo caso di un soggetto di sesso maschile (83,8%), di nazionalità italiana (89%) e con licenza di scuola media inferiore (42%), che presenta però caratteristiche diverse per quanto attiene l'età, la professione e il luogo di residenza. E' prevalentemente un individuo più giovane, di età compresa fra i 25 e i 34 anni (31,9%), celibe (52,6%), residente nel comune capoluogo di provincia (42,2%), che svolge la professione di operaio semi - qualificato o conduttore di veicoli (28%).

Per quanto attiene proprio la professione, è opportuno svolgere alcune considerazioni. Dall'esame dei dati raccolti nelle due realtà indagate (Tabella 11), si osserva una distribuzione abbastanza diversa della variabile in questione.

Professione autore del reato	Bologna	Forlì
Legislatori, dirigenti e imprenditori	7 0,8%	79 6,5%
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	73 8,7%	70 5,8%
Professioni tecniche	95 11,3%	48 3,9%
Impiegati	96 11,4%	115 9,5%
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	83 9,9%	120 9,9%
Artigiani, operai specializzati, agricoltori	49 5,8%	182 15,0%
Conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	236 28%	150 12,3%
Professioni non qualificate	16 1,9%	77 6,3%
Forze dell'ordine e forze armate	7 0,8%	24 2,0%
Casalinga	33 3,9%	59 4,8%
Studente	56 6,6%	80 6,6%
Disoccupato	18 2,1%	41 3,4%
Pensionato	73 8,7%	167 13,7%
Altro	1 0,1%	4 0,3%
TOTALE	843 100%	1.216 100%

Tabella 11: Professione dell'autore del reato (si precisa che nella voce Altro sono comprese quelle professioni o attività che non sono previste nella classificazione ISTAT. Nello specifico si sono riscontrati 4 detenuti a Forlì e 1 religioso a Bologna).

A Bologna quasi un terzo dei soggetti indagati sono operai semi-qualificati, seguiti dagli impiegati e da coloro che svolgono professioni tecniche (come agenti di viaggio e assicurativi, disegnatori, paramedici, fotografi). A Forlì, invece, gli autori del reato si distribuiscono, con percentuali abbastanza uniformi, in più categorie. Oltre a quella già citata, seguono i pensionati, gli operai semi-qualificati, coloro che lavorano nelle attività commerciali e gli impiegati. Interessante sottolineare come ci siano alcune professioni che si presentano con maggior

frequenza in una sola delle realtà esaminate. Fra gli autori di reato della ricerca forlivese si registrano, ad esempio, un buon numero di imprenditori e dirigenti (79 casi: 6,5%), dato questo che trova un basso riscontro nell'indagine di Bologna (7 casi: 0,8%); lo stesso si rileva per le professioni non qualificate, come manovali e braccianti, che a Forlì sono presenti in sei casi ogni cento soggetti, mentre nella realtà bolognese nell'1,9% dei casi. Infine si osserva la presenza di alcune professioni solo per una delle due realtà: a Forlì sono presenti 4 detenuti, mentre a Bologna un religioso.

Altro aspetto interessante da esaminare è la provenienza degli autori del reato che, se nella maggioranza dei casi sono italiani, sono altresì rappresentati anche per altre nazionalità. Si vedrà meglio in seguito come incide la provenienza sul tipo di reato, qui preme solo sottolineare come siano più del 10% i soggetti stranieri autori del reato: a Forlì con una frequenza del 15,4% del totale, mentre a Bologna la percentuale si attesta all'11 %.

Tratteggiato il profilo dell'autore del reato, di seguito si procederà ad esaminare come alcune caratteristiche socio-anagrafiche, nello specifico il sesso e la nazionalità, incidano sulla tipologia di reati rilevati (61) e come si profilino questi fattori nei due contesti indagati.

Osservando la tavola di contingenza relativa al sesso dell'autore (tabella 12), si rileva che a Forlì i maschi commettono prevalentemente delitti contro la persona (complessivamente nell'89% dei casi), fra cui in particolare minaccia, ingiuria e lesioni personali colpose. A Bologna, invece, più di un terzo dei soggetti ha violato norme del codice della strada, seguite dai delitti di lesioni personali colpose e lesioni personali. Per quanto riguarda gli autori di sesso femminile si osservano minori differenze: a Forlì l'ingiuria, le lesioni personali colpose e la diffamazione, mentre a Bologna le lesioni personali colpose, l'ingiuria e le lesioni personali. Unico dato da sottolineare è sicuramente la prevalenza nella ricerca forlivese di donne che commettono delitti contro l'onore (43,4%), rappresentati nel contesto bolognese nella metà dei casi (23,2%), a fronte, tuttavia, di una maggiore frequenza di quelli contro la vita e l'incolumità individuale (53,1%) e delle violazioni del codice stradale (9,5%).

Reati commessi		Sesso dell'autore del reato	
		M	F
<i>Codice della Strada</i>	BO	35,1%	9,5%
	FC	0,7%	0,4%
<i>Percosse</i>	BO	2,4%	3,7%
	FC	5,2%	4,7%
<i>Lesione personale</i>	BO	15,3%	15,5%
	FC	15,5%	11,7%
<i>Lesioni personali colpose</i>	BO	25,0%	33,9%
	FC	18,5%	21,4%
<i>Ingiuria</i>	BO	11,0%	20,7%
	FC	20,6%	28,8%
<i>Diffamazione</i>	BO	2,0%	2,5%
	FC	6,1%	14,6%
<i>Minaccia</i>	BO	5,0%	8,9%
	FC	20,7%	4,5%
<i>Danneggiamento</i>	BO	1,4%	2,1%
	FC	8,1%	8,4%

Tabella 12: Sesso dell'autore del reato in relazione ai reati commessi.

Altra caratteristica interessante da esaminare è la nazionalità dell'autore in relazione al reato commesso (tabella 13).

Reati commessi		Nazionalità autore del reato							
		Italiana	Europea	Nord-africana	Centro-sudaficana	Medio-orientale	Asiatica	Nord-americana	Centro-sudamericana
Codice della Strada	BO	32%	20,5%	18,3%	23,7%	28,4%	25,8%	0,0%	33,3%
	FC	0,7%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Percosse	BO	2,2%	2,8%	3,6%	2,9%	0,0%	5,7%	33,3%	5,5%
	FC	4,6%	3,1%	7,4%	16,4%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%
Lesione Personale	BO	12,4%	26,8%	34,9%	35,3%	0,0%	28,6%	33,3%	27,9%
	FC	12,0%	23,3%	27,3%	16,5%	0,0%	9,5%	0,0%	33,3%
Lesioni personali colpose	BO	27,6%	16,7%	12,9%	17,7%	14,4%	28,6%	33,3%	11,0%
	FC	20,9%	12,4%	9,9%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ingiuria	BO	12,8%	12,0%	10,1%	11,7%	0,0%	0,0%	0,0%	16,8%
	FC	21,8%	16,3%	10,7%	7,4%	0,0%	9,5%	0,0%	16,7%
Diffamazione	BO	2,1%	1,8%	1,8%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	9,0%	1,6%	0,8%	3,3%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%
Minaccia	BO	5,4%	6,5%	9,3%	5,8%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%
	FC	19,2%	24,8%	21,5%	8,3%	100,0%	28,6%	0,0%	16,7%
Danneggiamento	BO	1,4%	0,9%	1,8%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	7,0%	12,4%	14,9%	5,0%	0,0%	14,3%	0,0%	33,3%

Tabella 13: Nazionalità dell'autore del reato in relazione ai reati commessi.

Per quanto riguarda le due realtà complessivamente considerate, si osserva come gli autori italiani commettano in prevalenza il delitto di lesioni colpose, seguito da quello di ingiuria che si verifica in un terzo delle ipotesi considerate.

Gli autori stranieri invece appaiono maggiormente distribuiti nei diversi delitti rilevati, con frequenza significativa nei reati di lesioni personali, percosse e minaccia. Interessante sottolineare, poi, come gli stranieri commettano con più frequenza rispetto agli italiani delitti contro il patrimonio, ad esempio il danneggiamento, soprattutto avendo riguardo alla realtà di Forlì. Se si osservano, invece, i dati di Bologna, gli stranieri registrano percentuali significative di violazioni del codice stradale e, invece, commettono in misura minore delitti contro il patrimonio rispetto agli stranieri rilevati nella provincia forlivese.

Terminata l'analisi relativa all'autore del fatto, si possono svolgere alcune considerazioni per quanto

ottiene la vittima dei reati nelle due ricerche effettuate.

La persona offesa, nei casi rilevati presso la giurisdizione di pace di Forlì, è prevalentemente un individuo di sesso maschile (56,8%), di età compresa fra i 35 e i 44 anni (28,4%), di nazionalità italiana (87,9%) e residente nella provincia di Forlì - Cesena (38,5%). Nella maggioranza delle ipotesi è coniugata o convivente (50,5%), svolge la professione di operaio semi - qualificato o conduttore di impianti e di veicoli (12,9%) ed ha conseguito il diploma di scuola media superiore (35,9%). Dai dati della ricerca di Bologna emerge un profilo della vittima abbastanza simile a quello appena descritto. Si tratta anche in questo caso di un soggetto di sesso maschile (59,6%), di nazionalità italiana (89,1%), prevalentemente sposato (50,8%), che svolge il lavoro di operaio semi - qualificato o conduttore di impianti e di veicoli (18,5%). Diversamente da Forlì, la vittima di reato in questo caso è più giovane, di età compresa fra i 25 e 34

anni (31,8%), residente nel comune capoluogo di provincia (46,3%) ed è laureata (74,7%). E' opportuno precisare, con riferimento al titolo di studio, che i dati rilevati presentano una percentuale di casi mancanti molto alta in entrambe le ricerche, per cui i risultati ottenuti con riferimento a questa variabile non sono pienamente rappresentativi.

Descritto il profilo della vittima di reato appare interessante analizzare, così come fatto per l'autore, alcune caratteristiche socio - anagrafiche in relazione ai reati maggiormente verificatisi.

Con riferimento al sesso della persona offesa (tabella 14), si osserva che a Forlì questa caratteristica non incide in modo rilevante sul tipo di reato subito, sia le donne che gli uomini sono vittimizzati in prevalenza da delitti quali le lesioni personali colpose, l'ingiuria e la minaccia.

Reati commessi		Sesso della Vittima	
		M	F
Percosse	BO	3,7%	5,0%
	FC	5,6%	4,1%
Lesione personale	BO	20,1%	21,2%
	FC	12,5%	15,2%
Lesioni personali colpose	BO	43,2%	37,1%
	FC	21,8%	20,9%
Ingiuria	BO	17,7%	19,3%
	FC	19,7%	22,9%
Diffamazione	BO	3,3%	2,5%
	FC	8,3%	7,3%
Minaccia	BO	7,2%	10,7%
	FC	17,6%	21,1%

Tabella 14: Sesso della vittima di reato in relazione ai reati commessi.

Si può per precisione rilevare come esista uno scarto, relativamente modesto, fra le frequenze con cui si registrano gli eventi vittimizzanti entro i sessi considerati: fra i reati subiti dalle donne, queste sono più colpite, rispetto agli uomini, dalla minaccia (+3,5%), dall'ingiuria (+3,2%) e dalle lesioni

colpose (+2,7%), mentre i maschi dal danneggiamento (+3,3%).

Anche con riferimento alla ricerca di Bologna, si osserva come il fattore sesso non influisca significativamente sulla probabilità di divenire vittima di reato: delitti quali le lesioni colpose, le lesioni personali e l'ingiuria interessano sia donne che uomini. Unico dato da sottolineare è la differenza esistente fra la frequenza, entro i sessi considerati, dei reati maggiormente subiti. Le persone di sesso femminile risultano in misura maggiore vittime di minaccia (+3,5%), mentre i soggetti di sesso maschile di lesioni personali colpose (+6%).

Comparando i dati si osserva, infine, che i soggetti di sesso maschile sono, in entrambe le aree analizzate, maggiormente vittime di lesioni personali colpose e di ingiuria, con differenze per quanto riguarda le lesioni personali, più rappresentate a Bologna (20,1% contro il 12,5% di Forlì), e la minaccia più frequente a Forlì (17,6% contro il 7,2% di Bologna). Con riferimento alle donne, si osserva che nella realtà forlivese esse sono colpite in misura abbastanza simile sia dal reato di ingiuria, che da quello di minaccia e di lesioni personali colpose, mentre a Bologna esse sono colpite in prevalenza da quest'ultimo reato, seguito in misura minore dalle lesioni personali e dall'ingiuria. La minaccia è invece in questo contesto meno rappresentata (10,7% contro il 21% di Forlì), a fronte di una minor frequenza a Forlì di vittime di lesioni personali (15,2% contro il 21,2% di Bologna) e di lesioni personali colpose (rispettivamente 15,2% e 20,9%).

Per concludere l'esame sulla vittima del reato, appare interessante vedere se e come la differente

nazionalità incida sulla natura e sul tipo di reati subiti (tabella 15).

Reati commessi		Nazionalità vittima del reato							
		Italiana	Europea	Nord-africana	Centro-sudafricana	Medio-orientale	Asiatica	Nord-americana	Centro-sudamericana
Percosse	BO	3,7%	6,5%	2,8%	7,7%	0,0%	13,7%	0,0%	4,7%
	FC	4,8%	1,0%	8,6%	12,8%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Lesione personale	BO	18,2%	25,8%	50,4%	42,4%	0,0%	45,5%	100,0%	33,4%
	FC	11,4%	22,7%	37,0%	36,2%	50,0%	8,3%	0,0%	43,8%
Lesioni personali colpose	BO	42,1%	30,6%	18,8%	23,2%	40,0%	22,8%	0,0%	42,9%
	FC	23,3%	8,2%	11,1%	6,4%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Ingiuria	BO	19,0%	17,7%	12,8%	11,5%	40,0%	9,0%	0,0%	14,3%
	FC	21,8%	20,6%	11,1%	19,1%	50,0%	16,7%	0,0%	18,8%
Diffamazione	BO	3,5%	1,7%	0,0%	3,8%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FC	8,0%	8,2%	3,7%	4,3%	0,0%	8,3%	0,0%	6,3%
Minaccia	BO	8,3%	12,9%	15,2%	3,8%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%
	FC	19,0%	26,8%	16,0%	14,9%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%

Tabella 15: Nazionalità della vittima di reato in relazione ai reati commessi.

Si osserva che sia italiani, che stranieri sono vittime degli stessi tipi di reato, in prevalenza lesioni personali colpose, lesioni colpose, ingiuria e minaccia, con alcune differenze rispetto alle due realtà indagate. Per quanto riguarda Forlì, gli italiani sono maggiormente vittime di lesioni personali colpose, le persone offese di provenienza europea invece sono colpite in prevalenza dal delitto di minaccia, mentre quelle di origine africana dalle lesioni personali. Osservando i dati relativi a Bologna, si evince che italiani ed europei sono nella maggioranza dei casi vittime di lesioni personali colpose, mentre le vittime provenienti dal continente africano dal delitto di lesioni personali.

Un ulteriore aspetto analizzato nei procedimenti penali archiviati è il rapporto esistente fra autore e

vittima del reato (62), che è stato classificato in quattro tipologie: di parentela, affettivo-sentimentale, di conoscenza e nessun rapporto (63). Osservando i dati relativi a questa variabile, si rilevano interessanti differenze per le due realtà esaminate (tabella 16).

Rapporto fra vittima e autore del reato	Bologna	Forlì
Di parentela	72 4,4%	87 6,2%
Affettivo-sentimentale	77 4,7%	174 12,5%
Di conoscenza	513 31,1%	554 39,7%
Nessun rapporto	987 59,8%	579 41,5%
TOTALE	1.649 100%	1.394 100%

Tabella 16: Tipo di rapporto fra vittima e autore del reato.

Nei procedimenti definiti dal giudice di pace di Forlì, gli attori coinvolti nella dinamica criminosa sono nella maggioranza dei casi legati da un rapporto precedente al reato (complessivamente 58,5%), mentre a Bologna quasi il 60% degli eventi criminali si verificano fra soggetti che non hanno alcun rapporto. Tale dato è imputabile, come si è già rilevato, alla diversa natura delle controversie definite dal giudice di pace: a Forlì prevalentemente situazioni conflittuali fra attori che si conoscono, a Bologna sinistri stradali e violazioni del codice della strada.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di legame, si osserva la prevalenza dei rapporti di conoscenza, seguiti da quelli affettivi e parentali, con una percentuale significativamente maggiore di legami sentimentali nella ricerca forlivese. I rapporti in esame sono stati poi descritti attraverso le diverse modalità in cui potevano declinarsi, così da poter esaminare ciascun legame nello specifico.

Con riferimento al rapporto di conoscenza (tabella 17), sono stati individuati diversi tipi di relazione fra autore e vittima: amici, conoscenti, colleghi di lavoro, dipendenti/datori di lavoro, vicini di casa. Entrambe le ricerche evidenziano che, all'interno di tale rapporto, le controversie sono sorte maggiormente fra amici e conoscenti, fra vicini di casa e tra colleghi di lavoro. Alcune differenze si riscontrano invece per quanto attiene gli altri rapporti rilevati. A Forlì si registrano percentuali maggiori di controversie fra datori di lavoro e dipendenti rispetto a quanto rilevato a Bologna dove, invece, sono presenti alcuni casi di dissidi fra acquirenti ed esercenti non riscontrati nella prima realtà esaminata.

Rapporto di conoscenza	Bologna	Forlì
Partner/amicale/conoscenti (per Forlì: amicale)	243 47,3%	98 17,7%
Collegli di lavoro	66 12,9%	70 12,7%
Dipendente - datore di lavoro	25 4,9%	51 9,2%
Vicini di casa	149 29,1%	133 24,1%
Acquirente - esercente	14 2,7%	0 0,0%
Conoscenti (per Forlì)		201 36,3%
Altro	16 3,1%	0 0,0%
TOTALE	513 100%	553 100%

Tabella 17: *Rapporto di conoscenza fra vittima e autore del reato.*

Osservando il rapporto affettivo – sentimentale (tabella 18), non si rilevano profili differenti nelle due ricerche effettuate: nella maggioranza dei casi la vicenda criminale ha infatti coinvolto soggetti coniugati sia a Forlì che a Bologna.

Rapporto affettivo-sentimentale	Bologna	Forlì
Coniugi	60 77,9%	69 39,7%
Separati/divorziati	17 22,1%	31 17,8%
Conviventi (per Forlì)		18 10,3%
Partners (per Forlì)		12 6,9%
Ex conviventi (per Forlì)		15 8,6%
Ex partner (per Forlì)		29 16,7%
TOTALE	77 100,0%	174 100,0%

Tabella 18: *Rapporto affettivo - sentimentale fra vittima e autore del reato.*

Anche con riferimento ai rapporti di parentela (tavola 19), non si riscontrano grandi divergenze nelle due ricerche.

Rapporto di parentela	Bologna	Forlì
Genitori-figli	27 37,5%	37 42,5%
Fratelli	19 26,3%	17 19,5%
Cugini	3 4,2%	2 2,3%
Zii-nipoti	6 8,4%	6 6,9%
Suocero/a-nuora/genero	6 8,4%	12 13,8%
Cognati	10 13,8%	12 13,8%
Nonni-nipoti	1 1,4%	0 0,0%
Altro	0 0,0%	1 1,1%
TOTALE	72 100,0%	87 100,0%

Tabella 19: *Rapporto di parentela fra vittima e autore del reato.*

In entrambi i casi, i dissidi sono sorti in prevalenza fra genitori e figli, fra fratelli e fra cognati. Unico dato da sottolineare è che a Forlì si osserva una percentuale maggiore di controversie fra genitori-figli rispetto a Bologna dove, invece, si rileva un dato maggiore di dissidi fra fratelli rispetto all'altra provincia esaminata.

I rapporti descritti sono stati infine esaminati con riferimento alle vicende criminose (tavola 20). Lo scopo è quello di vedere se il tipo di relazione esistente fra vittima e autore del fatto abbia influenzato il tipo di reato commesso. Il primo dato che emerge dalla lettura della tavola di contingenza è che, in entrambe le realtà considerate, i reati registrati si profilano in modo differente a seconda che esista o meno un legame fra gli attori della

vicenda. Qualora non esista un legame precedente all'evento, la fattispecie penale maggiormente ricorrente è quella di lesioni personali colpose che, in effetti, è proprio la norma più frequentemente violata nei casi di sinistri stradali. Nelle ipotesi in cui, invece, sia presente tale relazione si verificano prevalentemente delitti contro l'onore e il reato di lesioni personali.

Reati commessi		Rapporto fra vittima e autore di reato			
		di parentela	affettivo-sentimentale	di conoscenza	nessun rapporto
Percosse	BO	6,9%	12,0%	6,0%	1,8%
	FC	5,5%	8,2%	6,0%	2,2%
Lesione personale	BO	34,4%	48,2%	30,5%	11,7%
	FC	22,8%	24,5%	15,0%	6,1%
Lesioni personali colpose	BO	0,0%	1,2%	2,8%	71,4%
	FC	1,6%	0,0%	0,9%	57,9%
Ingiuria	BO	23,0%	19,3%	34,3%	7,5%
	FC	20,5%	25,9%	30,0%	8,7%
Diffamazione	BO	1,1%	0,0%	6,7%	0,7%
	FC	9,4%	5,1%	12,5%	3,3%
Minaccia	BO	15,0%	18,1%	15,3%	2,6%
	FC	23,6%	32,0%	24,9%	6,1%

Tabella 20: Tipo di rapporto fra vittima e autore del reato in relazione ai reati commessi.

Con riferimento ai diversi tipi di rapporti di conoscenza, si rilevano alcune lievi differenze nelle due realtà indagate. All'interno dei rapporti di parentela, a Forlì si registra maggiormente il reato di minaccia mentre a Bologna quello di lesioni personali. I soggetti legati da un vincolo sentimentale, invece, sono interessati dal reato di ingiuria a Forlì, mentre a Bologna sempre dal delitto di lesioni personali. Infine fra gli amici, conoscenti, colleghi di lavoro, si profilano gli stessi reati in entrambe le realtà considerate, con la prevalenza dei delitti contro l'onore.

5. Conclusioni.

L'esame dei risultati ottenuti in sede di ricerca empirica consente di svolgere alcune riflessioni sulla concreta operatività della nuova disciplina introdotta dalla riforma del giudice di pace, seppur con riferimento alla sola fase che termina con il decreto di archiviazione.

Da un punto di vista prettamente giuridico, è indubbio che quello delineato sia un procedimento di non sempre agevole applicazione, anche per le

tante novità in esso comprese, su un terreno inesplorato per moltissimi giudici di pace, a prevalente vocazione civilistica.

In sede di applicazione della riforma, non sono poi mancate le difficoltà di penetrazione nel costume sociale, della figura del giudice di pace con competenze penali e di alcuni degli istituti più interessanti previsti dalla riforma. Neppure certo sembra il raggiungimento dell'intento deflattivo, stante che gli uffici del pubblico ministero e gli organi di polizia giudiziaria, per i nuovi e numerosi compiti loro assegnati, sono chiamati ad un imponente sforzo di adeguamento. Si rileva, infatti, che *"l'effetto deflattivo sperato è tutto da verificare: tanto pubblico ministero che polizia giudiziaria vedranno passare sulle scrivanie dei rispettivi uffici lo stesso numero di fascicoli con la semplice differenza del rito, ma con adempimenti e termini non differenziati"* (64).

Per quanto riguarda il nuovo procedimento delineato dalla riforma, si è osservato come esso abbia da subito trovato applicazione, seppur con una certa lentezza soprattutto nella fase iniziale. Nello

specifico, guardando la procedura prevista per la definizione con decreto di archiviazione, si è rilevato come i tempi e le modalità sanciti dalla nuova normativa non rendano sempre più celere il procedimento, così come era nelle intenzioni del legislatore. Un risultato più positivo si ha invece guardando i reati definiti dal magistrato onorario. Il legislatore descriveva il nuovo magistrato come l'arbitro della micro-conflittualità interindividuale, come il garante della pace sociale. In dottrina si era contestata tale funzione in virtù del fatto che, nel catalogo delle fattispecie devolute, rientrano un numero assai cospicuo di reati procedibili d'ufficio e di norme penali previste da leggi speciali, in relazioni alle quali non è esperibile alcuna attività conciliativa. L'esame dei dati ottenuti sottolinea, invece, come gran parte dei casi trattati dal nuovo giudice riguardi proprio quelle ipotesi delittuose procedibili a querela, che rientrano in quella che viene definita criminalità diffusa.

Appare opportuno precisare, tuttavia, che dal confronto delle due ricerche svolte si è delineata una competenza penale in parte diversa. Se nella prima ricerca condotta emerge un'immagine di giudice di pace coincidente con quella auspicata dal legislatore, di converso a Bologna si sono riscontrati molti di quei dubbi rilevati dalla dottrina, proprio per la grande frequenza di casi in cui il magistrato di pace è stato chiamato ad occuparsi di norme previste da legislazioni speciali, in relazione alle quali non possono essere esperiti tentativi di composizione "bonaria" del conflitto.

Infine, per quanto riguarda gli strumenti di cui la vittima dispone nel nuovo procedimento introdotto, i dati delle ricerche sono sconcertanti. Si è rilevato

infatti come sia sporadico il ricorso all'istituto della citazione diretta dell'imputato da parte della vittima. A fianco di una sua difficoltà di penetrazione nel tessuto sociale, si associa anche una scarsa conoscenza e utilizzazione da parte della stessa classe forense. Lo stesso si rileva anche per altri istituti, come la particolare tenuità del fatto, e ciò a maggior riprova delle difficoltà che talune innovazioni introdotte dalla riforma incontrano ad affermarsi nella prassi giudiziaria.

Note.

(1) Questo lavoro è tratto dalla tesi di laurea specialistica in Criminologia Applicata per l'Investigazione e la Sicurezza dal titolo "La competenza penale del giudice di pace: quali strumenti di tutela per la vittima?", discussa con la prof.ssa Roberta Bisi, presso la Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli" - Università di Bologna, il 25 luglio 2007.

(2) Guarnieri C., Pederzoli P., *La magistratura nelle democrazie contemporanee*, Bari, Laterza, 2002, pag. 4.

(3) Con tale termine si fa riferimento al ciclo metodologico dell'informazione scientifica, inteso come "il percorso che una nozione deve compiere per diventare un dato legittimato al contesto della scienza e non, semplicemente, al dato di realtà", così Cremonini F., "Il ciclo metodologico dell'informazione scientifica", in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Milano, FrancoAngeli, 1998, pag. 63, a cui si rinvia per un'analisi accurata delle fasi che costituiscono il ciclo metodologico della ricerca sociale. Si rinvia inoltre agli altri contributi seguiti, in particolare Pellicciari G., Tinti G., *Tecniche di ricerca sociale*, Milano, FrancoAngeli, 1989; Corbetta P., *La ricerca sociale: metodologia e tecniche*, Bologna, Il Mulino, Vol. IV, 2003; Bailey K. D., *Metodi della ricerca sociale*, Bologna, Il Mulino, 1995.

(4) Con l'acquisizione della notizia di reato, ogni procedimento viene iscritto presso la Procura della Repubblica. Esistono diversi registri delle notizie di reato, che vengono così definiti: modello 21 per quanto riguarda i reati di competenza della magistratura ordinaria con autore noto, modello 25 per quanto riguarda gli stessi, ma con autore ignoto, e infine il modello 21 bis per quanto riguarda i reati di competenza del giudice di pace.

(5) In particolare si ringrazia il dott. Flavio Francia, responsabile dell'ufficio dibattimentale, e il dott.

Alessandro Mancini, Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì.

(6) In tal senso Pellicciari G., Tinti G., *Tecniche di ricerca sociale, op. cit.*, pag. 103.

(7) Gli oggetti di uno studio sono denominati unità di analisi; la somma delle unità di analisi è denominata popolazione oppure universo, si veda in tal senso Bailey K. D., *Metodi della ricerca sociale, op. cit.*, pag. 105 e ss.

(8) Esso comprende la città di Forlì, la città di Cesena e tutta la provincia di Forlì - Cesena.

(9) Il giudice di pace circondariale è l'ufficio che ha sede nel capoluogo del circondario, competente per tutti i reati che si verificano in esso. Esso, inoltre, nell'ambito della giurisdizione del giudice di pace, è anche l'organo competente a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari e, quindi, ad esso sono attribuiti tutti i compiti relativi alla salvaguardia delle regole e dei principi processuali nella fase delle indagini, nonché tutte le determinazioni inerenti le richieste di archiviazione.

(10) *Ex art. 21 d.lgs. 274/2000.*

(11) *Ex art. 408 c.p.p.*

(12) In tal senso sono state individuate per ciascuna area tematica una serie di proprietà, tradotte poi in variabili, da registrarsi per ciascun fascicolo esaminato; in relazione a ciascuna proprietà sono stati, poi, definiti una serie di stati che corrispondono ai diversi modi in cui la caratteristica esaminata può atteggiarsi. Per studiare ciascuna singola proprietà è necessario, infatti, raccogliere sistematicamente informazioni su di essa e, per far ciò, è necessaria una definizione operativa della stessa. In questo modo si sono ottenute le variabili di analisi, termine con cui si indicano "un insieme di procedure finalizzate a trasformare la proprietà in modo tale da poter raccogliere le informazioni su di essa in modo sistematico azzerando il margine di errore", strumento che permette di trasformare le informazioni contenute in ciascun fascicolo processuale in dati da poter elaborare statisticamente. Vedi Cremonini F., "Il trattamento statistico dei dati", *op. cit.* pag. 296.

(13) Si veda in tal senso Pellicciari G., Tinti G., *Tecniche di ricerca sociale, op. cit.*, pag. 142 e ss. in cui gli autori trattano della costruzione del questionario per le interviste strutturate. Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta di un vero e proprio questionario, ma di una griglia di rilevazione; le indicazioni metodologiche fornite dagli autori sono comunque utili ed applicabili anche per lo strumento di rilevazione adottato nella ricerca in esame.

(14) Il riferimento è al numero del procedimento e all'anno di iscrizione nel registro delle notizie di reato di competenza del giudice di pace (modello 21 bis).

(15) Dal 15 dicembre 2006 al 15 giugno 2007.

(16) Art. 11 Attività di indagine.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne

riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.

3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

(17) Dall'esame di questi atti si è avuto, infatti, modo di vedere come non siano sempre uguali le modalità con cui vengono stilati i verbali di elezione di domicilio o quelli di denuncia-querela e le informazioni riferite alla data di nascita, alla professione, allo stato civile, alla nazionalità e al titolo di studio non sempre sono presenti. Nei casi in cui mancavano queste informazioni si è cercato di reperirle, qualora possibile, attraverso l'esame del certificato anagrafico e del casellario giudiziario, dalla lettura delle informative della polizia giudiziaria, dall'esame dei verbali di interrogatorio o di assunzione di sommarie informazioni.

(18) Con tale termine si indicano "tutte le procedure che consentono la trasposizione dei dati raccolti in una forma più adeguata per la successiva analisi statistica", Bailey K. D., *Metodi della ricerca sociale, op. cit.*, pag. 380 e ss.

(19) Le informazioni raccolte sono perlopiù di natura quantitativa, per tale motivo l'elaborazione di questo materiale necessita di un trattamento statistico, termine con cui si fa riferimento "alle elaborazioni di natura statistica che si possono applicare ai dati numerici. Un dato numerico non è necessariamente fonte di un conteggio o di una misurazione, ma può derivare anche dalla trasformazione numerica di una qualsiasi caratteristica rilevata", Cremonini F., "Il trattamento statistico dei dati", *op. cit.*, pag. 295.

(20) Nella ricerca effettuata la codifica è stata fatta a posteriori, ossia, dopo aver rilevato le informazioni, le domande presenti nella griglia sono state definite come variabili e alle singole risposte è stato attribuito un codice.

(21) Cremonini F., "Il trattamento statistico dei dati", *op. cit.*, pag. 299.

(22) Per un'analisi accurata della nascita e del consolidamento della figura del giudice di pace, quale giudice onorario, si veda in particolare Vidoni Guidoni O., *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 67-114. Si veda anche la ricostruzione del percorso che ha portato all'attribuzione di competenze in materia penale al giudice di pace in Aghina E., Piccialli P., *Il giudice di pace penale. Commento organico al D.Lgs. 28-8-2000, n. 274*, Napoli, Simone, 2001, pp. 15-20; si confronti inoltre Varraso G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano,

Giuffrè, 2006, pag. 3 - 27; Fidelbo G., “Giudice di pace (nel dir. proc. Pen.)”, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Aggiornamento **, 2004, pp. 244 – 245.

(23) Gilardi G., “Giudici di pace competenti sui reati minori: nel penale entra in scena il doppio circuito”, in *Guida al diritto*, vol. 29, luglio, 1996, pp. 104-109.

(24) Morrone A., “Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del giudice di pace”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Anno III, Gennaio-Dicembre 2000, pag. 56.

(25) Si precisa che di seguito si riporteranno solo le percentuali di frequenza valide, calcolate con riferimento alle caratteristiche effettivamente rilevate, senza riferimento al dato complessivo comprensivo dei casi mancanti.

(26) All’articolo 64 del d.lgs. 274/2000 si definisce l’operatività della nuova riforma, che in linea generale trova attuazione solo per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Tale norma, tuttavia, in accordo con i principi sanciti all’art. 2 co. 3 del c.p., relativi alla successione delle leggi penali nel tempo, regola le eccezioni relative ai fatti criminosi avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto e di quelli verificatisi prima dell’entrata in vigore dello stesso, ma dopo la sua pubblicazione. Per quanto riguarda i reati commessi che rientrano in quest’ultima ipotesi, si applicheranno non solo gli istituti previsti dalla nuova normativa, ma anche il nuovo procedimento, ossia tali casi saranno trattati dal nuovo magistrato onorario anziché dal giudice togato. Per un commento puntuale di queste norme si rinvia a Piccialli P., Aghina E., *Il procedimento penale davanti al giudice di pace. Manuale teorico-pratico per gli operatori giudiziari. Aggiornato alla L. 7 dicembre 2000*, n. 397, Napoli, Simone, 2001, pag. 14 e ss.

(27) Si precisa che nel database SPSS 14.0, utilizzato per la codifica e l’archiviazione di tutte le informazioni relative a ciascun procedimento penale archiviato, si è creata una variabile relativa al reato contestato ed iscritto nel registro 21 *bis* del giudice di pace. Tuttavia osservando che talvolta il medesimo evento criminoso integrava plurime ipotesi di reato, si sono create ulteriori variabili “reato” quante erano le fattispecie penali rilevate. Il risultato è stato quello di avere 3 variabili relative al reato 1, 2 e 3 per ciascun fascicolo esaminato. Complessivamente nella maggioranza delle ipotesi si verificava solo un reato per procedimento penale, ciononostante non sono stati pochi i casi in cui l’evento criminoso ha dato luogo a più reati nella medesima vicenda giudiziaria (26,5% dei casi totali). Per l’esame complessivo dei reati è stata elaborata poi una ulteriore matrice dati, sempre utilizzando il programma SPSS 14.0, costruita in questo caso non in riferimento alla singola vicenda processuale, ma in riferimento al singolo reato. Ogni riga in questo caso corrispondeva al profilo di quello specifico reato in relazione a: procedimento penale, dati giudiziari, motivi archiviazione, caratteristiche autore e vittima e così via.

(28) Si precisa che nella voce “Altro” sono stati aggregati i dati relativi a quelle fattispecie penali con frequenza inferiore all’1%: art. 626 c.p. furti punibili a querela dell’offeso (0,2%); art. 631 c.p. usurpazione (0,1%); art. 632 c.p. deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (0,1%); art. 636 c.p. introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo (0,2%); art. 639 c.p. deturpamento o imbrattamento di cose altrui (0,05%); art. 647 appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per caso fortuito (0,4%); art. 672 c.p. omessa custodia e malgoverno di animale (0,2%); art. 689 c.p. somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (0,1%); art. 691 c.p. somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesto stato di ubriachezza (0,05%); art. 726 c.p. atti contrari alla pubblica decenza (0,4%); art. 731 c.p. art. 731 inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare di minori (0,6%); art. 27 d.p. 753/1980 getto di oggetti dai veicoli (0,1%).

(29) Il riferimento è ai reati previsti dal Titolo XII “Dei delitti contro la persona” del codice penale, in cui sono compresi i reati dall’art. 575 (omicidio) all’art. 623*bis*. Per quanto riguarda la competenza del giudice di pace, gli interessi giuridici tutelati dalle norme ad esso devolute e comprese in questo titolo riguardano: la vita e l’incolumità individuale, rispettivamente per gli art. 581, 582, 590 del codice penale; l’onore, rispettivamente per gli articoli 594 e 595 c.p.; la libertà morale, per quanto riguarda il delitto di minaccia *ex* art. 612 c.p.

(30) Il riferimento è ai reati previsti dal Titolo XIII “Dei delitti contro il patrimonio” del codice penale, che comprende i delitti previsti dall’art. 624 (furto) all’art. 648 *ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Per quanto riguarda la competenza del giudice di pace i reati devoluti sono: art. 626 c.p. furti punibili a querela dell’offeso, art. 627 c.p. sottrazione di cose comuni, art. 631 c.p. usurpazione, art. 632 c.p. deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, art. 633 c. 1 c.p. invasione di terreni e di edifici, art. 635 c. 1 c.p. danneggiamento, art. 636 c.p. introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o pascolo abusivo, art. 637 c.p. ingresso abusivo nel fondo altrui, art. 638 c. 1 c.p. uccisione o danneggiamento di animali altrui; art. 639 c.p. deturpamento o imbrattamento di cose altrui, art. 647 appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per caso fortuito.

(31) Si precisa che si sono rilevati ulteriori reati contro il patrimonio, che tuttavia sono stati riportati in tabella sotto la voce “Altro” in quanto non statisticamente rilevanti. Vedi nota n. 29.

(32) L’esigenza di fondo che ha portato il legislatore ad introdurre un nuovo rito ed un nuovo giudice è costituita, infatti, proprio dalla finalità di tentare, per una determinata categoria di reati “minori”, tutte le vie possibili per ottenere la “conciliazione fra le parti”. Nei principi che definiscono il procedimento di competenza del giudice di pace si legge, all’articolo 2 comma 2, che

<<nel corso del procedimento il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione delle parti>>. Per un commento puntuale ai principi che regolano il nuovo procedimento si veda Battista D., “Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento dei danni. Le novità dei lavori utili e della permanenza domiciliare”, in *Diritto e Giustizia*, n. 33, 2000, pp. 58-61.

(33) Quest'ultimo dato va però interpretato alla luce della modifica normativa intervenuta con la l. n. 72 del 2003, che ha modificato i reati di competenza del giudice di pace, sottraendo alla sua cognizione il delitto di guida in stato di ebbrezza e la fattispecie prevista *ex art.* 189, l'omissione di soccorso. Inoltre, tale risultato va contestualizzato alla luce del tipo particolare di procedimenti analizzati, ossia quelli definiti con decreto di archiviazione. In tali casi i reati ascritti che comportano la violazione del codice della strada risultano difficilmente archiviabili, sia per l'esistenza di minori cause di estinzione del reato (in tali ipotesi non opera, infatti, la remissione di querela, ma solo l'istituto dell'oblazione, la prescrizione e l'eventuale morte dell'autore del reato), sia per il forte dato probatorio generalmente acquisito in queste ipotesi criminose, che nella maggioranza dei casi porta all'esercizio dell'azione penale, piuttosto che alla sua rinuncia. Per verificare la configurazione di queste ipotesi delittuose oltre agli accertamenti esperiti nell'immediatezza del fatto dagli agenti o dagli ufficiali di polizia giudiziaria, rilevano inoltre gli esami e le analisi mediche compiute per rilevare il tasso alcolemico e la presenza di stupefacenti o sostanze psicotrope nel sangue dell'autore del reato. Tali dati risultano, nella maggioranza dei casi, incontrovertibili e pertanto rappresentano un forte elemento di prova a sostegno dell'accusa.

(34) In questo senso si veda Sacchetti E., “Dietro il soccorso dei magistrati onorari le incognite dei mezzi e della professionalità”, in *Guida al diritto*, n. 38, ottobre, 2000, pp. 88-89.

(35) Entro tale voce sono stati compresi tutti i dissidi sorti fra soggetti legati da un vincolo di parentela: genitori-figli, fratelli, nonni-nipoti, zii-nipoti e così via. Si è preferito tenere separati i dissidi fra soggetti sposati, conviventi o comunque legati da un vincolo affettivo, per poter esaminare più nello specifico il ruolo giocato dal legame sentimentale e dalla dimensione domestica nella genesi del reato.

(36) Gilardi G., “Giudici di pace competenti sui reati minori: nel penale entra il doppio circuito”, *op. cit.*, pag. 104.

(37) Per inciso si ricorda che la querela rappresenta sia una delle modalità attraverso le quali le fattispecie criminose vengono conosciute dalle autorità competenti, sia un requisito fondamentale per l'esercizio dell'azione penale in relazione a quei reati che richiedono il verificarsi di tale condizione per poter essere perseguiti. Le condizioni di procedibilità sono la querela, l'istanza,

la richiesta e l'autorizzazione a procedere. Nel caso in esame, le norme che disciplinano contenuto, modalità e forma della querela sono previste dagli artt. 336-340 c.p.p. Nello specifico si ricorda l'art. 336 c.p.p.: la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Per quanto riguarda formalità e modalità della querela si rinvia alla lettura degli artt. 337-338 c.p.p. Si ricorda, in breve, che la stessa può essere presentata dalla persona offesa dal reato, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale, nei casi di specie, entro 90 giorni dalla commissione del fatto-reato. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare la potestà e deve essere palesata la volontà che il reato sia perseguito. In materia di condizioni di procedibilità e di caratteristiche che la querela deve assumere per dispiegare effetti processuali si veda Tonini P., *Lineamenti di diritto processuale penale*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 214-215. Nel caso della competenza penale del giudice di pace, sono proprio i reati procedibili a querela di parte che costituiscono la maggioranza dei casi trattati dal magistrato onorario; pertanto la presenza e l'idoneità della querela sono elemento indefettibile per l'instaurazione del procedimento penale.

(38) Per quanto riguarda il 2006 valgono le considerazioni precedentemente esposte relative alla prossimità temporale di questo periodo al momento di svolgimento della ricerca.

(39) Si pensi ad esempio alla durata delle indagini preliminari, che non possono protrarsi oltre 6 mesi dall'acquisizione della notizia di reato e che quindi obbligano l'autorità giudiziaria ad esprimersi molto più rapidamente sui fatti esaminati. Nello specifico si rinvia all'articolo 16 del d. lgs. 274 del 2000.

(40) Art. 34 del d. lgs. n. 274 del 2000.

(41) Tonini P., *Lineamenti di diritto processuale penale*, *op. cit.*, pp. 218-219.

(42) Varraso G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, *op. cit.*, pp. 40-41.

(43) Si tratta di un istituto che mutua i suoi caratteri fondamentali da quello dell'irrelevanza del fatto prevista per il processo minorile (art. 27 d.p.r. 448 del 1998). Il reato, in tal senso, viene considerato un'entità graduabile sulla base dei criteri indicati nella norma, richiesti cumulativamente. In tal senso Aprile E., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 171.

(44) Mancini A., Terracciano U., *Il giudice di pace: profili operativi per la polizia*, Forlì, Egaf, pag. 61.

(45) Tonini P., *Manuale di procedura penale*, *op. cit.*, pag. 653.

(46) Tale istituto può trovare applicazione sia in sede di indagini preliminari e avrà come conseguenza la richiesta e il decreto di archiviazione, sia qualora sia già stata esercitata l'azione penale, in tale ipotesi verrà emessa

sentenza di non doversi procedere. Unica differenza fra le due ipotesi attiene ai soggetti che possono opporsi a questo istituto: per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari solo la vittima, dopo l'esercizio dell'azione penale invece è richiesta anche la mancanza dell'opposizione dell'imputato. Nella fase delle indagini preliminari "sarebbe stato superfluo pretendere il consenso dell'indagato (...) infatti costui non potrà assolutamente essere pregiudicato dal decreto di archiviazione", così Tonini P., *Manuale di procedura penale, op. cit.*, pag. 654. Qualora invece sia stata esercitata la potestà statuale, la mancanza di opposizione deve riguardare anche la persona dell'imputato. Si ricorda infatti che, qualora l'azione penale sia stata esercitata, può essere nell'interesse dell'imputato che il procedimento non venga definito con sentenza di non doversi procedere, ma sia proseguito sino ad arrivare ad una sentenza di assoluzione. Questa formula, infatti, è oggettivamente più vantaggiosa rispetto a quella di non doversi procedere; l'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato, vale a scagionare nel merito l'imputato e di fronte all'opinione pubblica ha un effetto ampiamente liberatorio. Sul punto si rimanda a Tonini P., *Lineamenti di diritto processuale penale, op. cit.*, pag. 337.

(47) In particolare il riferimento è all'indagine "Giudice di pace penale: tra conciliazione e giurisdizione. A cinque anni dall'approvazione del D.Lgs 274/00", svolta presso il circondario del Tribunale di Genova. Per l'analisi dei risultati di questa ricerca si rinvia a Mazza F. A., Caruso R., "Giudice penale di pace protagonista fra conciliazione e giurisdizione", in *Diritto e Giustizia*, n.1, gennaio, 2006, pp. 58-76.

(48) *Ibidem*, pag. 61.

(49) Per quanto attiene le riflessioni elaborate in materia si veda in particolare Negri D., "Ricorso immediato al giudice", in Chiavario M., Marzaduri E., *Giudice di pace e processo penale. Commento al d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, Utet, 2001, pag. 195 e ss. Si confronti inoltre Riviezzo C., "La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace. L'obiettivo della semplificazione realizzato solo in parte", in *Diritto e Giustizia*, n. 31, 2000, pp. 7-9.

(50) Tricomi L., "La parte offesa conquista il potere di citazione", in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pag. 104 e ss.

(51) Si precisa che sia vittima che autore sono stati indagati attraverso alcune variabili: sesso, età, nazionalità, professione, stato civile, titolo di studio. Per quanto riguarda la suddivisione in classi di età e la categorizzazione delle professioni si sono utilizzate le classificazioni proposte dall'Istat. Si precisa, infine, che le percentuali riportate di seguito sono quelle valide, ossia quelle calcolate solo sui casi effettivamente registrati, con esclusione quindi dei casi mancanti.

(52) Si specifica che i dati sono riportati in forma sintetica in quanto rappresenteranno momento di

discussione e analisi in fase di confronto con i dati raccolti presso il Tribunale di Bologna.

(53) Bisi R., "Vittime, vittimologia e società", in Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Milano, FrancoAngeli, 1996. Nello stesso senso si veda anche Sette R., "Vittime e operatori del controllo sociale", in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 36-50.

(54) Si tratta della ricerca svolta da Elena Bianchini presso il Tribunale del Giudice di Pace di Bologna e presentata in questo stesso numero della rivista. Per inciso si ricorda che l'analisi ha riguardato i procedimenti definiti dal magistrato onorario sia con decreto di archiviazione, che con sentenze di condanna e assoluzione. Per poter effettuare una comparazione con i dati della ricerca di Forlì, sono stati considerati solo i casi archiviati e si è proceduto uniformando le variabili utilizzate per lo studio dei procedimenti.

(55) Si precisa che per i motivi dei dissidi esistono alcune differenze nelle variabili utilizzate: nella ricerca di Bologna entro la voce dissidi coniugali sono comprese solo le controversie fra persone legalmente sposate, mentre nello studio di Forlì sono inseriti anche i dissidi fra conviventi e partner.

(56) Si precisa che le percentuali riportate di seguito sono solo quelle valide, ossia calcolate sul totale dei casi effettivamente rilevati, esclusi pertanto i dati mancanti.

(57) Sono qui compresi tutti gli eventi verificatisi fra coniugi e conviventi (174 casi: 12,4%), fra familiari (87 casi: 6,1%), fra conoscenti ed amici (289 casi: 20,4%) con riferimento anche ai dissidi fra vicini di casa (131: 9,3%) e sul posto di lavoro, fra colleghi (70 casi: 4,9%) e fra datori e dipendenti (51 casi: 3,6%).

(58) Sono qui compresi tutti gli eventi verificatisi fra coniugi (71 casi: 2,8%), fra familiari (72 casi: 2,9%), fra conoscenti ed amici (228 casi: 9%) con riferimento anche ai dissidi fra vicini di casa (149 casi: 5,9%) e sul posto di lavoro, fra colleghi (66 casi: 2,6%) e fra datori e dipendenti (25 casi: 1%).

(59) Nella Relazione al decreto legislativo (Relazione allo schema di decreto legislativo del 25 agosto 2000, n. 274 recante *Disposizioni in materia di competenza del giudice di pace. Citazione su istanza della persona offesa*), si legge «Si è così preferito impostare il nuovo istituto sulla falsariga di una sorta di citazione civile con effetti penali (ispirandosi per certi versi al ricorso nel processo del lavoro, per la sua tempistica, e alla costituzione di parte civile nel processo penale), che consenta all'interessato di giungere in tempi brevi a quell'udienza volta a ottenere soddisfazione del torto subito».

(60) Si precisa che di seguito si riporteranno solo le percentuali di frequenza valide, calcolate con riferimento alle caratteristiche effettivamente rilevate, senza riferimento al dato complessivo comprensivo dei casi

mancanti. E' opportuno premettere che per molte caratteristiche, come stato civile, professione e titolo di studio sono elevati i casi mancanti, in quanto non sempre queste informazioni erano desumibili dal fascicolo esaminato. Si ricorda, infine, che per la suddivisione in classi di età e per le classi di professioni si sono seguite le categorie elaborate dall'Istat

(61) Si puntualizza che nelle tavole presentate di seguito (tabelle 12, 13, 14, 15, 20) verranno riportati solo i reati che maggiormente si sono riscontrati. La percentuale presente è sempre quella valida, ossia quella calcolata sul totale dei casi rilevati con l'esclusione dei casi mancanti.

(62) E' opportuno precisare che le tabelle di seguito riportate presentano solo le percentuali valide, senza considerare i casi mancanti. Per la variabile relazione autore - vittima si sono rilevati infatti un numero di casi mancanti, relativi a fascicoli archiviati in cui la norma violata è posta a tutela di interessi diffusi e, in tal senso, non identifica una specifica persona offesa dal reato. Nel caso di specie, sono quindi esclusi i procedimenti per reati connessi alla circolazione stradale e alcune disposizioni previste da leggi speciali.

(63) Nelle due ricerche svolte si è cercato, per quanto possibile, di creare delle medesime variabili. Come in relazione alle motivazioni dell'accaduto, anche per questa variabile sono tuttavia presenti delle differenze: nella ricerca svolta a Forlì la categoria affettivo - sentimentale comprende i soggetti legalmente sposati, i conviventi, i partner, i separati/divorziati e gli ex partner; con riferimento invece ai dati di Bologna, questa variabile comprende solo i coniugi, i conviventi, i separati e i divorziati.

(64) Mancini A., Terracciano U., *Il giudice di pace: profili operativi per la polizia*, op. cit., pag. 31.

Bibliografia.

- Aghina E., Piccialli P., *Il giudice di pace penale. Commento organico al D. Lgs. 28-8-2000, n. 274*, Napoli, Simone, 2001.
- Amato G., "Così il ravvedimento operoso estingue il reato", in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pp. 124-128.
- Amato G., "Sui delitti a querela la prima via è la conciliazione", in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pp. 112-116.
- Aprile E., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2001.
- Bailey K. D., *Metodi della ricerca sociale*, Bologna, Il Mulino, 1995.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- Balloni A. (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Bologna, Clueb, 2006.
- Battista D., "Obiettivi del giudizio, la conciliazione la riparazione e il risarcimento danni. Le novità dei lavori utili e della permanenza domiciliare", in *Diritto e Giustizia*, n. 33, 2000, pp. 58-61.
- Bianchini E., "Processi di vittimizzazione e competenze penali del giudice di pace", in Balloni A., Bisi R. (a cura di), *Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime. Rivista Salute e società*, vol. 1, a. 7, FrancoAngeli, 2008, pp. 27-39.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, FrancoAngeli, 2004.
- Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Milano, FrancoAngeli, 1996.
- Carratta A., "Giudice di pace", in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, pp. 1-15.
- Cerqua L. D., "La competenza in materia penale del giudice di pace", in *Il giudice di pace*, n. 1, 2000, pp. 5-8.
- Chiavario M., Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al D.lgs. 28 agosto 2000, 274 e alle successive modifiche*, Torino, Utet, 2002.
- Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Milano, Angeli, 1998.
- Di Federico G. (a cura di), *Manuale di ordinamento giudiziario*, Padova, Cedam, 2003.
- Fidelbo G., "Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)", in *Digesto delle discipline penali*, Aggiornamento **, Torino, Utet, 2004, pp. 242-311.
- Fidelbo G., "Ricorso immediato al giudice", in Giostra G., Illuminati G., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Napoli, Simone, 2001.
- Genovese F. A., "Il processo penale per il giudice di pace come nuova frontiera per la magistratura ordinaria", in *Il giudice di pace*, n. 3, 2001, pp. 173-174.
- Gilardi G., "Giudici di pace competenti sui reati minori: nel penale entra il doppio circuito", in *Guida al diritto*, n. 29, luglio, 1996, pp. 104-109.
- Mancini A., Terracciano U., *Il giudice di pace: profili operativi per la polizia*, Forlì, Egaf, 2002.
- Morrone A., "Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del giudice di pace",

in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1/3, 2000, pp. 55-67.

- Pavone M., *Le nuove competenze del giudice di pace*, Massa Carrara, Halley, 2005.
- Pellicciari G., Tinti G., *Tecniche di ricerca sociale*, Milano, FrancoAngeli, 1989.
- Piccialli P., Aghina E., *Il procedimento penale davanti al giudice di pace. Manuale teorico-pratico per gli operatori giudiziari. Aggiornato alla L. 7 dicembre 2000, n. 397*, Napoli, Simone, 2001.
- Riviezzo C., “La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace. L’obiettivo della semplificazione realizzato solo in parte”, in *Diritto e Giustizia*, n. 31, 2000, pp. 7-9.
- Sacchetti E., “Dietro il soccorso dei magistrati onorari le incognite dei mezzi e della professionalità”, in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pp. 88-91.
- Sette R., “Vittime e operatori del controllo sociale”, in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 36-50.

- Sette R., “L’omicidio a Bologna nella seconda metà del XX secolo. Scenari di vittimizzazione”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. I, n. 2, maggio-giugno 2007, pp. 61-83 (disponibile sul sito Internet: www.vittimologia.it/rivista).
- Tonini P., *Lineamenti di diritto processuale penale*, Milano, Giuffrè, 2004.
- Tonini P., *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2002.
- Tricomi L., “La parte offesa conquista il potere di citazione”, in *Guida al diritto*, n. 38, 2000, pp. 105-111.
- Varraso G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2006.
- Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, Clueb, 2006.
- Vidoni Guidoni O., *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Milano, Giuffrè, 2006.

Il mercato del lavoro nel mutamento del sistema penitenziario: dalle rivoluzioni industriali ai *networks* sociali

Giovanna Fanci*

Riassunto

La relazione tra l'istituzione penitenziaria e il mercato del lavoro appare riconducibile alle origini del carcere inteso in senso moderno. Lo scenario che fa da sfondo a tale connessione è contrassegnato dalle "rivoluzioni industriali" a seguito delle quali sono state concettualizzate le nozioni di «divisione del lavoro» e di «disciplina», decisive per l'elaborazione dei nuovi modelli organizzativi carcerari. Il vigente ordinamento penitenziario riconosce al detenuto il diritto al lavoro: in tal modo il rapporto tra l'istituzione carceraria ed il territorio presuppone, e richiede, la realizzazione di un modello integrato di politiche penitenziarie e sociali, che nel testo sarà illustrato mediante l'esperienza degli Sportelli informativi per detenuti ed ex-detenuti. Il sistema di rete ha dato impulso ad un procedimento che si è rivelato uno strumento efficiente di gestione della complessità sociale e di equa erogazione dei servizi, ma che, al contempo, introduce, surrettiziamente, forme "alternative" di controllo sociale.

Résumé

La naissance des prisons et le marché du travail sont liés par une relation qui revient aux origines de la prison en sens moderne. La scène qui fait d'arrière-plan à cette relation est contremarquée par les révolutions industrielles pendant lesquelles les notions de «division du travail» et de «discipline» ont été définies et ont été décisives afin d'élaborer un modèle nouveau d'organisation des prisons. Aujourd'hui la législation pénitentiaire reconnaît au prisonnier le droit au travail: de cette façon, la liaison entre la prison et le territoire requiert un plan intégré composé par de politiques pénitentiaires et sociales, ici expliqué par l'expérience positive des Guichets d'information pour détenus et ancien détenus. Le système de réseau a fait démarrer une "proceduralisation" qui apparaît un outil efficace de gestion de la complexité sociale et d'une equitable destination des services, mais qui risque de produire aussi des systèmes "alternatifs" de contrôle social.

Abstract

There is a close connection between the prison institution and the labour market which leads back to the origins of prison, in a modern sense. The social, economic and political background of this relationship is marked by the "industrial revolutions", because during these times the ideas of «division of labour» and «discipline» were defined and consequently influenced the new prison organization models. The Penitentiary Act recognizes the prisoner's right to work. Therefore to fill the gap between the prison and the territory, a political integrated model – both social and penitentiary – is required. In the text, this will be illustrated by experiences of prisoners and ex-prisoners at the Information Office Windows. The network method has given input to a procedure considered as an efficient way of managing the social complexity and a fair services distribution device; but, at the same time, it introduces "alternative" forms of social control.

* Laureata in Giurisprudenza e dottore di ricerca in "Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e analisi dei sistemi amministrativi" presso il Dipartimento di studi su mutamento sociale, istituzioni giuridiche e comunicazione dell'Università di Macerata. Titolare di assegno di ricerca in "Istituzioni, politiche e sistemi di macro-controllo sociale: dalle politiche penali ai sistemi di *welfare*" ed esperto del Tribunale di Sorveglianza di Ancona dal 2005.

1. Le rivoluzioni industriali e la nascita dei sistemi penitenziari.

Il mercato del lavoro e il sistema penitenziario evidenziano una connessione risalente ad un'epoca storica contrassegnata in modo rilevante dalle rivoluzioni industriali. Il mutamento sociale, economico e politico che, a partire dalla metà del XVI secolo, ha interessato soprattutto l'Inghilterra ha esercitato forti ripercussioni sulle teorie e, conseguentemente, sulla elaborazione di politiche penali, che si sono poi diffuse nel contesto europeo continentale, confermando l'esistenza di un nesso di carattere strutturale e non solo, come spesso si sostiene, ideologico.

L'uso della locuzione «rivoluzioni industriali» anziché, al singolare, di «rivoluzione industriale» è il prodotto di un lungo dibattito teorico relativo a questo fondamentale periodo della storia inglese.

Sulla base delle analisi degli economisti classici (Smith, Malthus) Wrigley sostiene, per esempio, che lo sviluppo che si verificò nel diciottesimo e diciannovesimo secolo deve considerarsi “come il prodotto di due insiemi di forze diverse che si trovarono accidentalmente in rapporto reciproco nelle prime fasi della loro sovrapposizione temporale”¹. Le forze a cui questo autore allude sono l'«economia organica avanzata», basata sull'attività di coltivazione della terra, e lo sviluppo di una economia fondata sull'uso dell'energia di

¹ La storiografia tradizionale in genere considera la rivoluzione industriale come un fenomeno compatto e progressivo che ebbe inizio all'incirca nel 1780 e giunse al culmine intorno al 1830. Questa tesi, secondo Wrigley, appare estremamente riduttiva rispetto alla portata del processo di trasformazione. Cfr. Wrigley E. A. (1988), trad. it. *La rivoluzione industriale in Inghilterra*, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 9.

origine minerale (soprattutto il carbone). Questi due elementi vanno considerati distintamente, almeno a partire dalla fine del sedicesimo secolo, lungo un arco temporale di oltre due secoli. Secondo questa tesi le rivoluzioni industriali costituirebbero il prodotto della azione congiunta dei fattori descritti, a cui si devono aggiungere la casualità degli eventi e la peculiare disponibilità di risorse geominerarie nel territorio inglese².

Lo storico dell'economia Joel Mokyr sostiene che "da un punto di vista puramente ontologico la rivoluzione industriale non «accadde». Ciò che si verificò fu una serie di eventi, in un certo periodo di tempo, in certe località, per i quali storici successivi reputarono conveniente trovare un nome specifico"³.

Secondo Mokyr il fattore che contraddistingue l'imponente trasformazione del sistema economico e sociale inglese risiede nella nascita della impresa moderna, e più dettagliatamente nella elaborazione di un modello «disciplinare» che regola i rapporti

² A sostegno della tesi per cui lo sviluppo economico inglese sarebbe dovuto anche alla ricchezza mineraria dell'isola, Wrigley porta l'esempio dell'Olanda che ha conosciuto anch'essa una fase di trasformazione economica grazie alla sua collocazione geografica, alla sua disponibilità di risorse idriche e allo sfruttamento della famosa torba olandese; tuttavia, una volta esaurita questa fonte di energia, il processo di sviluppo si è arrestato. Cfr. Wrigley E. A., *La rivoluzione industriale in Inghilterra*, cit., pp. 136 e ss.

³ Questo autore peraltro ammette la difficoltà di valutare l'impatto macroeconomico e sociale poiché il processo rivoluzionario fu contestuale ad altri accadimenti i cui effetti non sono separabili: il coinvolgimento dell'Inghilterra in eventi bellici; l'arresto dell'espansione demografica nella prima metà del XVIII secolo e il mutamento climatico che ha portato ad una successione di raccolti insufficienti e ad un aumento generalizzato dei prezzi dei generi alimentari.

Mokyr J. (1999), trad. it., *Leggere la rivoluzione industriale*, Il Mulino, Bologna, nuova ed. 2002, p. 8.

tra datore di lavoro e lavoratore. La concentrazione dei lavoratori negli impianti manifatturieri favorisce la accettazione della disciplina⁴ della fabbrica⁵ e potenzia gli strumenti di controllo del datore di lavoro sulla lavorazione⁶.

Viceversa, secondo Wrigley l'elemento caratterizzante della profonda trasformazione degli assetti sociali, economici e politici risiede nella «crescita continua del reddito reale pro-capite» che incrementa i livelli di ricchezza, di mobilità e di urbanizzazione e riduce gli effetti vincolanti dei classici fattori di sviluppo, come la quantità fissa di superficie coltivabile. In sintesi, l'aumento delle dimensioni del mercato incrementa la produttività pro capite e favorisce la divisione del lavoro.

⁴ L'introduzione della disciplina e dell'ordine rappresenta una novità per i lavoratori, anche se la transizione è graduale: molti proprietari di fabbrica assumono intere famiglie e le assoggettano a forme di disciplina. Smelser porta l'esempio della fabbrica di Robert Peel a Bury che, nel 1802, ha impiegato 136 operai, 95 dei quali appartenenti a 26 famiglie. Cfr. Smelser N. J. (1959), trad. it., *Il mutamento sociale nella rivoluzione industriale: un'applicazione della teoria dell'industria del cotone nel Lancashire (1770-1840)*, Etas, Milano, 1978, p. 185

⁵ Su questo punto gli studiosi non sempre concordano: alcuni sottolineano come, anche prima dell'affermarsi dell'impresa meccanizzata moderna, esistevano fabbriche che impiegavano praticamente le stesse tecnologie dell'industria domestica (lana, ceramica, lavorazione dei metalli, tessitura a mano) pur non sottovalutando l'importanza del processo di meccanizzazione come traino del crescente vantaggio prodotto dalle fabbriche. Cfr. Mokyr J., *Leggere la rivoluzione industriale*, cit., cap. V, pp. 169-186.

⁶ Su questo punto gli studiosi non sempre concordano: alcuni sottolineano come, anche prima dell'affermarsi dell'impresa meccanizzata moderna, esistevano fabbriche che impiegavano praticamente le stesse tecnologie dell'industria domestica (lana, ceramica, lavorazione dei metalli, tessitura a mano) pur non sottovalutando l'importanza del processo di meccanizzazione come traino del crescente vantaggio prodotto dalle fabbriche. Cfr. Mokyr J., *Leggere la rivoluzione industriale*, cit., cap. V, pp. 169-186.

I due concetti finora trattati con riferimento al mercato del lavoro, quello di «divisione del lavoro» e quello di «disciplina», costituiscono, al contempo, nozioni-chiave per la descrizione della nascita dell'istituzione penale intesa in senso moderno. Tali concetti, infatti, rappresentano gli elementi basilari della «nuova» idea di carcere. Il mutamento graduale, ma significativo, dell'ideologia carceraria prende avvio intorno alla fine del XVI secolo⁷ con la diffusione del termine «penitenziario»⁸, corrispondente ad una concezione del carcere come strumento di emenda e, al contempo, di recupero. A questo fattore si aggiungono gli effetti innovatori dello sviluppo economico: l'attenzione si sposta sul valore potenziale di una forza lavoro, costituita dalle persone private della libertà personale, completamente a disposizione dell'apparato amministrativo e, in ultima analisi, dello stato.

In America, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, si sviluppa una concezione della pena-lavoro fortemente influenzata dalla religione quacchera che considera il carcere un luogo di espiazione, la pena una medicina spirituale e la penitenza una tappa obbligata verso la redenzione. In questo periodo hanno origine e si affermano i due modelli

⁷ Prima di allora il carcere aveva l'unico scopo di contenere soggetti socialmente pericolosi, imputati in attesa di giudizio e debitori. Per approfondimenti, cfr. AAVV., *Vita di Suor Virginia Maria di Leyva, Monaca di Monza*, Milano, 1985; Daga L., «Sistemi penitenziari», in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1990, vol. XLII, pp. 752-778; Dubbini R., *Architetture delle prigioni. I luoghi e i tempi della punizione (1700-1880)*, Franco Angeli, Milano, 1986; Manca P., «Istituti di prevenzione e di pena», in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1973, vol. XXIII, pp. 1-14; Neppi Modona G., «Carcere», in *Enciclopedia europea*, Garzanti, 1976, vol. 2, pp. 884-890

⁸ È evidente la matrice religiosa derivante dall'impianto della prigione monastica.

predominanti che caratterizzano la concezione moderna del penitenziario: il sistema «philadelphiano» e quello «auburniano», dal nome delle città dove sono stati applicati per la prima volta. Il sistema philadelphiano (1776) rappresenta il primo sistema cellulare concepito sotto l'influenza quacchera. La struttura architettonica riproduce il modello degli istituti di Gand (Belgio) e di Gloucester (Inghilterra); il regolamento prevede l'isolamento continuo, diurno e notturno, del condannato, il quale trascorre il giorno e la notte in cella, dove lavora e prega. Il lavoro è elemento essenziale del trattamento: "(...) esso era retribuito per assicurare il reinserimento morale e materiale del condannato"⁹. Il sistema auburniano prende il nome dallo stabilimento di Auburn, vicino a New York. Esso impone l'isolamento notturno, ma consente i pasti e il lavoro in comune, seppure con l'obbligo rigoroso del silenzio. La scelta del lavoro in comune si fonda sulla convinzione che esso risvegli il senso del «sociale».

2. Lo strutturalismo economico-politico e il dibattito sociologico.

Gli studiosi delle scienze sociali si sono occupati diffusamente del mutamento dell'istituzione carceraria applicando a tale elaborazione teorica i concetti di «divisione del lavoro» e di «disciplina»: tale impianto è, in particolare, riconducibile alla

⁹ La soluzione opposta a quella philadelphiana è rappresentata dal «sistema comune» in cui è previsto un regime di vita in comune con una rigida disciplina garantita dalla somministrazione di castighi ed esortazioni. In "I sistemi penitenziari", disponibile alla pagina: http://dirittopenitenziario.net/documenti.php/sistemi_penitenziari/ p. 2.

prospettiva nota come strutturalismo "economico e politico"¹⁰.

L'opera di Rusche e Kirchheimer (1968) indaga il rapporto tra le rivoluzioni industriali e il sistema penale attraverso l'analisi di due questioni fondamentali: le ragioni per cui si adottano e si rifiutano taluni modi di esecuzione della pena in una data struttura sociale; e la relazione tra lo sviluppo degli strumenti repressivi e i rapporti sociali fondamentali¹¹.

Gli autori considerano le «prassi penali» come il prodotto delle diverse epoche storiche e dei multiformi processi di sviluppo economico: in questa prospettiva le case di correzione, molto diffuse nell'epoca del mercantilismo, sono sostituite dal carcere, la cui organizzazione è ispirata al modello della fabbrica¹² anche in ragione delle dinamiche produttive legate al mercato del lavoro. Muta l'atteggiamento nei confronti del lavoro

¹⁰ Particolarmente interessanti sono gli studi condotti nell'ambito della Scuola di Francoforte che si concentrano sul rapporto tra l'istituzione penitenziaria – di cui viene evidenziata la connotazione economica – e il mercato del lavoro; altri studiosi osservano gli sviluppi della lotta di classe e interpretano la pena come un fenomeno politico, ossia come un apparato repressivo predisposto dallo stato. Per rappresentare questa concezione della società Marx è ricorso all'immagine metaforica della *struttura* e della *sovrastruttura*, che esprime l'idea di un livello economico inteso come struttura portante su cui si sono edificate le sovrastrutture della politica e dell'ideologia [...]. Sebbene le sovrastrutture incidano profondamente sulla vita sociale e siano dotate di caratteristiche proprie, esse dipendono, in ultima analisi, dalla struttura sottostante delle relazioni produttive, le quali forniscono la loro base d'appoggio" (Garland D., trad. it., *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, 1999, p. 125).

¹¹ Rusche G., Kirchheimer O., trad. it., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978, p. 43.

¹² Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, cit., p. 47.

carcerario, concepito come meramente afflittivo e caratterizzato da asprezza e sofferenza¹³:

La segregazione cellulare – senza lavoro o accompagnata da un tipo di attività lavorativa puramente punitiva – è il prodotto di una certa mentalità che in presenza di un surplus di forza lavoro abbandona ogni ricerca di una razionale politica rieducativa, nascondendosi sotto una maschera di ideologia morale¹⁴.

Alla fine del XIX secolo il ruolo della forza lavoro costituita dalla popolazione detenuta muove il dissenso della classe operaia e dei sindacati i quali denunciano una concorrenza sleale da parte della manodopera carceraria. Conseguenza di tale contrasto è l'imposizione di forti restrizioni a

¹³ "Il lavoro in carcere divenne così uno strumento di tortura e le autorità furono sempre più abili nell'inventare sistemi nuovi; occupazioni di carattere esclusivamente punitivo venivano rese estremamente faticose e prolungate poi per periodi di tempo assolutamente insopportabili. I detenuti trasportavano pesanti macigni da un luogo ad un altro per poi riportarli indietro, azionavano pompe dalle quali l'acqua usciva nuovamente alla sua fonte, oppure macchine azionate dall'energia umana (*Treadmills*)" (Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, cit., p. 191).

Il venir meno della funzione di contenimento sociale delle case di correzione è dovuto a fattori eterogenei: l'espansione demografica (che ha prodotto un *surplus* di forza lavoro) e la meccanizzazione (che ha ridotto il bisogno di capitale umano per le lavorazioni). L'azione concatenata di questi fattori ha creato una condizione di abbandono degli istituti correzionali da parte dello stato e degli imprenditori privati. Le deploratevoli condizioni degli istituti penitenziari del 700, sovraffollati e in precarie condizioni igieniche, sono documentate dai lavori di diversi studiosi.

Una delle testimonianze più preziose sulle condizioni degli istituti di pena dell'epoca è quella di Tocqueville: De Tocqueville A., *Scritti penitenziari*, trad. it., Letteratura e Ricerca, Roma, 2002. Si veda anche G. Petitti di Roreto, *Saggio sul buon governo della mendicizia, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, Torino, 1837.

seguito delle quali la produzione che si avvale di questa forza lavoro esce dai processi produttivi del capitalismo. Parallelamente viene introdotta la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva per i reati minori. Lo sviluppo delle tecniche di esecuzione penale è, tuttavia, sempre connesso al processo di industrializzazione e al consolidamento delle regole economiche: la diffusione dei principi monetari e l'incremento del livello minimo di reddito disponibile anche per le classi sociali più emarginate hanno spinto il legislatore a differenziare le forme di esecuzione penale per risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie¹⁵.

In Italia gli studi di Rusche e Kirchheimer aprono la strada alle analisi di Dario Melossi e Massimo Pavarini, i quali rielaborano le tesi dei sociologi tedeschi in uno scenario di crisi istituzionale del sistema penitenziario¹⁶. La loro tesi è che l'istituzione carceraria, sia europea che americana, ha la funzione di disciplinare la forza lavoro

¹⁴ Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, cit., p. 230.

¹⁵ "Il sistema penale (...) è parte integrale dell'intero sistema sociale e partecipa delle sue aspirazioni come dei suoi limiti. L'andamento della criminalità quindi può essere controllato a patto che la società si trovi in una situazione tale da poter offrire ai suoi membri un certo livello di sicurezza e un soddisfacente tenore di vita" (Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, cit., p. 336).

¹⁶ "L'inizio dell'interesse per la storia dell'istituzione carceraria coincide, per noi, con l'esplosione, sul finire degli anni sessanta, della crisi gravissima in cui l'istituzione si venne a trovare (e si trova tuttora). Come sempre accade nei momenti di crisi, fummo spinti a porci alcune domande che riguardavano la natura più profonda e l'essenza stessa del fenomeno carcerario. Fummo sorpresi dal constatare [...] come [...] non ci si potesse con assoluta chiarezza un problema che ci apparve sempre più fondamentale: perché il carcere?" (Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 19).

proletaria attraverso la diffusione dei valori capitalistici dell'obbedienza e della laboriosità e solo in via marginale persegue la funzione rieducativa della pena. Melossi e Pavarini ricostruiscono, in una prospettiva storica, le origini del sistema penitenziario in Europa e negli Stati Uniti dal XVI al XIX secolo concentrandosi sulla diffusione di istituti penali in cui l'attività lavorativa rappresenta l'elemento costitutivo della loro organizzazione. In particolare – per quanto qui interessa – viene indagata la diffusione delle *bridewells* e delle *workhouses* inglesi nell'età elisabettiana¹⁷, delle *rasp-huis* ad Amsterdam, dei ciompi fiorentini, delle galere o delle case di correzione tedesche e francesi, della trasformazione degli *households* e *neighbour reliefs*, inizialmente ispirati ad una ideologia caritatevole di assistenza alle classi povere, in *jails* o *workhouses*. Da questa indagine emerge una significativa coincidenza: gli istituti penitenziari si sviluppano in un contesto politico-economico di crisi in cui vi è una massa di popolazione disoccupata a seguito della drastica riduzione delle opportunità di lavoro¹⁸. Ben presto,

¹⁷ Le *bridewells* vengono istituite a seguito della preoccupazione manifestata dal clero per la diffusione del problema della mendicizia: “il Re concesse di usare il palazzo *bridewell* per accogliere colà i vagabondi, gli oziosi, i ladri, gli autori di reati di minore importanza. Scopo dell'istituzione, che era condotta con mano ferrea, era riformare gli internati attraverso il lavoro obbligatorio e la disciplina. [...] L'esperimento dovette largamente essere coronato da successo se, in poco tempo, *houses of correction*, che venivano chiamate indifferentemente *bridewells*, sorsero in diverse parti d'Inghilterra. [...] Il lavoro obbligato nelle *houses of correction* o *workhouses* era diretto a piegare la resistenza della forza-lavoro, a far accettare condizioni che permettessero il massimo grado di estrazione di plusvalore” (Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, cit., pp. 34-35).

¹⁸ In precedenza, i vagabondi, i barboni e i soggetti spinti a commettere reati minori contro la proprietà erano

però, questi istituti non sono più in grado di offrire lavoro a causa della riduzione della domanda da parte del mercato; di conseguenza, il contenimento delle classi sociali emarginate diviene meramente afflittivo. Solo alla fine del XIX secolo, in un nuovo scenario economico di sviluppo industriale, la manodopera carceraria verrà rivalutata a causa della cronica insufficienza di forza-lavoro.

Le argomentazioni di Melossi e Pavarini muovono dalla considerazione secondo cui il carcere non ha mai rappresentato una struttura «utile» dal punto di vista della produttività economica. Con la diffusione del modello della fabbrica il criminale diventa proletario e oggetto della produzione non sono le merci, ma gli uomini, i quali “attraverso un apprendimento forzato della disciplina di fabbrica”, si trasformano in soggetti disciplinati e addestrati all'uso degli strumenti produttivi. Questa “mutazione antropologica” del criminale che diviene proletario è sottoposta alle leggi dell'economia ricardiana e realizza una identificazione tra la logica del libero mercato e la logica istituzionale al punto che, secondo gli autori, si può parlare di «penitenziario malthusiano»¹⁹, in

ristretti in strutture di tipo assistenziale in cui dovevano svolgere attività lavorative.

¹⁹ “L'ipotesi del *penitenziario malthusiano* può essere colta, nel lungo periodo, nella presenza di alcune costanti: se nel libero mercato l'offerta di lavoro eccede la domanda – determinando forte disoccupazione e conseguente abbassamento del livello salariale – il «grado di sussistenza» all'interno dell'istituzione tende automaticamente a ridursi; il carcere ritorna ad essere luogo di distruzione della forza lavoro. In questo modo l'istituzione partecipa, in armonia alle leggi della domanda e dell'offerta, ad abbassare la curva di quest'ultima. Viceversa: ad un'offerta di lavoro sostenuta, ed a un conseguente aumento del livello salariale, il carcere non solo tende a limitare la sua capacità distruttiva, ma anche ad impiegare utilmente la sua forza lavoro, riciclandola, dopo averla ri-qualificata

quanto l'istituzione carceraria organizza l'attività lavorativa secondo le dinamiche della domanda e dell'offerta tipiche del mercato del lavoro, e di deviante «istituzionalizzato», sulla cui attività lavorativa si incentra lo stesso funzionamento dell'istituzione.

Alla elaborazione della nozione di «disciplina» nel contesto dello sviluppo economico e della diffusione della religione quacchera è dedicata la ricostruzione del movimento europeo di riforma penitenziaria del XVIII secolo proposta da Michael Ignatieff²⁰. Egli concentra la sua attenzione sul penitenziario di Pentonville – in particolar modo sul rigore delle regole comportamentali vigenti al suo interno²¹ – e sulla diffusione della morale quacchera

(leggi: ri-educata) nel libero mercato” (Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica*, cit., p. 202).

²⁰ Ignatieff M., trad. it., *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale 1750-1850*, Arnoldo Mondadori, Milano, 1982.

Nella presentazione Ignatieff illustra la natura politica della sua ricerca affermando che essa “è una storia sociale di nuove idee, incentrata sulla lotta per attuarle nei penitenziari, sulla resistenza che esse sollevarono tra i detenuti e gli uomini politici radicali e sull’ironia delle conseguenze, intenzionali e involontarie. [...] L’opera analizza la nascita della moderna regolamentazione dell’esercizio del potere nelle carceri [...]. Fra il 1770 e il 1840 questa forma di disciplina carceraria «rivolta alla mente» sostituì l’insieme di pene «rivolte al corpo». L’elemento esplicativo della riforma è il mutamento dei rapporti di classe e delle relazioni sociali al di fuori del carcere: “[...] uno studio della disciplina carceraria diviene necessariamente un’analisi anche dei limiti morali dell’autorità sociale in una società soggetta alle trasformazioni del capitalismo” (Ignatieff M., *Le origini del penitenziario*, cit., p. XI)

²¹ L’autore descrive la insensibilità e la freddezza delle nuove forme di esecuzione penale che non si rivolgono al corpo, ma realizzano un sistema di disciplina della mente e dell’anima tale da neutralizzare la dignità dei detenuti: l’obbligo all’isolamento e al silenzio vigente a Pentonville produce un numero di suicidi mai raggiunto in precedenza. Documentando il caso del quindicenne Edward Andrews che si suicida nel 1854 nella prigione del distretto di Birmingham Ignatieff scrive: “Episodi simili erano tanto frequenti nella storia delle prigioni che

attraverso una attenta ricostruzione dei passaggi fondamentali della vita del quacchero John Howard, intransigente ed austero teorico della pena, nonché ispiratore della riforma penale, con l’intento di individuare i nessi strutturali di tipo ideologico tra sistema carcerario e sistema politico-culturale.

Nonostante gli insuccessi alla base del movimento di riforma e del consenso espresso dalle classi borghesi secondo Ignatieff si collocherebbe una motivazione di carattere sociale:

*L’appoggio costante ai penitenziari era la conseguenza di un più vasto bisogno sociale. I penitenziari erano graditi perché i riformatori riuscirono a presentarli non solo come una risposta al crimine, ma soprattutto come la via d’uscita alla crisi sociale di un’intera epoca, come parte di una più ampia strategia di riforme politiche, sociali e legali intese a rinsaldare su nuove basi l’ordine sociale*²².

Anche Michel Foucault propone un’analisi del sistema penitenziario incentrata sul potere di “disciplinamento”²³. Illustrando due diverse tecniche di esecuzione penale – l’esecuzione capitale di un regicida avvenuta nel 1757 e

risulta difficile comprendere quale sia stata la portata storica delle riforme carcerarie. Pur non potendo esserne certi, si può supporre che un delinquente come Andrews nel Settecento non sarebbe mai stato mandato in carcere. [...] Vivendo nell’Ottocento fu invece mandato a scontare pene di nuovo tipo, la camicia di forza, la manovella, le allucinazioni provocate dalla solitudine, che dovette affrontare da solo” (Ignatieff M., *Le origini del penitenziario*, cit., p. 23). L’obbligo all’isolamento ed al silenzio, tra l’altro, annulla la possibilità per il gruppo di detenuti di intervenire in soccorso.

²² Ignatieff M., *Le origini del penitenziario*, cit., p. 232.

²³ Foucault M., trad. it., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993.

l'organizzazione dell'orario di una giornata tipo in un riformatorio parigino intorno al 1830²⁴ – Foucault elabora le nozioni di «tecnologia del potere» e di «disciplinamento». Tra il 1750 e il 1820 in Europa e negli Stati Uniti si registra una trasformazione degli obiettivi del sistema penitenziario: all'ideologia si sostituisce la volontà politica di correggere il soggetto deviante "disciplinandolo". A ciò si collegano, da una parte, un nuovo interesse del sistema di giustizia penale nei confronti delle origini socio-familiari, delle condizioni economiche e del percorso formativo del reo e, dall'altra parte, l'ingresso di nuove figure professionali particolarmente attente alle modalità di recupero del reo.

Per comprenderne il significato sociale Foucault contestualizza l'istituzione penitenziaria e la trasforma in una tattica di potere²⁵ nell'ambito dei rapporti tra saperi scientifici²⁶:

Il carcerario, con le sue trafile, permette il reclutamento dei grandi «delinquenti». Organizza

²⁴ Queste due forme sanzionatorie evidentemente divergono per quanto riguarda le modalità di esecuzione a causa di un cambiamento qualitativo delle politiche penali e non ad una mera riduzione della quantità di pena.

²⁵ Gli elementi fondamentali della teoria sono il potere, il sapere ed il corpo. Il «potere» non è una proprietà o una qualità di soggetti o classi sociali, né uno strumento da utilizzare, bensì una manifestazione di dominio o sottomissione, un bilanciamento asimmetrico di forze che agiscono ovunque si realizzi una interazione sociale. Il «sapere» corrisponde ad un insieme di conoscenze mediante le quali si individuano le tecniche e le metodologie di controllo più appropriate nei confronti del detenuto. Infine, il «corpo» rappresenta l'oggetto per eccellenza su cui il potere ed il sapere esercitano la loro funzione di «disciplinamento».

²⁶ Egli studia gli effetti sociali positivi, benché marginali e indiretti, e interpreta l'istituzione penitenziaria alla luce di uno sviluppo delle scienze sociali (psicologia, sociologia, criminologia, ecc.) che potenzia le tecniche e gli strumenti di analisi.

ciò che potremmo chiamare le «carriere disciplinari». [...] Col gioco delle differenziazioni e delle ramificazioni disciplinari ha costruito dei canali rigorosi che, al cuore del sistema, addestrano la docilità e fabbricano la delinquenza con gli stessi meccanismi. C'è una sorta di «formazione» disciplinare, continua e costringitiva²⁷.

In sintesi quella carceraria è un'istituzione solida e complessa, che svolge una funzione analoga a quella di un relais in una rete generale di discipline e di sorveglianze in un regime «panoptico»²⁸.

Tuttavia, lo sviluppo di una rete disciplinare costituita da diversi apparati – sanità, assistenza, educazione e psicologia – che si “scambiano” il potere disciplinare e di controllo non esclude la modificabilità dell'istituzione penitenziaria, anzi garantisce un approccio interdisciplinare alla problematica dell'esclusione/inclusione sociale²⁹.

²⁷ Foucault M., *Sorvegliare e punire*, cit., p. 332.

²⁸ Viene in tal modo richiamato uno dei modelli penitenziari più interessanti e innovativi: il *Panopticon*. La sua struttura architettonica – ideata da Jeremy e Samuel Bentham – realizza pienamente il principio della rigida sorveglianza e dell'isolamento continuo dei detenuti. A pianta circolare, il Panottico consta di una torre centrale su cui si aprono ampie finestre rivolte verso le celle, disposte ad anello su più piani. Nella torre si trovano i sorveglianti che guardano, senza essere visti, nelle celle chiuse da grate sottili o da pareti vetrate. Un complicato congegno architettonico consente alla luce di filtrare dal lato esterno della prigione, attraversare le celle e illuminare l'interno, consentendo ai sorveglianti di seguire con lo sguardo ogni gesto e movimento dei detenuti. Il direttore, informato, può comunicare con loro attraverso un sistema di tubi acustici che si irradiano dalla torre all'interno di ogni cella. Il Panottico trasforma lo spazio detentivo in una perfetta macchina di controllo e di esclusione. Cfr. “I sistemi penitenziari”, cit.

²⁹ “In questa umanità centrale e centralizzata, effetto e strumento di complesse relazioni di potere, [di] corpi e forze assoggettate da dispositivi di «carcerazione» multipli, [di] oggetti per discorsi che sono a loro volta elementi di quella strategia, bisogna discernere il rumore

Gli studi sociologici più recenti rivalutano, in particolare, la tesi di Rusche e Kirchheimer relativamente alla funzione di controllo e di stabilizzazione delle condizioni di surplus di forza lavoro svolta dall'istituzione penitenziaria e appaiono interessati a controllare empiricamente la relazione tra tale surplus e il *punishment*, giungendo a confermare l'esistenza di un nesso – benché non sempre esprimibile in termini causali – tra tassi di disoccupazione, tassi di incarcerazione e inasprimento del trattamento penitenziario³⁰.

sordo e prolungato della battaglia” (Foucault M., *Sorvegliare e punire*, cit., p. 340).

³⁰ Un contributo di particolare interesse è quello di Chiricos e Delone (Chiricos T., Delone M., “Labor Surplus and Punishment: A Review and Assessment of Theory and Evidence”, *Social Problems*, 1992, vol. 39, no. 4, pp. 421-433), in cui vengono tracciate le tre linee direttrici delle analisi strutturaliste: il valore del lavoro; i bisogni sistemici del capitalismo e l'attività giudiziaria. Per quanto riguarda il *value of labor power* – elemento che più interessa in questa sede – lo studio prende spunto dalle riflessioni di Rusche e Kirchheimer secondo cui l'istituzione carceraria si espande per controllare le classi sociali più povere in concomitanza con una crisi economica che determina un abbassamento dei livelli minimi salariali (*less eligibility*). Tale contesto produce effetti anche sulla popolazione detenuta, alla quale viene riservato un trattamento severo e intransigente (*harsher punishment*). Chiricos e Delone rivalutano anche l'ipotesi di Jankovic (Jankovic I., “Labor Market and Imprisonment”, *Crime and Social Justice*, 1977, vol. 8, pp. 17-31) secondo cui in condizioni economiche caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione aumenterebbe la tentazione di commettere atti devianti e il governo adotterebbe una politica deterrente di grande intransigenza; l'incremento dei tassi di disoccupazione produrrebbe, in ultima analisi, un aumento della popolazione penitenziaria.

Melossi introduce la nozione di *discursive chain* per analizzare la *great synchrony* tra l'andamento dei tassi di disoccupazione e quelli di incarcerazione: “in periodi di crisi economica, attraverso un meccanismo discorsivo il sistema penale diventa più rigido, legando la tendenza al «panico morale» degli attori economici più importanti alle «azioni morali»; sulla base del nesso tra panico morale ed azioni morali la collettività, le forze di polizia, le corti e le amministrazioni penitenziarie possono distinguere i comportamenti tra devianti e/o criminali”

Il dibattito sociologico concentra la sua attenzione anche su alcune tematiche metodologiche a cui mi limito ad accennare. Spitzer³¹ parla, a tale proposito, di *empirical plausibility*, ossia della scarsa attendibilità dei dati, che non corrispondono alla reale dimensione della forza lavoro non occupata e alle differenze di genere, di età, di istruzione e di appartenenza etnica³², riducendo, conseguentemente, la portata della conferma empirica, al di là delle (scontate) precisazioni di Chiricos e Delone³³.

3. L'attività lavorativa come opportunità di reinserimento sociale.

Per valutare la funzione del lavoro nell'ambito del sistema carcerario occorre delineare, in primo luogo, il quadro normativo. La legge n. 354 del 1975 è l'esito di un decennale e travagliato processo di elaborazione della politica penitenziaria.

(Melossi D., “Punishment and Social Action: Changing Vocabularies of Punitive Motive Within a Political Business Cycle”, *Current Perspectives in Social Theory*, 1985, vol. 6, p. 183)

³¹ Spitzer S., “Punishment and Social Organization: A Study of Durkheim's Theory of Revolution”, *Law and Society Review*, 1975, vol. 9, pp. 613-637.

³² Per quanto riguarda i tassi di carcerazione le statistiche si riferiscono soprattutto alle prigioni statali per i condannati, senza tenere conto degli altri istituti di pena e delle misure alternative.

³³ Chiricos T., Delone M., *Labor Surplus and Punishment*, cit., p. 432.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. Cullen F. T., Travis L. F., “Work as an Avenue of Prison Reform”, *New England Journal on Criminal and Civil Confinement*, 1984, vol. 10:1, pp. 45-64; Nirel N., Landau S. F., Sebba L., Sagiv B., “The Effectiveness of Service Work: An Analysis of Recidivism”, *Journal of Quantitative Criminology*, 1997, vol. 13, no. 1, pp. 73-92; Travis J., “Community Re-Entry”, *Corrections Today*, 1999, pp.105, 133; Weiss R. P., “«Repatriating» Low-Wage Work: The Political Economy of Prison Labor Reprivatization in the Postindustrial United States”, *Criminology*, 2001, vol. 39, no. 2, pp. 253-291

L'obiettivo del legislatore è quello di garantire una esecuzione della pena conforme al principio di rieducazione sancito dall'articolo 27 della Costituzione attraverso l'umanizzazione dell'esecuzione penale e il rispetto della persona. Tale orientamento culturale si esprime attraverso un trattamento rieducativo tendente al reinserimento sociale dei detenuti, anche attraverso i rapporti con l'esterno (articolo 1). Gli strumenti attraverso i quali realizzare il programma trattamentale sono: l'istruzione (articolo 19), il lavoro (articolo 20), la religione (articolo 26), le attività sportive (articolo 27), i contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia (articolo 28)³⁴. La successiva legge n. 663 del 1986 – nota come legge Gozzini – amplia le fattispecie di accesso alle misure alternative³⁵, introducendo, tra l'altro, la detenzione domiciliare. Ma il tentativo più importante di riforma è la legge n. 56 del 1987 che delinea un nuovo assetto giuridico del collocamento pubblico della manodopera con espliciti riferimenti al lavoro svolto all'interno del carcere. Tale legge attribuisce competenze specifiche alla commissione e alle

³⁴ “Nonostante il quadro risultante risenta di una eredità storica pesante, basata sulla triade lavoro-istruzione-religione, vi sono da sottolineare due importanti novità: una in negativo, vale a dire l'assenza di indicazioni sulla possibile adozione di strumenti medici, o comunque clinici, per il trattamento rieducativo, l'altra in positivo, e cioè la franca affermazione dell'importanza del ruolo della società esterna nel trattamento”. Cfr. Daga L., “Trattamento penitenziario”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIV.

³⁵ Le misure alternative previste nel nostro ordinamento sono l'affidamento in prova ordinario e quello terapeutico per i tossici e alcol dipendenti; la detenzione domiciliare e la semilibertà. Requisito necessario per la concessione dell'affidamento in prova e della semilibertà è lo svolgimento di una attività lavorativa.

sezioni circoscrizionali³⁶, istituzionalmente preposte all'organizzazione del mercato del lavoro, e, quindi, in grado di conoscere l'entità e la provenienza dei flussi di domanda³⁷. Infine il cosiddetto «indultino»³⁸, nato come atto di clemenza, si è trasformato, a causa di forti resistenze politiche, in una *species* del *genus* delle misure alternative la cui concessione presuppone lo svolgimento di una attività lavorativa.

Il lavoro e i rapporti con l'esterno continuano a rappresentare i cardini del programma trattamentale anche nel nuovo, e molto atteso, Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario emanato nel 2000³⁹. Di particolare rilievo appare l'articolo 4 del Regolamento, secondo cui i programmi di intervento predisposti dall'amministrazione penitenziaria debbono essere organizzati e realizzati facendo ricorso alle “risorse della comunità locale”⁴⁰.

³⁶ Per approfondimenti, Barbera M., “Lavoro carcerario”, in *Digesto Privato – sez. commerciale*, 1992, VIII, pp. 212-225; Barbieri D., Laruffa D., “Carcere e lavoro”, in *Politica ed Economia*, 1986, N. 6, pp. 21-24.

³⁷ L'intervento normativo è mosso dalla volontà di sostituire alla gestione interna del collocamento dei detenuti una gestione “mista”: da un lato l'amministrazione penitenziaria, dall'altra i soggetti che intervengono nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

³⁸ Legge n. 207 del 2003.

³⁹ Il nuovo Regolamento si ispira alle “Regole minime per il trattamento dei detenuti” adottate dall'ONU nel 1955 e adattate dal Consiglio d'Europa attraverso le “Regole penitenziarie europee” del 1987.

⁴⁰ Ciò testimonia: “un sia pur cauto allontanamento del legislatore dall'orientamento positivista-sperimentale in favore di un orientamento costruttivista. Secondo tale orientamento la realtà sociale non è oggettiva, esterna al soggetto, ma frutto di co-costruzione degli attori e, dunque, di successive attribuzioni di significato secondo una visione che, sotto il profilo epistemologico, assume l'inseparabilità dell'osservatore dall'oggetto di osservazione e che, sotto il profilo metodologico, concepisce l'interazione fra studioso e studiato come la

Non è questa la sede opportuna per riportare ed esaminare in dettaglio i dati di fonte ministeriale relativi alle opportunità lavorative offerte all'interno degli istituti di pena e all'edilizia penitenziaria⁴¹, ma è nota la situazione di crisi in cui versa l'istituzione carceraria sia dal punto di vista del deficit progettuale e di trattamento sia dal punto di vista del sovraffollamento delle strutture. Viceversa, mi limito a profilare due questioni: l'amministrazione penitenziaria, al contrario delle altre organizzazioni pubbliche, mostra ancora forti resistenze nei confronti delle più recenti innovazioni gestionali che hanno riguardato i processi di produzione dei servizi riconducibili al modello, per la verità molto generale, della *governance*⁴²; il principio "rieducativo" sembra svolgere quella che è stata definita una funzione di «traino» nei confronti degli

base di un processo conoscitivo" (Ciardiello P., "La promozione della partecipazione come *policy instrument*. Riflessioni in margine ad un'esperienza di partecipazione istituzionalizzata nel settore dell'esecuzione penale degli adulti", p. 4, disponibile alla pagina:

http://dirittopenitenziario.net/commenti/patrizia_ciardiello-promozione_partecipazione_istituzionalizzata.pdf).

⁴¹ Le condizioni edilizie delle carceri sono presupposto necessario per lo svolgimento di attività risocializzanti e formative: laddove la struttura è fatiscente diventa impossibile porre in essere programmi trattamentali idonei. I dati relativi alla popolazione carceraria e alla capienza degli istituti di pena sono pubblicati alla pagina <http://www.giustizia.it/pcarcere/>.

⁴² Per la verità, ci sono alcuni segnali in direzione contraria. Penso, ad esempio, alla notizia apparsa su "Il Sole 24 Ore" relativa ad una collaborazione tra il Ministero della giustizia e la Sas (multinazionale della *Business Intelligence*) per sviluppare un progetto di supporto alle decisioni e di controllo dei risultati attraverso l'ideazione di un modello informatico che, per ciascuna delle sezioni operative centrali e delle strutture territoriali del ministero, dovrebbe monitorare i risultati delle singole azioni e consentire di valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno. A tutt'oggi, però, non è possibile stabilire a che punto è la realizzazione del progetto.

operatori⁴³ che si estrinseca nella collaborazione con le agenzie e gli attori sociali che rappresentano le "risorse del territorio".

Il divario tra le prescrizioni relative all'attuazione del principio rieducativo e il sostanziale immobilismo dell'apparato sembra essersi in parte ridotto grazie alla nuova centralità attribuita al trattamento, a cui non era stata in precedenza riconosciuta una adeguata rilevanza: l'esternalizzazione dell'esecuzione penale attraverso il coinvolgimento degli attori del territorio e della società civile in vista del duplice obiettivo dell'umanizzazione dell'esecuzione penale e dell'inclusione sociale del detenuto.

Questo intricato processo di tensione/scambio tra carcere e territorio incide in modo significativo sia sulla valutazione delle politiche penali e penitenziarie, sia sulla valutazione delle politiche sociali ed, ovviamente, sulle loro connessioni che esprimono un orientamento culturale unitario caratterizzante la produzione delle politiche pubbliche.

Entro questo scenario, in cui i diritti sociali appaiono fondati sulla fiducia, sull'impegno comune e sulla solidarietà⁴⁴, si realizza una

Cfr. Tr. G., "Un *monitor* sui risultati", in *Il Sole 24 Ore*, 29 marzo 2004, p. 26.

⁴³ Ripoli M., "Aspetti problematici della rieducazione in carcere", in Fanlo Cortès I., Tasso M. L. (a cura di), *Carcere, risocializzazione, diritti*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 56.

⁴⁴ Nella "Dichiarazione dei diritti sociali" del 1949 Gurvitch qualificava sia il diritto alla vita sia il diritto al lavoro come diritti sociali in termini di diritti di «integrazione» (Gurvitch G., trad. it., *La dichiarazione dei diritti sociali*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 72). Per Bobbio la titolarità di un diritto sociale corrisponde a posizioni di potere la cui tutela si realizza attraverso il loro riconoscimento formale per legge e la predisposizione di un meccanismo procedurale e

integrazione tra processi di produzione delle politiche penali e penitenziarie e delle politiche sociali diretta a garantire una partecipazione dei diversi attori ai trattamenti risocializzanti e, più in generale, ai processi decisionali. La progettazione collettiva degli interventi è finalizzata alla produzione di una conoscenza «utilizzabile»⁴⁵ di diverso tipo (scientifica, ordinaria, interattiva) e all'incremento dell'efficacia del processo decisionale secondo il modello *bottom up*⁴⁶, ossia il modello che presuppone l'individuazione dei bisogni sociali attraverso una ricognizione delle esigenze dei componenti della comunità.

strutturale di attuazione: cfr. Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1997³.

⁴⁵ Ciardiello P., "La promozione della partecipazione come *policy instrument*", cit. p. 1.

⁴⁶ L'espressione *bottom up* indica un approccio analitico della fase di implementazione, o messa in opera, delle politiche pubbliche, dal basso verso l'alto: proposto da Hjern, ispirandosi alla teoria della *public choice*, rappresenta un processo decisionale che parte dalle situazioni concrete degli attori ed elabora un prodotto che dovrebbe soddisfare i bisogni sociali di riferimento. Cfr. Hjern B., Porter D., *Implementation Structure: A New Unit of Administrative Analysis*, Institute of Advanced Studies, Vienna, 1980; Meny I. E Thoenig J. C., *Le politiche pubbliche*, Il Mulino, Bologna, 1996.

La modalità di elaborazione della domanda sociale di tipo *bottom up* deve essere ben distinta dall'altra della «partecipazione», poiché quest'ultima è una componente tipica dei processi decisionali caratterizzati da una sostanziale esclusione degli attori sociali. Ciò porta ad una distinzione concettuale tra la nozione di *policy* e quella di *social planning*. Per approfondimenti e per bibliografia, cfr. Raiteri M., "La regolazione dei bisogni di comunità tra tecniche di pianificazione e controllo sociale", *Sociologia urbana e rurale*, 2004, n. 74-75, pp. 77-96. "Il *welfare state* ha determinato prelievi massicci, che si aggirano intorno al 40-50% del PIL di non pochi paesi avanzati; esso poi ha portato con sé la formidabile crescita delle burocrazie pubbliche, ha alimentato la creazione di molteplici strutture, ed ha stimolato nuovi modelli di intervento e di gestione dei relativi programmi. Non sorprende, dunque, che un fenomeno di tale portata possa essere stato il terreno ideale di ricerca per quanti studiano le politiche pubbliche". Meny I., Thoenig J. C., *Le politiche pubbliche*, cit., pp. 24-25.

4. Strumenti giuridici per l'inclusione sociale.

La garanzia della affermazione dei diritti sociali da parte delle istituzioni è connessa alle tecniche e alle procedure previste per l'implementazione delle politiche di cui tali diritti costituiscono parte integrante.

In questa prospettiva di interrelazione tra politiche gli strumenti giuridici che tutelano il diritto al lavoro sono contemplati da diverse norme. In primo luogo la legge 381 del 1991 sulla cooperazione sociale che, all'articolo 4, individua le persone "svantaggiate" e include in questa categoria anche i detenuti o gli internati in istituti penitenziari ai sensi della legge penitenziaria n. 354. Inoltre, la stessa legge indica come strumento attuativo delle politiche sulla cooperazione la «convenzione», in deroga alla disciplina prevista in materia di contratti della pubblica amministrazione (articolo 5).

La successiva legge n. 193 del 2000, nota come legge Smuraglia, introduce un doppio regime contributivo per le cooperative sociali: le agevolazioni possono essere rappresentate dall'azzeramento delle aliquote o dalla loro riduzione in una misura percentuale individuata ogni due anni con decreto ministeriale, a seconda che si tratti di detenuti o di soggetti ammessi ad usufruire di misure alternative. Peraltro, oggi è difficile prevedere se e quale scenario si aprirà, data la mancata emanazione dei decreti con cui dovrebbero essere annualmente indicate le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali.

Infine, la legge n. 328 del 2000, "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", oltre a gettare nuova luce sugli aspetti dinamici della produzione normativa – dai

processi decisionali ai procedimenti di erogazione dei servizi – definisce il «sistema integrato di interventi e servizi sociali» e individua la dimensione degli «ambiti», la cui rilevanza emergerà successivamente. Ai sensi dell'articolo 22, il «sistema integrato» si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale e attraverso la definizione di percorsi attivi con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione⁴⁷. L'"ambito" di cui all'art. 8 comma 3 lett. a) è un esempio di "struttura" sorta appositamente in funzione della implementazione delle politiche sociali e utile alla individuazione di strumenti e modalità di partecipazione, concertazione e controllo relativamente alla erogazione dei servizi sociali⁴⁸.

Accanto all'uso di strumenti legislativi si sta affermando il ricorso a dispositivi convenzionali – le convenzioni e i protocolli d'intesa⁴⁹, per

⁴⁷ Legge 328/2000, articolo 22¹, in <http://www.senato.it/parlam/leggi/003281.htm>.

⁴⁸ Raiteri M., «La regolazione dei bisogni di comunità tra tecniche di pianificazione e controllo sociale», *op. cit.*, p. 85.

⁴⁹ Solo a titolo di esempio, ne cito alcuni tra quelli più recenti (sono numerosissimi i protocolli e le convenzioni stipulati tra ministero e enti locali, tra enti locali e tra questi e associazioni di volontariato o cooperative): protocollo di intesa tra il Ministero della giustizia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'istituzione di un tavolo tecnico permanente di lavoro, siglato il 27 gennaio 2004; protocollo di intesa tra il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'attivazione di una rete stabile di comunicazione tra le camere di commercio e i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria, siglato il 1° aprile 2004; protocollo d'intesa tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-Direzione generale esecuzione penale esterna e la Conferenza nazionale volontariato giustizia per lo

sviluppo di iniziative volte a favorire l'inserimento sociale dei condannati ammessi alle misure alternative, siglato il 28 luglio 2003. Sebbene non sia ancora possibile sperimentare la messa in opera di tali programmi, la elaborazione degli accordi non deve essere sottovalutata, perché indicatore di un mutamento culturale da parte delle istituzioni. Informazioni disponibili alla pagina: <http://www.giustizia.it/pcarcere/attualita/>.

definizione generali e flessibili – che garantiscono agli attori interessati non solo la partecipazione al «tavolo di lavoro», ma anche la possibilità di contribuire attivamente alla elaborazione della convenzione stessa. Tali strumenti appaiono adeguati ad aggregare ampio consenso intorno ad un progetto, benché la sottoscrizione di una convenzione o di un protocollo d'intesa non sempre significhi che il progetto giungerà ad essere concretamente realizzato⁵⁰.

sviluppo di iniziative volte a favorire l'inserimento sociale dei condannati ammessi alle misure alternative, siglato il 28 luglio 2003. Sebbene non sia ancora possibile sperimentare la messa in opera di tali programmi, la elaborazione degli accordi non deve essere sottovalutata, perché indicatore di un mutamento culturale da parte delle istituzioni. Informazioni disponibili alla pagina: <http://www.giustizia.it/pcarcere/attualita/>.

⁵⁰ La difficoltà maggiore è di ordine economico-finanziario: la crisi del sistema di *welfare* significa, molto spesso, insufficienza di risorse attraverso cui produrre ed offrire servizi. Questa è stata la ragione principale per cui lo Stato sociale ha aperto le porte al privato sociale (Prina F., «Volontariato e cooperazione sociale tra mondi vitali e imperativi del sistema», in *Sociologia del diritto*, n. 3, 1992, pp. 103-139).

In una situazione caratterizzata da risorse limitate, è difficile attenersi a criteri obiettivi di costruzione della domanda, anche a scapito delle fasce sociali più deboli. Un'analisi interessante del contesto italiano è quella proposta da Pio Marconi il quale sottolinea l'ingerenza dei partiti politici nella fase di produzione delle *policies*: «la definizione dei bisogni considerati meritevoli di tutela o di compensazione è partitica e non tecnocratica. (...) Il bisogno tutelato, nel caso italiano, deriva più che dall'indagine tecnica, da una valutazione sulla stratificazione sociale e sul conflitto sociale. (...) Da redistribuzione egualitaria essa tende a trasformarsi in redistribuzione di insediamento. Il flusso compensativo si sposta agli strati sociali che rappresentano l'area di insediamento dei singoli partiti» (Marconi P., «I partiti e le politiche di redistribuzione», *Sociologia del diritto*, n. 2-3, 1986, p. 98-99).

Se è vero che in una fase espansiva dello Stato sociale è possibile attuare una politica di redistribuzione apparentemente egualitaria – che, cioè, raggiunga, secondo criteri obiettivi, i gruppi sociali più bisognosi – è altrettanto vero che in una fase di riduzione delle risorse

5. Lo sportello informativo per detenuti ed ex detenuti: un nesso tra politiche penitenziarie e sociali.

L'istituzione degli sportelli informativi per detenuti ed ex detenuti⁵¹ costituisce un esempio significativo della integrazione tra politiche penali e penitenziarie e politiche sociali di cui sono stati delineati in precedenza alcuni profili teorici.

Il decreto legislativo n. 469 del 1997, con cui sono state recepite in Italia le indicazioni dell'Unione europea, ha di fatto posto fine al monopolio pubblico nella gestione del collocamento conferendo alle regioni e agli enti locali le funzioni relative alle politiche attive del lavoro nell'ambito di un ruolo dello stato di indirizzo, promozione e coordinamento⁵².

Nel contesto del “sistema integrato di interventi” l'attività di intermediazione tra domanda ed offerta si realizza secondo una strategia di coordinamento delle iniziative e di ottimizzazione delle risorse. Anche da un punto di vista logistico gli uffici degli sportelli spesso coincidono con quelli degli Ambiti territoriali. Singolarmente, però, il sistema di rete appena descritto coesiste con un fenomeno di differenziazione territoriale che, di fatto, ostacola la esportazione di modelli di servizi e, più in generale, la diffusione sul territorio nazionale di quelle che oggi si usano definire *good practices*:

disponibili si impongono criteri discrezionali di selezione.

⁵¹ Il loro obiettivo è quello di favorire il reinserimento lavorativo per i detenuti ammessi a fruire di misure alternative o della semilibertà e per coloro che hanno finito di espiare la pena.

⁵² L'articolo 10 del decreto legislativo fissa i requisiti che i soggetti privati devono possedere per svolgere una attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

le legislazioni regionali sono molto diverse tra loro, quindi alcuni territori possono utilizzare buone norme decentrate mentre altri si devono affidare alla normativa nazionale, spesso mancante sul piano attuativo, con il risultato, sotto gli occhi di tutti, (...) che i casi andati a buon fine sono numericamente sproporzionati all'impegno profuso dagli operatori privati e pubblici⁵³.

Le esperienze in atto sono numerose su tutto il territorio nazionale⁵⁴; tuttavia, per ovvie ragioni di sintesi, accennerò soltanto a quelle che appaiono più significative, benché i dati attualmente disponibili risultino abbastanza eterogenei e in alcuni casi non aggiornati⁵⁵. Gli sportelli informativi fungono da

⁵³ Boselli L. R., Vitali M., *Tra lavoro e non lavoro*, in Anastasia S., Gonnella P., (a cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma, 2002, p. 128.

⁵⁴ A titolo esemplificativo, il PILD di Firenze, il CILO di Rebibbia Penale di Roma, lo Sportello di Brescia, lo Sportello della casa circondariale Pagliarelli di Palermo (il cui progetto "Integra" si è concluso nel 2000 ma è proseguito nell'ambito di un progetto *Equal*), gli sportelli della Provincia di Milano, lo Sportello S.O.S. di Torino, lo SP.IN di Genova.

Alcuni sportelli si trovano in serie difficoltà di sopravvivenza (è il caso del progetto Aria Condizionata di Vasto) oppure altri sono stati chiusi (per esempio lo Sportello di Fermo nell'ambito del progetto L'Altra Chiave).

Per approfondimenti, cfr. Boselli L. R., Vitali M., *Tra lavoro e non lavoro*, cit., pp. 128-142.

⁵⁵ A tale carenza informativa intende sopperire l'associazione Antigone, da sempre impegnata nello studio delle questioni penitenziarie, attraverso l'istituzione di un “Centro di ricerca e documentazione sull'inserimento socio-lavorativo di persone provenienti da percorsi penali”. L'obiettivo di questo progetto, realizzato grazie al contributo della Sovvenzione Globale “Piccoli Sussidi” – Misura B1 “Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati” del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 3, è quello di creare un organismo stabile di raccolta, analisi e diffusione dei progetti e delle azioni realizzate a livello locale, nazionale ed europeo, aperto al pubblico ed usufruibile anche via internet come banca dati.

intermediari tra l'istituzione carceraria e gli attori del territorio. L'iniziativa è partita in via sperimentale nel 1999 ad Alessandria e a Sassari dopo che, nel 1998, l'allora direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara, promosse il modello di rete con l'obiettivo di favorire ed incentivare ogni possibile iniziativa di integrazione con le risorse del territorio.

A tutt'oggi l'esperienza più significativa appare quella del "Progetto Sportelli"⁵⁶ della Agesol di Milano. La AgeSol annovera tra i suoi soci fondatori numerosi operatori della provincia di Milano⁵⁷ che hanno avuto modo di conoscere e rilevare i bisogni dell'utenza carceraria grazie ad un'attenta attività di supporto che si protrae da anni. Il progetto ha consentito l'apertura di quattro sportelli informativi interni alle strutture carcerarie (Bollate, Monza, Opera e San Vittore) ed uno sportello esterno per le imprese che vogliono impiegare detenuti ed ex detenuti. La Agesol stipula protocolli di intesa con gli enti territoriali per la programmazione e la pianificazione degli interventi

Approfondimenti disponibili alla pagina:

http://www.associazioneantigone.it/centro_studi/centro_studi.htm

Inoltre, è utile consultare il sito "I ristretti" nato da una iniziativa promossa dalla Casa di Reclusione di Padova e dall'Istituto Femminile della Giudecca di Venezia.

Cfr. <http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/sportelli/>.

⁵⁶ I soci sostenitori del "progetto Sportello" sono il Comune di Milano, la provincia di Milano e diverse imprese e cooperative operanti nel territorio lombardo.

⁵⁷ AP Confartigianato, API Associazione Piccole Imprese Milano, A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane, CARITAS Ambrosiana, CGIL Milano, CISL Milano, UIL Milano, CNA Milano, Confcooperative Milano, Lega delle Cooperative Lombardia, Sodalitas Associazione per lo Sviluppo dell'Imprenditoria e del Sociale.

e convenzioni con gli enti creditizi e bancari per il reperimento delle risorse.

Negli sportelli interni ci si avvale della collaborazione di tre detenuti o detenute per la raccolta delle richieste, per il primo incontro di selezione dei bisogni effettivi, per il back office e per la compilazione dei questionari⁵⁸. Per i colloqui e la presa in carico degli utenti gli sportelli interni agli istituti e quello esterno, situato presso la sede operativa della AgeSol, sono gestiti da collaboratori esterni⁵⁹.

Dal 1999 al 2001 gli inserimenti avviati a seguito di una progettazione del percorso sono stati 117, classificabili secondo diverse forme contrattuali: 51 utenti con contratto a prestazione d'opera, come soci di cooperative e in Borsa Lavoro; 21 utenti con contratto a tempo determinato/indeterminato; 45 utenti inseriti in un percorso graduale di collocazione lavorativa stabile; 5 persone (tra cui una detenuta che fruiva di una misura alternativa) hanno svolto stages presso la sede della AgeSol; 2 persone hanno svolto tirocinio lavorativo presso la AgeSol; 2 persone detenute sono state inserite stabilmente nell'organico AgeSol. La stessa AgeSol ha condotto un'indagine a campione sugli inserimenti effettuati che ha prodotto i seguenti risultati: il 70% ha mantenuto il lavoro; il 15%

⁵⁸ Questi devono possedere un livello medio di istruzione e aver seguito un apposito corso di formazione di 400 ore – denominato "Meglio Fuori" – finanziato dal Ministero per gli affari sociali e promosso dalla Provincia di Milano.

⁵⁹ Le figure professionali impegnate sono: un coordinatore, quattro operatori interni, quattro operatori esterni, un operatore sportello esterno, due operatori per l'accompagnamento, un operatore di assistenza alle imprese, due operatori reperimento opportunità occupazionali, uno psicologo (è previsto un incontro mensile) e una segretaria.

svolge un lavoro precario ed il restante 15% è in cerca di una nuova occupazione⁶⁰.

Altre informazioni utili ai fini dell'indagine sulla implementazione delle politiche di inclusione sociale emergono dall'analisi del bilancio sociale del comune di Bologna⁶¹. Lo sportello informativo intramurario del carcere svolge attività di assistenza sociale da parte di un operatore del Servizio Sociale Adulti del Comune ed un servizio di mediazione socio-culturale in lingua araba ed albanese. Particolarmente interessante è l'istituzione di borse lavoro, strutturate come stage⁶², con una finalità di recupero sociale, senza che ciò comporti la costituzione di un rapporto di lavoro, né l'impegno ad assumere il beneficiario da parte dell'azienda ospitante al termine dell'esperienza lavorativa:

Essendo la finalità dello strumento quella di passare da un welfare tradizionale e "passivo" ad un welfare "attivo" che responsabilizzi personalmente l'utente e lo coinvolga in un progetto condiviso al fine di valorizzarne le capacità, il sussidio erogato è determinato in base all'effettivo impegno dello stagista a collaborare alla buona riuscita del

progetto e non costituisce in alcun modo un compenso di prestazione/retribuzione né un generico sostegno economico in base a predeterminati standard di bisogno⁶³.

Tuttavia, gli operatori manifestano perplessità sull'efficacia di questo tipo di intervento perché sembra risolvere una situazione di imminente bisogno, senza preconstituire le condizioni di autonomia della persona⁶⁴.

Da questi esempi emergono alcune considerazioni generali. Le reti funzionano se intese come sistema integrato di competenze e risorse, ed esse appaiono gli strumenti più idonei a fornire risposte alle numerose e complesse problematiche dei fruitori del servizio. L'articolazione delle competenze degli attori coinvolti nel sistema integrato garantisce una adeguata comprensione dei bisogni dell'utente in un'ottica trasversale. I servizi sono il prodotto dell'azione congiunta del pubblico e del privato – Comuni, Province, ASL, Amministrazione penitenziaria, in alcuni casi la magistratura di sorveglianza, attori del terzo settore, associazioni e imprese – nella convinzione che per questa via sia

⁶⁰ Oltre all'individuazione di opportunità lavorative, il "Progetto Sportelli" persegue l'obiettivo di promuovere attività culturali, seminari di approfondimento tematico, convegni, produzione di strumenti a sostegno dell'inserimento lavorativo, corsi di formazione per gli operatori e la gestione di un centro di documentazione e di informazione sulla legislazione e sul tema dei rapporti tra carcere e lavoro.

⁶¹ Disponibile alla pagina:

http://www.comune.bologna.it/bilancio_sociale/docs/5ES_CLUSIONE_SOCIALE.pdf .

⁶² La durata dello *stage* viene definita di volta in volta mediante accordi tra le parti, in funzione delle tipologie dell'utenza e del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto individuale. I moduli abitualmente utilizzati sono di tre mesi rinnovabili sino ad un massimo di nove. Disponibile alla pagina:

http://www.comune.bologna.it/bilancio_sociale/docs/5ES_CLUSIONE_SOCIALE.pdf .

⁶³ Questo tipo di intervento ha carattere trasversale rispetto ai diversi servizi sociali: "L'ottica è quella di considerare l'intervento parte di un progetto complessivo personalizzato di risposta al "bisogno sociale" dell'individuo, svincolandosi, per quanto possibile, da una logica organizzativa funzionalistica che rischia di dare risposte settoriali e non sufficientemente integrate". Disponibile alla pagina:

http://www.comune.bologna.it/bilancio_sociale/docs/5ES_CLUSIONE_SOCIALE.pdf .

⁶⁴ "Sono, infatti, frequenti i casi di utenti che si ripresentano al servizio dopo un certo lasso di tempo ricadendo in una situazione di marginalità e bisogno". Disponibile alla pagina:

http://www.comune.bologna.it/bilancio_sociale/docs/5ES_CLUSIONE_SOCIALE.pdf .

più agevole erogare risorse e impiegare personale. L'intervento deve porsi l'ulteriore obiettivo – in realtà prioritario, anche se di complessa realizzazione – di responsabilizzare l'utente facendogli acquisire consapevolezza rispetto alla opportunità che gli si prospetta. Il sistema integrato di interventi, basato sulla compenetrazione di conoscenze, impedisce la settorializzazione nella programmazione trattamentale del detenuto e nel reinserimento dell'ex detenuto, inquadrando sotto un nuovo e diverso profilo la funzione rieducativa della pena, a conferma dell'«effetto trainante» a cui prima si accennava.

La fiducia nelle effettive possibilità di «rieducare alle norme sociali» – senza che, per questa via, si introducano forme di ricostruzione della personalità del detenuto – favorirebbe una interazione tra popolazione detenuta e operatori nella prospettiva del reinserimento sociale. Laddove manchi questa aspettativa interverrà più facilmente la frustrazione per l'impossibilità di organizzare programmi trattamentali adeguati⁶⁵:

L'intervento sociale, in quanto dimensione educativa, socializzante e promozionale all'interno

⁶⁵ Non bisogna dimenticare che le fonti di legittimazione dell'intervento sociale si collocano su due livelli: il livello formale, costituito dalla normativa penale, processuale e penitenziaria; il livello informale, corrispondente alle aspettative sociali e culturali rispetto alla devianza e al sistema penale. Questi due livelli non operano in modo armonico, ma sono in continua tensione: “Ogni operatore sa che è impossibile rintracciare linearità e coerenza tra norme penali, processuali, penitenziarie e aspettative socio-culturali, e quindi sperimenta il fatto che la propria legittimazione ad operare nella giustizia ha caratteristiche contraddittorie e conflittuali, soprattutto sul piano etico” (De Leo G., “Aspetti etici del lavoro sociale nella giustizia”, *Esperienze di giustizia minorile*, n. 2, 1991, p. 11).

*del contesto pena (...) può svolgere una funzione innovativa, umanizzante, critica sui modi istituzionali di somministrare le sanzioni formali*⁶⁶.

La contrapposizione tra la cultura professionale degli operatori sociali e quella della giustizia penitenziaria potrebbe essere superata attraverso una opportuna interazione tra le due diverse dimensioni culturali che dovrebbero assumere forme non necessariamente adattative o consensuali, ma critiche e dinamiche: il vincolo giudiziario deve diventare, per gli operatori sociali, un campo di «possibilità e discrezionalità tecnico-operative». La consapevolezza della primaria importanza dell'intervento sociale in un contesto caratterizzato da un elevato grado di complessità deve, in altri termini, dare avvio alla fondazione di una nuova etica professionale:

*L'alternativa è il mantenimento di una situazione di stallo collusivo, in cui gli operatori sociali hanno la funzione di spruzzate ideologiche evanescenti in una politica penitenziaria che si gioca realmente senza di loro*⁶⁷.

6. I rischi delle "nuove" tecniche di controllo sociale.

Nonostante gli sviluppi più recenti sembrano tendere ad un rinnovamento delle opportunità trattamentali, da un'analisi del fenomeno e del dibattito scientifico su questi temi – di cui in questa sede ho tratteggiato gli aspetti essenziali – possono emergere alcune perplessità connesse non tanto al paventato rischio

⁶⁶ De Leo G., “Aspetti etici del lavoro sociale nella giustizia”, *op. cit.*, p.13.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 15.

di privatizzazione del sistema penitenziario⁶⁸ (la cui realizzazione appare fortemente improbabile) ma soprattutto ad un possibile “esito perverso” di tale politica: l’espansione delle tecniche di controllo sociale e la loro differenziazione rispetto a quelle tipicamente «repressive».

Il tema è stato ampiamente trattato, prima nel contesto americano, poi in quello europeo. Caratteristica degli studi d’oltreoceano è che, fin dalle sue origini, il concetto di controllo sociale ha designato un’area di processi e di istituzioni in cui il sistema di giustizia penale occupa un luogo periferico, se non residuale⁶⁹, per dare rilevanza alla proliferazione di modalità alternative di controllo provenienti dalla organizzazione dello stato sociale. La necessaria premessa teorica è che la categoria del controllo sociale abbia una duplice dimensione semantica: una dimensione macro, relativa al piano della regolazione sociale, ed una dimensione micro, riguardante i processi di induzione alla conformità. Il passaggio da un ambito all’altro ha l’effetto di rendere maggiormente flessibili i confini semantici

⁶⁸ Alla luce delle disposizioni contenute all’interno della legge Smuraglia, si denuncia che “il disegno è evidente: ridurre, se non colmare interamente, la debolezza intrinseca del lavoro dei detenuti rispetto a quello libero, consentendo e favorendo la privatizzazione non solo delle attività produttive in senso proprio, bensì anche dei servizi negli istituti attribuiti tradizionalmente alla diretta gestione dell’amministrazione penitenziaria. La conseguenza ultima di una simile scelta di fondo sarà quella della possibile coesistenza all’interno di un istituto di identiche posizioni lavorative, quanto alle mansioni, sottoposte, però, a trattamenti giuridici ed economici diversi e a un diverso livello di diritti e tutele, a seconda della modalità scelta per la gestione del servizio, cioè pubblica, privata o attraverso le convenzioni con cooperative sociali”. Boselli L. R., Vitali M., *Tra lavoro e non lavoro*, op. cit., p. 126.

⁶⁹ Per una ricostruzione del dibattito scientifico nell’area anglosassone e della sua importazione in Italia, cfr. Pitch

della nozione di controllo sociale e di elaborare nuovi significati e definizioni della «normalità». Questa prospettiva offre una chiave di lettura applicabile allo studio di qualsiasi processo sociale, e in particolare si adatta perfettamente a quello della produzione e implementazione delle politiche sociali e penitenziarie.

Il dispiegarsi dello Stato sociale costituisce il terreno di formazione e applicazione di questa concezione del controllo. In due sensi, correlati: poiché essa serve a individuare processi che sono insieme produttori di “consenso” e “coercizione”, oppure che sono l’una o l’altra cosa a seconda del punto di vista da cui sono analizzati, e a individuare come connessi tra loro processi che hanno luoghi di erogazione diversi e si pongono obiettivi espliciti diversi: interventi sul “disagio” e la povertà, politiche sanitarie e psichiatriche, politiche criminali e dell’ordine pubblico⁷⁰.

L’estensione della sfera del controllo *soft* non ha eroso gli spazi istituzionalmente delegati alla repressione e alla custodia, ma si è aggiunta a questi, circoscrivendo, al contempo, gli ambiti di libertà personale: l’intervento di esperti di diverse

T., *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano, 1989.

⁷⁰ “Ritengo infatti che chi oggi voglia cogliere la dimensione sociale della produzione di controllo debba fare i conti con almeno tre aree di processi: quelli attinenti appunto al diritto e al sistema di giustizia penale e alla psichiatria e alle istituzioni psichiatriche (...); quelli imputabili alle agenzie del territorio coinvolte nella distribuzione di servizi e risorse (sanitarie, psicologiche, economiche) nella misura in cui tale operare si basa su e contribuisce alla produzione della nozione di “bene” e di “normale” (e viceversa); quelli riferibili alle attività di gruppi sociali e di movimenti come produttori di nozioni di bene e di normale, quando essi affrontano tali questioni in rapporto al modo come vengono affrontate da qualche istituzione” (Pitch T., *Responsabilità limitate*, cit., pp. 22-23).

discipline non fa altro che differenziare la funzione di controllo ampliando il suo raggio d'azione e predisporre "una divisione del lavoro di controllo"⁷¹. Gli strumenti giuridici per l'inclusione sociale contribuiscono a definire diritti il cui contenuto è "procedurale", nel senso che subordinano il godimento del beneficio di welfare alla sussistenza di condizioni stabilite dalle norme stesse e che, in concreto, identificano gli "aventi diritto" a tali prestazioni⁷².

Poiché la sussistenza dei requisiti viene monitorata lungo un arco temporale il rischio è che tale procedimento si risolva in una forma di controllo dei comportamenti dei beneficiari, soprattutto in

⁷¹ Cfr. Olgiati V., "La criminalità dei minori extracomunitari. Un'indagine sul rapporto tra vulnerabilità sociale e giudicato penale", *Sociologia del diritto*, n. 1, 1991, p. 148.

Cohen ha messo in evidenza l'emergere di saperi «amministrativi» che spostano l'interesse politico dalla ricerca delle cause sociali della devianza alle tecniche di prevenzione e controllo in generale; ciò ha contribuito a conferire un nuovo significato sociale al processo di professionalizzazione dei servizi sociali (Cohen S., *Visions of Social Control*, Polity Press, Cambridge, 1985). Per approfondimenti sul conseguente dibattito in letteratura, cfr. Cohen S. (ed.), *Against Criminology*, Transaction Inc., New Brunswick, 1988).

⁷² Recentemente Zygmunt Bauman ha precisato che il ricorso alla tecnica procedurale è connesso al processo di burocratizzazione del lavoro sociale che si è sviluppato indisturbato. La causa di ciò risiede nella circostanza che l'essenza morale delle attività di *welfare* è stata data per scontata e relegata nel retroscena dell'azione quotidiana. A ciò si aggiunge l'utilità della «esecuzione procedurale» di fronte alla complessità e all'ampiezza del bacino di casi da gestire. "Se questa tendenza può essere comprensibile, (...) i destinatari dell'assistenza si sono trasformati sempre più in fattispecie di categorie giuridiche e il processo di spersonalizzazione, endemico a ogni burocrazia, si è pienamente messo in moto. Non meraviglia che gli assistenti sociali, in tanti paesi, siano stati formati a credere che il segreto per evitare i fallimenti professionali vada ricercato nell'adempimento alla lettera delle regole procedurali e nella corretta interpretazione del loro spirito" (Bauman Z., trad. it.

quanto riguarda le loro scelte lavorative, coinvolgendo la loro sfera relazionale ed esistenziale prima, nel corso e anche dopo la fruizione della misura assistenziale⁷³.

Bibliografia.

- AA. VV., *Vita di Suor Vergine Maria di Leyva, Monaca di Monza*, Milano, 1985.
- Barbera M., "Lavoro carcerario", in *Digesto privato - sez. commerciale*, UTET, Torino, VIII, 1992, pp. 212-225.
- Barbieri D., Laruffa D., "Carcere e lavoro", in *Politica ed economia*, Editori Riuniti, Roma, anno XVII, N. 6, 1986, pp. 21-24.
- Bauman Z., trad. it., *Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Erickson, Gardolo, 2007.
- Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1997.
- Boselli L. R., Vitali M., *Tra lavoro e non lavoro*, in Anastasia S., Gonnella P. (a cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma, 2002, pp. 123-144.
- Chiricos T., Delone M., "Labor Surplus and Punishment: A Review and Assessment of Theory and Evidence", in *Social Problems*, vol. 39, n. 4, 1992, pp. 421-433.

Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, Erickson, Gardolo, 2007, p. 94).

⁷³ Il "cammino di emancipazione ha come primo obiettivo quello della ricostruzione di una identità personale complessiva costituita sia da competenze lavorative e professionali che psicologiche e sociali" (Libardi G., Messola E., Odorizzi M., "Il ruolo della cooperazione sociale tra politiche attive del lavoro e processi di inclusione sociale", *Impresa sociale*, n. 44-45, 1999, pp. 30-39) attraverso l'elaborazione di un progetto personalizzato. "Tutto ciò diventa formativo nel momento in cui l'individuo [n.d.r.] è assunto all'interno di un progetto sottoposto a verifica periodica (...). Questi punti, presentati o come "regole" o come obiettivi generali della cooperativa al momento del colloquio d'ingresso (...) se non sono posseduti, devono diventare obiettivi specifici da raggiungere. Su tali obiettivi va costruito il progetto individuale, affinché diventi lo strumento di controllo di tutto l'intervento risocializzante" (Romano C. A., *Pena, rieducazione e lavoro*, cit., pp. 134-135).

- Ciardiello P., “La promozione della partecipazione come *policy instrument*. Riflessioni in margine ad un’esperienza istituzionalizzata nel settore dell’esecuzione penale degli adulti”, disponibile alla pagina: http://dirittopenitenziario.net/commenti/patrizia_cia_rdiello-promozione_partecipazione_istituzionalizzata.pdf
- Cohen S., *Visions of Social Control*, Polity Press, Cambridge, 1985.
- Cohen S., edited by, *Against Criminology*, Transaction Inc., New Brunswick, 1988.
- Cullen F. T., Travis L. F., “Work as an Avenue of Prison Reform”, in *New England Journal on Criminal and Civil Confinement*, vol. 10:1, 1984, pp. 45-64.
- Daga L., “Sistemi penitenziari”, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, vol. XLII, 1990, pp. 752-778.
- Daga L., “Trattamento penitenziario”, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, vol. XLIV, 1990, pp. 1304-1334.
- De Leo G., “Aspetti etici del lavoro sociale nella giustizia”, in *Esperienze di giustizia minorile*, n. 2, 1991, pp. 7-15.
- Dubbini R., *Architettura delle prigioni. I luoghi e i tempi della punizione (1700-1880)*, Franco Angeli, Milano, 1986.
- Foucault M., trad. it., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993 (titolo originale: *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Edition Gallimard, Paris, 1975).
- Garland D., trad. it., *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, 1999 (titolo originale: *Punishment and Modern Society*, Clarendon Press, Oxford, 1990).
- Gurvitch G., trad. it., *La dichiarazione dei diritti sociali*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2004 (titolo originale: *La declaration des droits sociaux*, J. Vrin, Paris, 1946).
- Hjern B., Porter D., *Implementation Structure: A New unit of Administrative Analysis*, Institute of Advanced Studies, Vienna, 1980.
- Ignatieff M., trad. it., *Le origini del sistema penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale 1750-1850*, Arnoldo Mondadori, Milano, 1982 (titolo originale: *A Just Measure of Pain. The Penitentiary in the Industrial Revolution: 1750-1850*, MacMillan, London, 1978).
- Jankovic I., “Labor Market and Imprisonment”, in *Crime and Social Justice*, vol. 8, 1977, pp. 17-31.
- Libardi G., Messola E., Odorizzi M., “Il ruolo della cooperazione sociale tra politiche attive del lavoro e processi di inclusione sociale”, in *Impresa sociale*, n. 44-45, 1999, pp. 30-39.
- Manca P., “Istituti di prevenzione e di pena”, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, vol. XXIII, 1973, pp. 1-14.
- Marconi P., “I partiti e le politiche di redistribuzione”, in *Sociologia del diritto*, n. 2-3, 1986, pp. 90-102.
- Melossi D., “Punishment and Social Action: Changing Vocabularies of Punitive Motive Within a political Business Cycle”, in *Current Perspective in Social Theory*, vol. 6, 1985, pp. 169-197.
- Meny I., Thoening J. C., trad. it., *Le politiche pubbliche*, Il Mulino, Bologna, 1996 (titolo originale: *Politiques publiques*, Presses Universitaires de France, Paris, 1989).
- Mokyr J., trad. it., *Leggere la rivoluzione industriale*, Il Mulino, Bologna, 2002 (titolo originale: *The British Industrial Revolution. An Economic Perspective*, Westview Press, Colo, 1999).
- Neppi Modona G., “Carcere”, in *Enciclopedia europea*, Garzanti, Milano, vol. 2, 1976, pp. 884-890.
- Nirel N., Landau S. F., Sebba L., Sagiv B., “The Effectiveness of Service Work: An Analysis of Recidivism”, in *Journal of Quantitative Criminology*, vol. 13, n. 1, 1997, pp. 73-92.
- Olgiati V., “La criminalità dei minori extracomunitari. Un’indagine sul rapporto tra vulnerabilità sociale e giudicato penale”, in *Sociologia del diritto*, n. 1, 1991, pp. 143-163.
- Pitch T., *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano, 1989.
- Prina F., “Volontariato e cooperazione sociale tra mondi vitali e imperativi del sistema”, in *Sociologia del diritto*, n. 3, 1992, pp. 103-139.
- Raiteri M., “La regolazione dei bisogni di comunità tra tecniche di pianificazione e controllo sociale”, in *Sociologia urbana e rurale*, n. 74-75, 2004, pp. 77-96.
- Raiteri M., *Diritto, regolazione, controllo*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Ripoli M., *Aspetti problematici della rieducazione in carcere*, in Fanlo Cortès I., Tasso M. L. (a cura di), *Carcere, risocializzazione, diritti*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 45-57.

- Romano C. A., “Carcere e società civile. Pena, rieducazione e lavoro”, in *Impresa sociale*, n. 54, 2000, pp. 125-135.
- Rusche G., Kirchheimer O., trad. it., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978 (titolo originale: *Punishment and Social Structure*, Russell and Russell, New York, 1939).
- Smelser N. J., trad. it., *Il mutamento sociale nella rivoluzione industriale: un'applicazione dell'industria del cotone nel Lancashire (1770-1840)*, Etas, Milano, 1978 (titolo originale: *Social change in the Industrial revolution*, University of Chicago Press, Chicago, 1959).
- Spitzer S., “Punishment and Social Organization: A Study of Durkheim's Theory of Revolution”, in *Law and Society Review*, vol. 9, 1975, pp. 613-637.
- Travis J., “Community Re-entry”, in *Corrections Today*, 1999, pp. 105-133.
- Tr. G., “Un monitor sui risultati”, in *Il Sole 24 ore*, 29 marzo 2004, p. 26.
- Weiss R. P., “«Repatriating» Low-Wage Work: The Political Economy of Prison Labor Reprivatization in the Postindustrial United States”, in *Criminology*, vol. 39, n. 2, 2001, pp. 253-291.
- Wrigley E. A., trad. it., *La rivoluzione industriale in Inghilterra*, Il Mulino, Bologna, 1992, (titolo originale: *Continuity, Change and Chance. The Character of the Industrial Revolution*, Cambridge University Press, 1988).

Siti Web.

<http://www.associazioneantigone.it>

<http://www.comune.bologna.it>

<http://www.dirittopenitenziario.net>

<http://www.giustizia.it/pcarcere>

<http://www.ristretti.it>

<http://www.senato.it>

Vittimizzazione e senso di insicurezza nei confronti del crimine: un'analisi empirica sul caso italiano (1)

Moris Triventi*

Riassunto

L'obiettivo di questo lavoro è studiare la relazione tra esperienza di vittimizzazione e senso di insicurezza dei cittadini. Ad un primo sguardo la relazione tra i fenomeni sembra ovvia: è probabile che chi ha subito un reato di recente si senta più insicuro di chi non l'ha subito. Tuttavia, molte ricerche in paesi stranieri hanno mostrato che la relazione tra l'insicurezza e il crimine è più complessa. Nella prima parte del lavoro viene discussa la letteratura sul tema, descrivendo i risultati di ricerca contraddittori a cui sono giunti diversi studi. Nella seconda parte viene realizzata un'analisi dei dati tratti dalla seconda *Indagine sulla sicurezza dei cittadini*. I risultati indicano che tra le persone che hanno subito reati contro la persona (minacce, scippi e rapine) e contro la proprietà (furti in appartamento, furti di automobili) la quota di persone insicure per strada e nella propria abitazione è sensibilmente più alta rispetto a quella delle persone non vittimizzate. Anche i modelli multivariati mostrano che, a parità di caratteristiche sociodemografiche e del luogo di residenza, la propensione all'insicurezza nei confronti del crimine è più elevata tra chi ha subito diversi tipi di reati, seguiti da chi ha subito un reato contro la persona e da chi ha subito un reato contro la proprietà, rispetto a chi negli ultimi tre anni non ha subito alcun reato.

Résumé

Le but de cet article est d'analyser la relation entre l'expérience de victimisation et le sentiment d'insécurité collective. Au premier regard, la relation entre ces deux phénomènes peut sembler évidente: le sentiment d'insécurité est peut-être plus fort chez les victimes de crime que chez ceux qui n'ont jamais été frappés par le crime. Toutefois, beaucoup d'études ont montré que la relation entre l'insécurité et le crime est plus complexe qu'on ne l'avait prévu.

Dans la première partie de cet article, nous discutons les résultats contradictoires des études mentionnées plus haut et identifions quelques-uns des motifs de cette hétérogénéité. Dans la deuxième partie, nous effectuons une analyse sur les données de l'enquête italienne sur la sécurité des citoyens (*Indagine sulla sicurezza dei cittadini*). Les résultats montrent que la victimisation subie influence aussi bien le sentiment d'insécurité éprouvé dans les rues qu'au domicile, mais ces deux perceptions ont une intensité différente. Le sentiment d'insécurité dans les rues est plus fort chez les personnes victimes d'un vol ou d'un vol à l'arrachée tandis que le sentiment d'insécurité au domicile est plus répandu chez ceux qui ont subis un cambriolage. Les modèles de régression multivariés indiquent qu'en Italie la victimisation subie contribue à augmenter la probabilité d'éprouver aussi bien le sentiment d'insécurité dans les rue qu'au domicile.

Abstract

In this paper the relationship between criminal victimization and people's perception of safety is explored. At first sight, the connection between these phenomena seems to be obvious: victims of a crime are probably more unsafe than non victimized people. However, many studies have found that the relationship between fear and crime is more complex than expected. In the first part of the paper the mixed research results are discussed and some reasons of this heterogeneity are identified. In the second part an analysis is conducted on data from the Italian Survey on Citizens' Safety (*Indagine sulla sicurezza dei cittadini*). The main findings indicate that victimization affects both feelings of safety in the streets and in one's own home, but with different intensity. Theft and snatch victimization is associated with safety in the streets, whereas burglary victimization with the perception of safety in one's own home. Multivariate binomial regression models show that in Italy previous victimization contributes to increase the probability of feeling unsafe both in the streets and in one's own home, all else being equal.

* Dottorando di ricerca in "Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale" presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.

1. Introduzione.

Il fenomeno sociale della paura del crimine ha ricevuto una notevole attenzione negli Stati Uniti e in Gran Bretagna sin dagli anni settanta e negli ultimi trenta anni si è sviluppata una vasta letteratura specialistica su questo argomento. In Italia, per molto tempo l'importanza di questo fenomeno è stata trascurata e solo a partire dagli anni novanta si è assistito ad una crescente attenzione nei confronti dell'insicurezza personale nei confronti del crimine e del suo effetto negativo sulla qualità della vita delle persone. Ha cominciato a svilupparsi la consapevolezza che la paura della criminalità possa contribuire alla diffusione di diffidenza e sfiducia nei confronti delle istituzioni tra i cittadini, riducendo la loro partecipazione alla vita sociale e il controllo sociale informale nella zona in cui abitano. Diversi studi hanno mostrato come la paura del crimine sia in grado di incidere su aspetti centrali della vita associata, sulle abitudini quotidiane delle persone e perfino su alcune loro scelte di vita (2). Non è stata ancora chiarita, tuttavia, quale relazione intercorre tra criminalità e paura del crimine o tra esperienze di vittimizzazione e senso di insicurezza personale.

Questo lavoro intende concentrarsi sulla relazione tra l'esperienza diretta di vittimizzazione e la paura del crimine. L'obiettivo generale è analizzare se ed in quale misura la percezione dell'insicurezza è collegata all'aver subito un reato di recente. In altre parole, aver subito di recente un reato contribuisce ad aumentare la probabilità di provare insicurezza? Nella prima parte dell'articolo viene presentata una discussione della letteratura sull'argomento, mostrando i risultati contraddittori a cui sono

giunte le ricerche empiriche nei paesi anglosassoni e identificando le ragioni di tale eterogeneità. Nella seconda parte, attraverso l'analisi dei dati tratti dalla seconda *Indagine sulla sicurezza dei cittadini*, si esamina la relazione tra le esperienze di vittimizzazione e l'insicurezza personale tra gli italiani.

2. La letteratura sull'argomento.

Una delle prime domande che si sono posti gli studiosi della *fear of crime* è la seguente: c'è una relazione tra il crimine e il senso d'insicurezza? A livello di senso comune la corrispondenza tra i due fenomeni sembra ovvia: è probabile che a livelli più alti di criminalità corrispondano più elevati livelli di paura. Molti studi nel contesto anglosassone, tuttavia, hanno rilevato che la relazione tra paura e criminalità è più complessa di quella che ci si può aspettare. Le ricerche su questo argomento sono giunte, infatti, a risultati contraddittori.

Dalle indagini di vittimizzazione è emerso che il numero di persone che si sentono insicure camminando da sole nel proprio quartiere è superiore al numero delle vittime dei reati; in altre parole, la paura della criminalità eccede la diffusione dei crimini stessi. Inoltre, le categorie sociali meno vittimizzate sono anche quelle più impaurite; al contrario, chi corre maggiori rischi di subire reati predatori si dichiara meno di frequente insicuro (3). Utilizzando dati a livello aggregato si è scoperto che le aree con alti tassi di criminalità e quelle in cui è molto diffusa la paura di frequente non combaciano (4). Le ricerche che si sono proposte di valutare il ruolo dell'esperienza di vittimizzazione sulla probabilità

di temere il crimine hanno dato risultati non uniformi.

Un primo gruppo di ricerche ha riscontrato un effetto rilevante delle precedenti esperienze di vittimizzazione sulla paura del crimine (5). Utilizzando i dati tratti da una indagine longitudinale, Skogan registra l'esistenza di un effetto netto positivo dell'esperienza di vittimizzazione sia sulla paura dei reati contro la proprietà che su quelli contro la persona. Controllando per diversi eventi accaduti tra una rilevazione e la successiva, i risultati indicano che le persone che hanno subito un crimine si dichiarano più di frequente insicure e adottano più spesso misure di protezione. Secondo l'autore, la vittima di un reato può sentirsi più vulnerabile e maggiormente esposta ad un pericolo che in precedenza non reputava molto probabile. Inoltre, egli nota che l'esperienza di vittimizzazione può incidere, oltre che sulla percezione del rischio di subire un crimine, anche sul senso di insicurezza personale, cioè su una reazione emotiva meno specifica.

Al contrario, altre ricerche hanno evidenziato l'esistenza di una relazione debole o inesistente tra la vittimizzazione e la paura del crimine (6). Maxfield, utilizzando i dati della prima *British Crime Survey*, ha notato che, pur essendo visibili differenze nella quota di insicuri tra le persone vittimizzate e non vittimizzate, esse sono piuttosto contenute. Box e colleghi hanno riscontrato invece una relazione negativa tra le due variabili: le persone vittimizzate risultano meno impaurite dal crimine rispetto a quelle che non hanno subito un reato di recente.

Nella letteratura sono state avanzate diverse ipotesi che tentano di spiegare perché chi ha

subito una vittimizzazione non sempre si dimostra più impaurito. Una prima ipotesi sostiene che l'aver subito un reato non aumenta la paura perché la maggior parte degli episodi di vittimizzazione non dà luogo a conseguenze particolarmente gravi. Diverse ricerche mostrano che un numero contenuto di rapine e di scippi provoca danni fisici alle vittime e che le probabilità di "successo" di un reato diminuiscono al crescere della sua gravità (7). Partendo da questi risultati alcuni autori hanno suggerito che l'esperienza di vittimizzazione può anche ridurre la paura della delinquenza. Nel momento in cui un individuo scopre che le conseguenze di questi episodi non sono così gravi come si aspettava è ragionevole attendersi che il suo stato di preoccupazione si riduca. In altre parole, tra le persone che si "attendono il peggio" da un atto criminale, subire un reato e non pagarne delle gravi conseguenze potrebbe alleviare il senso di ansia e di preoccupazione verso la minaccia criminale.

E' possibile, hanno sostenuto alcuni, che gli effetti della vittimizzazione siano confinati in un arco di tempo relativamente breve; la maggior parte dei crimini, allora, potrebbe comportare un incremento del senso di insicurezza solo nel breve periodo. Tuttavia, questa posizione contrasta con i risultati di una ricerca che evidenziano come tra gli anziani aver subito uno scippo o un furto contribuisca a mantenere alta la preoccupazione anche a distanza di anni (8). Un'altra ipotesi sostiene che l'esperienza diretta del crimine e la paura non appaiono legate proprio perché sono reciprocamente connesse tra loro. Se l'esperienza di vittimizzazione è in grado di incidere sui comportamenti di una persona, allora è probabile

che favorisca l'adozione di misure di auto-protezione o riduca l'esposizione al rischio. Un cittadino che è stato scippato o rapinato può decidere di uscire meno di frequente di casa oppure sempre in compagnia di altre persone; l'attuazione di questi accorgimenti, quindi, può renderlo relativamente sicuro, nonostante abbia subito un reato.

Alcuni studi in ambito psicologico hanno classificato diverse strategie di *coping*, ossia i meccanismi attuati dalle persone per far fronte a determinati eventi o esperienze negative come la vittimizzazione. Queste strategie possono essere catalogate sulla base del livello (cognitive o comportamentali) e del metodo (attive o passive) di risposta. Attua una strategia comportamentale passiva la vittima di un reato che decide di evitare alcuni luoghi o situazioni perché li reputa pericolosi; pone in atto una strategia comportamentale attiva, invece, il cittadino che, dopo aver subito un crimine, decide di adottare misure per proteggersi personalmente oppure per rendere più sicura la propria abitazione (inferiate alle finestre, cane da guardia, porta blindata, dispositivo di allarme). Tuttavia, non si può dare per scontato che la relazione tra paura e misure di difesa sia univoca e unidirezionale. L'adozione di misure di protezione può ridurre il senso di insicurezza se i processi descritti hanno successo; in altri casi è possibile che gli accorgimenti impiegati contribuiscano a far crescere la paura, piuttosto che a ridurla. Alcuni segnali visibili di protezione, come le inferiate alle finestre o gli allarmi, infatti, possono ricordare continuamente il pericolo di subire un furto o di incontrare malintenzionati (9).

Inoltre, la relazione tra vittimizzazione e attuazione di determinati comportamenti non segue lo schema semplicistico stimolo-risposta: esistono, infatti, delle reazioni cognitive che mediano la relazione tra l'esperienza di vittimizzazione e l'insorgenza della paura, intesa sia come reazione emotiva, sia come insieme di atteggiamenti e comportamenti. Secondo Agnew (10), per far fronte all'esperienza di vittimizzazione le persone adottano delle strategie cognitive passive, chiamate «tecniche di neutralizzazione», simili a quelle messe in atto dai criminali per giustificare i loro atti illeciti. Queste tecniche includono: la negazione del danno subito, sia fisico che emotivo («La vittimizzazione non mi ha provocato gravi conseguenze»); la negazione della propria vulnerabilità («Adesso so come posso evitare di subire dei crimini»); l'accettazione della propria responsabilità («Sono in parte responsabile di quanto accaduto»); la convinzione che sarà fatta giustizia («I colpevoli saranno catturati e avranno quello che si meritano»); il ricorso a motivazioni morali «superiori» («Ho subito una vittimizzazione perché stavo proteggendo una persona a me cara»). Agnew afferma che l'impiego di queste tecniche di neutralizzazione varia in funzione del tipo di crimine subito, delle caratteristiche della vittima e del grado di sostegno offerto dalla comunità.

Winkel (11), invece, sostiene che le vittime dei reati adottano strategie cognitive attive, attuando una serie di risposte adattive che influenzano il loro livello d'insicurezza. L'esperienza di vittimizzazione agisce in una duplice direzione: da un lato, tende ad aumentare la percezione soggettiva del rischio di subire un reato; dall'altro

lato, tende a ridurre l'aspettativa di conseguenze gravi in seguito ad una vittimizzazione. Il risultato di questi processi opposti si rifletterebbe nella debole relazione tra vittimizzazione e paura rilevata in molte ricerche. In altre parole, un individuo che ha subito uno scippo sarà più propenso a percepire il proprio rischio di subire un reato come relativamente alto; preso da solo questo elemento susciterebbe in lui insicurezza e preoccupazione. Abbiamo visto, però, che la maggior parte dei reati predatori non provoca delle gravi conseguenze nelle vittime. Essere uscito illeso da un incontro con un delinquente, quindi, può contribuire a controbilanciare la paura derivante dalla percezione della propria esposizione al rischio criminale.

Per concludere, è opportuno ragionare sui motivi alla base delle incongruenze tra i risultati delle ricerche nei paesi anglosassoni. Queste difformità possono dipendere da diversi elementi; tra i più importanti si possono segnalare: a) il diverso livello analitico su cui è stata studiata la relazione tra le due variabili; b) la mancanza di omogeneità nella definizione e nell'operativizzazione della variabile dipendente (la paura del crimine); c) difformità nelle modalità di rilevazione e costruzione della variabile indipendente (l'esperienza di vittimizzazione); d) l'ampiezza campionaria; e) la possibile esistenza di variabilità della relazione oggetto di studio in diversi contesti.

Per quanto riguarda il primo punto si deve segnalare che la relazione tra crimine e insicurezza può essere valutata su diversi livelli analitici e prendendo in considerazione fenomeni diversi. A livello operativo l'utilizzo di dati aggregati oppure di dati individuali, ad esempio,

costituisce una differenza importante perché i primi consentono di studiare la relazione tra tassi di criminalità e percentuale di persone che temono la criminalità, mentre i secondi di analizzare l'effetto della vittimizzazione sulla paura del crimine personale. I risultati dei due tipi di analisi forniscono, quindi, risultati qualitativamente differenti e non direttamente comparabili.

In secondo luogo, non si riscontra una uniformità nella concettualizzazione e nella definizione di paura del crimine. In molti studi tale concetto viene operativizzato attraverso una sola domanda sul senso di insicurezza in strada, mentre altri allargano la prospettiva includendo misure più specifiche o riguardanti la percezione del rischio di subire un reato. E' chiaro che l'utilizzo di misure diverse della paura del crimine può dar luogo a risultati eterogenei, semplicemente perché il fenomeno indagato non è lo stesso.

In terzo luogo, non vi è neppure omogeneità nella definizione della variabile indipendente, la vittimizzazione. Le differenze riguardano sia l'arco di tempo preso in considerazione per valutare se l'intervistato ha subito un reato (di solito dodici mesi oppure tre anni), sia il grado di dettaglio con il quale sono rilevate le esperienze di vittimizzazione. Un conto è chiedere all'intervistato se negli ultimi tre anni ha subito un reato, lasciando implicitamente a lui la definizione di quali esperienze possano essere considerate dei crimini, e un altro è chiedere se in questo arco di tempo ha subito diversi tipi di reato, accuratamente definiti dal ricercatore.

Una ulteriore fonte di criticità risiede nella numerosità campionaria adottata dalle indagini di vittimizzazione, nazionali e locali. Per studiare gli episodi di vittimizzazione è necessario intervistare

campioni molto ampi di persone, perché solo una piccola parte della popolazione ha subito un reato. Molte indagini hanno numerosità campionarie troppo ridotte per coprire la lunga serie di possibili episodi di vittimizzazione subiti dai cittadini. Inoltre, una numerosità campionaria ridotta contribuisce ad aumentare l'incertezza campionaria intorno alle stime. E' possibile, quindi, che in alcune ricerche la stima dell'effetto dell'esperienza di vittimizzazione sulla paura del crimine fosse rilevante, ma il grado di incertezza intorno alle stime fosse di tale entità da renderle statisticamente non significative. Infine, non si può escludere che la relazione tra crimine o vittimizzazione e paura del crimine vari secondo il paese o l'area geografica in cui viene condotta la ricerca. In alcune regioni, ad esempio, l'esistenza di servizi di aiuto alle vittime può far sì che esse non si sentano maggiormente insicure delle altre persone.

3. Breve discussione sul concetto di paura del crimine.

Prima di passare alla illustrazione degli interrogativi di ricerca e alla descrizione dei dati è necessario discutere brevemente la declinazione del concetto di paura del crimine e di vittimizzazione adottate in questo lavoro. Per fare ciò è necessario esplorare i significati attribuiti nella letteratura sull'argomento al fenomeno oggetto di nostro interesse, la paura del crimine.

Innanzitutto, è opportuno notare come non vi sia un accordo preciso nella letteratura sul tema su quale sia la definizione più appropriata di paura del crimine. Non vi è neppure accordo sull'opportunità di utilizzare proprio l'espressione "paura del crimine" per denotare le reazioni

emotive delle persone nei confronti del crimine indagate dalle indagini di vittimizzazione. Alcuni autori hanno preferito parlare di preoccupazione nei confronti dei reati, percezione del rischio di criminalità, preoccupazione per la vittimizzazione, ansia nei confronti del crimine, senso di insicurezza. La paura del crimine può essere considerato un concetto ambiguo per diversi motivi. In primo luogo, esso eredita una parte della sua ambiguità dal termine paura, che è stato impiegato come un concetto «ombrello», sotto cui vengono fatte ricadere diverse reazioni, dalla preoccupazione all'ansia, dall'insicurezza alla percezione del rischio. In parte, l'eterogeneità dei significati dipende dal retroterra teorico-disciplinare degli studiosi che hanno affrontato il tema: la multidisciplinarietà, se da un lato può favorire un ampliamento degli orizzonti e un approfondimento delle conoscenze, dall'altro lato, in un contesto di scarsa condivisione di saperi può alimentare la difficoltà di trovare una definizione largamente condivisa. Infine, secondo Skogan, l'espressione paura della crimine «si addice alle conversazioni quotidiane, ma il concetto necessita di essere ridefinito nell'ottica di specifici obiettivi di ricerca. Come è meglio definirlo dipende dagli intenti della ricerca e dal quadro teorico entro cui la ricerca è condotta. Perciò, qualsiasi specificazione della paura del crimine non è corretta o sbagliata in sé; piuttosto è più o meno utile, e ciò è rilevato dai risultati della ricerca» (12).

Gli studi condotti dagli anni Settanta fino ad oggi hanno indicato che la paura del crimine è un concetto complesso, costituito da diverse componenti e indagabile su piani analitici diversi (13). Innanzitutto, è possibile studiare questo

fenomeno sia a livello individuale, sia a livello sociale. Nel primo caso, si fa riferimento al timore personale di subire un reato o al senso d'insicurezza quando ci si trova in luoghi considerati pericolosi, mentre nel secondo caso alle preoccupazioni che riguardano la delinquenza come un problema sociale e una questione collettiva (14). Alcuni recenti sviluppi in ambito psicologico indicano che la paura del crimine è un concetto multidimensionale costituito da tre dimensioni: cognitiva, affettiva e comportamentale (15). La componente affettiva è la reazione emotiva di una persona al pensiero di poter subire un reato o di trovarsi in pericolo; è una reazione immediata, non ragionata e appartiene alla sfera delle pulsioni e dei sentimenti. La dimensione cognitiva rappresenta la valutazione soggettiva del rischio di subire un particolare reato o il giudizio sulla pericolosità di un luogo; è, dunque, una reazione al crimine più celebrale e calcolata. La paura può esprimersi non solo attraverso emozioni o giudizi, ma anche attraverso comportamenti (terza dimensione), anche se è piuttosto difficile capire se una determinata azione sia il prodotto di uno stato di apprensione oppure corrisponda semplicemente ad un atto di cautela.

In questo lavoro si segue il campo di ricerche maggiormente esplorato, che si concentra sulla paura del crimine come reazione di carattere generale al pensiero di subire un reato contro la persona. Si pone l'attenzione alla dimensione personale dell'insicurezza e non alle dichiarazioni dei cittadini sull'importanza del crimine concepito come una questione collettiva e pubblica. In particolare, si analizzano due componenti afferenti alla sfera emotivo-cognitiva della paura del

crimine: la percezione della sicurezza personale in strada e la percezione della sicurezza personale in casa. Vi è la consapevolezza che il concetto della paura della criminalità non può essere ridotto semplicemente a queste due dimensioni. Tuttavia, le domande analizzate in questo lavoro sono quelle adottate anche in altri paesi e nelle indagini di vittimizzazione più importanti in ambito internazionale. Inoltre, questa scelta parsimoniosa consente allo stesso tempo di studiare la propensione all'insicurezza in diversi contesti: la percezione dell'insicurezza per le strade del proprio quartiere può ragionevolmente rappresentare il timore di subire un reato nei luoghi pubblici; l'insicurezza in casa è sintomatica della paura sperimentata anche in ambiente privato.

4. Gli interrogativi e le ipotesi di ricerca.

Dopo aver discusso i principali risultati di ricerca in questo ambito di studio, è interessante esaminare a livello empirico la relazione tra il crimine e la paura del crimine in Italia. L'obiettivo generale del lavoro è analizzare se ed in quale misura aver subito una vittimizzazione influisce sul senso di insicurezza degli italiani. In altre parole, ci si chiede se le persone che hanno subito di recente un reato abbiano livelli di insicurezza nei confronti del crimine sistematicamente superiori rispetto a chi non ha subito un reato. Le domande di ricerca possono essere così sintetizzate.

1) La percentuale di persone insicure nei confronti del crimine è maggiore tra le persone che hanno subito un reato di recente rispetto a quelle che non sono state vittimizzate?

2) Quali tipi di reato sono associati a maggiori livelli di insicurezza?

3) A parità di caratteristiche individuali e contestuali, aver subito un reato di recente contribuisce ad aumentare la probabilità di provare insicurezza nei confronti del crimine?

Come si è visto nel paragrafo precedente, non è semplice formulare delle ipotesi sui possibili risultati delle analisi, in quanto le ricerche hanno prodotto esiti molto diversificati. Tuttavia, se si osservano le ricerche che hanno adottato una strategia analitica, una definizione del fenomeno della paura del crimine e tecniche di analisi simili a quelle impiegate in questo lavoro, allora è possibile formulare alcune ipotesi generali. In primo luogo, ci si aspetta un effetto dell'esperienza di vittimizzazione sul senso di insicurezza nei confronti del crimine; nello specifico, è ragionevole attendersi che chi ha subito di recente un reato si senta più insicuro. In secondo luogo, ci si attende che siano i reati contro la persona, rispetto a quelli contro la proprietà, a influire maggiormente sull'insicurezza personale in virtù delle conseguenze psicologiche più profonde alle quali essi possono condurre. In terzo luogo, ci si aspetta che l'effetto della vittimizzazione sull'insicurezza nei confronti del crimine dipenda solo in misura contenuta dalle diverse caratteristiche degli individui vittimizzati e non vittimizzati e, quindi, sia rilevante anche quando queste ultime vengono tenute sotto controllo. In altre parole, ci si aspetta che due individui dello stesso genere, con medesima età e titolo di studio e residenti nella stessa zona, abbiano diverse probabilità di dichiararsi insicuri se hanno subito o meno un reato nei tre anni precedenti all'intervista.

5. Dati e variabili.

Nella prima parte di questo paragrafo si presentano i dati sui cui si basano le analisi, mentre nella seconda parte si descrivono la modalità di operativizzazione del concetto di insicurezza nei confronti del crimine e le variabili utilizzate per definire l'esperienza di vittimizzazione. E' opportuno premettere che la ricerca è basata su una analisi secondaria di dati già esistenti e ciò pone il vincolo di adeguarsi a domande precostituite, che necessariamente si sovrappongono solo parzialmente ai concetti di interesse per il ricercatore.

I dati impiegati nelle analisi sono tratti dalla seconda indagine di vittimizzazione condotta dall'Istat nel 2002, l'*Indagine sulla sicurezza dei cittadini* (ISC). La popolazione di interesse è costituita dalle famiglie residenti in Italia e dagli individui di 14 anni e più che le compongono. Il disegno di campionamento ha previsto un campione casuale a due stadi con stratificazione delle unità primarie nell'ambito della regione per tipo di comune (16). La numerosità campionaria è pari a 60 mila casi; le analisi si sono avvalse dell'intero campione, ad eccezione di dove indicato. L'ISC ha l'obiettivo di rilevare le esperienze di vittimizzazione della popolazione (principalmente reati contro la persona e contro il patrimonio), la percezione della sicurezza nel proprio ambiente di vita e le misure di protezione adottate per difendersi dalla diffusione della criminalità.

Il fenomeno oggetto di interesse è il senso di insicurezza provato dagli individui quando si trovano in strada e in casa propria. Il senso di insicurezza in strada (SIS) è rilevato attraverso questa domanda: «Quanto si sente sicuro/a

camminando per strada quando è buio ed è solo/a nella zona in cui vive?». Le modalità di risposta sono sei: Molto sicuro/a, Abbastanza sicuro/a, Poco sicuro/a, Per niente sicuro/a, Non esce mai da solo/a, Non esce mai di casa di sera. Nelle analisi si è proceduto ad una ricodifica della variabile, la quale è costituita da tre categorie: i «sicuri» (molto o abbastanza sicuri), gli «insicuri» (poco o per niente sicuri), chi «non esce di casa» (non esce mai da solo o non esce mai di sera).

Il senso di insicurezza in casa è rilevato con questa domanda: «Quanto si sente sicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio?». Le risposte sono fornite su una scala Likert a quattro modalità: Molto sicuro/a, Abbastanza sicuro/a, Poco sicuro/a, Per niente sicuro/a. Anche in questo caso la variabile corrispondente è stata ricodificata, aggregando tra loro i molto sicuri e gli abbastanza sicuri (che diventano i «sicuri») e i poco e i per niente sicuri (che diventano gli «insicuri»). E' importante notare che attraverso questa domanda si intende rilevare il senso di insicurezza nei confronti della possibilità che qualche malintenzionato si introduca nell'abitazione dell'intervistato mentre lui è presente e non l'insicurezza nei confronti di violenze domestiche compiute da familiari o conoscenti. La domanda fa riferimento, infatti, alle situazioni in cui l'intervistato è *da solo* di sera nella sua abitazione.

Sul versante della criminalità, sono prese in considerazione due ampie classi di crimini: quelli rivolti contro la persona, in cui avviene un'interazione tra delinquente e vittima, e i reati rivolti contro la proprietà e i beni economici. Nella prima parte di analisi si considerano in

modo distinto le seguenti esperienze di vittimizzazione:

- aver subito minacce, almeno uno scippo, una aggressione, una rapina nei tre anni precedenti l'intervista (reati contro la persona);
- aver subito almeno un atto di vandalismo contro la propria abitazione, un furto nella propria abitazione, un furto di oggetti in automobile, un furto di automobile nei tre anni precedenti l'intervista (reati contro la proprietà).

Al fine di studiare in modo più generale il ruolo dell'esperienza di vittimizzazione sull'insicurezza si è costruita una tipologia che sintetizza quattro possibili esperienze di contatto diretto con il crimine: non aver subito alcun reato negli ultimi tre anni, aver subito solo reati contro la persona (vittimizzazione personale con interazione), aver subito solo reati contro la proprietà e, infine, aver subito almeno un reato di entrambi i tipi nei tre anni precedenti l'intervista [\(17\)](#). Attraverso la creazione di quest'ultima modalità è possibile studiare quella che nel lavoro viene definita come plurivittimizzazione. Tale scelta consente di valutare se l'aver subito reati di diverso tipo amplifica il senso d'insicurezza delle persone più che aver subito solo un tipo di reato, un tema ad oggi poco esplorato nella letteratura sulla paura della criminalità.

6. Strategia analitica e tecniche di analisi.

Come discusso in precedenza, analizzare l'esistenza di un legame tra la criminalità e il senso d'insicurezza non è cosa semplice e, per di più, può significare cose differenti. La strategia analitica impiegata in questo lavoro è la seguente. Innanzitutto, si adotta una prospettiva di tipo

«micro», poiché si utilizzano dati rilevati a livello individuale attraverso una indagine campionaria. Inoltre, si intende studiare la relazione tra l'aver subito in prima persona una esperienza di vittimizzazione e il senso di insicurezza personale. Non si prendono in considerazione, quindi, dati a livello aggregato e non si intende valutare l'esistenza di una eventuale differenza tra i tassi di criminalità e di insicurezza nel tempo o in diverse aree geografiche. L'analisi dei dati è costituita principalmente da due parti: nella prima si esaminano le relazioni di interesse a livello bivariato attraverso semplici tavole di contingenza; nella seconda parte si elaborano delle analisi multivariate attraverso modelli di regressione logistica.

L'analisi bivariata, a sua volta, è costituita da due passaggi. In primo luogo, si intende analizzare la diffusione del senso di insicurezza in strada e in casa tra le persone che hanno subito diversi tipi specifici di reato. L'obiettivo è capire quali esperienze di vittimizzazione sono associate a maggiori livelli di insicurezza e se vi sia "consonanza" tra il tipo di reato subito e il tipo di insicurezza provato. In secondo luogo, nel tentativo di sintetizzare i risultati si pone in relazione la tipologia di vittimizzazione con la percezione dell'insicurezza in strada e in casa. In questo caso si intende capire se e come varia la diffusione di persone insicure in diverse categorie di vittimizzati, con particolare attenzione a chi ha subito sia reati contro la persona, sia reati contro la proprietà.

Nella fase di analisi multivariata vengono elaborati modelli di regressione logistica binomiale (18); l'impiego di questa tecnica è appropriato in quanto la variabile dipendente di

interesse è dicotomica: provare insicurezza oppure non provare insicurezza nei confronti della criminalità. L'obiettivo generale di tali modelli è esprimere la probabilità di occorrenza di un evento come funzione dei valori assunti da un insieme di variabili. Più precisamente, i modelli di regressione logistica non stimano direttamente la probabilità di occorrenza di un evento, bensì una sua funzione chiamata *logit* (L). Il *logit* corrisponde al logaritmo naturale del rapporto tra le proporzioni di due eventi tra loro complementari, in questo caso la proporzione di individui che provano insicurezza e quelli che non la provano:

$$L = \ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right)$$

I modelli di regressione logistica possono essere impiegati in chiave predittiva, cioè per predire le probabilità che gli individui con determinate caratteristiche si dichiarino insicuri, oppure con l'intento di individuare l'effetto (causale) netto esercitato da una o più variabili indipendenti sul fenomeno di interesse. In questo lavoro si adotta la seconda prospettiva e, pertanto, l'attenzione si concentra sulle stime dei coefficienti di regressione. Ciascun coefficiente indica la misura in cui il *logit* varia quando la corrispondente variabile indipendente x_i varia di una unità (nel caso di variabili cardinali) oppure confrontando la categoria di interesse con quella di riferimento (nel caso di variabili dicotomiche o politomiche). Lo svantaggio principale dei modelli di regressione logistica è che i coefficienti $\hat{\beta}$ stimati – i quali rappresentano il parametro di nostro interesse – non sono direttamente interpretabili, se non limitatamente al segno della relazione. E'

opportuno quindi calcolare una misura in grado di quantificare l'intensità degli effetti (causali) di interesse in termini di differenze assolute medie tra gruppi di soggetti; in questo modo si ottengono valori immediatamente comprensibili e confrontabili con i risultati delle analisi bivariate. A partire dai regressori inseriti nel modello, è possibile stimare per ogni individuo la probabilità predetta dal modello di provare insicurezza. E' possibile anche stimare come varierebbe questa probabilità predetta per ciascun individuo, se mutasse il valore della variabile indipendente di interesse, a parità dei valori di tutti gli altri

$$EMM = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n [F(\beta x^k | x_i^k = 1) - F(\beta x^k | x_i^k = 0)]$$

dove n è la numerosità campionaria, βx è la combinazione lineare dei coefficienti di regressione e dei regressori inseriti nell'equazione di regressione ed $F(\cdot)$ la funzione cumulativa che mappa i valori di βx nell'intervallo $[0,1]$. In termini sostanziali, l'effetto marginale medio è interpretabile come una differenza di probabilità media tra due gruppi di soggetti. In questo lavoro rappresenta la differenza media nella propensione a sentirsi insicuri tra i soggetti inclusi in una categoria della variabile indipendente (ad

regressori inseriti nel modello. Concretamente, ci si chiede: quanto cambierebbe la probabilità di esperire senso di insicurezza per l'individuo i -esimo se passasse dalla situazione di non vittimizzazione a quella di vittimizzazione, mantenendo inalterate tutte le altre sue caratteristiche previste dal modello? La media di tutte queste variazioni nel campione è detta effetto marginale medio (*average marginal effect*). Per variabili dicotomiche, l'effetto marginale medio (EMM) per la i -esima variabile è definito formalmente in questo modo:

esempio, i plurivittimizzati) e quelli inclusi nella modalità di riferimento della stessa (i non vittimizzati), al netto dell'effetto esercitato dalle variabili di controllo incluse nel modello. Nelle analisi sono elaborati due modelli di regressione logistica binomiale, che sono descritti dalla seguente equazione di regressione espressa in forma additiva (19):

$$L = \ln \left(\frac{\hat{p}_i}{1 - \hat{p}_i} \right) = \alpha + \beta_1 VITT + \beta_2 INCIV + \beta_3 SESSO + \beta_4 ETA' + \beta_5 TITSTUD + \\ + \beta_6 COMUNE + \beta_7 AREAGEO$$

Nel primo modello si stima il logaritmo naturale della probabilità che gli individui siano insicuri in

strada piuttosto che sicuri; mentre nel secondo modello il logaritmo naturale della probabilità che

gli individui siano insicuri in casa piuttosto che sicuri. Nel primo modello è stato necessario escludere gli individui che non escono mai di casa poiché non si trovano mai da soli di sera per le strade e, pertanto, non possono dichiarare il proprio senso di insicurezza in tale situazione (20). Per questo motivo i risultati delle analisi multivariate sull'insicurezza in strada non sono generalizzabili alla popolazione italiana nel suo complesso, bensì all'ampio sottoinsieme di coloro che, almeno qualche volta, si sono trovati da soli di sera per le strade del proprio quartiere (essi corrispondono al 90,1% del campione di persone intervistate).

7. L'analisi bivariata.

Innanzitutto, ci chiediamo come varia il senso di insicurezza tra le persone che hanno subito diversi tipi di reato e tra quelle che non sono state vittimizzate di recente. Analizzando le differenze tra chi ha subito un reato negli ultimi tre anni e chi invece non ha avuto questa esperienza è possibile studiare – a livello bivariato e in modo esplorativo – se la diffusione di insicurezza sia più presente tra alcune categorie specifiche di vittime dei reati e quale dimensione dell'insicurezza sia più influenzata dalla vittimizzazione. Da una prima ispezione della tabella 1 si deduce che esiste una relazione tra l'esperienza di vittimizzazione e il senso d'insicurezza, sia in strada che in casa. A livello complessivo, le differenze maggiori tra vittimizzati e non vittimizzati si rilevano sul senso di insicurezza in strada; tuttavia, bisogna notare che si osserva una diversa incidenza di insicuri nelle diverse categorie di soggetti vittimizzati.

La percentuale di individui che si sentono poco o per niente sicuri nel camminare da soli di sera nel proprio quartiere è circa il 34% tra chi ha subito un'aggressione, sale al 42% tra chi ha subito minacce e al 48-49% tra chi ha subito scippi o rapine; la medesima percentuale, invece, è decisamente più bassa tra chi non ha subito reati (21). Più precisamente, la differenza nella percentuale di individui insicuri per strada tra le persone che non hanno subito un crimine e quelle che l'hanno subito è molto alta nel caso dello scippo (oltre 22 punti percentuali) e delle rapine (oltre 20 punti percentuali), mentre è leggermente inferiore nel caso delle minacce (15 punti percentuali), dei borseggi (poco meno di 14 punti percentuali) e ancora più modesta nel caso delle aggressioni (6%). Quest'ultimo dato è comprensibile se si considera che spesso chi è coinvolto in un'aggressione non viene attaccato "gratuitamente", bensì all'interno di litigi o di risse nei locali di sera; pertanto è possibile che chi ha subito questo reato sia più frequentemente – rispetto ad altre vittime – partecipe del suo compimento (22). È interessante notare che un reato le cui conseguenze materiali immediate non sono gravi, aver subito delle minacce, contribuisce in modo apprezzabile a generare nei cittadini un senso di insicurezza nel camminare per strada da soli. È probabile che le minacce vengano vissute psicologicamente come un'intrusione "violenta" nella propria sfera privata e siano interpretate come un segnale di un potenziale pericolo.

	Senso insicurezza in strada					Senso insicurezza in casa			
	Sicuri	Insicuri	Non esce mai	Tot.	N.	Sicuri	Insicuri	Non esce mai	N.
Reati personali									
<i>Minacce</i>									
No	64,9	27,2	7,9	100,0	58.570	88,0	12,0	100,0	58.570
Si	54,2	42,1	3,7	100,0	1.427	80,4	19,6	100,0	1.427
<i>Scippo</i>									
No	65,1	27,1	7,8	100,0	58.810	88,0	12,0	100,0	58.810
Si	43,6	49,5	6,9	100,0	1.190	79,2	20,8	100,0	1.190
<i>Aggressione</i>									
No	64,6	27,5	7,9	100,0	59.213	87,8	12,2	100,0	59.213
Si	64,5	34,1	1,4	100,0	784	84,6	15,4	100,0	784
<i>Rapina</i>									
No	64,8	27,4	7,8	100,0	59.643	87,8	12,2	100,0	59.643
Si	47,8	47,9	4,3	100,0	356	83,2	16,8	100,0	356
Reati proprietà									
<i>Furto parti auto</i>									
No	68,1	26,7	5,2	100,0	47.588	88,4	11,6	100,0	47.588
Si	62,7	34,8	2,5	100,0	3.818	87,0	13,0	100,0	3.818
<i>Furto automobile</i>									
No	68,4	26,5	5,1	100,0	47.849	88,5	11,5	100,0	47.849
Si	59,9	37,0	3,1	100,0	3.557	86,9	13,1	100,0	3.557
<i>Vandalismo in casa</i>									
No	64,9	27,2	7,9	100,0	58.271	88,0	12,0	100,0	58.271
Si	56,8	39,3	3,9	100,0	1.729	80,8	19,2	100,0	1.729
<i>Furto in casa</i>									
No	64,9	27,2	7,9	100,0	56.764	88,3	11,7	100,0	56.764
Si	60,5	34,4	5,1	100,0	3.233	79,7	20,3	100,0	3.233

Tabella 1 - Distribuzione percentuale della percezione della sicurezza in strada e in casa secondo il tipo di reato subito. Italia, 2002.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati Istat (2002).

Aver subito un reato contro la persona nei luoghi pubblici, in generale, tende ad influire meno sulla percezione della sicurezza quando ci si trova in casa: le differenze tra vittimizzati e non vittimizzati non superano i 9 punti percentuali. La quota più elevata di insicuri si osserva tra chi ha subito uno scippo (21%), minacce (20%) e, di seguito, da chi è stato rapinato (17%). Quest'ultima percentuale, pur essendo superiore alla media, non si rivela particolarmente alta. Si potrebbe pensare che buona parte delle persone che hanno subito una rapina credano che essa rappresenti un evento isolato e confinato a luoghi pubblici pericolosi; perciò questa esperienza

negativa sembra influenzare poco il senso di insicurezza personale tra le mura domestiche.

Passiamo ora a considerare il ruolo esercitato da altri tipi d'esperienza di vittimizzazione: i reati contro la proprietà o il patrimonio. Vista la natura di tali crimini possiamo aspettarci che: *a)* in media questi reati generino meno insicurezza rispetto a quelli contro la persona; *b)* il furto di automobile o di sue parti abbia un maggiore effetto sul senso d'insicurezza per strada; *c)* aver subito del vandalismo nei confronti della propria abitazione o un furto in abitazione incida di più sull'insicurezza in casa. Queste ipotesi sono solo in parte corroborate dai dati. Le differenze nella

diffusione di insicuri tra chi ha subito un reato contro la proprietà negli ultimi tre anni e chi non l'ha subito sono, in media, meno elevate di quelle riscontrate per i reati contro la persona. Contrariamente alle ipotesi, il senso di insicurezza in strada sembra più legato ad aver subito vandalismo in casa (39%), piuttosto che aver subito un furto di auto (37%) o di sue parti (35%), anche se le differenze sono modeste. E' probabile che aver subito vandalismo contro la propria abitazione possa aumentare la percezione del rischio della criminalità nella zona di residenza e, in tal modo, sulla paura di fare "brutti incontri" quando si è da soli.

Passiamo a valutare l'influenza di queste esperienze di vittimizzazione sul senso d'insicurezza provato dagli intervistati quando sono soli in casa di sera. In accordo con le aspettative, non si notano differenze apprezzabili nella diffusione dell'insicurezza tra chi ha subito un furto di auto o di sue parti e chi non l'ha subito, mentre si osserva una quota di insicuri in casa maggiore tra chi ha subito un furto in casa (20%) o atti di vandalismo contro l'abitazione (19%). Questi risultati suggeriscono una considerazione che riprende quando sostenuto nel secondo paragrafo: è possibile che le ricerche in cui l'esperienza di vittimizzazione non sembrava esercitare un ruolo sulla paura della criminalità non fossero in grado di distinguere per tipo di crimine subito. In questa sede si mostra che alcune esperienze di vittimizzazione possono

influenzare in modo rilevante il senso di sicurezza dei cittadini, mentre altre hanno un effetto trascurabile.

Per sintetizzare le relazioni fino ad ora esaminate si è posto in relazione il senso di insicurezza (in strada e in casa) con la tipologia di esperienza di vittimizzazione. In buona sostanza i dati confermano quanto visto finora. Tra le persone che non hanno subito alcun reato di recente si osserva la minore quota di persone insicure in strada e in casa: rispettivamente il 26% e l'11%. Inoltre, è interessante notare come la quota di persone che non escono mai di casa e, di conseguenza, non possono dichiarare se si sentono insicure in strada è più elevato tra i non vittimizzati piuttosto che tra i vittimizzati. Ciò indica che la maggior parte delle persone che non escono mai di casa o non escono mai da sole non adotta questo comportamento perché di recente ha subito un reato e teme di subirne di nuovi, ma probabilmente per altre ragioni, ad esempio motivi di salute o legati alla condizione anziana.

La percentuale di persone che si sentono poco o per nulla sicure quando camminano di sera nel proprio quartiere è del 35% tra chi ha subito di recente almeno un reato contro la proprietà, mentre cresce a ben il 42% tra chi ha subito un reato contro la persona e a quasi il 50% a chi ha subito entrambi i reati.

	Senso insicurezza in strada					Senso insicurezza in casa				
	Sicuri	Insicuri	Non esce mai	Tot.	N.	Sicuri	Insicuri	Tot.	N.	
Nessun reato	65,9	25,8	8,3	100,0	51.941	89,0	11,0	100,0	51.941	
Reato personale	53,8	41,5	4,7	100,0	2.934	82,6	17,4	100,0	2.934	
Reato proprietà	61,1	34,0	4,9	100,0	4.587	80,7	19,3	100,0	4.587	
Entrambi i reati	47,0	49,5	3,5	100,0	538	75,1	24,9	100,0	538	

Tabella 2 - Distribuzione percentuale della percezione della sicurezza in strada e in casa secondo la tipologia di vittimizzazione. Italia, 2002.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati Istat (2002).

Le persone plurivittimizzate sono anche quelle tra cui è più presente il senso di insicurezza in casa (25%); inoltre, sempre guardando all'insicurezza nei confronti del crimine all'interno della propria abitazione, si nota tra chi ha subito reati contro la proprietà e chi ha subito reati personali avvenuti prevalentemente in strada vi è una quota di insicuri molto simile (rispettivamente 19% e 17%).

8. L'analisi multivariata.

Fino a questo punto si è esaminata la relazione tra vittimizzazione e insicurezza a livello bivariato, analizzando se la quota di persone insicure varia tra i cittadini non vittimizzati e quelli che hanno subito un crimine di recente. Sebbene utile in fase esplorativa, tale strategia non è in grado di tenere sotto controllo possibili effetti spuri che potrebbero distorcere l'effetto esercitato dalla variabile esplicativa sul fenomeno di interesse. In alcuni casi la presenza di variabili non considerate nell'analisi bivariata può incidere sull'intensità dell'effetto osservato, sopprimendolo o amplificandolo, mentre in altri casi può anche mutare il segno della relazione, conducendo il

ricercatore a considerazioni fuorvianti ed errate. In altre parole, le differenze osservate a livello bivariato tra le persone vittimizzate e non vittimizzate potrebbero dipendere non dal fatto che le prime hanno subito un reato e le seconde no, ma da altre caratteristiche per cui i due gruppi si differenziano (genere, età, titolo di studio, area di residenza, ecc.) e che non vengono prese in considerazione nelle tavole di contingenza.

Per ovviare a questi problemi è necessario valutare l'effetto della vittimizzazione sulla propensione all'insicurezza, al netto degli effetti esercitati da una serie di fattori che potrebbero distorcere la relazione osservata a livello bivariato. E' l'obiettivo che ci si pone nell'analisi multivariata stimando dei modelli di regressione logistica binomiale. Più precisamente, per analizzare la rilevanza dell'esperienza di vittimizzazione sulla paura del crimine si stima se ed in quale misura le persone vittimizzate – a parità di altre caratteristiche sociodemografiche e del luogo in cui vivono – hanno una propensione a dichiararsi insicure superiore rispetto a chi non ha subito alcun reato negli ultimi tre anni. In questi modelli l'interesse non è rivolto direttamente alla

probabilità che diverse categorie provino insicurezza, bensì alla *differenza* nella probabilità di provare insicurezza; questa differenza può essere concepita come l'intensità dell'effetto esercitato dalla vittimizzazione sul senso di insicurezza. Per l'elaborazione di tali modelli è necessario scegliere una categoria di riferimento e relazionare ad essa la stima dei parametri; in questo caso la categoria di riferimento è costituita dalle persone che nei tre anni precedenti all'intervista non hanno subito alcun reato.

In primo luogo, si analizza il ruolo della vittimizzazione sulla probabilità di sentirsi insicuri camminando da soli la sera nel proprio quartiere. Il primo modello (23) indica che l'esperienza di vittimizzazione ha un effetto di tipo additivo sull'insicurezza: l'intensità dell'effetto esercitato dalla plurivittimizzazione è

approssimativamente la somma degli effetti esercitati dalle due esperienze di vittimizzazione prese singolarmente. In termini sostanziali, si può sostenere che avere subito una plurivittimizzazione negli ultimi tre anni contribuisce in modo rilevante ad aumentare il senso d'insicurezza in strada: infatti, c'è una differenza di circa diciotto punti percentuali tra la propensione all'insicurezza in strada dei plurivittimizzati e quella dei non vittimizzati.

Anche chi ha subito reati di un solo tipo ha maggiori probabilità di sentirsi insicuro in strada rispetto a chi non ha subito un reato di recente. Le differenze in questo caso sono leggermente inferiori: quasi 13 punti percentuali per chi ha subito reati contro la persona e circa 7 punti percentuali nel caso di chi ha subito solo un reato contro il patrimonio.

	Modello 1			Modello 2		
	<i>Senso insicurezza in strada</i>			<i>Senso insicurezza in casa</i>		
	EMM	I.C. al 95%		EMM	I.C. al 95%	
<i>Vittimizzazione</i>						
Nessun reato (rif.)	0	-	-	0	-	-
Reato personale	0,126	[0,104,	0,148]	0,074	[0,056,	0,093]
Reato contro proprietà	0,071	[0,052,	0,088]	0,092	[0,076,	0,107]
Entrambi i reati	0,179	[0,127,	0,231]	0,141	[0,096,	0,185]
	n=54.698			n=60.000		

Tabella 3 - Modelli di regressione logistica binomiale per l'analisi delle probabilità di sentirsi insicuri in strada (Modello 1) e in casa (Modello 2) in funzione dell'esperienza di vittimizzazione e di alcune variabili di controllo: stime di massima verosimiglianza degli effetti marginali medi (EMM) e corrispondenti intervalli di confidenza al 95%. Italia, 2002

Fonte: elaborazione dell'autore su dati Istat (2002).

Nota: le variabili di controllo incluse nei modelli sono il genere, la classe di età, il titolo di studio, la ripartizione geografica, il tipo di comune di residenza e la diffusione di segni di inciviltà nella zona di residenza (si veda l'Appendice).

Il secondo modello permette di capire se aver subito un reato negli ultimi tre anni contribuisce a rendere le persone più insicure quando si trovano nella loro abitazione da sole di sera. I valori degli effetti marginali medi suggeriscono che la variabile di interesse esercita un effetto positivo anche su questa seconda forma di insicurezza, ma

l'intensità dell'effetto è leggermente inferiore rispetto a quello osservato nel modello precedente. L'esperienza di plurivittimizzazione aumenta in modo rilevante anche il senso d'insicurezza in casa: interpretando controfattualmente i dati si può dire che un cittadino che passasse da non aver subito reati ad

averne subito più di uno negli ultimi tre anni avrebbe una probabilità superiore di 14 punti percentuali di sentirsi insicuro in casa propria. Se aver subito un reato contro la persona influenza in particolar modo la percezione della sicurezza in strada, aver subito un reato contro il patrimonio incide di più sul senso d'insicurezza in casa, anche se le differenze tra le due distinte esperienze di vittimizzazione sono meno marcate in questo modello rispetto al precedente.

Confrontando le stime degli effetti marginali medi con le differenze percentuali osservate nelle analisi bivariate, inoltre, è possibile capire se queste ultime possono essere considerate attendibili oppure mostrino relazioni spurie (24). Tale confronto mostra che nel caso dell'insicurezza in casa le stime a livello bivariato e multivariato tendono ad essere praticamente identiche; le stime relative al senso di insicurezza in strada a livello multivariato, invece, sono leggermente inferiori rispetto a quelle a livello bivariato e ciò suggerisce l'esistenza di un leggero

effetto di amplificazione delle differenze da parte delle variabili sociodemografiche e del luogo di residenza.

Nel commentare i risultati dell'analisi multivariata si è fatto ricorso fino ad ora ai valori delle stime puntuali. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che i dati sono tratti da una indagine campionaria e perciò le stime ottenute sono circondate da incertezza. La figura 1 presenta in forma grafica i risultati dei modelli multivariati contenuti nella tabella 3: le stime degli effetti marginali medi e i corrispondenti intervalli di confidenza al 95%. In termini sostanziali, fissato sullo zero il parametro relativo alle persone non vittimizzate, la posizione dei simboli indica l'intensità della differenza nella probabilità di provare insicurezza tra la categoria di interesse e la categoria dei non vittimizzati (maggiore è la distanza, maggiore è la differenza). Le linee intorno alle stime rappresentano l'intervallo di confidenza: maggiore è la loro ampiezza e maggiore è l'incertezza intorno alle stime (25).




Figura 1 – Rappresentazione grafica degli effetti marginali medi e corrispondenti intervalli di confidenza al 95% presentati nella tabella 3.

Questa figura ci fornisce alcune informazioni importanti. In primo luogo, nessun intervallo di confidenza tende a sovrapporsi con la linea corrispondente allo zero: ciò significa che le differenze tra il livello di insicurezza all'interno delle tre categorie di vittimizzati, da un lato, e quella dei non vittimizzati, dall'altro, sono statisticamente significative. In secondo luogo, l'incertezza che circonda la differenza tra i non vittimizzati (categoria di riferimento) e i plurivittimizzati è piuttosto ampia; ciò è dovuto in buona misura al numero modesto di persone che hanno subito almeno un reato personale e contro la proprietà di recente. Questa ampia incertezza fa sì che non possiamo essere certi che tale stima sia sostanzialmente diversa da quella corrispondente a chi ha subito reati personali (per quanto riguarda l'insicurezza in strada) e da quella corrispondente a chi ha subito reati contro la proprietà (per l'insicurezza in casa), poiché i rispettivi intervalli di confidenza tendono in parte a sovrapporsi.

9. Considerazioni conclusive.

Riassumendo, l'esperienza di vittimizzazione sembra esercitare un effetto rilevante sul senso d'insicurezza esperito dai cittadini quando si trovano nei luoghi pubblici e, anche se in modo più contenuto, quando sono nella loro abitazione. A parità di altre caratteristiche, aver subito un reato contribuisce ad aumentare la propensione dei cittadini a sentirsi insicuri quando camminano da soli la sera nelle strade del proprio quartiere e quando sono da soli in casa. Anche se l'incertezza che circonda le stime legate agli episodi di plurivittimizzazione è relativamente elevata, sembra

ragionevole affermare che, a parità di altre caratteristiche (genere, età, titolo di studio, tipo di comune, ripartizione geografica e diffusione di segni di inciviltà nella zona di residenza), aver subito sia un crimine contro il patrimonio che un reato in cui è avvenuto un contatto diretto con un malvivente è un fattore cruciale in grado di innalzare la propensione a provare insicurezza nei confronti del crimine.

Le analisi sul caso italiano, perciò, tendono in parte a confermare ed in parte a smentire alcuni dei risultati ottenuti dalle indagini di vittimizzazione condotte in altri paesi. Se dai risultati di altre indagini campionarie il ruolo delle precedenti esperienze di vittimizzazione nell'influenzare la paura esce ridimensionato, altrettanto non si può dire analizzando i dati Istat relativi all'Italia. Nel nostro paese, a parità di altre caratteristiche, aver subito un reato fa la differenza e induce a sentirsi meno sicuri nei luoghi pubblici e persino nella propria abitazione.

E' interessante notare che il senso di insicurezza tende a permanere nei vittimizzati nonostante sia trascorso un intervallo di tempo piuttosto elevato dal momento in cui hanno subito un reato. Nell'analisi, infatti, sono inclusi gli episodi di vittimizzazione in cui sono incorsi i rispondenti nei tre anni precedenti l'intervista. Probabilmente l'effetto della vittimizzazione sarebbe risultato ancora maggiore se si fossero considerate solo le esperienze di contatto diretto con il crimine più recenti (ad esempio quelle avvenute negli ultimi 12 mesi).

I dati a disposizione, quindi, non sembrano corroborare le ipotesi sull'azione svolta dalle

«tecniche di neutralizzazione» nel contenere la paura personale in seguito ad una vittimizzazione o, quantomeno, ne circoscrivono e ridimensionano la capacità esplicativa. In Italia, chi ha subito un reato negli ultimi tre anni si sente sensibilmente più insicuro rispetto a chi non è stato vittimizzato. Le spiegazioni di questa evidenza empirica possono essere diverse: ad esempio, chi è stato vittimizzato può essere convinto di poter subire nuovamente un crimine e di non essere in grado di difendersi adeguatamente oppure può non sentirsi adeguatamente protetto dalle agenzie del controllo dell'ordine pubblico. I motivi possono essere anche altre e di intravede la necessità di ulteriori ricerche che approfondiscano lo studio di questi aspetti.

Infine, i dati sembrano corroborare un assunto alla base di molti studi sulla vittimizzazione: i reati personali, in media, generano più insicurezza di quelli contro il patrimonio. La spiegazione di ciò può essere la seguente: il contatto diretto con il criminale suscita un maggiore senso di vulnerabilità personale e di impotenza e può essere associato alla paura di subire delle conseguenze fisiche gravi e difficilmente riparabili.

In conclusione, questo lavoro non intende affermare che la paura del crimine dipende unicamente dalle precedenti esperienze di vittimizzazione e neppure che la diffusione della criminalità sia il migliore tra i predittori dell'insicurezza. La paura del crimine, infatti, è un fenomeno complesso influenzato da molti altri fattori non inclusi nelle analisi: la vulnerabilità individuale, le notizie sulla criminalità riportate dai mass media, le informazioni in possesso dei cittadini, la fiducia nelle forze dell'ordine, il livello di coesione sociale (26).

Tuttavia, questo studio ha dimostrato che nel nostro paese la percezione dei cittadini non è completamente distaccata dalla diffusione dei fenomeni criminali e che subire personalmente un reato può comportare una crescita della percezione dell'insicurezza sia in strada che nella propria abitazione.

Note.

(1) Desidero ringraziare Gianluca Argentin e il *referee* anonimo della rivista per gli utili commenti ad una versione precedente dell'articolo. Come di consueto, i limiti del lavoro sono attribuibili esclusivamente all'autore.

(2) Garofalo, J., "The Fear of Crime: Causes and Consequences", in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 72, (2), 1981, pp. 839-857.

(3) Taylor, R. B. e Hale, M., "Criminology: Testing Alternative Models of Fear of Crime", in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 77, 1986, pp.151-189.

(4) Gennaro, G., *Manuale di sociologia della devianza*, Milano, FrancoAngeli, 1998.

(5) Si vedano i contributi di Yin (1980), Skogan (1987), Mirrlees-Black e Maung (1994), Keane (1995) e Prinsloo (2006) riportati in bibliografia.

(6) Si vedano i contributi di Toseland (1982), Maxfield (1984) e Box e colleghi (1988) riportati in bibliografia.

(7) Si vedano ad esempio le ricerche dell'Home Office britannico e, in particolare, i contributi di Hough e Mayhew (1983; 1985) e Hough (1995) riportati in bibliografia.

(8) Pain R.H., "Elderly Women and Fear of Violent Crime: the Least Likely Victims?", in *British Journal of Criminology*, 35, (4), 1995, pp. 584-597.

(9) Gabriel U. e Greve W., "The Psychology of Fear of Crime", in *British Journal of Criminology*, 43, 2003, pp. 600-614.

(10) Agnew R. S., "Neutralizing the Impact of Crime, in *Criminal Justice and Behavior*, 12, 1985, pp. 221-239.

(11) Winkel F. W., "Fear of Crime and Criminal Victimization", in *British Journal of Criminology*, 38, (3), 1998, pp. 473-484.

(12) Skogan W. G., "The various meanings of fear", in W. Bilky et al. (a cura di), *Fear of crime and criminal victimization*, Stuttgart, Enke, 1993, p. 131 (traduzione dell'autore).

(13) Per una discussione sulle dimensioni della paura si vedano i contributi di Ferraro e Lagrange (1987), Hale (1996), Moser (1995), Gabriel e Greve (2003), e Cornelli (2004) riportati in bibliografia.

(14) Furstenberg F. F. jr, "Public Reaction to Crime in the Streets", in *American Scholar*, 40, 1971, pp. 601-610.

(15) L'identificazione di queste tre componenti ha un valore prettamente analitico. Nella realtà della vita quotidiana queste tre dimensioni sono intrecciate tra loro e non è sempre possibile isolarle o identificarle con precisione.

(16) Le unità primarie sono costituite dagli indirizzi telefonici presenti sull'Archivio informatizzato della Seat degli abbonati Telecom. Le unità secondarie sono gli individui (di almeno 14 anni) che sono stati estratti casualmente all'interno della famiglia in base al numero dei componenti della stessa (Istat 2002). Le elaborazioni sono state realizzate con il software Stata 9.0. Le stime sono state ponderate con il coefficiente di riporto alla popolazione predisposto dall'Istat (2002) e tenendo in considerazione il disegno di campionamento specifico che caratterizza l'indagine. Ciò consente di stimare in modo corretto gli errori standard e gli intervalli di confidenza intorno ai parametri di interesse (StataCorp 2005).

(17) All'interno della seconda modalità sono inclusi i cittadini che hanno subito, nei tre anni precedenti alla rilevazione, almeno un reato (o un tentato reato) contro la persona in cui c'è stata interazione con il malvivente: scippo, rapina, aggressione o minacce. All'interno della terza modalità sono inclusi i cittadini che hanno subito, nei tre anni precedenti alla rilevazione, almeno un reato (o un tentato reato) contro la proprietà: ingresso abusivo o furto in casa, furto di automobile, di motorino, di parti di veicoli o di oggetti all'interno di essi, atti di vandalismo contro l'abitazione o contro i veicoli.

(18) Per una presentazione dei modelli di regressione logistica si può fare riferimento ai volumi di Long (1997) e, in italiano, a Bohrnstedt e Knoke (1998), Corbetta *et al.* (2001) e Pisati (2003) riportati in bibliografia.

(19) Nell'equazione sono riportate per semplicità solo le variabili indipendenti inserite nei modelli di regressione e non tutti i regressori corrispondenti. Per ciascuna variabile categoriale sono stati inseriti

($k-1$) regressori, dove k è il numero di modalità in cui si articola la variabile.

(20) Per controllare se ed in che modo le stime potrebbero essere distorte si è stimato un modello di regressione logistica multinomiale in cui la variabile dipendente è costituita dal senso di insicurezza a tre modalità: «sicuri», «insicuri», «non esce mai di casa». In questo modello l'effetto dell'esperienza di vittimizzazione sul logaritmo naturale della probabilità che gli individui non escano mai di sera piuttosto che si dichiarino sicuri non sono risultate non statisticamente significative. Un modello di regressione logistica binomiale in cui la variabile dipendente è l'uscita o meno di casa la sera ha invece mostrato che la tipologia di vittimizzazione è associata alla probabilità di uscire di casa la sera: le persone che hanno maggiori probabilità di non uscire sono quelle che non hanno subito reati negli

ultimi tre anni. Nel complesso, questi risultati indicano che non è tanto l'esperienza di vittimizzazione ad aumentare la probabilità che le persone non escano di casa la sera, bensì il contrario: le persone che per vari motivi (salute, età, ecc.) non escono di casa la sera hanno, in virtù del loro stile di vita "ritirato", anche minori probabilità di aver subito un reato negli ultimi tre anni.

(21) E' necessario precisare che bisogna interpretare con cautela le percentuali di insicuri all'interno delle categorie «No» della tabella 1, in quanto le persone incluse in tali modalità non hanno subito nei tre anni precedenti il reato specifico di volta in volta preso in considerazione, ma potrebbero averne subito uno di altro tipo. La stima corretta dell'incidenza degli insicuri tra i non vittimizzati, perciò, è contenuta nella tabella 2.

(22) Questa supposizione trova una parziale conferma nel fatto che le vittime delle aggressioni sono più spesso maschi piuttosto che femmine (0,7% contro 0,4%) e giovani piuttosto che anziani (1,3% tra chi ha tra i 14 e i 24 anni, contro lo 0,3% tra chi ha tra i 55 e i 64 anni) (Istat 2002, 25).

(23) I modelli multivariati sono presentati nel testo in forma "condensata", ossia vengono riportati solo i parametri relativi alla variabile indipendente di cui ci interessa valutare l'effetto esercitato sul fenomeno d'interesse. Inoltre, si presentano gli effetti marginali medi e i corrispondenti intervalli di confidenza. I modelli completi di tutte le covariate contenenti le stime dei coefficienti beta (espressi in unità *logit*) e i corrispondenti errori standard sono riportati in Appendice. Le covariate incluse nei modelli sono utilizzate come variabili di controllo in quanto sono indicate dalla letteratura come variabili antecedenti rilevanti, sono cioè in grado di influenzare sia la variabile indipendente di interesse che la variabile dipendente.

(24) Per confrontare in modo corretto le differenze in parola nel caso dell'insicurezza in strada è opportuno prendere in considerazione tavole di contingenza in cui la variabile dipendente è dicotomica (insicuri/sicuri) e in cui sono esclusi coloro che non escono mai di casa la sera. Queste tabelle sono state calcolate, ma per ragioni di spazio non vengono riportate nel testo. Il lettore interessato può, comunque, ricostruirle a partire dai valori contenuti nella tabella 2.

(25) L'intervallo di confidenza è una misura dell'incertezza campionaria intorno alle stime e permette di valutare la significatività statistica dei risultati. L'intervallo di confidenza può essere interpretato, nel nostro caso, in questo modo: se estraessimo un numero molto elevato di campioni dalla popolazione italiana di ampiezza $n=60.000$ (ampiezza del campione ISTAT), nel 95% di essi il «vero» valore della stima di interesse si collocherebbe all'interno di tale intervallo.

(26) Per una rassegna della letteratura sui fattori in grado di influenzare la paura del crimine si vedano i contributi

di Baumer (1978), Taylor e Hale (1986), Hale (1996), Ditton e Farrall (2000) citati in bibliografia.

Bibliografia.

- Agnew R. S., "Neutralizing the Impact of Crime, in *Criminal Justice and Behavior*, 12 1985, pp. 221-239.
- Balkin S., "Victimization Rates, Safety and Fear of Crime", in *Social Problems*, 26, (3), 1979, pp. 343-358.
- Barbagli M., *Reati, vittime e insicurezza dei cittadini*, Istituto nazionale di statistica, Roma, 1998.
- Barbagli M., *Egregio signor sindaco: lettere dei cittadini e risposta dell'istituzione sui problemi della sicurezza*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- Bartus T., "Estimation of Marginal Effects Using Margeff", in *Stata Journal*, Aprile, 2005, pp. 1-23.
- Bilsky, W., Pfeiffer, C., Wetzels, P. (a cura di), *Fear of crime and criminal victimization*, Enke, Stuttgart, 1993.
- Baumer T., "Research on Fear of Crime in The United States", in *Victimology*, 3, 3-4, 1978, pp. 354-364.
- Bohrnstedt G.W. e Knoke D., *Statistica per le scienze sociali*, Il Mulino, Bologna, 1998.
- Box S., Hale C. e Andrews G., "Explaining Fear of Crime", in *British Journal of Criminology*, 28, (3), 1988, pp. 340-356.
- Cameron, A. C. e Trivedi, P. K., *Microeconometrics: Methods and Applications*, Cambridge University Press, New York, 2005.
- Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- Corbetta P., Gasperoni G. e Pisati M., *Statistica per la ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 2001.
- Cornelli R., "Cos'è la Paura della Criminalità e Quanto è Diffusa", in *Inchiesta*, 34, (143), 2004, pp. 62-74.
- Davoli K., Pastore M., Santinello M. e Vieno A., "Vivere con la paura di essere aggrediti sotto casa", in B. Zani (a cura di), *Sentirsi in/sicuri in città*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- Ditton J. e Farrall S. (a cura di), *The fear of crime*, Ashgate-Darhmouth, Burlington, 2000.
- Evans D.J. e Fletcher M., "Fear of crime: Testing Alternative Hypotheses", in *Applied Geography*, 20, 2000, pp. 395-411.
- Fattah E. A. e Sacco V., *Crime and victimization of the elderly*, Springer-Verlag, New York, 1989.
- Ferraro K. F. e Lagrange R., "The Measurement of Fear of crime", in *Sociological Inquiry*, 57, 1987, pp. 70-101.
- Furstenberg F. F. jr, "Public Reaction to Crime in the Streets", in *American Scholar*, 40, 1971, pp. 601-610.
- Gabriel U. e Greve W., "The Psychology of Fear of Crime", in *British Journal of Criminology*, 43, 2003, pp. 600-614.
- Garofalo J., "The Fear of Crime: Causes and Consequences", in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 72, (2), 1981, pp. 839-857.
- Greene, W. H., *Econometric Analysis*, IV ed., Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, 2003.
- Hale C., "Fear of Crime: Review of Literature", in *International Review of Victimology*, 4, 1996, pp. 79-150.
- Keane C., "Victimization and Fear: Assessing the Role of Offender and Offence", in *Canadian Journal of Criminology*, 37, (3), 1995, pp. 431-456.
- Hough M. e Mayhew P., *The British Crime Survey: the first report*, Home Office, London, 1983.
- Hough M. e Mayhew P., *Taking account of crime: key findings from the 2nd British Crime Survey*, Home Office Research and Planning Unit Report, London, 1985.
- Hough M., *Anxiety about crime: findings from the 1994 British Crime Survey*, Home Office, London, 1995.
- Istat, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Istituto nazionale di statistica, Roma, 2002.
- Liska A. E., Sanchirico A. e Reed M. D., "Fear of Crime and Constrained Behavior Specifying and Estimating Reciprocal Effects Model", in *Social Forces*, 66, (3), 1988, pp. 827-837.
- Long, J.S., *Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables*, Thousand Oaks, CA, Sage, 1997.
- Maxfield, M.G., *Fear of crime in England and Wales*, London, Home Office Research Studies, 1984.
- Mirrlees-Black C., Mayhew P. e Percy A., *Fear of Crime: Findings form the 1992 British Crime Survey*, Home Office Research and Statistics Department (Research Findings n. 9), London, 1994.

- Moser G., *Gli stress urbani*, Led, Milano, 1995.
- Muratore G., “Le vittime”, in M. Barbagli e U. Gatti, *La criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- Pain R. H., “Elderly Women and Fear of Violent Crime: the Least Likely Victims?”, in *British Journal of Criminology*, 35, (4), 1995, pp. 584-597.
- Pisati M., *L'analisi dei dati. Tecniche quantitative per le scienze sociali*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- Sacco V. F., “An Exploratory Analysis of the Conceptual Meaning of Perceptions of Crime”, in *Canadian Journal of Criminology*, 24, 1982, pp. 295-306.
- Skogan W. G., “The Impact of Victimization on Fear”, in *Crime and Delinquency*, 33, 1987, pp. 135-154.
- Skogan W. G., “The various meanings of fear”, in W. Bilky et al. (a cura di), *Fear of crime and criminal victimization*, Enke, Stuttgart, 1993.
- StataCorp, *Survey data. Reference manual*, Stata Press, Texas, 2005.
- Taylor R. B. e Hale M., “Criminology: Testing Alternative Models of Fear of Crime”, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 77, 1986, pp.151-189.
- Toseland R.W., “Fear of Crime: Who is the Most Vulnerable?”, in *Journal of Criminal Justice*, 10, pp. 199-209.
- Verlinda, J.A., “A Comparison of Two Common Approaches for Estimating Marginal Effects in Binary Choice Models”, in *Applied Economics Letters*, 13, 2006, pp. 77-80.
- Yin P., “Fear of Crime Among the Elderly: Some Issues and Suggestions”, in *Social Problems*, 27, 1980, pp. 492-504.
- Williams F. P. e McShane M. D., *Criminological theories*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1994; trad. it. *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- Winkel F. W., “Fear of Crime and Criminal Victimization”, in *British Journal of Criminology*, 38, (3), 1998, pp. 473-484.

Appendice.

	Modello 1		Modello 2	
	<i>Senso insicurezza in strada</i>		<i>Senso insicurezza in casa</i>	
	$\hat{\beta}$	$\hat{\sigma}(\hat{\beta})$	$\hat{\beta}$	$\hat{\sigma}(\hat{\beta})$
<i>Vittimizzazione</i>				
Nessun reato ^a	0	-	0	-
Reato personale	0,642***	0,054	0,611***	0,066
Reato contro proprietà	0,372***	0,046	0,726***	0,053
Entrambi i reati	0,891***	0,124	1,020***	0,130
<i>Inciviltà</i>				
Nessuna ^a	0	-	-	-
Inciviltà materiali	0,480***	0,041	0,343***	0,051
Inciviltà sociali	0,448***	0,034	0,338***	0,045
Entrambe inciviltà	0,859***	0,036	0,611***	0,047
<i>Genere</i>				
Uomini ^a	0	-	0	-
Donne	1,169***	0,027	0,985***	0,038
<i>Classi di età</i>				
14-24 ^a	0	-	0	-
25-44	0,012	0,046	0,023	0,062
45-64	0,285***	0,048	0,124	0,064
65 e più	0,859***	0,054	0,301***	0,071
<i>Titolo di studio</i>				
Laurea ^a	0	-	0	-
Diploma	0,411***	0,051	0,545***	0,081
Licenza elementare	0,731***	0,052	0,829***	0,082
Fino a licenza elementare	0,879***	0,056	1,109***	0,085
<i>Tipo di comune</i>				
<2.000 abitanti ^a	0	-	0	-
2.001-10.000 abitanti	0,383***	0,063	0,127	0,069
10.001-50.000 abitanti	0,635***	0,062	0,020	0,070
Oltre 50.000 abitanti	0,803***	0,065	-0,249**	0,075
Centro area metrop.	0,931***	0,068	-0,122	0,080
Periferia area metrop.	1,152***	0,066	-0,378***	0,080
<i>Ripartizione geografica</i>				
Nord Ovest ^a	0	-	0	-
Nord Est	-0,072	0,041	0,170***	0,052
Centro	-0,193***	0,039	0,107*	0,051
Sud	0,209**	0,038	0,215***	0,049
Isole	-0,145***	0,049	-0,166*	0,065
	n.=54.698		n.=60.000	

Tabella A1 - Modelli di regressione logistica binomiale per l'analisi delle probabilità di sentirsi insicuri in strada (Modello 1) e in casa (Modello 2) secondo l'esperienza di vittimizzazione e alcune variabili di controllo: stime di massima verosimiglianza dei coefficienti di regressione e corrispondenti errori standard. Italia, 2002


Fonte: elaborazione dell'autore su dati Istat (2002).

^a Categoria di riferimento.

Significatività statistica: * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001

Recensione

di Raffaella Sette*



Leggendo il libro *Psychosociologie du crime passionnel* di Annik Houel, Patricia Mercader, docenti di psicologia sociale all'Università Lumière-Lyon 2 e Helga Sobota, sociologa, ritornano alla mente le parole di Cesare Lombroso pronunciate nel febbraio del 1881, a proposito dell'amore nel delitto, durante una conferenza tenuta alla Società di Letture di Torino. Egli sostenne che i delitti passionali non fossero né premeditati né commessi in luoghi remoti e neppure durante la notte, ma che venissero, al contrario, eseguiti "nella piena luce del giorno, in mezzo alla via, a poche ore, a pochi minuti dal fatto che li provocava, [...] perfino con armi improprie, il sasso, le forbici, i denti, le unghie". A parere di Lombroso, una delle circostanze che facilitano lo sviluppo di questi delitti è da ricollegare all'onore che induce la confusione "in

uno stesso scoppio" tra la passione della gelosia, l'amore e l'onore offeso¹.

Anche gli autori di *Psychosociologie du crime passionnel* si interrogano sulle circostanze in cui si sviluppano tali delitti cominciando a mettere in discussione quello che appare ovvio e che pertanto sembrerebbe inequivocabile, cioè l'espressione "crimine passionale". Essi, infatti, nel testo preferiscono parlare di "crimine così detto passionale" al fine di assumere una posizione neutra e di non presumere l'esistenza di fattori psicologici e sociali che, invece, sono propri di ciascun caso analizzato nel corso della trattazione.

Il primo fatto di cronaca significativo utilizzato per introdurre il lettore nel dibattito contemporaneo sull'uguaglianza tra uomini e donne e sui suoi effetti sulle relazioni di coppia, attraverso l'evidenza (o l'emergenza?) del fenomeno delle violenze coniugali, troppo spesso accompagnato da epiloghi mortali, è uno di quelli che ha, qualche anno fa, suscitato l'emozione dell'opinione pubblica europea: *l'affaire Trintignant-Cantat* (pp. 4-6).

Com'è noto, il 26 luglio 2003, a Vilnius in Lituania, Marie Trintignant, famosa attrice francese, viene gravemente ferita nel corso di una lite scoppiata tra lei ed il compagno Bertrand Cantat, leader del gruppo musicale "Noir Désir", trovando la morte qualche giorno dopo.

Gli autori del libro, grazie a questo caso, analizzano le interpretazioni che vengono comunemente fornite e diffuse tramite la stampa quotidiana alle pagine della cronaca nera relative

* Dottore di ricerca in criminologia, ricercatore e docente di "sociologia criminale", Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna.

¹ Lombroso C., *L'amore nel suicidio e nel delitto. Conferenza tenuta alla Società di Letture di Torino nel febbraio 1881*, Bologna, Fratelli Treves, 1881, pp. 24-25.

ai "crimini così detti passionali" e puntualizzano le loro ipotesi.

Con riferimento, in particolare, al quotidiano *Le Monde*, viene evidenziato come l'*affaire* Trintignant-Cantat sia analizzato secondo due banalizzate chiavi di lettura opposte: quella della "violenza coniugale" e quella del "crimine passionale". Sulla base della prima interpretazione, Marie Trintignant e Bertrand Cantat formano una coppia ordinaria, come tante altre, mentre l'ipotesi del "crimine passionale" sottolinea il carattere eccezionale di questa coppia particolare ("non avevano amato mai così tanto in vita loro" oppure "il loro amore li aveva trasformati"). Tuttavia, gli autori di questo libro fanno notare che entrambe le interpretazioni descrivono un medesimo universo nel quale un uomo cerca di trasformare la coppia in un mondo chiuso e una donna cede a questa pressione. Questa situazione è interpretata, secondo la posizione "violenza coniugale", come un sistema di controllo, una volontà di dominazione maschile a cui risponde una certa sottomissione della donna, accompagnata dall'estrema sofferenza di quest'ultima. Al contrario, la chiave di lettura "crimine passionale" vede il contesto come una manifestazione di amore reciproco, anche se la polarità asimmetrica (è l'uomo che è visto come il propulsore di questo mondo chiuso) resta ben presente. In effetti, il riferimento alla passione e all'amore indica l'idealizzazione della relazione violenta.

Houel, Mercader e Sobota evidenziano altresì come un articolo, pubblicato il 17 agosto 2003, sancisca il cambiamento di prospettiva trattando l'*affaire* come una tragedia greca e riaffermando il

sostegno a Bertrand Cantat, uomo che ha bisogno di ritrovare il suo onore.

E' evidente che l'interpretazione sociale e psicologica in chiave di "violenza coniugale" tende a sostenere la causa delle donne, mentre quella del "crimine passionale" si prodiga per difendere Bertrand Cantat e, per suo tramite, tutti gli individui di sesso maschile.

In relazione a questo caso, e ai numerosi altri che si manifestano con la stessa violenza ma non con il medesimo rumore mediatico, gli autori cercano di rispondere alle seguenti domande concatenate le une con le altre: quando un omicidio viene commesso nell'ambito di una relazione di coppia, che presentava aspetti variamente conflittuali, si tratta della materializzazione dell'evanescente fenomeno delle violenze coniugali, che simbolizza in senso lato l'ineguaglianza fra i sessi, oppure di una storia di passione (l'amore folle)? Questo tipo di crimine può riguardare potenzialmente ciascuno di noi oppure è circoscritto a categorie particolari di persone? Gli uomini e le donne sono uguali di fronte a questa evenienza? In particolare, essi uccidono per le medesime ragioni e nella stessa maniera? Si può impedire che il peggio si produca? E' più opportuno punire o curare gli autori di tali delitti?

Dopo la presentazione dei risultati dell'analisi del contenuto degli articoli apparsi, tra il 1986 ed il 1993, su due quotidiani regionali del Dipartimento del Rodano (*Le Progrès* e *Le Dauphine libéré*) e tramite l'efficace descrizione di casi concreti, estrapolati da fascicoli giudiziari della Corte di Assise di Lione, gli autori mostrano come, lungi dall'essere quelle storie romantiche o tragiche ispirate dalla letteratura di ogni tempo, questi crimini siano in realtà degli affari di famiglia. Si

tratta di famiglie fusionali in cui è pratica comune la dominazione maschile sulla donna, in cui, al contempo, la conflittualità assume livelli elevati, ma in cui il modo di organizzare la vita al proprio interno segue la regola dell'evidenza "a casa nostra, è così"? Oppure si tratta di famiglie accompagnate dalla credenza che il destino individuale di ogni componente non assuma alcun significato poiché il destino non è altro che ripetere il comportamento dei genitori, di modo che passioni e narcisismo contribuiscono inesorabilmente ad accentuare le difficoltà?

Con riferimento alle modalità con le quali la Giustizia prende in carico la dimensione delle violenze coniugali definita come "crimine così detto passionale", viene affrontata la tematica dell'ineguaglianza delle sanzioni e dei sessi: la risposta giudiziaria è più o meno punitiva rispetto

agli altri tipi di crimine? Sono gli uomini o le donne che ricavano i maggiori vantaggi in termini di durata della pena dalla tolleranza sociale che si esprime in vari modi nei confronti del "crimine così detto passionale"?

Se, come più di un secolo fa, aveva evidenziato Lombroso, la maggioranza di questi crimini non è premeditata, essi, però, sono perlomeno presagiti, evocati o, talvolta, addirittura annunciati in vari modi dai futuri criminale e vittima. Nonostante ciò, le politiche di prevenzione in tale ambito spesso si scontrano con l'impermeabilità di quell'alone di pseudo-normalità che avvolge numerosi *ménage* familiari prima che il peggio si manifesti in maniera violenta e tragica.

E' solamente un alibi o è l'impotenza della società che testimonia una "patologia sociale" inquietante?